

Convenzione

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW*)

e altri documenti

Indice

Ringraziamenti.....	2
Introduzione alla <i>Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne</i> (CEDAW) e al Comitato Cedaw	3
Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women - CEDAW) - 1979.....	5
Protocollo alla Convenzione contro tutte le forme di discriminazione contro le donne - 1989.....	12
Raccomandazioni generali CEDAW.....	17
Raccomandazione generale n. 1 (5 ^a sessione, 1986).....	18
Raccomandazione generale n. 2 (6 ^a sessione, 1987).....	19
Raccomandazione generale n. 3 (6 ^a sessione, 1987).....	20
Raccomandazione generale n. 4 (6 ^a sessione, 1987).....	21
Raccomandazione generale n. 5 (7 ^a sessione, 1988) - <i>Misure speciali temporanee</i>	22
Raccomandazione generale n. 6 (7 ^a sessione, 1988) - <i>Meccanismi nazionali efficaci e pubblicità</i>	23
Raccomandazione generale n. 7 (7 ^a sessione) - <i>Risorse</i>	24
Raccomandazione generale n. 8 (7 ^a sessione, 1988) - <i>Attuazione dell'articolo 8 della Convenzione</i>	25
Raccomandazione generale n. 9 (8 ^a sessione, 1989) - <i>Dati statistici relativi alla condizione delle donne</i>	26
Raccomandazione generale n. 10 (8 ^a sessione, 1989) - <i>Decimo anniversario dell'adozione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne</i>	27
Raccomandazione generale n. 11 (8 ^a sessione, 1989) - <i>Servizi di consulenza tecnica per l'adempimento dell'obbligo di presentazione dei rapporti</i>	28
Raccomandazione generale n. 12 (8 ^a sessione, 1989) - <i>Violenza contro le donne</i>	29
Raccomandazione generale n. 13 (8 ^a sessione, 1989) - <i>Parità di remunerazione per un lavoro di pari valore</i>	30
Raccomandazione generale n. 14 (9 ^a sessione, 1990) - <i>Circoncisione femminile</i>	31
Raccomandazione generale n. 15 (9 ^a sessione, 1990) - <i>Necessità di evitare la discriminazione contro le donne nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)</i>	32
Raccomandazione generale n. 16 (10 ^a sessione, 1991) - <i>Donne che lavorano senza remunerazione in imprese familiari rurali e urbane</i>	33
Raccomandazione generale n. 17 (10 ^a sessione, 1991) - <i>Valutazione e quantificazione delle attività domestiche non remunerate svolte dalle donne e loro riconoscimento nel prodotto interno lordo</i>	34
Raccomandazione generale n. 18 (10 ^a sessione, 1991) - <i>Donne con disabilità</i>	35
Raccomandazione generale n. 19 (11 ^a sessione, 1992) - <i>La violenza contro le donne</i>	36
Raccomandazione generale n. 20 (11 ^a sessione, 1992) - <i>Riserve alla Convenzione</i>	40
Raccomandazione generale n. 21 (13 ^a sessione, 1994) - <i>Uguaglianza nel matrimonio e nei rapporti familiari</i>	41
Raccomandazione generale n. 22 (14 ^a sessione, 1995) - <i>Emendamento all'articolo 10 della Convenzione</i>	48
Raccomandazione generale n. 23 (16 ^a sessione, 1997) - <i>Articolo 7 (vita politica e pubblica)</i>	49
Raccomandazione generale n. 24 (20 ^a sessione, 1999) - <i>Articolo 12: Donne e salute</i>	57
Raccomandazione generale n. 25 (30 ^a sessione, 2004) <i>concernente il punto 1) dell'Articolo 4 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne sulle misure speciali temporanee</i>	62
Raccomandazione generale n. 26 (42 ^a sessione, 2008) <i>sulle donne lavoratrici migranti</i>	68
Raccomandazione generale n. 27 (47 ^a sessione, 2010) <i>sulle donne anziane e la protezione dei loro diritti umani</i> ..	78
Raccomandazione generale n. 28 (47 ^a sessione, 2010) <i>sugli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all'articolo 2 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne</i>	86
ONU - Risoluzione 1325 (2000) "Donne, pace e sicurezza", adottata dal Consiglio di Sicurezza alla 4213 ^a sessione del 31 ottobre 2000	94
Piano di azione nazionale su "Donne, pace e sicurezza" (2010-2013).....	98
Osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne CEDAW/C/ITA/CC/4-5 (gennaio 2005)	111
Osservazioni Conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne CEDAW/C/ITA/CO/6 (49 ^a sessione – 10/29 luglio 2011).....	116

Ringraziamenti

Si ringrazia il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU) per l'azione di coordinamento nell'ambito dell'attività di *follow-up* sulle osservazioni e i rilievi indirizzati all'Italia dagli organi di controllo operanti nei sistemi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, nonché per l'azione di valutazione dello stato di attuazione della Convenzione, dei Protocolli e delle raccomandazioni.

Nel lungo percorso delle attività preparatorie alla presentazione del VI Rapporto periodico sull'attuazione della *Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW), punto di partenza sono state le Osservazioni conclusive formulate dal Comitato di controllo CEDAW al termine della presentazione del precedente Rapporto dell'Italia, nel 2005.

Lo studio delle questioni più rilevanti, iniziato nel mese di marzo 2008, trova riscontro nella discussione in sede ONU quale nuova base di riflessione nella implementazione dei principi enunciati nella Convenzione.

Si ringraziano la società civile e le principali organizzazioni non governative che agiscono nel campo della lotta alla discriminazione nei confronti delle donne con le quali è stato intrapreso un dialogo costruttivo e di confronto sulle questioni di genere e tutela dei diritti delle donne che hanno consentito di raccogliere importanti contributi ed approfondimenti per la stesura del Rapporto e per la traduzione delle osservazioni conclusive CEDAW 2011, in particolare la Dott.ssa Claudia Signorotti, la Dott.ssa Simona Lanzoni e l'Avvocato Barbara Spinelli della Piattaforma "Lavori in corsa - 30 anni CEDAW".

Questa ampia convergenza di interesse sul tema ha rinforzato la consapevolezza della necessità di un raccolta organica che renda fruibile gli strumenti principali da parte di tutti gli operatori nel settore della tutela delle donne vittime di violenza o discriminazione.

La pubblicazione della raccolta documentale relativa alla Convenzione ONU sull'eliminazione della discriminazione contro le donne è stata realizzata a cura dell'Ufficio 2° della Direzione Generale del Contenzioso e dei diritti umani – Ministero della Giustizia, in accordo con il Dipartimento delle Pari Opportunità.

Si ringrazia in particolare, per le traduzioni delle Osservazioni conclusive del Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW) del 2005, del Piano di Azione Nazionale 2010-2013 su "Donne Pace e Sicurezza", della Risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e delle Osservazioni conclusive del Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW) del 2011, l'avvocato Maja BOVA, esperta del settore del diritto internazionale dei diritti umani presso il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU)

Si ringraziano inoltre, per le traduzioni della Convenzione, del Protocollo e delle Raccomandazioni Generali alla Convenzione i funzionari linguistici della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia, dott.ssa Nicoletta Marini (Convenzione, Raccomandazione Generale n.26 e revisione delle traduzioni); dott.ssa Emanuela Cataldi (Protocollo della Convenzione e Raccomandazioni Generali nn. 13, 14 e 25); dott.ssa Luciana Maniaci (Raccomandazioni Generali nn. 11,12, da 15 a 18 e 23); dott.ssa Alessandra Natola (Raccomandazioni Generali nn. da 1 a 6, 20, 22, 24 e 26); dott.ssa Daniela Riga (Raccomandazioni Generali nn. da 7 a 10, 19, 21, 26); e la dott.ssa Rebecca Bartolozzi, stagista presso la Direzione Generale laureata magistrale in traduzione dell'Università LUSPIO di Roma (Raccomandazioni Generali nn. 27 e 28).

Si ringraziano infine per le ulteriori traduzioni, attualmente in corso d'opera, l'Ufficio della Consigliera Nazionale Parità, il Dipartimento Pari opportunità e l'Istituto Nazionale Economia Agraria (INEA).

La pubblicazione può essere richiesta da tutti gli operatori nel settore scrivendo a infouff2.dgdirittiumani.dag@giustizia.it

Introduzione alla *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)* e al Comitato Cedaw

La **Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne** (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women -CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è spesso descritta come una carta internazionale dei diritti per le donne. E' composta da un preambolo e 30 articoli, e definisce ciò che costituisce una discriminazione contro le donne istituendo un programma delle attività a livello nazionale per porre fine a tale discriminazione.

La Convenzione definisce la discriminazione contro le donne come "... ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore".

Accettando la Convenzione, gli Stati si impegnano ad avviare una serie di misure per porre fine alla discriminazione contro le donne in tutte le forme, tra cui:

- di incorporare il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nel loro sistema giuridico, abolire tutte le leggi discriminatorie e adottarne di appropriate che vietano la discriminazione contro le donne;
- di istituire tribunali e altre istituzioni pubbliche per assicurare l'effettiva protezione delle donne dalla discriminazione; e
- di assicurare l'eliminazione di tutti gli atti di discriminazione contro le donne da parte di persone, organizzazioni o imprese.

La Convenzione fornisce la base per realizzare la parità tra la donna e l'uomo, assicurando pari accesso e pari opportunità alle donne nella vita politica e pubblica – tra cui il diritto di voto e di eleggibilità - così come nei settori dell'istruzione, della salute e dell'occupazione. Gli Stati parti convengono di prendere tutte le misure appropriate, tra cui delle disposizioni legislative e misure temporanee speciali, in modo che le donne possono godere di tutti i loro diritti umani e libertà fondamentali.

La Convenzione è l'unico trattato sui diritti umani che afferma i diritti delle donne in materia di procreazione e punta sulla cultura e la tradizione in quanto forze autorevoli per modellare i ruoli di genere e le relazioni familiari. Essa afferma i diritti delle donne di acquisire, cambiare o conservare la propria nazionalità e la nazionalità dei loro figli. Gli Stati parti convengono inoltre di adottare misure appropriate contro ogni forma di tratta e sfruttamento delle donne.

I paesi che hanno ratificato o aderito alla Convenzione sono giuridicamente tenuti a mettere in pratica le sue disposizioni. Hanno anche assunto l'impegno di presentare relazioni nazionali, almeno ogni quattro anni, sulle misure adottate per adempiere i loro obblighi derivanti dal trattato.

Il Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (Committee on the Elimination of Discrimination against Women - CEDAW) è l'organo di esperti indipendenti che monitorizza l'attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women).

Il Comitato CEDAW è composto da 23 esperti in materia di diritti delle donne, provenienti da tutto il mondo.

Gli Stati che sono divenuti parti del trattato (gli Stati Parti) hanno l'obbligo di presentare regolarmente al Comitato dei rapporti sul modo in cui sono applicati i diritti sanciti dalla Convenzione. Il Comitato, durante le sue sessioni di riunione, esamina i rapporti di ciascuno Stato Parte e a questo formula le proprie preoccupazioni (*concerns*) e raccomandazioni (*recommendations*) nella forma di osservazioni conclusive (*concluding observations*).

In conformità al Protocollo Opzionale alla Convenzione, il Comitato ha il compito di:

- 1) ricevere comunicazioni (*communications*) da singole persone o gruppi di persone che presentano al Comitato denunce di violazioni di diritti protetti dalla Convenzione, e

- 2) avviare delle procedure di indagine (*inquiries*) rispetto a situazioni di gravi o sistematiche violazioni di diritti delle donne. Queste procedure sono facoltative e sono possibili unicamente se lo Stato coinvolto le ha accettate.

Il Comitato formula anche delle raccomandazioni generali (*general recommendations*) e dei suggerimenti. Le raccomandazioni generali sono rivolte agli Stati e riguardano articoli o temi della Convenzione.

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women - CEDAW)¹ - 1979

Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Notando che la Carta delle Nazioni Unite riafferma la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana nonché nei pari diritti dell'uomo e della donna,

Notando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma il principio dell'inammissibilità della discriminazione e proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e le libertà in essa enunciate, senza distinzione alcuna, comprese le distinzioni basate sul sesso,

Notando che gli Stati Parti dei Patti internazionali sui diritti umani hanno l'obbligo di assicurare pari diritti all'uomo e alla donna di godere di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerando le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate per promuovere la parità dei diritti dell'uomo e della donna,

Considerando altresì le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle agenzie specializzate per promuovere la parità dei diritti dell'uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che, nonostante tali diversi strumenti, continua a sussistere una vasta discriminazione contro le donne,

Rammentando che la discriminazione contro le donne viola i principi della parità dei diritti e del rispetto della dignità umana, costituisce un ostacolo alla partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese, impedisce la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile il pieno sviluppo delle potenzialità delle donne al servizio del loro paese e dell'umanità,

Preoccupati dal fatto che, nelle situazioni di povertà, le donne hanno un accesso minimo al cibo, alla sanità, all'istruzione, alla formazione e alle opportunità di occupazione, nonché al soddisfacimento di altri bisogni,

Convinti che l'instaurazione del nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e la giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere la parità tra l'uomo e la donna,

Sottolineando che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, di aggressione, di occupazione e dominio straniero e di ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile per il pieno godimento dei propri diritti da parte dell'uomo e della donna,

Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la mutua cooperazione tra tutti gli Stati indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo, in particolare il disarmo nucleare sotto un controllo internazionale rigoroso ed effettivo, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza dei popoli assoggettati ad un dominio straniero e coloniale e ad un'occupazione straniera, ed altresì il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra l'uomo e la donna,

Convinti che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace esigono la massima partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, in tutti i settori,

Tenendo presente l'importante contributo delle donne al benessere della famiglia ed allo sviluppo della società, finora non pienamente riconosciuto, la rilevanza sociale della maternità ed il ruolo di entrambi i genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli che il ruolo della donna nella procreazione non deve essere causa di discriminazione, ma che l'educazione dei figli richiede una condivisione delle responsabilità tra gli uomini e le donne e la società nel suo insieme,

¹ Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18.12.1979, in vigore dal 3.09.1981.

Ratificata dall'Italia il 10.06.1985; ordine d'esecuzione dato con legge 14.03.1985 n. 132; in vigore in Italia dal 10.07.1985.

Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – (novembre 2011) effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico).

Testo originale inglese: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

Consapevoli che è necessario un cambiamento nella società e nella famiglia del ruolo tradizionale dell'uomo ed anche di quello della donna per conseguire la piena parità tra l'uomo e la donna,

Decisi ad attuare i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne e, a tal fine, ad adottare le misure necessarie per eliminare tale discriminazione in tutte le sue forme e manifestazioni,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore.

Articolo 2

Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a:

- a) iscrivere il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nella loro costituzione nazionale o in altra disposizione legislativa appropriata, se non lo hanno ancora fatto, e assicurare, mediante la legge ed altri mezzi appropriati, la realizzazione pratica di tale principio;
- b) adottare appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne;
- c) instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all'uomo e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
- d) astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo;
- e) prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;
- f) prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne;
- g) abrogare tutte le disposizioni penali nazionali che costituiscono discriminazione contro le donne.

Articolo 3

Gli Stati Parti prendono in tutti i settori, in particolare in quello politico, sociale, economico e culturale, ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per assicurare il pieno sviluppo e avanzamento delle donne, con lo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini.

Articolo 4

1. L'adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali temporanee finalizzate ad accelerare la parità di fatto tra uomini e donne non è considerata una discriminazione secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve in alcun modo comportare il mantenimento di norme diseguali o distinte; tali misure sono abrogate quando sono conseguiti gli obiettivi di parità di opportunità e di trattamento.
2. L'adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali, comprese le misure contenute nella presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità non è considerata un atto discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per:

- a) modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne;
- b) assicurare che l'educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione sociale ed il riconoscimento della responsabilità comune dell'uomo e della donna in relazione all'educazione ed allo sviluppo dei loro figli, restando inteso che l'interesse dei figli è in tutti i casi la considerazione primaria.

Articolo 6

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile.

PARTE SECONDA

Articolo 7

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro la donna nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano alle donne, in condizioni pari agli uomini, il diritto di:

- a) votare in tutte le elezioni e referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organismi cui si accede mediante elezione pubblica;
- b) partecipare all'elaborazione delle politiche di governo ed alla loro attuazione e altresì di ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello dell'amministrazione statale;
- c) partecipare ad organizzazioni non governative ed associazioni che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Articolo 8

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per assicurare alle donne, in condizioni pari agli uomini e senza alcuna discriminazione, la possibilità di rappresentare il loro governo a livello internazionale e di partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali.

Articolo 9

1. Gli Stati Parti concedono alle donne diritti pari agli uomini per acquisire, cambiare o conservare la loro cittadinanza. In particolare assicurano che né il matrimonio con uno straniero, né il cambiamento di cittadinanza del marito durante il matrimonio cambino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati Parti devono garantire alle donne diritti pari agli uomini in materia di cittadinanza dei loro figli.

PARTE TERZA

Articolo 10

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne, al fine di assicurare loro diritti pari agli uomini nel settore dell'istruzione e in particolare per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna:

- a) le stesse condizioni di orientamento professionale e sulla carriera, di accesso agli studi e di conseguimento di diplomi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, sia nelle zone rurali che in quelle urbane; tale parità è assicurata nell'insegnamento prescolare, generale, tecnico, professionale e tecnico superiore, nonché in tutti i tipi di formazione professionale;
- b) l'accesso agli stessi programmi di studio, agli stessi esami, ad un personale docente con qualifiche dello stesso livello e a locali scolastici ed attrezzature della stessa qualità;
- c) l'eliminazione di ogni concetto stereotipato dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di istruzione incoraggiando la coeducazione e altri tipi di istruzione che contribuiscano a conseguire tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i libri di testo e i programmi scolastici ed adattando i metodi di insegnamento;
- d) le stesse opportunità di fruire di borse di studio e altre sovvenzioni agli studi;
- e) le stesse opportunità di accesso a programmi di istruzione continua, compresi i programmi di alfabetizzazione degli adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare quelli finalizzati a ridurre, nel più breve tempo possibile, ogni divario esistente nell'istruzione tra uomini e donne;
- f) la riduzione dei tassi d'abbandono scolastico femminile e l'organizzazione di programmi per le ragazze e le donne che hanno lasciato prematuramente la scuola;
- g) le stesse opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica;
- h) l'accesso a informazioni specifiche di carattere educativo per contribuire ad assicurare la salute ed il benessere delle famiglie, tra cui ad informazioni e consigli relativi alla pianificazione familiare.

Articolo 11

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell'occupazione, al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, gli stessi diritti, in particolare:

- a) il diritto al lavoro come diritto inalienabile di tutti gli essere umani;
- b) il diritto alle stesse opportunità di occupazione, compresa l'applicazione degli stessi criteri di selezione in materia di occupazione;

- c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'occupazione, il diritto alla promozione, alla sicurezza del posto di lavoro e a tutte le prestazioni e condizioni previste per l'impiego, nonché il diritto a ricevere formazione e aggiornamento professionale, compreso l'apprendistato, la formazione professionale avanzata e la formazione periodica;
- d) il diritto alla parità della remunerazione, compresi i sussidi, e alla parità di trattamento per un lavoro di pari valore, nonché la parità di trattamento nella valutazione della qualità del lavoro;
- e) il diritto alla previdenza sociale, in particolare in caso di pensionamento, disoccupazione, malattia, invalidità e vecchiaia o altra inabilità lavorativa, nonché il diritto alle ferie retribuite;
- f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, compresa la tutela della funzione riproduttiva.

2. Per prevenire la discriminazione contro le donne per causa di gravidanza o di congedo di maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati Parti prendono misure appropriate per:

- a) vietare, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti sulla base dello stato civile;
- b) introdurre l'istituto del congedo di maternità retribuito o con equivalenti prestazioni sociali senza perdere l'occupazione precedente, l'anzianità e gli assegni sociali;
- c) incoraggiare la fornitura di servizi sociali di sostegno necessari per consentire ai genitori di conciliare gli obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare promuovendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di strutture di assistenza all'infanzia;
- d) fornire una protezione particolare alle donne durante la gravidanza nelle tipologie di lavoro di provata nocività per le stesse.

3. Le leggi di tutela relative alle questioni trattate dal presente articolo sono periodicamente riviste alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e sottoposte a conseguente revisione, abrogazione o ampliamento a seconda delle necessità.

Articolo 12

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell'assistenza sanitaria al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, il loro accesso ai servizi di assistenza sanitaria, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare.

2. In deroga a quanto disposto al punto 1 del presente articolo, gli Stati Parti assicurano alle donne dei servizi appropriati in relazione alla gravidanza, al parto ed al periodo-post partum, accordando servizi gratuiti ove necessario, nonché un'alimentazione adeguata durante la gravidanza e l'allattamento.

Articolo 13

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, gli stessi diritti e, in particolare:

- a) il diritto a sussidi familiari;
- b) il diritto a prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto di partecipare ad attività ricreative, a sport e a tutti gli aspetti della vita culturale.

Articolo 14

1. Gli Stati Parti tengono conto dei particolari problemi affrontati dalle donne rurali e del ruolo importante che esse svolgono per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, nonché del loro lavoro nei settori non monetizzati dell'economia, e prendono ogni misura appropriata per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.

2. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nelle zone rurali al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici e, in particolare, assicurano loro il diritto di:

- a) partecipare all'elaborazione ed attuazione della programmazione in materia di sviluppo a tutti i livelli;
- b) avere accesso a servizi adeguati nel settore della sanità, tra cui a informazioni, consulenza e servizi in materia di pianificazione familiare;
- c) beneficiare direttamente dei programmi di previdenza sociale,
- d) ricevere tutti i tipi di formazione ed istruzione, scolastica e non, compresa quella relativa all'alfabetizzazione funzionale, nonché, tra le altre cose, il beneficio di tutti i servizi di comunità e di divulgazione al fine di accrescere le loro competenze tecniche;
- e) organizzare gruppi di auto-aiuto e cooperative finalizzati ad ottenere pari accesso ad opportunità economiche mediante un'occupazione dipendente o autonoma;
- f) partecipare a tutte le attività della comunità;

- g) avere accesso a prestiti e crediti agricoli, a servizi di commercializzazione, a tecnologie appropriate e alla parità di trattamento nelle riforme agrarie e fondiari, nonché nei programmi di re-insediamento rurale;
- h) godere di condizioni di vita adeguate, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, i servizi igienici, la fornitura d'acqua ed elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

PARTE QUARTA

Articolo 15

1. Gli Stati Parti conferiscono alla donna la parità con l'uomo davanti alla legge.
2. Gli Stati Parti conferiscono alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In particolare danno alle donne pari diritti di concludere contratti e amministrare beni e un trattamento uguale in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati Parti convengono che tutti i contratti e tutti gli altri strumenti privati di qualsiasi tipo con un effetto giuridico che mira a limitare la capacità giuridica delle donne sono considerati nulli.
4. Gli Stati Parti conferiscono agli uomini ed alle donne gli stessi diritti per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione delle persone e la libertà di scegliere la propria residenza e domicilio.

Articolo 16

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare assicurano, sulla base della parità dell'uomo e della donna:
 - a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
 - b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con il proprio libero e pieno consenso;
 - c) gli stessi diritti e responsabilità durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento;
 - d) gli stessi diritti e responsabilità come genitori, indipendentemente dal loro stato civile, nelle questioni che si riferiscono ai loro figli; in tutti i casi l'interesse dei figli costituisce la considerazione preminente;
 - e) gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all'istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti;
 - f) gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi quando questi esistono nella legislazione nazionale; in tutti i casi l'interesse dei minori costituisce la considerazione preminente;
 - g) gli stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego;
 - h) gli stessi diritti a entrambi i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità di beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
2. I fidanzamenti ed i matrimoni di bambini sono privi di effetto giuridico e sono presi tutti i provvedimenti necessari, comprese disposizioni legislative, per specificare un'età minima per il matrimonio e per rendere obbligatoria la registrazione dei matrimoni in un registro ufficiale.

PARTE QUINTA

Articolo 17

1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (di seguito indicato come "il Comitato") composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di diciotto e, dopo la ratifica o l'adesione alla Convenzione del trentacinquesimo Stato Parte di ventitré, esperti di alta autorità morale e competenza nel settore cui si applica la presente Convenzione. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini e siedono a titolo personale, tenendo conto di un'equa distribuzione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di cultura nonché dei principali ordinamenti giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto da un elenco di candidati designati dagli Stati Parti. Ciascuno Stato Parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.
3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati Parti invitandoli a presentare le proprie candidature entro due mesi. Il Segretario Generale prepara un elenco alfabetico di tutte le persone così candidate, indicando gli Stati Parti che li hanno candidati, e la presenta agli Stati Parti.
4. Le elezioni dei membri del Comitato sono tenute nel corso di una riunione degli Stati Parti convocata dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

5. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri che sono eletti nella prima elezione, scade al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri sono estratti a sorte dal Presidente del Comitato.

6. L'elezione dei cinque membri aggiuntivi del Comitato è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei punti 2, 3 e 4 del presente articolo, successivamente alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiuntivi eletti in tale occasione scade al termine di due anni. I nomi di questi due membri sono estratti a sorte dal Presidente del Comitato.

7. Per ricoprire le vacanze fortuite, lo Stato Parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato, nomina un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, gli emolumenti dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella forma e alle condizioni decise dall'Assemblea, tenendo conto dell'importanza delle responsabilità del Comitato.

9. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fornisce al Comitato il personale e le strutture necessari per l'espletamento efficace delle funzioni ad esso affidate dalla presente Convenzione.

Articolo 18

1. Gli Stati Parti si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo che essi hanno adottato per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione, nonché sui progressi compiuti in tal senso:

- a) nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
- b) successivamente almeno ogni quattro anni e, inoltre, ogni volta che il Comitato lo richiede.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge i propri funzionari per un periodo di due anni.

Articolo 20

1. Il Comitato si riunisce di norma per un periodo non superiore a due settimane all'anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'articolo 18 della presente Convenzione.

2. Le riunioni del Comitato si tengono di norma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato.

Articolo 21

1. Il Comitato, attraverso il Consiglio economico e sociale, riferisce annualmente all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle proprie attività e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati dalle eventuali osservazioni degli Stati Parti.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette, a titolo d'informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione delle donne.

Articolo 22

Le agenzie specializzate hanno il diritto di essere rappresentate durante l'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel quadro delle loro attività. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate a presentare rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nel quadro delle loro attività.

PARTE SESTA

Articolo 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per conseguire la parità tra l'uomo e la donna eventualmente contenute:

- a) nella legislazione di uno Stato Parte, oppure
- b) in ogni altra convenzione, trattato o accordo internazionali in vigore in tale Stato.

Articolo 24

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria a livello nazionale mirata a conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 25

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.

L'adesione è effettuata con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

1. Una richiesta di revisione della presente Convenzione può essere effettuata in ogni momento da ogni Stato Parte mediante una comunicazione scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite decide sulle eventuali misure da prendere in merito ad una tale richiesta.

Articolo 27

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni momento mediante notifica in tal senso indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale poi informerà della stessa tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto dalla data di ricezione.

Articolo 29

1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno degli stessi. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le parti non riescono a raggiungere un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta presentata in conformità allo Statuto della Corte.
2. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, potrà dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del punto 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non saranno vincolati da detto punto nei confronti di uno Stato Parte che ha formulato una tale riserva.
3. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in conformità al punto 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 30

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Protocollo alla Convenzione contro tutte le forme di discriminazione contro le donne - 1989

NAZIONI UNITE

Assemblea Generale

Distr.
GENERALE
A/RES/54/4
15 Ottobre 1999

Cinquantaquattresima sessione
Punto 109 dell'ordine del giorno

RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE

[senza rinvio ad una Commissione principale (A/54/L.4)]

54/4. Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

L'Assemblea Generale,

Riaffermando la Dichiarazione ed il Programma d'azione di Vienna¹ nonché la Dichiarazione² e la Piattaforma d'azione³ di Pechino,

Ricordando che la Piattaforma d'azione di Pechino, conformemente alla Dichiarazione ed al Programma d'azione di Vienna, ha sostenuto il processo avviato dalla Commissione sulla condizione delle donne al fine di elaborare un progetto di protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne⁴, il quale potrebbe entrare in vigore al più presto mediante una procedura basata sul diritto di petizione,

Notando che la Piattaforma d'azione di Pechino ha altresì invitato gli Stati che non lo avevano ancora fatto a ratificare o aderire al più presto alla Convenzione, in modo tale da giungere ad una ratifica universale della Convenzione entro l'anno 2000,

1. *Adotta ed apre alla firma, alla ratifica ed all'adesione* il Protocollo opzionale alla Convenzione, il cui testo è allegato alla presente risoluzione;
2. *Invita* tutti gli Stati che hanno firmato, ratificato o aderito alla Convenzione a firmare e ratificare o aderire al più presto al Protocollo;
3. *Sottolinea* che gli Stati Parti del Protocollo dovrebbero impegnarsi a rispettare i diritti e le procedure previsti dal Protocollo e cooperare con il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne in tutte le fasi delle procedure che il Comitato avvierà in virtù del Protocollo;
4. *Sottolinea altresì* che nell'esercizio del mandato e delle funzioni conferitegli dal Protocollo, il Comitato dovrebbe continuare ad essere guidato dai principi di non selettività, imparzialità ed obiettività;
5. *Prega* il Comitato di tenere delle riunioni per esercitare le funzioni conferitegli dal Protocollo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, oltre alle riunioni tenute dal Comitato ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione; la durata di tali riunioni sarà determinata e, ove del caso, modificata da una riunione degli Stati Parti del Protocollo, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea Generale;
6. *Prega* il Segretario Generale di fornire il personale ed i locali necessari all'efficace esercizio da parte del Comitato delle funzioni a lui conferite dal Protocollo, dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo;
7. *Prega altresì* il Segretario Generale di includere informazioni sullo stato del Protocollo nei rapporti sullo stato della Convenzione regolarmente presentati dal Segretario Generale all'Assemblea Generale.

28a riunione plenaria

6 ottobre 1999

¹ A/CONF. 175/24 (Parte I), cap. III.

² *Rapporto della quarta Conferenza mondiale sulle donne, Pechino, 4-15 settembre 1995* (pubblicazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, numero di vendita [in inglese]: E.96.IV.13), cap. I, risoluzione 1, allegato I.

³ *Ibid.*, allegato II.

⁴ Risoluzione 34/180, allegato.

Traduzione dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani (novembre 2011) - effettuata dalla dott.ssa Emanuela Cataldi (funzionario linguistico).

Testo originale inglese: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/774/73/PDF/N9977473.pdf?OpenElement>

ALLEGATO

Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

Notando che la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riafferma la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana nonché nei pari diritti dell'uomo e della donna,

Notando altresì che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo⁵ proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella Dichiarazione, senza alcuna distinzione, comprese le distinzioni basate sul sesso,

Ricordando che i Patti internazionali sui diritti umani e gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani vietano la discriminazione basata sul sesso,

Ricordando altresì la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ("la Convenzione"), nella quale gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme e convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne,

Riaffermando la loro determinazione nell'assicurare il pieno e pari godimento da parte delle donne di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali e nel prendere misure efficaci volte a prevenire le violazioni di tali diritti e libertà,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ogni Stato Parte del presente Protocollo ("Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ("il Comitato") a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate in conformità all'articolo 2.

Articolo 2

Le comunicazioni possono essere presentate da persone o gruppi di persone o in rappresentanza di persone o gruppi di persone soggette alla giurisdizione di uno Stato Parte che pretendano di essere vittime di violazioni di uno dei diritti enunciati nella Convenzione ad opera di tale Stato Parte. Se una comunicazione è presentata in rappresentanza di persone o gruppi di persone, il consenso di queste ultime è necessario, a meno che l'autore non sia in grado di giustificare che agisce in loro rappresentanza senza tale consenso.

Articolo 3

Le comunicazioni devono essere presentate per iscritto e non possono essere anonime. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 4

1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza avere verificato che tutti i mezzi di ricorso interni siano stati esperiti, a meno che l'esperimento di tali mezzi di ricorso non superi termini ragionevoli o sia improbabile che porti ad una riparazione effettiva.

2. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- a) riguarda una questione che è già stata esaminata dal Comitato secondo un'altra procedura internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- b) è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
- c) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata;
- d) costituisce un abuso del diritto di presentare una comunicazione;
- e) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte interessato, a meno che tali fatti si protraggano dopo tale data.

Articolo 5

⁵ Risoluzione 217 A (III).

Traduzione dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani (novembre 2011) - effettuata dalla dott.ssa Emanuela Cataldi (funzionario linguistico).

Testo originale inglese: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/774/73/PDF/N9977473.pdf?OpenElement>

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure cautelari necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.
2. L'esercizio, da parte del Comitato, della facoltà conferitagli dal paragrafo 1 del presente articolo non implica alcuna decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione.

Articolo 6

1. Salvo il caso in cui il Comitato ritiene una comunicazione irricevibile senza informarne lo Stato Parte interessato, ed a condizione che la persona o le persone acconsentano al fatto che la loro identità sia rivelata a tale Stato Parte, il Comitato sottopone confidenzialmente all'attenzione dello Stato Parte interessato ogni comunicazione inviategli in virtù del presente Protocollo.
2. Lo Stato Parte interessato presenta al Comitato, entro il termine di sei mesi, spiegazioni o dichiarazioni scritte che chiariscano la questione e che indichino le misure correttive eventualmente adottate da tale Stato Parte.

Articolo 7

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo alla luce delle informazioni messe a sua disposizione da persone o gruppi di persone, o in rappresentanza di queste ultime, e dallo Stato Parte interessato, a condizione che tali informazioni siano trasmesse alle parti interessate.
2. Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo.
3. Dopo avere esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette alle parti interessate le proprie constatazioni in merito alla comunicazione unitamente ad eventuali raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte prende in debito esame le constatazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e sottopone a quest'ultimo, entro il termine di sei mesi, una risposta scritta per informarlo, in particolare, di ogni azione intrapresa alla luce delle constatazioni e delle raccomandazioni del Comitato.
5. Il Comitato può invitare lo Stato Parte a fornirgli ulteriori informazioni sulle misure adottate dallo Stato Parte in risposta alle considerazioni od eventuali raccomandazioni del Comitato, ed anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei successivi rapporti che lo Stato Parte presenterà ai sensi dell'Articolo 18 della Convenzione.

Articolo 8

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili che rivelino violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione ad opera di uno Stato Parte, il Comitato invita quest'ultimo a cooperare all'esame di tali informazioni ed a presentare a tale fine le proprie osservazioni in merito a dette informazioni.
2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato e di ogni altra informazione attendibile di cui dispone, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di tale Stato.
3. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte interessato, entro un termine di sei mesi dalla ricezione dei risultati, dei commenti e delle raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presenta a quest'ultimo le proprie osservazioni.
5. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene richiesta in ogni fase della procedura.

Articolo 9

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo.
2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 8.4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 10

1. Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 8 e 9.
2. Ogni Stato Parte che ha fatto una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante notifica al Segretario Generale.

Articolo 11

Lo Stato Parte prende tutte le misure necessarie al fine di assicurare che le persone poste sotto la sua giurisdizione che comunicano con il Comitato conformemente al presente Protocollo non siano per tale motivo oggetto di maltrattamenti od intimidazioni.

Articolo 12

Il Comitato include nel rapporto annuale che presenta ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione un riassunto sulle attività svolte ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 13

Ogni Stato Parte si impegna a dare ampia diffusione e pubblicità alla Convenzione ed al presente Protocollo ed a facilitare l'accesso alle informazioni sulle constatazioni e sulle raccomandazioni del Comitato, con particolare riferimento alle questioni che coinvolgono tale Stato Parte.

Articolo 14

Il Comitato elabora il proprio regolamento interno al quale dovrà attenersi nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo.

Articolo 15

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato, ratificato o aderito alla Convenzione.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo è aperto all'adesione da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione.
4. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 16

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà successivamente alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 17

Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.

Articolo 18

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di comunicargli se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare e votare tali proposte. Se almeno un terzo degli Stati Parti è favorevole alla convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza viene sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed accettati dalla maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per tutti gli Stati Parti che li hanno accettati; gli altri Stati Parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da ogni emendamento da loro precedentemente accettato.

Articolo 19

1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

2. In caso di denuncia, le disposizioni del presente Protocollo continuano ad applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 2 o ad ogni inchiesta avviata ai sensi dell'articolo 8 prima della data in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 20

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà a tutti gli Stati:

- a) le firme, le ratifiche e le adesioni relative al presente Protocollo;
- b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento ai sensi dell'articolo 18;
- c) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 21

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà le copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'articolo 25 della Convenzione.

Raccomandazioni generali CEDAW

Raccomandazione generale n. 1 (5^a sessione, 1986)

I rapporti iniziali presentati ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione dovrebbero riferirsi alla situazione fino al momento della presentazione. Successivamente i rapporti dovrebbero essere presentati almeno ogni quattro anni da quando era dovuto il primo rapporto e dovrebbero includere gli ostacoli incontrati nell'attuare pienamente la Convenzione e le misure adottate per superare tali ostacoli.

Raccomandazione generale n. 2 (6^a sessione, 1987)

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Tenendo presente che il Comitato ha affrontato delle difficoltà nel suo lavoro poiché alcuni rapporti iniziali degli Stati Parti ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione non riflettevano adeguatamente le informazioni disponibili nello Stato Parte interessato in conformità con le linee guida,

Raccomanda:

a) che gli Stati Parti, nel preparare i rapporti ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione, seguano le linee guida generali adottate nell'agosto del 1983 (CEDAW/C/7) per quanto concerne forma, contenuto e data dei rapporti;

b) che gli Stati Parti seguano la raccomandazione generale adottata nel 1986 in questi termini:

“I rapporti iniziali presentati ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione dovrebbero riferirsi alla situazione fino al momento della presentazione. Successivamente i rapporti dovrebbero essere presentati almeno ogni quattro anni da quando era dovuto il primo rapporto e dovrebbero includere gli ostacoli incontrati nell'attuare pienamente la Convenzione e le misure adottate per superare tali ostacoli”.

c) che le informazioni aggiuntive che completano il rapporto di uno Stato Parte siano inviate alla Segreteria almeno tre mesi prima della sessione in cui il rapporto deve essere esaminato.

Raccomandazione generale n. 3 (6^a sessione, 1987)

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Considerando che Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha esaminato 34 rapporti degli Stati Parti dal 1983,

Considerando altresì che, sebbene provengano da Stati con diversi livelli di sviluppo, i rapporti presentano aspetti che rivelano in vari gradi l'esistenza di concezioni stereotipate della donna, dovute a fattori socio-culturali che perpetuano la discriminazione basata sul sesso e impediscono l'attuazione dell'articolo 5 della Convenzione,

Sollecita tutti gli Stati Parti ad adottare efficacemente programmi di istruzione e di informazione pubblica che contribuiscano ad eliminare pregiudizi e pratiche correnti che impediscono la piena applicazione del principio dell'uguaglianza sociale delle donne.

Raccomandazione generale n. 4 (6^a sessione, 1987)

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Avendo esaminato nelle sue sessioni i rapporti degli Stati Parti,

Esprimendo preoccupazione per il significativo numero di riserve che sembravano essere incompatibili con l'oggetto e il fine della Convenzione,

Accoglie la decisione degli Stati Parti di esaminare le riserve nella prossima riunione a New York nel 1988 e a tal fine suggerisce che tutti gli Stati Parti interessati esaminino nuovamente tali riserve al fine di ritirarle.

Raccomandazione generale n. 5 (7^a sessione, 1988) - *Misure speciali temporanee*

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Prendendo atto che i rapporti, le osservazioni introduttive e le risposte degli Stati Parti dimostrano che mentre sono stati compiuti significativi progressi per quanto riguarda l'abrogazione o la modifica di leggi discriminatorie, vi è ancora bisogno di intervenire per attuare pienamente la Convenzione introducendo misure per promuovere la parità di fatto tra l'uomo e la donna,

Rammentando l'articolo 4 punto 1 della Convenzione,

Raccomanda agli Stati Parti di fare un uso maggiore di misure speciali temporanee come l'azione positiva, il trattamento preferenziale o i sistemi di quota per promuovere l'integrazione delle donne nell'istruzione, nell'economia, nella politica e nell'occupazione.

Raccomandazione generale n. 6 (7a sessione, 1988) - *Meccanismi nazionali efficaci e pubblicità*

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Avendo esaminato i rapporti degli Stati Parti della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

Vista la risoluzione 42/60 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 30 novembre 1987,

Raccomanda agli Stati Parti:

1. Di istituire e/o rafforzare meccanismi, istituzioni e procedure nazionali efficaci, a un alto livello di governo e con risorse, mandato e autorità adeguati a:
 - a) informare in merito all'impatto che tutte le politiche di governo hanno sulle donne;
 - b) vigilare in modo completo sulla condizione delle donne;
 - c) aiutare a formulare nuove politiche e applicare efficacemente strategie e misure volte a eliminare la discriminazione;
2. Di adottare misure appropriate per assicurare la diffusione della Convenzione, dei rapporti degli Stati Parti ai sensi dell'articolo 18 e dei rapporti del Comitato nella lingua degli Stati interessati;
3. Di chiedere l'assistenza del Segretario Generale e del Dipartimento Informazione Pubblica per fornire le traduzioni della Convenzione e dei rapporti del Comitato;
4. Di includere nei loro rapporti iniziali e periodici le misure adottate relativamente a questa raccomandazione.

Raccomandazione generale n. 7 (7^a sessione) - Risorse

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Notando le risoluzioni 40/39, 41/108 ed, in particolare, 42/60, paragrafo 14 dell'Assemblea Generale, che invitavano il Comitato e gli Stati Parti ad esaminare la questione della celebrazione delle future sessioni del Comitato a Vienna,

Tenendo presente la risoluzione 42/105 ed, in particolare, il paragrafo 11, che richiede al Segretario Generale di rafforzare il coordinamento tra il Centro per i diritti umani delle Nazioni Unite ed il Centro per lo sviluppo sociale e gli affari umanitari del Segretariato in relazione all'attuazione dei trattati in materia di diritti umani e al funzionamento degli organismi creati in virtù di trattati,

Raccomanda agli Stati Parti:

1. Di continuare a sostenere le proposte per rafforzare il coordinamento tra il Centro per i diritti umani di Ginevra ed il Centro per lo sviluppo sociale e gli affari umanitari a Vienna, in relazione al funzionamento del Comitato;
2. Di sostenere le proposte volte a far sì che il Comitato si riunisca a New York e a Vienna;
3. Di prendere tutte le misure necessarie ed appropriate per assicurare che il Comitato disponga di risorse e servizi adeguati che lo assistano nelle funzioni conferitegli dalla Convenzione ed in particolare, che disponga di personale impiegato a tempo pieno che lo aiuti nella preparazione e nello svolgimento delle sessioni;
4. Di assicurare che i rapporti e la documentazione supplementari siano presentati al Segretariato in tempo utile per la loro traduzione nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite ed in tempo per la loro distribuzione ed esame da parte del Comitato.

Raccomandazione generale n. 8 (7^a sessione, 1988) - *Attuazione dell'articolo 8 della Convenzione*

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Avendo esaminato i rapporti degli Stati Parti presentati in conformità all'articolo 18 della Convenzione,

Raccomanda agli Stati Parti di prendere ulteriori misure dirette, in conformità all'articolo 4 della Convenzione, volte ad assicurare la piena attuazione dell'articolo 8 della Convenzione nonché ad assicurare alle donne, in condizioni pari agli uomini e senza alcuna discriminazione, la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Raccomandazione generale n. 9 (8^a sessione, 1989) - *Dati statistici relativi alla condizione delle donne*

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Considerando che le informazioni statistiche sono assolutamente necessarie al fine di comprendere la reale condizione delle donne in ognuno degli Stati Parti alla Convenzione,

Avendo rilevato che molti degli Stati Parti che presentano i loro rapporti al Comitato affinché li esamini non forniscono statistiche,

Raccomanda che gli Stati Parti compiano ogni possibile sforzo per assicurare che i loro servizi statistici nazionali responsabili della pianificazione dei censimenti nazionali e delle altre ricerche sociali ed economiche, formulino i loro questionari in modo tale che i dati possano essere disaggregati per genere, in relazione sia alle cifre assolute che alle percentuali, cosicché gli utilizzatori interessati possano facilmente ottenere informazioni sulla condizione delle donne nel particolare settore a cui sono interessati.

Raccomandazione generale n. 10 (8^a sessione, 1989) - Decimo anniversario dell'adozione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Considerando che il 18 dicembre 1989 ricorre il decimo anniversario dell'adozione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

Considerando, inoltre che in questi 10 anni la Convenzione si è dimostrata uno degli strumenti più efficaci che le Nazioni Unite hanno adottato per promuovere la parità tra i sessi nelle società dei suoi Stati membri,

Rammentando la raccomandazione generale n. 6 (7^a sessione, 1988), su meccanismi nazionali efficaci e pubblicità,

Raccomanda che, in occasione del decimo anniversario dell'adozione della Convenzione, gli Stati Parti prevedano di:

1. Intraprendere programmi, ivi comprese conferenze e seminari per pubblicizzare la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne nelle loro lingue principali e per fornire informazioni sulla Convenzione nei loro rispettivi paesi;
2. Invitare le loro associazioni nazionali per le donne a collaborare nelle campagne di pubblicizzazione della Convenzione e della sua attuazione ed incoraggiare le organizzazioni non governative ai livelli nazionale, regionale ed internazionale a dare pubblicità alla Convenzione ed alla sua attuazione;
3. Promuovere azioni per assicurare la piena attuazione dei principi della Convenzione ed, in particolare, l'articolo 8, che riguarda la partecipazione delle donne a tutti i livelli di attività delle Nazioni Unite e del sistema delle Nazioni Unite;
4. Richiedere al Segretario Generale di celebrare il decimo anniversario dell'adozione della Convenzione pubblicando e diffondendo, in collaborazione con le agenzie specializzate, documentazione stampata e di altro tipo relativa alla Convenzione ed alla sua attuazione in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite, preparando documentari televisivi sulla Convenzione e mettendo a disposizione della Divisione per l'Avanzamento delle Donne e del Centro per lo sviluppo sociale e gli affari umanitari dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna le risorse necessarie per preparare un'analisi delle informazioni fornite dagli Stati Parti al fine di aggiornare e pubblicare il rapporto del Comitato (A/CONF.116/13) pubblicato per la prima volta per la Conferenza mondiale per esaminare e valutare i risultati raggiunti dal decennio delle Nazioni Unite per le donne: uguaglianza, sviluppo e pace, che si è tenuta a Nairobi nel 1985.

Raccomandazione generale n. 11 (8^a sessione, 1989) - Servizi di consulenza tecnica per l'adempimento dell'obbligo di presentazione dei rapporti

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Tenendo presente che, al 3 marzo 1989, 96 Stati avevano ratificato la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

Tenendo conto del fatto che a quella data erano stati ricevuti 60 rapporti iniziali e 19 rapporti periodici successivi,

Notando che 36 rapporti iniziali e 36 rapporti periodici successivi avrebbero dovuto essere presentati entro il 3 marzo 1989 e non erano ancora stati ricevuti,

Rallegrandosi del fatto che nel paragrafo 9 della risoluzione 43/115 dell'Assemblea Generale si richiede al Segretario Generale di organizzare, nei limiti delle risorse esistenti e tenendo conto delle priorità del programma dei servizi di consulenza, nuovi corsi di formazione per i paesi che incontrano le più gravi difficoltà nell'adempimento del loro obbligo di presentazione dei rapporti conformemente agli strumenti internazionali in materia di diritti umani,

Raccomanda agli Stati Parti di incoraggiare e appoggiare i progetti per servizi di consulenza tecnica, ivi compresi i seminari di formazione, nonché di cooperare ad essi, per aiutare gli Stati Parti che lo richiedano ad adempiere al loro obbligo di presentazione dei rapporti ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione.

Raccomandazione generale n. 12 (8^a sessione, 1989) - *Violenza contro le donne*

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Considerando che gli articoli 2, 5, 11, 12 e 16 della Convenzione impongono agli Stati Parti di adoperarsi per proteggere le donne dalla violenza di qualsiasi tipo esercitata all'interno della famiglia, sul posto di lavoro o in qualsiasi altro ambito della vita sociale,

Tenendo conto della risoluzione 1988/27 del Consiglio economico e sociale,

Raccomanda agli Stati Parti di includere nei loro rapporti periodici al Comitato informazioni su:

1. La legislazione in vigore volta a proteggere le donne dall'incidenza di ogni tipo di violenza nella vita quotidiana (ivi compresa la violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia, le molestie sessuali sul posto di lavoro ecc.);
2. Le altre misure adottate per estirpare tale violenza;
3. L'esistenza di servizi di sostegno alle donne che sono vittime di aggressioni o maltrattamenti;
4. I dati statistici sull'incidenza della violenza di ogni tipo contro le donne e sulle donne che sono vittime della violenza.

Raccomandazione generale n. 13 (8^a sessione, 1989) - *Parità di remunerazione per un lavoro di pari valore*

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Rammentando la Convenzione n. 100 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la parità di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di pari valore, ratificata da una larga maggioranza degli Stati Parti della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

Rammentando altresì di avere esaminato, dal 1983, 51 rapporti iniziali e cinque secondi rapporti periodici degli Stati Parti,

Considerando che, sebbene i rapporti degli Stati Parti affermino che il principio di parità di remunerazione per un lavoro di pari valore è stato recepito nella legislazione di molti paesi, ulteriori passi devono tuttavia essere compiuti per assicurare l'applicazione di tale principio nella pratica, al fine di superare la segregazione di genere nel mercato del lavoro,

Raccomanda agli Stati Parti della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne:

1. di prevedere, se ancora non lo hanno fatto, di ratificare la Convenzione n. 100 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;
2. di valutare la possibilità di studiare, elaborare ed adottare dei sistemi di valutazione del lavoro basati su criteri neutri rispetto al genere, che facilitino il raffronto tra il valore dei lavori di natura diversa in cui prevalgono attualmente le donne e quelli in cui prevalgono attualmente gli uomini, includendo i risultati ottenuti nei rapporti da loro presentati al Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne;
3. Di sostenere, per quanto possibile, la creazione di meccanismi di attuazione e di incoraggiare, all'occorrenza, le iniziative intraprese dalle parti di accordi collettivi, al fine di assicurare l'applicazione del principio di parità di remunerazione per un lavoro di pari valore.

Raccomandazione generale n. 14 (9^a sessione, 1990) - Circoncisione femminile

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Preoccupato per il permanere della pratica della circoncisione femminile e di altre pratiche dannose per la salute delle donne,

Notando con soddisfazione che i governi in cui tali pratiche esistono, le organizzazioni femminili nazionali, le organizzazioni non governative e gli organi del sistema delle Nazioni Unite, quali l'Organizzazione mondiale della sanità ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, nonché la Commissione per i diritti dell'uomo e la sua sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, continuano ad esaminare la questione ed hanno riconosciuto, in particolare, che pratiche tradizionali quali la circoncisione femminile hanno gravi conseguenze per le donne ed i bambini e soprattutto per la loro salute,

Prendendo atto con interesse dello studio del relatore speciale sulle pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne e dei bambini, nonché dello studio del Gruppo di lavoro speciale sulle pratiche tradizionali,

Riconoscendo che le donne stesse stanno prendendo importanti iniziative al fine di identificare e lottare contro le pratiche dannose per la salute ed il benessere delle donne e dei bambini,

Convinti che le importanti iniziative prese dalle donne e da tutti i gruppi interessati devono essere sostenute ed incoraggiate dai governi,

Notando con seria preoccupazione il permanere di pressioni culturali, tradizionali ed economiche che contribuiscono a perpetuare pratiche dannose quali la circoncisione femminile,

Raccomanda agli Stati Parti:

a) di prendere misure appropriate ed efficaci volte ad eradicare la pratica della circoncisione femminile. Tali misure potrebbero comprendere:

i) Il rilevamento e la divulgazione - da parte delle università, delle associazioni di medici od infermieri, delle organizzazioni femminili a livello nazionale e di altri organismi - dei dati di base relativi a tali pratiche tradizionali;

ii) Il sostegno, a livello nazionale e locale, delle organizzazioni femminili che si adoperano ai fini dell'eliminazione della circoncisione femminile e di altre pratiche dannose per le donne;

iii) Azioni volte ad incoraggiare i politici, i professionisti, i capi religiosi e delle comunità a tutti i livelli, compreso il settore dei media e della cultura, affinché contribuiscano ad operare un cambiamento di mentalità al fine di eradicare la circoncisione femminile;

iv) L'introduzione di appropriati programmi e seminari educativi e formativi basati sui risultati delle ricerche relative ai problemi derivanti dalla circoncisione femminile;

b) di includere, nelle loro politiche sanitarie nazionali, appropriate strategie finalizzate ad eradicare la circoncisione femminile dai servizi sanitari pubblici. Tali strategie potrebbero includere una particolare responsabilità del personale sanitario, comprese le levatrici tradizionali, nello spiegare gli effetti dannosi della circoncisione femminile;

c) di invitare le organizzazioni competenti del sistema delle Nazioni Unite a fornire assistenza, informazioni e consulenza per sostenere e facilitare le iniziative prese al fine di eliminare le pratiche tradizionali dannose;

d) di includere, nei rapporti da loro presentati al Comitato ai sensi degli articoli 10 e 12 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, le informazioni sulle misure prese al fine di eliminare la circoncisione femminile.

Raccomandazione generale n. 15 (9^a sessione, 1990) - *Necessità di evitare la discriminazione contro le donne nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)*

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Avendo esaminato le informazioni che gli sono state sottoposte sui potenziali effetti sull'esercizio dei diritti delle donne sia della pandemia mondiale della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) che delle strategie volte a controllarla,

Tenendo presenti i rapporti e i materiali preparati dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altre organizzazioni, organi e organismi delle Nazioni Unite in relazione al virus dell'immunodeficienza umana (HIV), e, in particolare, la nota indirizzata dal Segretario Generale alla Commissione sullo status delle donne sugli effetti dell'AIDS sull'avanzamento delle donne nonché il Documento finale della Consultazione internazionale in materia di AIDS e diritti umani svoltasi a Ginevra dal 26 al 28 luglio 1989,

Viste la risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità WHA 41.24 sulla necessità di evitare la discriminazione nei confronti delle persone con infezione da HIV e delle persone affette da AIDS, del 13 maggio 1988, la risoluzione 1989/11 della Commissione per i diritti umani sulla non discriminazione nel settore della salute, del 2 marzo 1989, e in particolare la Dichiarazione di Parigi sulle donne, i bambini e l'AIDS, del 30 novembre 1989,

Notando che l'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che il tema della Giornata mondiale di lotta all'AIDS, il 1° dicembre 1990, sarà "Le donne e l'AIDS",

Raccomanda:

- a) Che gli Stati Parti intensifichino gli sforzi per diffondere informazioni atte a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sui rischi dell'infezione da HIV e dell'AIDS, in special modo per le donne e i bambini, e sui loro effetti su di essi;
- b) Che i programmi di lotta all'AIDS dedichino particolare attenzione ai diritti e alle necessità delle donne e dei bambini, nonché ai fattori connessi al ruolo riproduttivo delle donne e alla loro posizione subordinata in alcune società, che le rendono particolarmente vulnerabili all'infezione da HIV;
- c) Che gli Stati Parti assicurino la partecipazione attiva delle donne all'assistenza sanitaria primaria e prendano misure volte a rafforzare il loro ruolo di prestatrici di assistenza, operatrici sanitarie ed educatrici nella prevenzione dell'infezione da HIV;
- d) Che tutti gli Stati Parti includano nei loro rapporti in relazione all'articolo 12 della Convenzione informazioni riguardo agli effetti dell'AIDS sulla condizione delle donne e ai provvedimenti presi per rispondere alle necessità delle donne che hanno contratto l'infezione e per prevenire una discriminazione specifica contro le donne in reazione all'AIDS.

Raccomandazione generale n. 16 (10^a sessione, 1991) - *Donne che lavorano senza remunerazione in imprese familiari rurali e urbane*

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Tenendo presenti gli articoli 2, lettera c) e 11, lettere c), d) ed e) della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la raccomandazione generale n. 9 (8a sessione, 1989) sui dati statistici relativi alla condizione delle donne,

Prendendo in considerazione il fatto che negli Stati Parti vi è un'alta percentuale di donne che lavorano senza remunerazione, previdenza sociale e sussidi sociali in imprese che sono solitamente di proprietà di un familiare di sesso maschile,

Notando che in generale i rapporti presentati al Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne non fanno riferimento al problema delle donne che lavorano senza remunerazione in imprese familiari,

Affermando che il lavoro non retribuito costituisce una forma di sfruttamento delle donne che contravviene alla Convenzione,

Raccomanda agli Stati Parti:

- a) Di includere nei loro rapporti al Comitato informazioni sulla condizione giuridica e sociale delle donne che lavorano senza remunerazione in imprese familiari;
- b) Di raccogliere dati statistici sulle donne che lavorano senza remunerazione, previdenza sociale e sussidi sociali in imprese di proprietà di un familiare, nonché di includere questi dati nei loro rapporti al Comitato;
- c) Di prendere le misure necessarie per garantire remunerazione, previdenza sociale e sussidi sociali alle donne che lavorano senza godere di tali benefici in imprese di proprietà di un familiare.

Raccomandazione generale n. 17 (10^a sessione, 1991) - *Valutazione e quantificazione delle attività domestiche non remunerate svolte dalle donne e loro riconoscimento nel prodotto interno lordo*

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Tenendo presente l'articolo 11 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

Rammentando il paragrafo 120 delle Strategie future di Nairobi per l'avanzamento delle donne,

Affermando che la valutazione e la quantificazione delle attività domestiche non remunerate svolte dalle donne, che contribuiscono allo sviluppo di ogni paese, aiuteranno a rendere manifesta la funzione economica di fatto svolta dalle donne,

Convinto che tale valutazione e quantificazione offre una base per la formulazione di future politiche relative all'avanzamento delle donne,

Viste le discussioni della Commissione statistica, svoltesi in occasione della sua 25a sessione, circa la revisione attualmente in corso del Sistema di contabilità nazionale e la predisposizione di statistiche sulle donne,

Raccomanda agli Stati Parti:

a) Di incoraggiare e appoggiare ricerche e studi sperimentali volti a quantificare e valutare le attività domestiche non remunerate svolte dalle donne; ad esempio effettuando, nell'ambito dei loro programmi nazionali di indagine sulle famiglie, delle indagini sull'impiego del tempo e raccogliendo dati statistici disaggregati per genere sul tempo dedicato alle attività svolte sia in casa che nel mondo del lavoro;

b) Di prendere misure, in conformità alle disposizioni della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e alle Strategie future di Nairobi per l'avanzamento delle donne, volte a quantificare le attività domestiche non remunerate svolte dalle donne e a includerle nel prodotto interno lordo;

c) Di includere nei loro rapporti presentati ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione informazioni sulle ricerche e gli studi sperimentali avviati per quantificare e valutare le attività domestiche non remunerate, nonché sui progressi compiuti nell'incorporazione nella contabilità nazionale delle attività domestiche non remunerate svolte dalle donne.

Raccomandazione generale n. 18 (10^a sessione, 1991) - *Donne con disabilità*

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Considerando in particolare l'articolo 3 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

Avendo esaminato più di 60 rapporti periodici degli Stati Parti, ed avendo ravvisato che essi forniscono scarse informazioni sulle donne con disabilità,

Preoccupato per la condizione delle donne con disabilità, che soffrono una doppia discriminazione legata alle loro particolari condizioni di vita,

Rammentando il paragrafo 296 delle Strategie future di Nairobi per l'avanzamento delle donne, in cui le donne con disabilità sono considerate un gruppo vulnerabile nell'ambito del capitolo "situazioni che suscitano particolare preoccupazione",

Affermando il suo sostegno al Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità (1982),

Raccomanda agli Stati Parti di fornire nei loro rapporti periodici informazioni sulle donne con disabilità e sulle misure prese per affrontare la loro particolare condizione, ivi comprese le misure speciali volte ad assicurare che esse abbiano accesso in condizioni di parità all'istruzione e all'occupazione, ai servizi sanitari e alla previdenza sociale, e per assicurare che esse possano partecipare a tutti gli ambiti della vita sociale e culturale.

Raccomandazione generale n. 19 (11^a sessione, 1992) - La violenza contro le donne

Contesto di riferimento

1. La violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini.
2. Nel 1989, il Comitato raccomandò agli Stati di includere nei loro rapporti informazioni sulla violenza e sulle misure introdotte per affrontarla (raccomandazione generale n. 12, ottava sessione).
3. Durante la decima sessione nel 1991, venne deciso di dedicare parte dell'undicesima sessione alla discussione ed allo studio dell'articolo 6 e di altri articoli della Convenzione relativi alla violenza contro le donne, alle molestie sessuali e allo sfruttamento delle donne. Tale argomento venne scelto in previsione della Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993, convocata dall'Assemblea generale con la risoluzione 45/155 del 18 dicembre 1990.
4. Il Comitato giunse alla conclusione che non tutti i rapporti degli Stati Parti riflettevano adeguatamente la stretta connessione tra la discriminazione contro le donne, la violenza di genere, e le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La piena attuazione della Convenzione richiedeva agli Stati di prendere misure concrete per eliminare ogni forma di violenza contro le donne.
5. Il Comitato suggerì agli Stati Parti, nel riesaminare le proprie leggi e le proprie politiche, e nel presentare i loro rapporti conformemente alla Convenzione, di tenere conto delle seguenti osservazioni del Comitato relative alla violenza di genere.

Osservazioni generali

6. La Convenzione definisce all'articolo 1 la discriminazione contro le donne. La definizione di discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà. La violenza di genere può violare disposizioni specifiche della Convenzione, ancorché tali disposizioni non menzionino espressamente la violenza.
7. La violenza di genere che compromette o nullifica il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali conformemente ai principi generali di diritto internazionale o alle convenzioni sui diritti umani, è la discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. Tali diritti e libertà comprendono:
 - a) Il diritto alla vita;
 - b) il diritto a non essere sottoposte a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
 - c) Il diritto ad una pari protezione ai sensi delle norme umanitarie in tempo di conflitto armato interno o internazionale;
 - d) il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona;
 - e) il diritto ad una pari protezione da parte della legge;
 - f) il diritto alla parità nella famiglia;
 - g) il diritto al più alto livello possibile di salute fisica e mentale;
 - h) il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli.

8. La Convenzione si applica alla violenza perpetrata dalle autorità pubbliche.

Tali atti di violenza possono violare gli obblighi dello Stato previsti dai principi generali del diritto internazionale in materia di diritti umani e da altre convenzioni, oltre a violare la presente Convenzione.

9. Viene sottolineato, tuttavia, che la discriminazione ai sensi della Convenzione non è limitata all'azione da parte o in nome dei governi (vedi articoli 2 lettera e), 2 lettera f) e 5). Per esempio, all'articolo 2 lettera e) la Convenzione invita gli Stati Parti a prendere ogni misura appropriata per l'eliminazione della discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa. Conformemente ai principi generali di diritto internazionale e degli specifici patti in materia di diritti umani, gli Stati possono anche essere responsabili rispetto ad atti privati se non agiscono con la dovuta diligenza per impedire violazioni dei diritti o indagare su atti di violenza e punirli nonché provvedere ad un risarcimento.

Osservazioni su specifici articoli della Convenzione

Articoli 2 e 3

10. Gli articoli 2 e 3 stabiliscono l'obbligo globale di eliminare la discriminazione in ogni sua forma oltre agli obblighi specifici previsti dagli articoli 5-16.

Articoli 2 lettera f), 5 e 10 lettera c)

11. Gli atteggiamenti di tipo tradizionale, secondo i quali le donne sono considerate subordinate agli uomini o aventi ruoli stereotipati tramandano pratiche diffuse che comportano violenza o costrizione, come la violenza e gli abusi familiari, i matrimoni forzati, le morti per dote insufficiente, le aggressioni con acido e la circoncisione femminile. Tali pregiudizi e pratiche possono giustificare la violenza di genere come una forma di protezione o di controllo delle donne. L'effetto di tale violenza sull'integrità fisica e mentale delle donne è quello di privarle del pari godimento, esercizio e conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Mentre la presente osservazione tratta principalmente della violenza effettiva o minacciata, le conseguenze implicite di tali forme di violenza di genere aiutano a mantenere le donne in ruoli subordinati e contribuiscono alla scarsa partecipazione politica e al loro inferiore livello di istruzione, qualificazione ed opportunità di lavoro.

12. Tali atteggiamenti contribuiscono anche alla propagazione della pornografia e alla raffigurazione e ad altro tipo di sfruttamento commerciale delle donne come oggetti sessuali piuttosto che come individui. Questo a sua volta contribuisce alla violenza di genere.

Articolo 6

13. Agli Stati Parti viene richiesto dall'articolo 6 di prendere misure per abolire tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile.

14. La povertà e la disoccupazione aumentano le opportunità di tratta delle donne. Oltre a forme consolidate di tratta esistono nuove forme di sfruttamento sessuale, come il turismo sessuale, la selezione di lavoratrici domestiche in paesi in via di sviluppo per lavorare in paesi sviluppati ed i matrimoni organizzati tra donne provenienti da paesi in via di sviluppo e cittadini stranieri. Tali pratiche sono incompatibili con il pari godimento dei diritti da parte delle donne e con il rispetto dei loro diritti e della loro dignità. Espongono le donne a un elevato rischio di violenza ed abuso.

15. La povertà e la disoccupazione costringono molte donne, tra cui bambine, alla prostituzione. Le prostitute sono particolarmente esposte alla violenza in quanto la loro condizione, che potrebbe essere illegale, tende ad emarginarle. Necessitano parimenti della protezione delle leggi contro lo stupro e altre forme di violenza.

16. Le guerre, i conflitti armati e l'occupazione di territori portano spesso all'aumento della prostituzione, della tratta di donne e della violenza sessuale nei confronti delle donne, che richiede specifiche misure protettive e punitive.

Articolo 11

17. L'uguaglianza in materia di occupazione può essere gravemente compromessa quando le donne sono oggetto di violenza specifica di genere, come le molestie sessuali sul posto di lavoro.

18. Le molestie sessuali comprendono i comportamenti inopportuni determinati da motivi sessuali come il contatto fisico e le avances, le osservazioni a sfondo sessuale, l'esibizione di pornografia e richieste sessuali, sia a parole che a fatti. Tale condotta può essere umiliante e può costituire un problema di salute e di sicurezza; è discriminatoria quando la donna ha fondati motivi di ritenere che il rifiuto potrebbe danneggiarla in relazione alla sua occupazione, comprese la selezione o la promozione, o quando crea un ambiente lavorativo ostile.

Articolo 12

19. Agli Stati Parti viene richiesto dall'articolo 12 di prendere misure per assicurare parità di accesso all'assistenza sanitaria. La violenza contro le donne mette in pericolo la loro salute e la loro vita.

20. In alcuni Stati esistono pratiche tradizionali, tramandate dalla cultura e dalla tradizione, nocive per la salute delle donne e dei bambini. Tali pratiche comprendono limitazioni alimentari per le donne in gravidanza, preferenza per i bambini maschi e circoncisione o mutilazione genitale femminile.

Articolo 14

21. Le donne rurali sono a rischio di violenza di genere a causa degli atteggiamenti tradizionali relativi al ruolo subordinato delle donne che persistono in molte comunità rurali. Le ragazze provenienti dalle comunità rurali sono particolarmente a rischio di violenza e di sfruttamento sessuale quando lasciano la comunità rurale per cercare occupazione nelle città.

Articolo 16 (ed articolo 5)

22. La sterilizzazione o l'aborto obbligatori hanno effetti negativi sulla salute fisica e mentale delle donne e violano il diritto delle donne di decidere il numero e la cadenza dei loro figli.

23. La violenza familiare è una delle più insidiose forme di violenza contro le donne. E' diffusa in tutte le società. All'interno delle relazioni familiari le donne di tutte le età sono oggetto di violenze di ogni tipo, tra cui percosse, stupri e altre forme di violenza sessuale, violenza mentale e di altro tipo che sono tramandate da atteggiamenti di tipo tradizionale. La mancanza di indipendenza economica costringe molte donne a rimanere in relazioni violente. La rinuncia da parte degli uomini alle loro responsabilità nei confronti della famiglia può costituire una forma di violenza e di costrizione. Tali forme di violenza mettono in pericolo la salute delle donne e compromettono la loro possibilità di partecipare alla vita familiare e alla vita pubblica su una base di uguaglianza.

Raccomandazione specifica

24. Alla luce di tali osservazioni, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne raccomanda che:

- a) Gli Stati Parti prendano misure appropriate ed efficaci per superare ogni forma di violenza di genere, sia che si tratti di un atto pubblico che di uno privato;
- b) Gli Stati Parti assicurino che le leggi contro la violenza e gli abusi familiari, lo stupro, la violenza sessuale e le altre forme di violenze di genere diano adeguata protezione a tutte le donne e rispettino la loro integrità e dignità. Dovrebbero essere forniti alle vittime appropriati servizi di protezione e di sostegno. Una formazione attenta alle specificità di genere rivolta ai funzionari giudiziari, agli agenti delle forze di polizia e ad altri funzionari pubblici è essenziale per l'efficace attuazione della Convenzione;
- c) Gli Stati Parti incoraggino la compilazione di statistiche e di ricerche sulla portata, le cause e gli effetti della violenza e sull'efficacia delle misure per prevenirla ed affrontarla;
- d) Siano prese misure efficaci per assicurare che i mezzi di comunicazione rispettino e promuovano il rispetto per le donne;
- e) Gli Stati Parti nei loro rapporti identifichino la natura e la portata degli atteggiamenti, delle consuetudini e delle pratiche che tramandano la violenza contro le donne ed i tipi di violenza che ne risultano. Riferiscano sulle misure che hanno intrapreso per superare la violenza e sull'effetto di tali misure;
- f) Siano prese misure efficaci per superare tali atteggiamenti e pratiche. Gli Stati introducano programmi di istruzione e di informazione per aiutare ad eliminare i pregiudizi che ostacolano l'uguaglianza delle donne (raccomandazione n. 3, 1987);
- g) Misure specifiche preventive e punitive sono necessarie per superare la tratta e lo sfruttamento sessuale;
- h) Gli Stati Parti nei loro rapporti descrivano la portata di tutti questi problemi e le misure, tra cui le disposizioni penali, di prevenzione e di riabilitazione, che sono state prese per proteggere le donne dedite alla prostituzione o oggetto di tratta e di altre forme di sfruttamento sessuale. Sia descritta anche l'efficacia di tali misure.
- i) Siano fornite efficaci procedure di denuncia e mezzi di ricorso, compreso il risarcimento;
- j) Gli Stati Parti comprendano nei loro rapporti informazioni sulle molestie sessuali e sulle misure per proteggere le donne dalle molestie sessuali e dalle altre forme di violenza e costrizione sul posto di lavoro;
- k) Gli Stati Parti istituiscano o sostengano servizi per le vittime della violenza familiare, dello stupro, della violenza sessuale e delle altre forme di violenza di genere, tra cui case di accoglienza, operatori sanitari con formazione specifica, riabilitazione e consulenze;
- l) Gli Stati Parti prendano le misure per superare tali pratiche e tengano conto della raccomandazione del Comitato sulla circoncisione femminile (raccomandazione n. 14) nel presentare i loro rapporti su questioni relative alla salute;

- m) Gli Stati Parti assicurino che siano prese misure per evitare la costrizione in materia di fertilità e di procreazione e per assicurare che le donne non siano costrette a cercare procedure sanitarie pericolose come l'aborto illegale a causa della mancanza di servizi appropriati in materia di controllo della fertilità;
- n) Gli Stati Parti nei loro rapporti illustrino la portata di tali problemi ed indichino le misure che sono state prese ed i loro effetti;
- o) Gli Stati Parti assicurino che i servizi per le vittime della violenza siano accessibili alle donne rurali e che, ove necessario, siano forniti servizi appositi alle comunità isolate;
- p) Le misure per proteggerle dalla violenza comprendano la formazione e le opportunità occupazionali ed il controllo delle condizioni occupazionali dei lavoratori nazionali;
- q) Gli Stati Parti riferiscano sui rischi che corrono le donne rurali, sulla portata e sulla natura della violenza e degli abusi dei quali sono oggetto, sul loro bisogno di sostegno e di altri servizi e sull'accesso a questi e sull'efficacia delle misure per superare la violenza;
- r) Le misure necessarie per superare la violenza familiare includano:
- i) Sanzioni penali ove necessario e mezzi di tutela civile nel caso di violenza familiare;
 - ii) Leggi per eliminare la giustificazione dell'onore in relazione all'aggressione o all'omicidio di un membro femminile della famiglia;
 - iii) Servizi che assicurino la salvaguardia e la sicurezza delle vittime della violenza familiare tra cui case di accoglienza, consulenze e programmi di riabilitazione;
 - iv) Programmi di riabilitazione per gli autori di violenza domestica;
 - v) Servizi di sostegno per le famiglie nelle quali si è verificato un incesto o un abuso sessuale;
- s) Gli Stati Parti riferiscano sulla portata della violenza domestica e degli abusi sessuali e sulle misure preventive, punitive e correttive che sono state prese;
- t) Gli Stati Parti prendano tutte le misure legali e di altro tipo necessarie per fornire efficace protezione alle donne contro la violenza di genere, comprese, tra le altre cose:
- i) Misure legali efficaci, tra cui sanzioni penali, mezzi di tutela civile e disposizioni risarcitorie per proteggere le donne da ogni tipo di violenza, comprese tra le altre cose, la violenza e gli abusi in famiglia, le violenze sessuali e le molestie sessuali sul posto di lavoro;
 - ii) Misure preventive, tra cui programmi di informazione e di istruzione diretti al pubblico per cambiare gli atteggiamenti relativi ai ruoli e alle condizioni degli uomini e delle donne;
 - iii) Misure di protezione, tra cui case di accoglienza, consulenze, servizi di riabilitazione e sostegno per donne vittime della violenza o a rischio di violenza;
- u) Gli Stati Parti riferiscano su ogni forma di violenza di genere e i loro rapporti comprendano tutti i dati disponibili sull'incidenza di ciascuna forma di violenza e sugli effetti di tale violenza sulle donne che ne sono vittime;
- v) I rapporti degli Stati Parti comprendano informazioni sulle misure legali, preventive e protettive prese per superare la violenza contro le donne, e sull'efficacia di tali misure.

Raccomandazione generale n. 19 (11a sessione, 1992)

Raccomandazione generale n. 20 (11^a sessione, 1992) - *Riserve alla Convenzione*

1. Il Comitato ha rammentato la decisione della quarta riunione degli Stati Parti sulle riserve formulate alla Convenzione con riferimento all'articolo 28 punto 2, che è stato accolto nella raccomandazione generale n. 4 del Comitato.
2. Il Comitato ha raccomandato che, in relazione ai preparativi della Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993, gli Stati Parti dovrebbero:
 - a) Sollevare la questione della validità e dell'effetto giuridico delle riserve formulate alla Convenzione nel quadro delle riserve ad altri trattati che si occupano di diritti umani;
 - b) Riconsiderare tali riserve al fine di rafforzare l'attuazione di tutti i trattati che si occupano di diritti umani;
 - c) Considerare la possibilità di introdurre una procedura sulle riserve alla Convenzione analoga a quella di altri trattati che si occupano di diritti umani.

Raccomandazione generale n. 21 (13^a sessione, 1994) - Uguaglianza nel matrimonio e nei rapporti familiari

1. La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (risoluzione dell'Assemblea generale 34/180, allegata) afferma la parità dei diritti umani per le donne e per gli uomini nella società e nella famiglia. La Convenzione occupa un posto importante tra i trattati internazionali relativi ai diritti umani.

2. Anche altre convenzioni e dichiarazioni conferiscono grande importanza alla famiglia e alla posizione della donna al suo interno. Tra queste la Dichiarazione universale dei diritti umani (risoluzione dell'Assemblea generale 217/A (III)), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (risoluzione 2200 A (XXI), allegato), la Convenzione sulla cittadinanza delle donne sposate (risoluzione 1040 (XI), allegato), la Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni (risoluzione 1763 A (XVII), allegata) e la successiva Raccomandazione al riguardo (risoluzione 2018 (XX)) e le Strategie future per l'avanzamento delle donne di Nairobi.

3. La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne richiama i diritti inalienabili delle donne che figurano già nelle convenzioni e dichiarazioni sopra citate, riconoscendo inoltre l'importanza della cultura e della tradizione nella formazione del pensiero e del comportamento delle donne e degli uomini ed il ruolo significativo che esse svolgono nel limitare l'esercizio dei diritti basilari da parte delle donne.

Contesto di riferimento

4. L'anno 1994 è stato designato dall'Assemblea generale nella risoluzione 44/82 come l'Anno internazionale della famiglia. Il Comitato coglie l'occasione per sottolineare che il rispetto dei diritti basilari delle donne all'interno della famiglia è un modo importante per sostenere ed incoraggiare le manifestazioni celebrative che si terranno nei vari paesi.

5. Avendo scelto di celebrare l'Anno internazionale della famiglia in questo modo, il Comitato desidera analizzare tre articoli della Convenzione che hanno particolare rilevanza per la posizione delle donne nella famiglia:

Articolo 9

3. Gli Stati Parti concedono alle donne diritti pari agli uomini per acquisire, cambiare o conservare la loro cittadinanza. In particolare assicurano che né il matrimonio con uno straniero, né il cambiamento di cittadinanza del marito durante il matrimonio cambino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano la cittadinanza del marito.
4. Gli Stati Parti devono garantire alle donne diritti pari agli uomini in materia di cittadinanza dei loro figli.

Commento

6. La cittadinanza è essenziale per la piena partecipazione alla società. Generalmente, gli Stati conferiscono la cittadinanza a coloro che sono nati sul loro territorio. La cittadinanza può anche essere acquisita per motivi di residenza o concessa per motivi umanitari come nel caso degli apolidi. Le donne che non hanno né la nazionalità né la cittadinanza sono private del diritto di votare o di candidarsi a cariche pubbliche e possono essere loro negati l'accesso ai sussidi pubblici e la scelta della propria residenza. Una donna adulta dovrebbe poter cambiare la propria cittadinanza e questa non dovrebbe esserle arbitrariamente revocata a causa di matrimonio o di scioglimento di matrimonio o in quanto il marito o il padre hanno cambiato la propria cittadinanza.

Articolo 15

5. Gli Stati Parti conferiscono alla donna la parità con l'uomo davanti alla legge.
6. Gli Stati Parti conferiscono alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In particolare danno alle donne pari diritti di concludere contratti e amministrare beni ed un trattamento uguale in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
7. Gli Stati Parti convengono che tutti i contratti e tutti gli altri strumenti privati di qualsiasi tipo con un effetto giuridico che mira a limitare la capacità giuridica delle donne sono considerati nulli.
8. Gli Stati Parti conferiscono agli uomini ed alle donne gli stessi diritti per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione delle persone e la libertà di scegliere la propria residenza e domicilio.

Commento

7. Quando una donna non può in nessuna circostanza stipulare un contratto, o accedere al credito finanziario, o può farlo solo con il consenso o l'avallo del proprio marito o di un parente maschio, le viene negata autonomia giuridica. Limitazioni di questo tipo le impediscono di avere la proprietà esclusiva di un bene e la escludono dall'amministrazione legale della sua stessa impresa o dalla stipula di qualsivoglia forma di contratto. Tali limitazioni condizionano seriamente la possibilità della donna di provvedere ai propri bisogni e a quelli dei familiari a suo carico.

8. Il diritto di una donna di stare in giudizio è limitato in alcuni paesi dalla legge o dalla possibilità che ha la donna di accedere a consulenze legali e dalla sua capacità di ottenere riparazione dai tribunali. In altri paesi, la testimonianza o la prova di una donna godono di minore rispetto e considerazione rispetto a quelle di un uomo. Tali leggi o consuetudini limitano di fatto il diritto della donna di ottenere o conservare in modo efficace una parte uguale dei beni e sminuiscono la sua posizione di membro indipendente, responsabile e stimato della comunità. Quando i paesi limitano la capacità giuridica di una donna con le loro leggi o permettono agli individui o alle istituzioni di farlo, essi stanno negando alle donne il loro diritto di essere uguali agli uomini e stanno limitando la possibilità delle donne di provvedere ai propri bisogni e a quelli dei familiari a loro carico.

9. Nei paesi di *common law* il domicilio è un concetto che si riferisce al paese nel quale una persona intende risiedere e alla cui giurisdizione si sottoporrà. Il domicilio è originariamente acquisito da un bambino attraverso i suoi genitori, ma nell'età adulta indica il paese nel quale una persona normalmente risiede e in cui intende risiedere in modo permanente. Come nel caso della cittadinanza, l'esame dei rapporti degli Stati Parti dimostra che a una donna non è sempre permesso per legge di scegliere il proprio domicilio. Il domicilio, come la cittadinanza dovrebbe poter cambiare secondo la volontà di una donna adulta a prescindere dal suo stato civile. Ogni limitazione al diritto di una donna di scegliere il domicilio in condizioni di parità con un uomo può limitare il suo accesso alla giustizia nel paese in cui vive o impedirle di entrare ed uscire da un paese liberamente e autonomamente.

10. Alle donne migranti che vivono e lavorano temporaneamente in un altro paese dovrebbero essere concessi gli stessi diritti degli uomini di ricongiungersi con i loro coniugi, compagni e figli.

Articolo 16

3. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare assicurano, sulla base della parità dell'uomo e della donna:
 - a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
 - b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con il proprio libero e pieno consenso;
 - c) gli stessi diritti e responsabilità durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento;
 - d) gli stessi diritti e responsabilità come genitori, indipendentemente dal loro stato civile, nelle questioni che si riferiscono ai loro figli; in tutti i casi l'interesse dei figli costituisce la considerazione preminente;
 - e) gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all'istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti;
 - f) gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi quando questi esistono nella legislazione nazionale; in tutti i casi, l'interesse dei minori costituisce la considerazione preminente;
 - g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego;
 - h) gli stessi diritti a entrambi i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità di beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
4. I fidanzamenti ed i matrimoni di bambini sono privi di effetto giuridico e sono presi tutti i provvedimenti necessari, comprese disposizioni legislative, per specificare un'età minima per il matrimonio e per rendere obbligatoria la registrazione dei matrimoni in un registro ufficiale.

Commento

Vita pubblica e privata

11. Storicamente, l'attività umana nella vita pubblica e privata è stata considerata in modo diverso e regolamentata di conseguenza. In tutte le società le attività della sfera privata o domestica, tradizionalmente svolte dalle donne, sono state per lungo tempo considerate inferiori.

12. Visto che tali attività hanno un valore inestimabile per la sopravvivenza della società, non ci possono essere giustificazioni per applicare ad esse leggi o consuetudini diverse e discriminatorie. I rapporti degli

Stati Parti rivelano che esistono ancora paesi nei quali l'uguaglianza di diritto non esiste. Alle donne viene pertanto impedito di avere pari accesso alle risorse e di godere di una condizione di parità nella famiglia e nella società. Persino dove l'uguaglianza di diritto esiste, tutte le società assegnano ruoli diversi, considerati inferiori, alle donne. Si violano pertanto i principi di giustizia ed uguaglianza contenuti in particolare nell'articolo 16 nonché negli articoli 2, 5 e 24 della Convenzione.

Diverse forme di famiglia

13. La forma ed il concetto di famiglia possono differire da Stato a Stato, ed anche tra regioni all'interno di uno Stato. Quale che sia la forma che prende e quali che siano il sistema giuridico, la religione, la consuetudine o la tradizione all'interno del paese, il trattamento delle donne nella famiglia tanto di fronte alla legge come in privato deve essere conforme ai principi di uguaglianza e giustizia per tutti, come richiesto dall'articolo 2 della Convenzione.

Matrimoni poligami

14. I rapporti degli Stati Parti rivelano anche che la poligamia è praticata in un certo numero di paesi. Il matrimonio poligamo contravviene al diritto della donna alla parità con gli uomini, e può avere conseguenze emotive e finanziarie talmente gravi per la donna e per i familiari a suo carico che tali matrimoni dovrebbero essere scoraggiati e vietati. Il Comitato nota con preoccupazione che alcuni Stati Parti, le cui costituzioni garantiscono uguali diritti, permettono il matrimonio poligamo in conformità al diritto di natura personale o consuetudinario. Ciò viola i diritti costituzionali delle donne e le disposizioni dell'articolo 5 lettera a) della Convenzione.

Articolo 16 punto 1) lettere a) e b)

15. Sebbene la maggior parte dei paesi riferisca che le costituzioni e la legislazione nazionali rispettano la Convenzione, la consuetudine, la tradizione e la mancata applicazione di tale legislazione nella realtà contravvengono alla Convenzione.

16. Il diritto di una donna di scegliere il coniuge e di contrarre liberamente matrimonio è fondamentale per la sua vita e per la sua dignità ed uguaglianza in quanto essere umano. Un esame dei rapporti degli Stati Parti rivela che esistono paesi che, sulla base della consuetudine, delle credenze religiose o delle origini etniche di particolari comunità, permettono di sposarsi o risposarsi con un matrimonio forzato. Altri paesi consentono che il matrimonio di una donna sia combinato per denaro o avanzamento sociale ed in altri la povertà delle donne le costringe a sposare cittadini stranieri per ottenere sicurezza finanziaria. Ferme restando ragionevoli restrizioni basate per esempio sulla giovane età della donna o la consanguineità con il suo partner, il diritto di una donna di scegliere quando, se e chi sposare deve essere protetto e fatto rispettare dalla legge.

Articolo 16 punto 1) lettera c)

17. Un esame dei rapporti degli Stati Parti rivela che molti paesi nei loro sistemi giuridici stabiliscono i diritti e le responsabilità dei coniugi basandosi sull'applicazione di principi di *common law*, di diritto religioso o consuetudinario, piuttosto che rispettando i principi contenuti nella Convenzione. Queste diversità di fatto e di diritto in materia di matrimonio hanno rilevanti conseguenze per le donne, invariabilmente limitando il loro diritto ad una condizione di parità e a pari responsabilità all'interno del matrimonio. Da tali limitazioni spesso consegue che al marito venga assegnato il ruolo di capo famiglia ed il principale ruolo decisionale; pertanto esse contravvengono alle disposizioni della Convenzione.

18. Inoltre, generalmente, un'unione di fatto non gode di nessuna protezione giuridica. Le donne che hanno tali relazioni dovrebbero avere parità di condizione con gli uomini sia nella vita familiare che nella condivisione del reddito e dei beni protetti dalla legge. Tali donne dovrebbe condividere pari diritti e responsabilità con gli uomini per la cura e l'educazione dei figli o di altri membri della famiglia a loro carico.

Articolo 16 punto 1) lettere d) ed f)

19. Come previsto dall'articolo 5 lettera b), la maggior parte degli Stati riconosce la responsabilità condivisa dei genitori per la cura, la protezione ed il mantenimento dei figli. Il principio secondo il quale "l'interesse del bambino sarà la considerazione preminente" è stato inserito nella Convenzione sui diritti del fanciullo (risoluzione 44/25 dell'Assemblea generale, allegato) e ora sembra essere universalmente accettato. Tuttavia, nella pratica, alcuni paesi non osservano il principio di riconoscere ai genitori una condizione di parità, specialmente quando non sono sposati. I figli di tali unioni non godono sempre della stessa condizione di quelli nati all'interno del matrimonio e, nei casi in cui le madri sono divorziate o separate, molti padri non condividono la responsabilità della cura, della protezione e del mantenimento dei loro figli.

20. I diritti e le responsabilità condivisi enunciati nella Convenzione dovrebbero essere garantiti per legge e, se necessario, attraverso gli istituti giuridici della tutela, della curatela, dell'affidamento e dell'adozione. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare attraverso la loro legislazione la condivisione di pari diritti e responsabilità tra entrambi i genitori, indipendentemente dal loro stato civile e dal fatto che vivano o meno con i loro figli.

Articolo 16 punto 1) lettera e)

21. Il compito delle donne di portare in grembo ed educare i figli si ripercuote sul loro diritto di accedere all'istruzione, all'occupazione e ad altre attività collegate al loro sviluppo personale. Impone loro anche un iniquo carico di lavoro. Il numero e la cadenza dei figli hanno un impatto simile sulla vita delle donne e si ripercuotono anche sulla loro salute fisica e mentale, nonché su quella dei loro figli. Per questi motivi, le donne hanno il diritto di decidere il numero e la cadenza dei loro figli.

22. Alcuni rapporti rivelano pratiche coercitive che comportano gravi conseguenze per le donne, come le gravidanze forzate, gli aborti o la sterilizzazione. La decisione di avere o meno figli, anche se preferibilmente presa d'accordo con il proprio coniuge o partner, non deve tuttavia essere limitata dal coniuge, dai genitori, dal partner o dall'amministrazione statale. Al fine di prendere una decisione informata sulla sicurezza e sull'affidabilità delle misure di contraccezione, le donne devono avere informazioni sulle misure di contraccezione e sul loro uso, ed avere garantito l'accesso ai servizi di educazione sessuale e di pianificazione familiare, come previsto dall'articolo 10 lettera h) della Convenzione.

23. Viene generalmente riconosciuto che dove esistono misure appropriate disponibili a titolo gratuito in materia di controllo volontario delle nascite, migliorano la salute, lo sviluppo ed il benessere di tutti i membri della famiglia. Inoltre, tali servizi migliorano la qualità della vita e della salute della popolazione in generale ed il controllo volontario della crescita demografica aiuta a preservare l'ambiente e a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Articolo 16 punto 1) lettera g)

24. Una famiglia stabile si basa su principi di equità, giustizia e realizzazione personale di ogni suo membro. Ciascuno dei partner in una coppia deve pertanto avere il diritto di scegliere la professione od occupazione che meglio si confà alle proprie abilità, qualificazioni ed aspirazioni come previsto dall'articolo 11, lettere a) e c), della Convenzione. Inoltre, ciascuno dei partner in una coppia dovrebbe avere il diritto di scegliere il proprio nome, conservando in questo modo la propria individualità ed identità nella comunità e distinguendosi dagli altri membri della società. Quando per legge o consuetudine una donna è obbligata a cambiare il proprio nome al momento del matrimonio o del suo scioglimento, le vengono negati questi diritti.

Articolo 16 1) lettera h)

25. I diritti previsti in questo articolo si sovrappongono e completano quelli previsti dall'articolo 15, punto 2), che prevedono l'obbligo degli Stati di dare alle donne pari diritti di stipulare e concludere contratti e di amministrare beni.

26. L'articolo 15, lettera l), garantisce alle donne la parità con gli uomini dinanzi alla legge. Il diritto di possedere, amministrare, godere e disporre di un bene è fondamentale per il diritto della donna di godere di indipendenza finanziaria e in molti paesi diventa indispensabile per la sua possibilità di guadagnarsi da vivere e di aver un alloggio e un sostentamento adeguati per sé e per la sua famiglia.

27. Nei paesi che stanno avviando un programma di riforma agraria o di redistribuzione fondiaria tra gruppi di diversa origine etnica, dovrebbe essere attentamente rispettato il diritto delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, di avere la propria parte di terre ridistribuite in condizioni pari agli uomini.

28. Nella maggior parte dei paesi una percentuale significativa di donne è single o divorziata e molte hanno la responsabilità esclusiva di provvedere alla famiglia. Ogni discriminazione nella divisione dei beni che parta dalla premessa che solo l'uomo ha la responsabilità di provvedere al sostentamento delle donne e dei figli della sua famiglia e che egli può assumersi questa responsabilità onestamente e che la onorerà, è chiaramente non realistica. Di conseguenza, ogni legge o consuetudine che conceda agli uomini il diritto ad una parte maggiore di beni al termine di un matrimonio o di una relazione di fatto, o alla morte di un parente è discriminatoria e condiziona gravemente la possibilità pratica della donna di divorziare dal marito, di provvedere al proprio sostentamento o a quello della sua famiglia, e di vivere dignitosamente come una persona indipendente.

29. Tutti questi diritti dovrebbero essere garantiti indipendentemente dallo stato civile della donna.

Proprietà coniugali

30. Esistono paesi in cui non è riconosciuto quel diritto delle donne di possedere una parte di beni uguale al marito durante il matrimonio o durante una relazione di fatto e quando quel matrimonio o quella relazione finiscono. Molti paesi riconoscono tale diritto ma in pratica la possibilità delle donne di esercitarlo può essere condizionata dai precedenti giurisprudenziali o dalla consuetudine.

31. Persino quando questi diritti legali sono conferiti alle donne ed applicati dai tribunali, i beni posseduti da una donna durante il matrimonio o all'atto del divorzio possono essere amministrati da un uomo. In molti Stati, tra cui quelli dove vige il regime della comunione dei beni, non c'è l'obbligo giuridico di avere il consenso della donna quando il bene posseduto dalle parti durante il matrimonio o la relazione di fatto è venduto o ceduto in altro modo. Questo limita la possibilità della donna di controllare la cessione del bene o il reddito che ne derivi.

32. In alcuni paesi, all'atto della divisione dei beni coniugali, si attribuisce una maggiore importanza al contributo finanziario dato per i beni acquisiti durante il matrimonio mentre altri tipi di contributo, come l'educazione dei figli, l'accudimento dei parenti anziani e il disbrigo di compiti relativi alla casa sono sminuiti. Spesso, tali contributi di natura non finanziaria da parte della moglie consentono al marito di avere un reddito e di aumentare il patrimonio. Ai contributi tanto finanziari come non finanziari dovrebbe essere accordato lo stesso valore.

33. In molti paesi, i beni accumulati durante una relazione di fatto non sono trattati dalla legge nello stesso modo dei beni acquisiti durante il matrimonio. Invariabilmente, se la relazione finisce, la donna ne riceve una parte assai inferiore a quella del suo partner. Le leggi e le consuetudini in materia di proprietà che discriminano in questo modo le donne sposate o non sposate, con o senza figli, dovrebbero essere revocate e scoraggiate.

Successione

34. I rapporti degli Stati Parti dovrebbero includere osservazioni sulle disposizioni legali o consuetudinarie relative alle leggi in materia di successione che abbiano un'influenza sulla condizione delle donne come previsto dalla Convenzione e dalla risoluzione 884 D (XXXIV) del Consiglio economico e sociale nella quale il Consiglio raccomanda agli Stati di assicurare che gli uomini e le donne che hanno lo stesso grado di parentela con un defunto abbiano il diritto a parti uguali di patrimonio e a pari grado nell'ordine di successione. Tale disposizione non è stata normalmente attuata.

35. Esistono molti paesi dove la legge e la pratica relative alla successione e alla proprietà determinano una grave discriminazione contro le donne. Come risultato di tale trattamento impari, alla morte del marito o del padre, le donne ricevono in eredità una parte di beni inferiore rispetto a quanto ricevono i vedovi ed i figli maschi. In alcuni casi, alle donne vengono concessi diritti limitati e sottoposti a controllo e ricevono reddito solo dai beni del defunto. Spesso i diritti di successione per le vedove non riflettono il principio di una pari proprietà dei beni acquisiti durante il matrimonio. Tali disposizioni contravvengono alla Convenzione e dovrebbero essere annullate.

Articolo 16, punto 2)

36. Nella Dichiarazione e Programma di azione di Vienna adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna dal 14 al 25 giugno 1993, gli Stati sono esortati ad abrogare la legislazione ed i regolamenti in vigore e ad eliminare le consuetudini e le pratiche discriminatorie e nocive per le bambine. L'articolo 16, punto 2), e le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo impediscono agli Stati Parti di permettere o considerare validi i matrimoni tra persone che non hanno raggiunto la maggiore età. La Convenzione sui diritti del fanciullo definisce "fanciullo ogni essere umano che ha un'età inferiore a diciotto anni salvo che, in virtù della legislazione ad esso applicabile, la maggiore età sia raggiunta prima". Nonostante questa definizione e tenendo presenti le disposizioni della Dichiarazione di Vienna, il Comitato ritiene che l'età minima per il matrimonio dovrebbe essere di 18 anni sia per l'uomo che per la donna. Quando l'uomo e la donna si sposano assumono importanti responsabilità. Di conseguenza, il matrimonio non dovrebbe essere permesso prima che essi abbiano raggiunto la piena maturità e capacità di agire. Secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità quando i minori, in particolar modo le bambine, si sposano ed hanno figli, la loro salute ne può soffrire e la loro istruzione è ostacolata. Di conseguenza la loro autonomia economica è limitata.

37. Quanto sopra non riguarda solo l'equilibrio personale delle donne ma condiziona anche lo sviluppo delle loro abilità ed indipendenza e limita l'accesso all'occupazione, avendo così ripercussioni negative sulle loro famiglie e comunità.

38. Alcuni paesi prevedono età diverse per il matrimonio per gli uomini e per le donne. Visto che tali disposizioni presuppongono erroneamente che le donne hanno un diverso grado di sviluppo intellettuale

rispetto agli uomini, o che il loro livello di sviluppo fisico ed intellettuale per il matrimonio è irrilevante, tali disposizioni dovrebbero essere abrogate. In altri paesi, sono permessi il fidanzamento di bambine o la promessa a loro nome da parte di membri della famiglia. Tali misure contravvengono non solo alla Convenzione, ma anche al diritto delle donne di scegliere liberamente il loro compagno.

39. Gli Stati Parti dovrebbero anche richiedere la registrazione di tutti i matrimoni sia contratti civilmente sia secondo il diritto consuetudinario o religioso. Lo Stato può in questo modo assicurare l'osservanza della Convenzione e stabilire la parità tra i partners, un'età minima per il matrimonio, il divieto della bigamia e poligamia e la protezione dei diritti dei minori.

Raccomandazioni

Violenza contro le donne

40. In considerazione della posizione delle donne nella vita familiare, il Comitato desidera mettere in evidenza che le disposizioni della Raccomandazione generale 19 (undicesima sessione) relative alla violenza contro le donne assumono grande rilevanza per la possibilità delle donne di godere di diritti e libertà in misura pari all'uomo. Gli Stati Parti sono esortati ad osservare la raccomandazione generale per assicurare che, sia nella vita pubblica che familiare, le donne siano libere dalla violenza di genere che tanto seriamente ostacola i loro diritti e libertà in quanto individui.

Riserve

41. Il Comitato ha notato con allarme il numero di Stati Parti che hanno formulato riserva su tutto l'articolo 16, o parte di esso, specialmente quando è stata formulata una riserva anche all'articolo 2, dichiarando che l'osservanza può contrastare con una concezione comunemente diffusa della famiglia basata, tra le altre cose, su convinzioni culturali o religiose o sulla situazione economica o politica del paese.

42. Molti di questi paesi hanno un attaccamento alla struttura patriarcale della famiglia che colloca un padre, marito o figlio maschio in una posizione privilegiata. In alcuni paesi in cui idee fondamentaliste o estremiste o di altro tipo o difficoltà economiche hanno incoraggiato un ritorno a vecchi valori e tradizioni, la posizione delle donne nella famiglia è peggiorata drasticamente. In altri, dove è stato riconosciuto che una società moderna dipende per i suoi progressi economici e per il bene generale della comunità dal coinvolgimento di tutti gli adulti in modo paritario, indipendentemente dal genere, questi tabù ed idee reazionarie o estremiste sono state progressivamente scoraggiate.

43. Conformemente agli articoli 2, 3 e 24 in particolare, il Comitato richiede a tutti gli Stati Parti di avanzare gradualmente verso uno stadio in cui, scoraggiando risolutamente le nozioni che affermano la disuguaglianza delle donne in casa, ogni paese ritiri le sue riserve, in particolare quelle agli articoli 9, 15 e 16 della Convenzione.

44. Gli Stati Parti dovrebbero risolutamente scoraggiare ogni nozione di disuguaglianza delle donne rispetto agli uomini che sia affermata dalle leggi o dal diritto religioso o quello di natura privata o dalla consuetudine, ed avanzare verso uno stadio in cui le riserve, in particolare all'articolo 16, siano ritirate.

45. Il Comitato ha notato, sulla base dell'esame dei rapporti periodici iniziali e successivi, che in alcuni Stati Parti alla Convenzione, che la hanno ratificata o vi hanno aderito senza riserve, alcune leggi, in particolare quelle in materia di famiglia, non sono effettivamente conformi alle disposizioni della Convenzione.

46. Le loro leggi contengono ancora molte misure discriminatorie contro le donne basate su norme, consuetudini e pregiudizi socio-culturali. A causa di questa situazione specifica in relazione a questi articoli, il Comitato incontra difficoltà a valutare e capire la condizione delle donne in questi Stati.

47. Il Comitato, in particolare sulla base degli articoli 1 e 2 della Convenzione, richiede a quegli Stati Parti di compiere gli sforzi necessari per studiare la situazione di fatto in merito e di introdurre le misure richieste nella loro legislazione nazionale ove contenga ancora disposizioni discriminatorie nei confronti delle donne.

Rapporti

48. Con l'ausilio delle osservazioni della presente raccomandazione generale, nei loro rapporti gli Stati dovrebbero:

- a) precisare lo stadio a cui si è giunti nell'avanzamento del paese verso la revoca di tutte le riserve alla Convenzione, in particolare le riserve all'articolo 16;
- b) indicare se le loro leggi osservano i principi di cui agli articoli 9, 15 e 16 e i casi in cui motivi di diritto religioso o di natura privata o di consuetudine, impediscono di osservare la legge o la Convenzione;

Legislazione

49. Gli Stati Parti, ove necessario per osservare la Convenzione, in particolare, al fine di osservare gli articoli 9, 15 e 16, dovrebbero promulgare e far applicare leggi.

Promozione dell'osservanza della Convenzione

50. Con l'ausilio delle osservazioni nella presente raccomandazione generale, e come richiesto dagli articoli 2, 3 e 24, gli Stati Parti dovrebbero introdurre misure dirette ad incoraggiare la piena osservanza dei principi della Convenzione, in particolare dove il diritto religioso o di natura privata o la consuetudine contrastano con tali principi.

Raccomandazione generale n. 22 (14^a sessione, 1995) - Emendamento all'articolo 10 della Convenzione

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

Visto che gli Stati Parti della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, su richiesta dell'Assemblea generale, si incontreranno nel 1995 per considerare la possibilità di emendare l'articolo 20 della Convenzione,

Rammentando la sua precedente decisione, presa nella decima sessione, di assicurare l'efficacia nel suo lavoro e di evitare l'accumulo di uno spiacevole arretrato nell'esame dei rapporti presentati dagli Stati Parti,

Rammentando che la Convenzione è uno degli strumenti internazionali sui diritti umani ratificato dal più ampio numero di Stati Parti,

Considerando che gli articoli della Convenzione affrontano i diritti umani fondamentali delle donne in tutti gli aspetti della loro vita quotidiana e in tutti gli ambiti della società e dello Stato,

Preoccupato per la mole di lavoro del Comitato a causa del crescente numero di ratifiche, cui si aggiunge l'arretrato di rapporti in attesa di esame, come osservato nell'allegato I,

Preoccupato altresì per l'ampio lasso di tempo che intercorre tra la presentazione dei rapporti degli Stati Parti e il loro esame, che fa sì che gli Stati debbano fornire informazioni aggiuntive per aggiornare i loro rapporti,

Tenendo presente che il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne è l'unico organismo creato in virtù di un trattato che si occupa di diritti umani la cui durata delle riunioni è limitata dalla stessa Convenzione, e che tale durata è la più breve di tutti gli organismi creati in virtù di trattati che si occupano di diritti umani, come si osserva nell'allegato II,

Notando che il limite imposto per la durata delle sessioni, come figura nella Convenzione, è diventato un serio ostacolo all'efficace svolgimento da parte del Comitato delle sue funzioni conformemente alla Convenzione,

1. *Raccomanda* agli Stati Parti di valutare favorevolmente la possibilità di emendare l'articolo 20 della Convenzione relativo alla durata delle riunioni del Comitato, in modo da consentirgli di riunirsi annualmente per la durata necessaria all'efficace svolgimento delle sue funzioni in virtù della Convenzione, senza restrizioni specifiche eccetto quelle stabilite dall'Assemblea generale;
2. *Raccomanda* altresì all'Assemblea generale, in attesa di completare il processo di emendamento, di autorizzare il Comitato a tenere eccezionalmente nel 1996 due sessioni, ognuna delle durata di tre settimane e ognuna preceduta da gruppi di lavoro precedenti alla sessione;
3. *Raccomanda* inoltre al Presidente del Comitato di presentare nella riunione degli Stati Parti un rapporto verbale sulle difficoltà incontrate dal Comitato nello svolgimento delle sue funzioni;
4. *Raccomanda* al Segretario generale di mettere a disposizione degli Stati Parti, durante la loro riunione, ogni informazione relativa al carico di lavoro del Comitato e informazioni comparative rispetto agli altri organismi creati in virtù di trattati che si occupano di diritti umani.

Raccomandazione generale n. 23 (16^a sessione, 1997) - Articolo 7 (vita politica e pubblica)

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro la donna nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano alle donne, in condizioni pari agli uomini, il diritto di:

- a) votare in tutte le elezioni e referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organismi cui si accede mediante elezione pubblica;
- b) partecipare all'elaborazione delle politiche di governo ed alla loro attuazione e altresì di ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello dell'amministrazione statale;
- c) partecipare ad organizzazioni non governative e ad associazioni che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Contesto di riferimento

1. La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne attribuisce una grande importanza alla partecipazione delle donne alla vita pubblica del loro paese. Il preambolo della Convenzione stabilisce che:

"Rammentando che la discriminazione contro le donne viola i principi della parità dei diritti e del rispetto della dignità umana, costituisce un ostacolo alla partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese, impedisce la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile il pieno sviluppo delle potenzialità delle donne al servizio del loro paese e dell'umanità".

2. La Convenzione ribadisce ulteriormente nel preambolo l'importanza della partecipazione delle donne ai processi decisionali nel seguente modo:

"Convinti che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace esigono la massima partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, in tutti i settori".

3. Inoltre, all'articolo 1 della Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica "ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore".

4. Altre convenzioni, dichiarazioni e analisi internazionali attribuiscono grande importanza alla partecipazione delle donne alla vita pubblica e hanno istituito una cornice di standard internazionali in materia di uguaglianza. Tra questi figurano la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti politici delle donne, la Dichiarazione di Vienna, il paragrafo 13 della Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino, le raccomandazioni generali n. 5 e 8 alla Convenzione, il commento generale n. 25 adottato dal Comitato per i diritti umani, la raccomandazione adottata dal Consiglio dell'Unione europea riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale e il documento della Commissione europea dal titolo "Come realizzare un equilibrio fra i sessi nel processo decisionale politico".

5. L'Articolo 7 fa obbligo agli Stati Parti di prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nella vita politica e pubblica e per assicurare che esse godano di parità con gli uomini nella vita politica e pubblica. L'obbligo specificato all'articolo 7 si estende a tutti gli ambiti della vita pubblica e politica e non si limita a quelli specificati alle lettere a), b) e c). La vita politica e pubblica di un paese è un concetto ampio. Si riferisce all'esercizio del potere politico, in particolare l'esercizio dei poteri legislativo, giudiziario, esecutivo e amministrativo. L'espressione si riferisce a tutti gli aspetti dell'amministrazione pubblica e all'elaborazione e attuazione di politiche a livello internazionale, nazionale, regionale e locale. Il concetto comprende altresì molti aspetti della società civile, tra cui gli enti pubblici e le amministrazioni locali e le attività di organizzazioni quali i partiti politici, i sindacati, le associazioni professionali o industriali, le organizzazioni di donne, le organizzazioni di comunità (CBO) e le altre organizzazioni che si occupano della vita pubblica e politica.

6. La Convenzione prevede che, affinché tale parità sia effettiva, essa deve essere conseguita nell'ambito di un sistema politico in cui ogni cittadino goda del diritto di votare e di essere eletto in occasione di elezioni periodiche regolarmente svolte e basate sul suffragio universale e lo scrutinio segreto, in modo tale da

garantire la libera espressione della volontà dell'elettorato, come stabilito dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, quali l'articolo 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani e l'articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

7. L'enfasi posta dalla Convenzione sull'importanza della parità delle opportunità e della partecipazione alla vita pubblica e ai processi decisionali ha indotto il Comitato a riesaminare l'articolo 7 e a suggerire agli Stati Parti di tener conto delle osservazioni e delle raccomandazioni indicate appresso nell'esaminare le loro leggi e politiche e nel redigere i loro rapporti conformemente alla Convenzione.

Osservazioni

8. La sfera pubblica e la sfera privata dell'attività umana sono sempre state considerate distinte, e sono state regolamentate conseguentemente. Invariabilmente, alle donne sono stati assegnati compiti che pertengono alla sfera privata o domestica, connessi alla procreazione e all'educazione dei figli, e in tutte le società queste attività sono state trattate come inferiori. Al contrario, la vita pubblica, che è rispettata e onorata, comprende un'ampia gamma di attività al di fuori della sfera privata e domestica. Storicamente, gli uomini hanno dominato la vita pubblica e hanno altresì esercitato il potere di relegare le donne nella sfera privata e mantenerle in una condizione di subordinazione.

9. Malgrado il ruolo centrale svolto dalle donne nel sostenere la famiglia e la società e il loro contributo allo sviluppo, esse sono state escluse dalla vita politica e dal processo decisionale, che tuttavia determina le modalità della loro vita quotidiana e il futuro delle società. In modo particolare in tempi di crisi, questa esclusione ha messo a tacere la voce delle donne e ha reso invisibili il loro contributo e la loro esperienza.

10. In tutti i paesi, i fattori più significativi che hanno costituito un ostacolo alla capacità delle donne di partecipare alla vita pubblica sono stati il quadro culturale di valori e credenze religiose, la mancanza di servizi e la mancata condivisione da parte degli uomini dei compiti legati all'organizzazione della casa e alla cura e l'educazione dei figli. In tutti i paesi, le tradizioni culturali e le credenze religiose hanno contribuito a confinare le donne negli ambiti di attività privati e ad escluderle dalla partecipazione attiva alla vita pubblica.

11. Sollevare le donne da una parte del peso del lavoro domestico consentirebbe loro di impegnarsi più pienamente nella vita della loro comunità. La dipendenza economica delle donne dagli uomini spesso impedisce loro di prendere decisioni politiche importanti e di partecipare attivamente alla vita pubblica. Il loro doppio carico di lavoro e la loro dipendenza economica, in aggiunta alla lunghezza e alla rigidità dell'orario del lavoro sia pubblico che politico, impediscono alle donne di essere più attive.

12. La creazione di stereotipi, tra cui quelli creati dai mezzi di comunicazione, limita l'attività delle donne impegnate nella vita politica a tematiche quali l'ambiente, l'infanzia e la salute, e le esclude da responsabilità in materia di finanza, controllo dei bilanci e risoluzione dei conflitti. L'esiguità del numero delle donne che svolgono le professioni dalle quali provengono i politici può costituire un altro ostacolo. Nei paesi in cui le donne leader esercitano effettivamente il potere, ciò può derivare dall'influenza del loro padre o marito, o di un familiare di sesso maschile, piuttosto che da un successo elettorale da esse conseguito a titolo personale.

Sistemi politici

13. Il principio dell'uguaglianza della donna e dell'uomo è stato affermato nelle costituzioni e nelle leggi della maggioranza dei paesi e in tutti gli strumenti internazionali. Tuttavia, negli ultimi 50 anni, le donne non hanno conseguito l'uguaglianza, e anzi la loro disuguaglianza è stata accresciuta dal loro basso grado di partecipazione alla vita pubblica e politica. Le politiche sviluppate e le decisioni adottate esclusivamente dagli uomini riflettono solo una parte dell'esperienza e del potenziale umani. Affinché la società sia organizzata in maniera giusta ed efficace sono necessarie l'inclusione e la partecipazione di tutti i suoi membri.

14. Nessun sistema politico ha conferito alle donne allo stesso tempo il diritto a una piena e pari partecipazione e la possibilità di beneficiarne. Se è vero che i sistemi democratici hanno incrementato le opportunità per le donne di partecipare alla vita politica, tuttavia le molte barriere economiche, sociali e culturali che esse continuano a dover affrontare hanno gravemente limitato la loro partecipazione. Persino le democrazie storicamente stabili non sono riuscite a tener conto pienamente e in parità di condizioni delle opinioni e degli interessi della metà femminile della popolazione. Le società nelle quali le donne sono escluse dalla vita pubblica e dai processi decisionali non possono essere definite democratiche. Il concetto di democrazia avrà un significato reale e dinamico e un effetto duraturo solo quando il processo decisionale politico sarà condiviso dalle donne e dagli uomini e terrà conto in pari misura degli interessi delle une e degli

altri. L'esame dei rapporti degli Stati Parti mostra che laddove vi è una piena e pari partecipazione delle donne alla vita pubblica e ai processi decisionali, i loro diritti sono meglio realizzati e la Convenzione meglio osservata.

Misure speciali temporanee

15. La rimozione delle barriere giuridiche, seppure necessaria, non è sufficiente. Il mancato raggiungimento da parte delle donne di una piena e pari partecipazione non è necessariamente una cosa voluta e può derivare invece da pratiche e procedure superate che inavvertitamente favoriscono gli uomini. L'articolo 4 della Convenzione incoraggia il ricorso a misure speciali temporanee al fine di dare piena applicazione agli articoli 7 e 8. Nei paesi che hanno approntato efficaci strategie temporanee volte a raggiungere l'obiettivo di una parità di partecipazione, sono state attuate una vasta gamma di misure, tra cui l'assunzione, l'assistenza finanziaria e la formazione di candidate donne, la modifica delle procedure elettorali, la realizzazione di campagne volte ad una pari partecipazione delle donne, la fissazione di obiettivi numerici e di quote e il puntare sulle donne per la nomina in posti pubblici quali la magistratura o altri gruppi professionali che svolgono un ruolo essenziale nella vita quotidiana di tutte le società. La rimozione formale delle barriere e l'introduzione di misure speciali temporanee per incoraggiare la pari partecipazione sia degli uomini che delle donne alla vita pubblica della loro società sono prerequisiti essenziali della vera parità nella vita politica. Tuttavia, al fine di superare secoli di predominio maschile nella sfera pubblica, le donne hanno bisogno anche dell'incoraggiamento e del sostegno di tutti i settori della società per conseguire una partecipazione piena ed effettiva, e quest'opera di incoraggiamento deve essere guidata dagli Stati Parti della Convenzione così come dai partiti politici e dai pubblici funzionari. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di assicurare che le misure speciali temporanee siano chiaramente volte a sostenere il principio di uguaglianza e siano quindi conformi ai principi costituzionali che garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini.

Sintesi

16. La questione fondamentale, sulla quale richiama l'attenzione la Piattaforma d'azione di Pechino, è il divario tra la situazione di diritto e quella di fatto, vale a dire tra il diritto delle donne di partecipare alla politica e alla vita pubblica in generale e la loro partecipazione nella realtà. Le ricerche effettuate dimostrano che se la partecipazione delle donne raggiunge una percentuale tra il 30 e il 35 per cento (generalmente definita come "massa critica"), ciò ha una reale ripercussione sullo stile politico e il contenuto delle decisioni, e la vita politica prende nuovo slancio.

17. Per poter conseguire un'ampia rappresentanza nella vita pubblica, le donne devono godere di una piena parità nell'esercizio del potere politico ed economico; esse devono partecipare pienamente e in parità di condizioni ai processi decisionali ad ogni livello, in ambito sia nazionale che internazionale, così da poter contribuire a conseguire gli obiettivi dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace. Una prospettiva di genere è di fondamentale importanza per poter raggiungere questi obiettivi e assicurare una democrazia autentica. Per queste ragioni, è essenziale far partecipare le donne alla vita pubblica per beneficiare del loro contributo, per assicurare che i loro interessi siano protetti e per rendere effettiva la garanzia che il godimento dei diritti umani spetta ad ogni persona indipendentemente dal suo genere. La piena partecipazione delle donne è essenziale non solo per il loro *empowerment* ma anche per l'avanzamento della società nel suo insieme.

Il diritto di elettorato attivo e passivo (articolo 7, lettera a))

18. La Convenzione fa obbligo agli Stati Parti di prendere le misure appropriate nella loro costituzione o legislazione per assicurare che le donne, su una base di parità con gli uomini, godano del diritto di votare in tutte le elezioni e referendum, e di essere elette. Questi diritti devono essere goduti sia di diritto che di fatto.

19. L'esame dei rapporti degli Stati Parti dimostra che, se la quasi totalità di essi ha adottato disposizioni costituzionali o disposizioni legislative di altro tipo che garantiscono alle donne e agli uomini un pari diritto di votare in tutte le elezioni e referendum pubblici, in molti paesi le donne continuano a trovare delle difficoltà a esercitare questo diritto.

20. Tra i fattori che impediscono l'esercizio di questi diritti vi sono i seguenti:

a) Spesso le donne hanno accesso in misura minore rispetto agli uomini alle informazioni sui candidati e sui programmi politici dei partiti e le procedure di voto, informazioni che i governi e i partiti politici non hanno fornito. Altri fattori importanti che impediscono il pieno e pari esercizio da parte delle donne del loro diritto di voto comprendono il loro analfabetismo, la loro ignoranza e incomprendimento dei sistemi politici o delle ripercussioni che le iniziative politiche e le politiche stesse avranno sulla loro vita. Inoltre, il fatto che le

donne non comprendano i diritti, le responsabilità e le opportunità di cambiamento loro conferiti dal diritto di voto fa sì che esse non siano sempre iscritte nelle liste elettorali;

b) Il doppio carico di lavoro delle donne, così come le loro difficoltà economiche, limiteranno il tempo o le possibilità per loro di seguire le campagne elettorali e di esercitare il diritto di voto in piena libertà;

c) In molti paesi, le tradizioni e gli stereotipi sociali e culturali scoraggiano le donne dall'esercitare il diritto di voto. Molti uomini influenzano o controllano il voto delle donne mediante la persuasione o l'azione diretta, arrivando anche a votare in loro vece. Ogni pratica di questo tipo dovrebbe essere impedita;

d) Tra gli altri fattori che in alcuni paesi ostacolano la partecipazione delle donne alla vita pubblica o politica della loro comunità vi sono le limitazioni della loro libertà di circolazione o del loro diritto alla partecipazione, il prevalere di atteggiamenti negativi rispetto alla partecipazione delle donne alla vita politica, o una mancanza da parte dell'elettorato di fiducia nelle candidate donne e di appoggio ad esse. Inoltre, alcune donne ritengono che partecipare alla vita politica sia sconveniente ed evitano di partecipare alle campagne elettorali.

21. Questi fattori spiegano almeno in parte il paradosso per cui le donne, che rappresentano la metà di tutti gli elettori, non esercitano il loro potere politico né formano aggregazioni che potrebbero promuovere i loro interessi o modificare le linee di governo, o eliminare le politiche discriminatorie.

22. Il sistema elettorale, la distribuzione dei seggi in Parlamento, la scelta della circoscrizione, sono tutti aspetti che hanno un'incidenza significativa sulla proporzione delle donne elette al Parlamento. I partiti politici devono far propri i principi delle pari opportunità e della democrazia e sforzarsi di equilibrare il numero di candidati e candidate.

23. Il godimento del diritto di voto da parte delle donne non dovrebbe essere soggetto a limitazioni o condizioni che non si applicano agli uomini o che hanno delle ripercussioni sproporzionate sulle donne. Ad esempio, riservare il diritto di voto alle persone che hanno un determinato livello di istruzione, che possiedono una quantità minima di beni o che sanno leggere e scrivere non solo è irragionevole, ma può anche costituire una violazione della garanzia universale dei diritti umani. È anche probabile che ciò abbia delle ripercussioni sproporzionate sulle donne, contravvenendo così alle disposizioni della Convenzione.

Il diritto di partecipare all'elaborazione delle politiche di governo (articolo 7, lettera b))

24. La partecipazione delle donne all'amministrazione statale per quanto concerne le politiche continua ad essere, in generale, scarsa. Nonostante siano stati compiuti progressi significativi e in alcuni paesi sia stata raggiunta la parità, in molti paesi la partecipazione delle donne si è in effetti ridotta.

25. In base all'articolo 7, lettera b), gli Stati Parti devono inoltre assicurare alle donne il diritto di partecipare pienamente e di essere rappresentate nell'elaborazione delle politiche pubbliche in ogni settore e ad ogni livello. Ciò agevolerebbe l'integrazione delle questioni legate alla parità di genere e contribuirebbe all'introduzione di una prospettiva di genere nell'elaborazione delle politiche pubbliche.

26. Gli Stati Parti hanno la responsabilità, entro i limiti delle loro possibilità, di nominare le donne in posizioni decisionali elevate nonché di consultare sistematicamente i gruppi ampiamente rappresentativi del punto di vista e degli interessi delle donne e di tener conto del loro parere.

27. Gli Stati Parti hanno inoltre l'obbligo di assicurare che le barriere alla piena partecipazione delle donne all'elaborazione delle politiche di governo siano individuate e rimosse. Queste barriere comprendono il compiacimento per le nomine di donne aventi un carattere puramente di facciata, nonché gli atteggiamenti di ossequio a tradizioni e consuetudini che scoraggiano la partecipazione delle donne. Laddove le donne non sono ampiamente rappresentate ai livelli più elevati dell'amministrazione statale o sono consultate in misura inadeguata o addirittura non lo sono affatto, le politiche di governo non saranno complete né efficaci.

28. Se gli Stati Parti generalmente hanno il potere di nominare donne in posizioni ministeriali e amministrative di livello elevato, i partiti politici dal canto loro hanno anche la responsabilità di assicurare che le donne siano incluse nelle liste dei partiti e presentate come candidate alle elezioni in circoscrizioni in cui vi sia la probabilità di un loro successo elettorale. Gli Stati Parti dovrebbero anche sforzarsi di assicurare che le donne siano nominate in organismi consultivi del governo in misura pari agli uomini e che questi organismi tengano conto, nella misura opportuna, delle opinioni dei gruppi rappresentativi delle donne. Ai governi incombe la responsabilità fondamentale di incoraggiare queste iniziative per guidare e orientare l'opinione pubblica e modificare gli atteggiamenti che discriminano le donne o scoraggiano le stesse dal partecipare alla vita politica e pubblica.

29. Tra le misure che sono state adottate da diversi Stati Parti al fine di assicurare una pari partecipazione delle donne in posizioni ministeriali e amministrative di livello elevato e come membri di organismi consultivi del governo vi sono l'adozione di una regola secondo la quale, quando le persone potenzialmente designabili sono parimenti qualificate, si accorderà la preferenza a una candidata donna; l'adozione di una regola in virtù della quale la rappresentanza di nessuno dei due sessi dovrebbe essere inferiore al 40 per cento dei membri di un organismo pubblico; una quota per le donne ministro e per quelle da nominare a cariche pubbliche; infine, la consultazione con le organizzazioni di donne per assicurare che donne qualificate siano candidate a far parte di organismi pubblici e a ricoprire cariche pubbliche, e l'istituzione e la tenuta di registri di tali donne al fine di agevolare la candidatura di donne per organismi e posti pubblici. Laddove i membri di organismi consultivi sono designati sulla base di candidature presentate da organizzazioni private, gli Stati Parti dovrebbero incoraggiare queste ultime a proporre donne qualificate e idonee a far parte di questi organismi.

Il diritto di ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche (articolo 7, lettera b))

30. L'esame dei rapporti degli Stati Parti mostra che le donne sono escluse dalle posizioni apicali nel governo, nella funzione pubblica e nella pubblica amministrazione, nella magistratura e nel sistema giudiziario. Le donne sono raramente nominate in queste posizioni di livello e influenza elevati, e se il loro numero può essere in aumento in alcuni Stati ai livelli inferiori e in posizioni solitamente associate alla casa o alla famiglia, esse non rappresentano che un'esigua minoranza nelle posizioni decisionali che si occupano di politica o di sviluppo economici, di affari politici, di difesa, di missioni di pacificazione, di risoluzione dei conflitti o di interpretazione ed elaborazione di norme costituzionali.

31. L'esame dei rapporti degli Stati Parti mostra altresì che in taluni casi la legge esclude le donne dall'esercitare i poteri reali, dallo svolgere le funzioni di giudice in tribunali religiosi o tradizionali cui è attribuito l'esercizio della giurisdizione in nome dello Stato o dal far parte pienamente delle forze armate. Queste disposizioni costituiscono una discriminazione contro le donne, negano alla società i vantaggi della loro partecipazione e delle loro capacità in questi ambiti della vita della loro comunità e contravvengono ai principi della Convenzione.

Il diritto di partecipare ad organizzazioni non governative e ad organizzazioni pubbliche e politiche (articolo 7, lettera c))

32. Un esame dei rapporti degli Stati Parti dimostra che, nei pochi casi in cui sono fornite informazioni relative ai partiti politici, le donne sono sottorappresentate o le si trova per lo più a svolgere ruoli di minore influenza rispetto agli uomini. Dal momento che i partiti politici costituiscono un canale importante per arrivare a ricoprire ruoli decisionali, i governi dovrebbero incoraggiarli ad analizzare in quale misura le donne partecipano pienamente e in condizioni pari agli uomini alle loro attività e, dove ciò non avviene, dovrebbero individuarne le ragioni. I partiti politici dovrebbero essere incoraggiati ad adottare misure efficaci, tra cui fornire informazioni e risorse finanziarie e di altro tipo, per superare gli ostacoli alla piena partecipazione e rappresentanza delle donne e assicurare che le donne godano nella pratica di una pari opportunità rispetto agli uomini di essere funzionarie di partito e di essere presentate come candidate in occasione di elezioni.

33. Tra le misure che sono state adottate da taluni partiti politici figurano l'accantonamento a favore delle donne di determinate quote o percentuali minime di posti nei loro organi direttivi, la garanzia di un equilibrio tra il numero di uomini e donne presentati come candidati in occasione di elezioni, e la garanzia che alle donne non siano sistematicamente assegnate le circoscrizioni meno favorevoli o le posizioni meno vantaggiose nelle liste di partito. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare che misure speciali temporanee di questo tipo siano espressamente consentite nell'ambito di legislazioni antidiscriminatorie o di altre garanzie costituzionali di uguaglianza.

34. Altre organizzazioni quali i sindacati e i partiti politici hanno l'obbligo di dimostrare la loro dedizione al principio della parità di genere nei loro statuti e nell'applicazione di tali regole, nonché nella composizione dei loro iscritti con una rappresentanza caratterizzata da equilibrio tra i generi nei loro organi direttivi, in modo tale che questi organi possano giovare della piena e pari partecipazione di tutti i settori della società e del contributo apportato da entrambi i sessi. Queste organizzazioni, al pari delle organizzazioni non governative (ONG), costituiscono peraltro per le donne una preziosa occasione di formazione all'esercizio dell'attività politica, alla partecipazione e allo svolgimento di funzioni direttive.

Articolo 8 (livello internazionale)

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per assicurare alle donne, in condizioni pari agli uomini e senza alcuna discriminazione, la possibilità di rappresentare il loro governo a livello internazionale e di partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali.

Osservazioni

35. Ai sensi dell'articolo 8, i governi hanno l'obbligo di assicurare la presenza delle donne ad ogni livello e in tutti gli ambiti degli affari internazionali. Perché ciò si realizzi, è necessario che esse siano ammesse a intervenire nelle questioni economiche e militari, nella diplomazia sia multilaterale che bilaterale, e a far parte delle delegazioni ufficiali in occasione di conferenze internazionali e regionali.

36. Da un esame dei rapporti degli Stati Parti risulta evidente che le donne sono gravemente sottorappresentate nei servizi diplomatici ed esteri della maggior parte dei governi, e in particolar modo nelle posizioni più elevate. Le donne sono tendenzialmente destinate alle ambasciate di minore importanza per i rapporti esteri del paese, e in taluni casi le donne sono fatte oggetto di discriminazione, in relazione alle nomine che le riguardano, mediante limitazioni connesse al loro stato civile. In altri casi, i sussidi familiari e per il coniuge di cui beneficiano i diplomatici uomini non spettano alle donne che ricoprono posizioni equivalenti. Spesso sono precluse alle donne opportunità di lavoro in ambito internazionale sulla base di presunzioni in merito alle loro responsabilità domestiche, tra cui quella che la cura dei familiari a loro carico impedirà loro di accettare l'incarico.

37. Molte missioni permanenti presso le Nazioni Unite ed altre organizzazioni internazionali non annoverano donne tra i loro diplomatici e ne hanno molto poche ai livelli più elevati. La situazione è simile nelle riunioni e conferenze di esperti che stabiliscono obiettivi, programmi di azione e priorità internazionali e mondiali. Le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e diverse istituzioni economiche, politiche e militari a livello regionale sono divenute importanti datori di lavoro di funzionari pubblici internazionali, ma anche qui le donne sono ancora una minoranza concentrata nelle posizioni di livello inferiore.

38. Vi sono poche opportunità per le donne di rappresentare il loro governo a livello internazionale e di partecipare al lavoro delle organizzazioni internazionali in condizioni pari agli uomini. Ciò deriva spesso dall'assenza di criteri e procedure oggettivi per la nomina e la promozione a posizioni di rilievo e in delegazioni ufficiali.

39. La globalizzazione del mondo contemporaneo fa sì che l'inclusione delle donne e la loro partecipazione alle organizzazioni internazionali, in condizioni pari agli uomini, siano sempre più importanti. L'integrazione di una prospettiva di genere e dei diritti umani delle donne nel programma di lavoro di tutti gli organismi internazionali è un imperativo di governo. Molte decisioni di cruciale importanza in relazione a questioni di portata globale, quali la pacificazione e la risoluzione dei conflitti, la spesa militare e il disarmo nucleare, lo sviluppo e l'ambiente, gli aiuti esteri e la ristrutturazione economica, sono adottate con una partecipazione limitata da parte delle donne, il che è in netto contrasto con la loro partecipazione in questi stessi ambiti a livello non governativo.

40. L'inclusione di una massa critica di donne nei negoziati internazionali, nelle attività di peacekeeping, ad ogni livello della diplomazia preventiva, nella mediazione, nell'assistenza umanitaria, nella riconciliazione sociale, nei negoziati di pace e nel sistema della giustizia penale internazionale porterà un effettivo cambiamento. Nell'occuparsi dei conflitti armati o di altro tipo, sono necessarie una prospettiva ed un'analisi di genere per comprendere i loro effetti diversi nei confronti delle donne e degli uomini.

RACCOMANDAZIONI

Articoli 7 e 8

41. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare che la loro costituzione e la loro legislazione siano conformi ai principi della Convenzione, e in particolare agli articoli 7 e 8.

42. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di prendere ogni misura appropriata, ivi compresa la promulgazione delle opportune disposizioni legislative che siano conformi alla loro Costituzione, per assicurare che organizzazioni quali i partiti politici e i sindacati, che possono anche non essere direttamente soggette agli obblighi previsti dalla Convenzione, non discriminino le donne e rispettino i principi enunciati negli articoli 7 e 8.

43. Gli Stati Parti dovrebbero individuare ed attuare misure speciali temporanee atte ad assicurare la pari rappresentanza delle donne in tutti i settori cui si applicano gli articoli 7 e 8.

44. Gli Stati Parti dovrebbero spiegare la ragion d'essere e l'effetto di ogni riserva formulata agli articoli 7 o 8 e indicare se tali riserve riflettano atteggiamenti di ossequio a tradizioni, consuetudini o stereotipi riguardo al ruolo delle donne nella società, nonché indicare le misure che essi stanno prendendo per modificare tali atteggiamenti. Gli Stati Parti dovrebbero verificare costantemente se sia necessario mantenere le suddette riserve, nonché inserire nei loro rapporti un calendario per il ritiro delle stesse.

Articolo 7

45. Tra le misure che dovrebbero essere individuate e attuate e la cui efficacia dovrebbe essere soggetta a verifica vi sono, in relazione all'articolo 7, lettera a), quelle volte a:

- a) Raggiungere un equilibrio tra donne e uomini che ricoprono posizioni cui si accede mediante elezione pubblica;
- b) Assicurare che le donne comprendano il loro diritto di voto, l'importanza di questo diritto e come esercitarlo;
- c) Assicurare l'eliminazione delle barriere che ostacolano la parità, tra cui quelle derivanti dall'analfabetismo, dalla lingua, dalla povertà o dagli impedimenti alla libertà di circolazione delle donne;
- d) Aiutare le donne che si trovano nelle suddette condizioni di svantaggio ad esercitare il loro diritto di votare e di essere elette.

46. In relazione all'articolo 7, lettera b), tra tali misure vi sono quelle volte ad assicurare:

- a) La parità di rappresentanza delle donne nell'elaborazione delle politiche di governo;
- b) L'effettivo godimento da parte delle donne di un pari diritto di ricoprire cariche pubbliche;
- c) Procedure di assunzione rivolte alle donne che siano aperte e i cui esiti possano essere impugnati.

47. In relazione all'articolo 7, lettera c), tra tali misure vi sono quelle volte a:

- a) Assicurare la promulgazione di efficaci disposizioni legislative che proibiscano la discriminazione contro le donne;
- b) Incoraggiare le organizzazioni non governative e le associazioni pubbliche e politiche ad adottare strategie volte a promuovere la rappresentanza delle donne in seno ad esse e la partecipazione delle donne alle loro attività.

48. Nel redigere i loro rapporti in relazione all'articolo 7, gli Stati Parti dovrebbero:

- a) Descrivere le disposizioni legislative che rendono effettivi i diritti enunciati nell'articolo 7;
- b) Fornire particolari su ogni limitazione di tali diritti, sia essa derivante da disposizioni legislative o da pratiche tradizionali, religiose o culturali;
- c) Descrivere le misure introdotte con la finalità di rimuovere gli ostacoli all'esercizio di tali diritti;
- d) Includere dati statistici, disaggregati per sesso, che diano atto della percentuale di donne, in rapporto agli uomini, che godono di tali diritti;
- e) Descrivere i tipi di politiche, ivi comprese quelle relative a programmi di sviluppo, alla cui elaborazione partecipano le donne, nonché il livello e la misura della loro partecipazione;
- f) In relazione all'articolo 7, lettera c), descrivere in quale misura le donne partecipano alle organizzazioni non governative nel loro paese, ivi comprese le organizzazioni di donne;
- g) Analizzare in quale misura lo Stato Parte assicura che tali organizzazioni siano consultate e le ripercussioni del parere di queste ultime ad ogni livello dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche di governo;
- h) Fornire informazioni in merito alla sottorappresentanza delle donne tra i membri e i funzionari dei partiti politici, dei sindacati, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle associazioni professionali, e analizzare i fattori che contribuiscono a ciò.

Articolo 8

49. Tra le misure che dovrebbero essere individuate e attuate e la cui efficacia dovrebbe essere soggetta a verifica vi sono quelle volte ad assicurare un miglior equilibrio tra i generi nella composizione di tutti gli organi delle Nazioni Unite, tra cui le Commissioni principali dell'Assemblea Generale, il Consiglio economico e sociale e gli organi di esperti, ivi compresi quelli previsti dai trattati, e nelle nomine dei membri di gruppi di lavoro indipendenti o dei relatori su un determinato paese o i relatori speciali.

50. Nel redigere i loro rapporti in relazione all'articolo 8, gli Stati Parti dovrebbero:

a) Fornire statistiche, disaggregate per sesso, che diano atto della percentuale di donne presenti nel loro servizio estero o costantemente impegnate a rappresentare lo Stato a livello internazionale o a lavorare in suo nome, ivi comprese le donne facenti parte di delegazioni governative presso conferenze internazionali e quelle designate a ricoprire ruoli di peacekeeping o di risoluzione dei conflitti, nonché del livello della posizione da esse ricoperta nel settore in cui operano;

b) Descrivere gli sforzi compiuti per stabilire criteri e procedure oggettivi per la nomina e la promozione delle donne a posizioni di rilievo e in delegazioni ufficiali;

c) Descrivere le misure prese per dare ampia diffusione, in particolare presso gli organismi sia governativi che non governativi responsabili dell'avanzamento delle donne, alle informazioni sugli impegni internazionali assunti dal governo che riguardano le donne nonché ai documenti ufficiali prodotti dai forum multilaterali;d) Fornire informazioni relative alla discriminazione contro le donne a causa delle loro attività politiche, sia svolte a titolo personale che in quanto membri di organizzazioni di donne o di altro tipo.

Raccomandazione generale n. 24 (20^a sessione, 1999) - Articolo 12: Donne e salute

Introduzione

1. Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, affermando che l'accesso all'assistenza sanitaria, compresa la salute riproduttiva, è un diritto fondamentale conformemente alla Convenzione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne, ha deciso, nella sua 20a sessione, ai sensi dell'articolo 21, di elaborare una raccomandazione generale sull'articolo 12 della Convenzione.

Contesto di riferimento

2. L'osservanza degli Stati Parti dell'articolo 12 della Convenzione è di importanza capitale per la salute e il benessere delle donne. Si esige dagli Stati di eliminare la discriminazione contro le donne nel loro accesso ai servizi di assistenza sanitaria durante tutto il loro ciclo vitale, in particolare nell'ambito della pianificazione familiare, della maternità, del parto e del periodo post-partum. L'esame dei rapporti presentati dagli Stati Parti ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione dimostra che la salute delle donne è una questione considerata centrale per promuovere la salute e il benessere delle donne. Per il bene degli Stati Parti e di coloro che hanno particolare interesse e attenzione per la salute delle donne, la presente raccomandazione generale cerca di elaborare l'interpretazione data dal Comitato all'articolo 12 e di esaminare delle misure volte ad eliminare la discriminazione affinché le donne possano veder soddisfatto il loro diritto al più alto livello possibile di salute.

3. Recenti conferenze mondiali delle Nazioni Unite hanno anch'esse considerato questi obiettivi. Nell'elaborare la presente raccomandazione generale, il Comitato ha preso in considerazione i programmi di azione pertinenti adottati nelle conferenze mondiali delle Nazioni Unite e, in particolare, quelli della Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993, la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo del 1994 e la Quarta Conferenza mondiale sulle donne del 1995. Il Comitato ha inoltre preso nota del lavoro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) e di altri organismi delle Nazioni Unite. Nel preparare la presente raccomandazione generale, ha inoltre collaborato con un vasto numero di organizzazioni non governative specializzate nelle questioni relative alla salute delle donne.

4. Il Comitato osserva l'enfasi che altri strumenti delle Nazioni Unite pongono sul diritto alla salute e sulle condizioni che consentono di godere di buona salute. Tra questi strumenti la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

5. Il Comitato fa riferimento inoltre alle sue precedenti raccomandazioni generali sulla circoncisione femminile, sul virus dell'immunodeficienza umana/sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV/AIDS), sulle donne disabili, sulla violenza contro le donne e la parità nei rapporti familiari, le quali sono tutte relative a questioni fondamentali per la piena osservanza dell'articolo 12 della Convenzione.

6. Sebbene le differenze biologiche tra l'uomo e la donna possano determinare differenze nello stato di salute, esistono fattori sociali che determinano lo stato di salute dell'uomo e della donna e che possono variare tra le stesse donne. Per questa ragione bisogna prestare particolare attenzione ai bisogni e ai diritti in materia di salute delle donne che appartengono a gruppi vulnerabili e svantaggiati, come le donne migranti, rifugiate e le donne profughe interne, le bambine e le anziane, le donne dedite alla prostituzione, le donne indigene e quelle con disabilità fisiche o mentali.

7. Il Comitato osserva che la piena realizzazione del diritto alla salute delle donne si può raggiungere solo quando gli Stati Parti adempiono al loro obbligo di rispettare, proteggere e promuovere il diritto umano fondamentale delle donne al benessere nutrizionale durante tutto il loro ciclo vitale mediante risorse alimentari che siano sicure, nutrienti e adatte alle condizioni locali. A tal fine gli Stati Parti dovrebbero adottare misure per agevolare l'accesso fisico ed economico alle risorse produttive, specialmente delle donne rurali, e per garantire in altro modo che siano soddisfatti particolari bisogni nutrizionali di tutte le donne che ricadono nella loro giurisdizione.

Articolo 12

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell'assistenza sanitaria al fine di assicurarne, sulla base della parità dell'uomo e della donna, l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare.

2. *In deroga a quanto disposto al punto 1 del presente articolo, gli Stati Parti assicurano alle donne dei servizi appropriati in relazione alla gravidanza, al parto ed al periodo post-partum, accordando servizi gratuiti ove necessario, nonché una nutrizione adeguata durante la gravidanza e l'allattamento.*

8. Gli Stati Parti sono incoraggiati ad affrontare la questione della salute delle donne durante tutto il loro ciclo vitale. Ai fini della presente raccomandazione generale, dunque, il termine *donne* comprende le bambine e le adolescenti. In questa raccomandazione generale il Comitato espone l'analisi degli elementi chiave dell'articolo 12.

Elementi chiave

Articolo 12, punto 1)

9. Gli Stati Parti sono nella posizione migliore per illustrare le questioni più importanti relative alla salute delle donne di quel paese. Pertanto, al fine di consentire al Comitato di valutare se le *misure per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell'assistenza sanitaria* sono *appropriate*, gli Stati Parti devono illustrare nei loro rapporti la loro legislazione, i piani e le politiche sanitarie rivolti alle donne con dati affidabili disaggregati per sesso relativamente all'incidenza e alla gravità delle malattie e delle condizioni rischiose per la salute e il nutrimento delle donne, nonché relativamente alla disponibilità e all'efficacia in termini di costi delle misure preventive e curative. I rapporti presentati al Comitato devono dimostrare che la legislazione, i piani e le politiche sanitarie si basano su una ricerca etica e scientifica e su una valutazione dello stato di salute e dei bisogni delle donne in quel paese, e devono prendere in considerazione ogni differenza di tipo etnico, regionale o della comunità, o le pratiche basate sulla religione, la tradizione o la cultura.

10. Gli Stati Parti sono incoraggiati a includere nei loro rapporti informazioni su malattie, condizioni sanitarie e condizioni rischiose per la salute che colpiscono le donne o alcuni gruppi di donne in modo diverso dall'uomo, nonché informazioni su eventuali interventi a questo riguardo.

11. Le misure per eliminare la discriminazione contro le donne sono considerate inappropriate se un sistema di assistenza sanitaria non dispone di servizi volti a prevenire, individuare e trattare malattie specificamente femminili. Si considera discriminante per uno Stato Parte il rifiutarsi di fornire legalmente alle donne determinati servizi di salute riproduttiva. Per esempio, se i responsabili di un servizio sanitario si rifiutano di prestare tali servizi per obiezione di coscienza, si dovrebbero adottare delle misure per assicurare che le donne si possano rivolgere in alternativa ad altri servizi sanitari.

12. Gli Stati Parti dovrebbero illustrare nei loro rapporti in che modo ritengono che le politiche e le misure relative all'*assistenza sanitaria* affrontino i diritti delle donne alla salute dal punto di vista dei bisogni e degli interessi propri delle donne, e in che modo tale assistenza tenga in considerazione gli elementi distintivi e i fattori che distinguono le donne dagli uomini, quali:

a) Fattori biologici che distinguono le donne dagli uomini, quali il ciclo mestruale, la loro funzione procreativa e la menopausa. Un altro esempio è il maggiore rischio che corrono le donne di risultare esposte a malattie a trasmissione sessuale;

b) Fattori socio-economici che variano per le donne in generale e per alcuni gruppi di donne in particolare. Per esempio, i rapporti di potere squilibrati tra uomini e donne in casa e sul posto di lavoro che possono avere ripercussioni negative sulla salute e il nutrimento delle donne. Esse inoltre possono essere esposte a varie forme di violenza che ne compromettono la salute. Le bambine e le adolescenti sono spesso esposte ad abusi sessuali da parte di uomini adulti e familiari, rischiando così di subire un trauma fisico e psicologico e una gravidanza indesiderata e prematura. Alcune pratiche culturali o tradizionali come la mutilazione genitale femminile comportano inoltre un forte rischio di mortalità e disabilità;

c) Fattori psico-sociali che variano tra uomini e donne comprendono la depressione in generale e la depressione post-partum in particolare, nonché altre condizioni psicologiche quali quelle che causano disturbi alimentari come l'anoressia e la bulimia;

d) Sebbene il mancato rispetto della riservatezza dei pazienti riguarda sia gli uomini che le donne, esso può dissuadere le donne dal cercare consulenza e cure mediche compromettendone di conseguenza la salute e il benessere. Per questa ragione le donne sono meno disposte a consultare un medico in caso di malattie relative all'apparato genitale, in materia di contraccezione o per aborti incompleti e nei casi in cui hanno subito violenza fisica o sessuale.

13. Il dovere degli Stati Parti di *assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria*, all'informazione e all'istruzione comporta un obbligo di rispettare, proteggere e

realizzare i diritti delle donne all'assistenza sanitaria. Gli Stati Parti hanno la responsabilità di assicurare che la legislazione, l'azione esecutiva e la politica siano conformi a questi tre obblighi. Devono altresì istituire un sistema che assicuri efficaci misure giudiziarie. Il mancato adempimento di ciò costituisce violazione dell'articolo 12.

14. L'obbligo di *rispettare i diritti* implica che gli Stati Parti si astengano dall'intralcio l'azione intrapresa dalle donne nel perseguimento dei loro obiettivi in materia di salute. Gli Stati Parti dovrebbero riferire nei loro rapporti in che misura i responsabili dell'assistenza sanitaria pubblica e privata assolvono al loro dovere di rispettare i diritti delle donne nell'accesso all'assistenza sanitaria. Per esempio, gli Stati Parti non dovrebbero limitare l'accesso delle donne ai servizi sanitari o ai centri medici che forniscono tali servizi a causa del fatto che esse non hanno l'autorizzazione del marito o compagno, dei genitori o autorità sanitarie, perché non sono sposate o perché sono donne. Altri ostacoli per l'accesso delle donne a un'assistenza sanitaria appropriata sono rappresentati dalle leggi che criminalizzano certe procedure mediche di cui solo le donne hanno bisogno o che puniscono le donne che ricorrono a tali procedure.

15. L'obbligo di *proteggere i diritti* relativi alla salute delle donne implica che gli Stati Parti, i loro agenti e funzionari adottino delle misure per impedire le violazioni di questi diritti da parte di privati e organizzazioni e imporre sanzioni a chi le commette. Poiché la violenza di genere è una questione relativa alla salute fondamentale per le donne, gli Stati Parti dovrebbero assicurare:

- a) La promulgazione ed effettiva applicazione di leggi e la formulazione di politiche, compresi protocolli di assistenza sanitaria e procedure ospedaliere che si occupino della violenza contro le donne, degli abusi a danno delle bambine e della fornitura di servizi sanitari appropriati;
- b) Una formazione attenta alle specificità di genere che consenta agli operatori sanitari di individuare e gestire le conseguenze sulla salute della violenza di genere;
- c) Procedure giuste e protettive per trattare le denunce e che impongano le sanzioni appropriate a professionisti sanitari colpevoli di abusi sessuali su pazienti donne;
- d) La promulgazione ed effettiva applicazione di leggi che vietino la mutilazione genitale femminile e il matrimonio delle bambine.

16. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare adeguata protezione e servizi sanitari, compresi servizi di trattamento e orientamento in caso di traumi, alle donne che si trovano in situazioni particolarmente difficili, quali le situazioni di conflitto armato, e alle donne rifugiate.

17. Il dovere di *realizzare i diritti* fa obbligo agli Stati Parti di adottare appropriate misure legislative, giudiziarie, amministrative, di bilancio, economiche e di altro tipo nella massima misura consentita dalle loro risorse disponibili per assicurare che le donne vedano soddisfatto il loro diritto all'assistenza sanitaria. Studi come quelli che si soffermano sugli elevati tassi mondiali di mortalità e morbidità materna e l'elevato numero di coppie che vorrebbero limitare il numero dei figli ma non hanno accesso o non fanno ricorso ad alcuna forma di contraccezione costituiscono un'importante indicazione per gli Stati Parti di possibili violazioni del loro dovere di assicurare l'accesso delle donne all'assistenza sanitaria. Il Comitato chiede agli Stati Parti di illustrare nei loro rapporti ciò che essi hanno fatto per affrontare l'enorme problema della salute delle donne, in particolare quando dipende da condizioni che si possono prevenire, come la tubercolosi o l'HIV/AIDS. Il Comitato è preoccupato di fronte alla crescente dimostrazione che gli Stati rinunciano ad adempiere a questi obblighi poiché trasferiscono funzioni sanitarie statali ad organismi privati. Gli Stati Parti non possono esimersi dalle loro responsabilità in questi ambiti delegando o trasferendo tali poteri ad organismi del settore privato. Gli Stati Parti dovrebbero pertanto illustrare quanto hanno fatto per organizzare i processi di governo e tutte le strutture che permettono ai pubblici poteri di promuovere e tutelare la salute delle donne. Devono altresì informare sulle misure positive messe in atto per limitare le violazioni dei diritti delle donne da parte di terzi, per tutelare la loro salute e informare sulle misure adottate per garantire la prestazione di tali servizi.

18. Le questioni dell'HIV/AIDS e delle altre malattie sessualmente trasmissibili sono fondamentali per il diritto delle donne e delle adolescenti alla salute sessuale. Le adolescenti e le donne in molti paesi non hanno sufficiente accesso alle informazioni e ai servizi necessari a garantirne la salute sessuale. A causa di rapporti di potere squilibrati basati sul genere, le donne e le adolescenti spesso non possono rifiutarsi di avere rapporti sessuali né insistere su pratiche sessuali sicure e responsabili. Pratiche tradizionali dannose come la mutilazione genitale femminile, la poligamia, la violenza sessuale coniugale possono inoltre esporre ragazze e donne al rischio di contrarre l'HIV/AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili. Anche le donne dedite alla prostituzione sono particolarmente esposte a queste malattie. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare, senza pregiudizi né discriminazioni, il diritto all'informazione, all'istruzione e ai servizi in materia di salute sessuale a tutte le donne e le ragazze, comprese quelle che siano state oggetto di tratta, anche se

non legalmente residenti nel paese. In particolare, gli Stati Parti dovrebbero assicurare il diritto degli adolescenti maschi e femmine a un'educazione in materia di salute sessuale e riproduttiva da parte di personale debitamente formato in programmi specialmente concepiti che rispettino il loro diritto alla privacy e alla riservatezza.

19. Nei loro rapporti gli Stati Parti dovrebbero indicare quali sono i criteri utilizzati per stabilire se le donne hanno accesso all'assistenza sanitaria *sulla base della parità dell'uomo e della donna* al fine di dimostrare l'osservanza dell'articolo 12. Nell'applicare tali criteri, gli Stati Parti dovrebbero tenere presenti le disposizioni dell'articolo 1 della Convenzione. Pertanto devono includere osservazioni sull'impatto che politiche, procedure, leggi e protocolli sanitari hanno sulle donne rispetto agli uomini.

20. Le donne hanno il diritto di essere pienamente informate, da personale debitamente formato, sulle opzioni loro offerte quando accettano di sottoporsi ad un trattamento o a un'indagine, compresi i possibili benefici e gli effetti potenzialmente negativi delle procedure proposte e le alternative disponibili.

21. Gli Stati Parti dovrebbero illustrare nei loro rapporti le misure adottate per eliminare gli ostacoli che le donne incontrano nell'*accesso ai servizi di assistenza sanitaria* e le misure adottate per garantire alle stesse un accesso tempestivo e abbordabile a tali servizi. Gli ostacoli comprendono requisiti o condizioni che pregiudicano l'accesso delle donne, quali tariffe elevate dei servizi sanitari, il requisito dell'autorizzazione previa da parte del marito, del genitore o delle autorità ospedaliere, la distanza dalle strutture sanitarie e l'assenza di un trasporto pubblico adeguato e abbordabile.

22. Gli Stati Parti dovrebbero altresì illustrare le misure adottate per assicurare l'accesso a servizi di assistenza sanitaria di qualità, ad esempio rendendoli accettabili alle donne. I servizi prestati sono accettabili se si garantisce che la donna vi dia un consenso pienamente informato, se si rispetta la sua dignità, si garantisce la sua riservatezza e si tiene conto dei suoi bisogni e delle sue prospettive. Gli Stati Parti non dovrebbero permettere forme di coercizione quali la sterilizzazione non consensuale, test obbligatori per le malattie sessualmente trasmissibili o test obbligatori di gravidanza come condizione per un impiego, pratiche che violano il diritto delle donne al consenso informato e alla dignità.

23. Nei loro rapporti gli Stati Parti dovrebbero illustrare quali misure hanno adottato per assicurare un rapido accesso alla gamma di servizi *relativi alla pianificazione familiare*, in particolare, e alla salute sessuale e riproduttiva in generale. Particolare attenzione andrebbe prestata all'educazione alla salute degli adolescenti, comprese informazioni e consigli su tutti i metodi di pianificazione familiare.

24. Il Comitato è preoccupato per le condizioni dei servizi di assistenza sanitaria rivolti alle donne anziane, non solo perché le donne spesso vivono più a lungo degli uomini e sono più esposte degli uomini a malattie croniche disabilitanti e degenerative, quali l'osteoporosi e la demenza senile, ma anche perché esse hanno sovente la responsabilità di assistere il loro coniuge che invecchia. Pertanto gli Stati Parti dovrebbero adottare misure appropriate a garantire l'accesso delle donne anziane a servizi sanitari che si occupano delle invalidità e delle disabilità che si accompagnano all'età.

25. Le donne disabili, di ogni età, spesso hanno difficoltà ad accedere fisicamente ai servizi sanitari. Le donne mentalmente disabili sono particolarmente esposte, poiché in generale vi è una conoscenza limitata dell'ampia gamma di rischi per la salute mentale cui le donne sono sproporzionalmente più esposte per effetto della discriminazione di genere, della violenza, della povertà, dei conflitti armati, dell'esilio e di altre forme di privazione sociale. Gli Stati Parti dovrebbero adottare misure appropriate per assicurare che i servizi sanitari siano sensibili ai bisogni delle donne disabili e ne rispettino i diritti e la dignità umana.

Articolo 12, punto 2)

26. I rapporti dovrebbero includere altresì le misure adottate dagli Stati Parti per garantire alle donne servizi appropriati *in relazione alla gravidanza, al parto ed al periodo post-partum*. Dovrebbero essere incluse anche informazioni sul modo in cui tali misure hanno ridotto i tassi di mortalità e di morbidità materna nei loro paesi in generale, e in particolare in gruppi, regioni e comunità vulnerabili.

27. Gli Stati Parti dovrebbero illustrare nei loro rapporti in che modo forniscono *servizi gratuiti ove necessario* per assicurare alle donne gravidanze, nascite e periodi post-partum in condizioni di sicurezza. Molte donne rischiano di morire o di subire disabilità per problemi legati alla gravidanza perché non hanno le risorse per ottenere o accedere ai servizi necessari, che includono servizi prenatali, post natali e di maternità. Il Comitato osserva che è dovere degli Stati Parti assicurare il diritto delle donne a una maternità senza pericoli e a servizi ostetrici di urgenza, e che essi dovrebbero stanziare il massimo delle risorse disponibili per tali servizi.

Altri articoli pertinenti alla Convenzione

28. Nell'illustrare le misure adottate in conformità all'articolo 12, gli Stati Parti sono esortati a riconoscere la sua interconnessione con altri articoli della Convenzione che hanno un riflesso sulla salute delle donne. Questi articoli comprendono l'articolo 5 lettera b), che impone agli Stati Parti di assicurare che l'educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione sociale; l'articolo 10, che impone agli Stati Parti di assicurare pari accesso all'istruzione, così da permettere alle donne di accedere più facilmente all'assistenza sanitaria e di ridurre i tassi di abbandono scolastico femminile, spesso dovuto a una gravidanza prematura; l'articolo 10 lettera h), che prevede che gli Stati Parti forniscano a donne e ragazze informazioni specifiche di carattere educativo per contribuire ad assicurare la salute ed il benessere delle famiglie, compresi informazioni e consigli relativi alla pianificazione familiare; l'articolo 11, in parte relativo alla tutela della salute delle donne e alla sicurezza delle condizioni di lavoro, compresa la tutela della funzione riproduttiva, una protezione particolare da tipi nocivi di lavoro durante la gravidanza e il pagamento del congedo di maternità; l'articolo 14 punto 2) lettera b), che impone agli Stati Parti di assicurare alle donne rurali l'accesso a servizi adeguati nel settore della sanità, tra cui a informazioni, consulenza e servizi in materia di pianificazione familiare; e la lettera h), che fa obbligo agli Stati Parti di adottare tutte le misure appropriate per assicurare condizioni di vita adeguate, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, i servizi igienici, la fornitura d'acqua ed elettricità, i trasporti e le comunicazioni, che sono tutti fondamentali per la prevenzione delle malattie e la promozione di una buona assistenza sanitaria; nonché l'articolo 16 punto 1) lettera e), che impone agli Stati Parti di assicurare che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini di decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all'istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti. L'articolo 16 punto 2) inoltre proibisce i fidanzamenti e i matrimoni di bambini, fattore importante per prevenire il danno fisico ed emotivo che deriva da gravidanze precoci.

Raccomandazioni per l'azione di governo

29. Gli Stati Parti dovrebbero attuare un'ampia strategia nazionale per promuovere la salute delle donne durante tutto il loro ciclo vitale. Ciò significa anche interventi mirati sia a prevenire e trattare le malattie e le affezioni che colpiscono le donne, sia a rispondere alla violenza contro le donne, e assicurare a tutte le donne un accesso universale a una gamma completa di servizi di assistenza sanitaria accessibile e di alta qualità, tra cui i servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva.

30. Gli Stati Parti dovrebbero stanziare adeguate risorse di bilancio, umane e amministrative per assicurare che sia destinata alla salute delle donne una parte del bilancio totale per la sanità paragonabile a quella destinata alla salute degli uomini, tenendo presenti i diversi bisogni in materia di salute.

31. Gli Stati Parti inoltre dovrebbero, in particolare:

a) Mettere una prospettiva di genere al centro di tutte le politiche e tutti i programmi che si occupano di salute della donna e rendere la donna partecipe nella pianificazione, attuazione e vigilanza di dette politiche e programmi e nella fornitura di servizi sanitari alle donne;

b) Assicurare la rimozione di tutte le barriere che limitano l'accesso delle donne ai servizi, all'istruzione e all'informazione sanitari, tra cui quelle nel settore della salute sessuale e riproduttiva, e in particolare destinare risorse a programmi rivolti agli adolescenti per la prevenzione e il trattamento di malattie a trasmissione sessuale, tra cui l'HIV/AIDS;

c) Dare la priorità alla prevenzione di gravidanze indesiderate attraverso la pianificazione familiare e l'educazione sessuale, e ridurre i tassi di mortalità materna mediante servizi di maternità sicuri e assistenza prenatale. Ove possibile, emendare la legislazione che criminalizza l'aborto al fine di abolire le pene imposte alle donne che abortiscono;

d) Vigilare sulla prestazione di servizi sanitari alle donne da parte di organizzazioni pubbliche, non governative e private, per assicurare pari accesso e assistenza di qualità;

e) Esigere che tutti i servizi sanitari siano compatibili coi diritti umani delle donne, tra cui il diritto all'autonomia, alla privacy, alla riservatezza, al consenso e alla scelta informati;

f) Assicurare che i programmi di studio per la formazione dei lavoratori sanitari includano corsi di ampia portata, obbligatori e attenti alle specificità di genere in materia di salute e diritti umani delle donne, in particolare della violenza basata sul genere.

Raccomandazione generale n. 25 (30^a sessione, 2004) concernente il punto 1) dell'Articolo 4 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne sulle misure speciali temporanee

I. Introduzione

1. Nella sua ventesima sessione (1999), Il Comitato sull'eliminazione della discriminazione contro le donne ha deciso, conformemente all'articolo 21 della Convenzione, di elaborare una raccomandazione generale sull'articolo 4, punto 1, della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Tale nuova raccomandazione generale integrerebbe, tra le altre, alcune precedenti raccomandazioni quali la raccomandazione generale n. 5 (settima sessione, 1988) sulle misure speciali temporanee, la raccomandazione generale n. 8 (settima sessione, 1988) sull'attuazione dell'articolo 8 della Convenzione e la n. 23 (sedicesima sessione, 1977) sulle donne nella vita pubblica, nonché i rapporti degli Stati Parti della Convenzione e le osservazioni finali formulate dal Comitato in merito a tali rapporti.

2. Con la presente raccomandazione generale, il Comitato intende chiarire la natura ed il significato dell'articolo 4, punto 1, al fine di facilitarne ed assicurarne la piena utilizzazione ad opera degli Stati Parti nell'attuazione della Convenzione. Il Comitato incoraggia gli Stati Parti a tradurre la presente raccomandazione nelle lingue locali e nazionali ed a darne ampia diffusione presso gli organi legislativi, esecutivi e giudiziari dello Stato, comprese le loro strutture amministrative, nonché presso la società civile, compresi i mezzi di comunicazione, il mondo accademico, le associazioni e le istituzioni a difesa dei diritti umani e della donna.

II. Contesto di riferimento: oggetto e scopo della Convenzione

3. La Convenzione è uno strumento dinamico. Dall'adozione di quest'ultima nel 1979, il Comitato ed altri attori a livello nazionale ed internazionale hanno contribuito, adottando un ragionamento progressista, al chiarimento ed alla comprensione del contenuto sostanziale degli articoli della Convenzione, della natura specifica della discriminazione contro le donne e degli strumenti atti a combatterla.

4. La portata ed il senso del punto 1 dell'articolo 4 devono essere interpretati alla luce dell'obiettivo e dello scopo generale della Convenzione, vale a dire l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne al fine di raggiungere la parità di fatto e di diritto tra l'uomo e la donna nel godimento delle libertà e dei diritti fondamentali. Gli Stati Parti della Convenzione hanno l'obbligo giuridico di rispettare, proteggere, promuovere e realizzare tale diritto alla non discriminazione delle donne e di assicurare lo sviluppo e l'avanzamento di queste ultime al fine di migliorare la loro condizione e portarla ad una parità di fatto e di diritto con gli uomini.

5. La Convenzione va oltre la nozione di discriminazione utilizzata in numerose norme e standard giuridici nazionali ed internazionali. Mentre le suddette norme e standard vietano la discriminazione basata sul sesso e proteggono sia gli uomini sia le donne da qualsiasi trattamento basato su distinzioni arbitrarie, ingiuste e/o ingiustificabili, la Convenzione verte essenzialmente sulla discriminazione contro le donne, sottolineando che queste ultime hanno patito e continuano a patire varie forme di discriminazione perché sono donne.

6. Da una lettura congiunta degli articoli da 1 a 5 e 24, i quali costituiscono il contesto interpretativo generale di tutti gli articoli sostanziali della Convenzione, emerge che tre obblighi sono al centro delle azioni degli Stati Parti volte all'eliminazione della discriminazione contro le donne. L'adempimento di tali obblighi dovrebbe avvenire in modo integrato e andare oltre il mero obbligo formale di un pari trattamento delle donne e degli uomini.

7. In primo luogo, gli Stati Parti hanno l'obbligo di garantire che nelle loro leggi non vi sia alcuna discriminazione diretta od indiretta¹ contro le donne e che queste ultime siano protette, nel settore pubblico e privato, da qualsiasi forma di discriminazione – commessa da autorità pubbliche, dalla magistratura, da organizzazioni, da imprese o da privati – grazie all'esistenza di tribunali competenti, di sanzioni e di altri mezzi di tutela. In secondo luogo, gli Stati Parti hanno l'obbligo di migliorare la condizione di fatto della donna con politiche e programmi concreti ed efficaci. Il terzo obbligo degli Stati Parti è affrontare i rapporti

¹ Può esservi discriminazione indiretta contro le donne quando una legge, una politica o un programma si basano su criteri apparentemente neutri rispetto al genere ma che in realtà si ripercuotono negativamente sulle donne. Leggi, politiche e programmi neutri rispetto al genere possono senza volerlo perpetuare gli effetti di una passata discriminazione. Possono essere inavvertitamente modellati su stili di vita maschili e dunque non riuscire a tener conto di aspetti dell'esperienza della vita delle donne che possono essere diversi da quelli degli uomini. Tali differenze possono esistere a causa di aspettative, atteggiamenti e comportamenti stereotipati nei confronti delle donne che si basano sulle differenze biologiche tra donne e uomini. Possono esistere anche a causa della subordinazione che generalmente esiste della donna all'uomo.

prevalenti tra i generi² e il permanere di stereotipi basati sul genere che influiscono negativamente sulle donne e che si manifestano non solo attraverso comportamenti individuali ma anche nella legge, nelle istituzioni e nelle strutture giuridiche e sociali.

8. Secondo il parere del Comitato, un approccio giuridico o programmatico puramente formale non è sufficiente a raggiungere la parità di fatto tra l'uomo e la donna, che il Comitato interpreta come una parità sostanziale. La Convenzione richiede inoltre che alle donne siano date pari opportunità di partenza e che mediante un ambiente favorevole esse abbiano la possibilità di raggiungere la parità di risultati. Non è sufficiente garantire alle donne un trattamento identico a quello degli uomini. Piuttosto, si devono considerare le differenze biologiche e le differenze che la società e la cultura hanno costruito tra l'uomo e la donna. In alcuni casi, un trattamento non identico dell'uomo e della donna sarà necessario al fine di considerare tali differenze. Raggiungere l'obiettivo di una parità sostanziale richiede inoltre una strategia efficace per superare la scarsa rappresentanza delle donne e ridistribuire le risorse ed il potere tra l'uomo e la donna.

9. La parità di risultati è il logico corollario della parità di fatto o sostanziale. Tali risultati possono essere di natura quantitativa e/o qualitativa: vale a dire che vi sia un numero di donne praticamente pari a quello degli uomini che goda dei propri diritti in vari settori, che le donne abbiano il loro stesso livello di reddito, godano della parità nella presa di decisioni e abbiano la stessa influenza politica e che le donne siano al riparo dalla violenza.

10. La condizione della donna non potrà migliorare se le cause di fondo della discriminazione contro le donne e della loro disuguaglianza non vengono efficacemente affrontate. E' necessario considerare le vite dell'uomo e della donna nel loro contesto e adottare misure in grado di operare una reale trasformazione delle opportunità, delle istituzioni e dei sistemi affinché questi ultimi non si basino più su modelli di vita e paradigmi del potere maschile storicamente determinati.

11. Le esperienze e le esigenze permanenti della donna determinate biologicamente andrebbero distinte da altre esigenze che possono essere il risultato di discriminazioni contro la donna, passate e presenti, messe in atto da attori individuali e dall'ideologia di genere dominante od il risultato di manifestazioni di tale discriminazione nelle istituzioni e nelle strutture sociali e culturali. Con l'adozione progressiva di misure volte ad eliminare la discriminazione contro le donne, le esigenze di queste ultime potrebbero modificarsi o scomparire o divenire esigenze comuni all'uomo ed alla donna. E' quindi necessario un monitoraggio continuo delle leggi, dei programmi e delle pratiche finalizzate al raggiungimento di una parità sostanziale o di fatto della donna, in modo tale da evitare che si perpetui un trattamento non identico che potrebbe non essere più giustificato.

12. Alcuni gruppi di donne, oltre a subire discriminazioni per il fatto di essere donne, possono essere inoltre oggetto di molteplici forme di discriminazione per altri motivi, quali la razza, l'identità religiosa o etnica, la disabilità, l'età, la classe, la casta od altri fattori. Tale discriminazione può colpire questi gruppi di donne in via prioritaria o in diversa misura ed in diverso modo rispetto agli uomini. Gli Stati Parti potrebbero dover adottare specifiche misure speciali temporanee volte ad eliminare le molteplici forme di discriminazione contro le donne e l'insieme di effetti negativi che tale discriminazione produce sulle donne.

13. Oltre alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, altri strumenti internazionali sui diritti umani ed una serie di documenti politici adottati nell'ambito delle Nazioni Unite contengono disposizioni sulle misure speciali temporanee volte a sostenere il raggiungimento della parità. Termini diversi vengono utilizzati per descrivere tali misure così come diversi sono il senso e l'interpretazione dati a tali misure. Il Comitato spera che la presente raccomandazione generale concernente il primo punto dell'articolo 4 contribuisca a precisare tale terminologia³.

² "Il genere è definito come i significati sociali dati alle differenze biologiche di sesso. Si tratta di un costrutto ideologico e culturale, ma che si riflette anche nell'ambito delle pratiche concrete, di cui di converso influenza i risultati. Ha effetti sulla distribuzione delle risorse, della ricchezza, del lavoro, del potere decisionale e politico nonché del godimento dei diritti in famiglia e nella vita pubblica. Per quanto vi siano differenze da una cultura ad un'altra e nel tempo, i rapporti di genere in tutto il mondo comportano il tratto comune e pervasivo di un'asimmetria del poter tra gli uomini e le donne. Di conseguenza il genere è un elemento di stratificazione sociale e in questo senso è simile ad altri stratificatori come la razza, la classe, l'etnia, la sessualità e l'età. Ci aiuta a comprendere la rappresentazione sociale delle identità di genere e la struttura diseguale del potere che è alla base dei rapporti tra i sessi". *1999 World Survey on the Role of Women in Development* [Indagine mondiale del 1999 sul Ruolo delle donne nello sviluppo], Nazioni Unite, New York, 1999, pagina ix del testo inglese.

³ Si veda ad esempio la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che impone misure speciali temporanee. La pratica degli organismi incaricati del monitoraggio dei trattati, tra cui il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali e il Comitato sui diritti umani, dimostra che tali organismi Traduzione dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani (novembre 2011) - effettuata dai funzionari linguistici dott.sse Emanuela Cataldi e Nicoletta Marini (limitatamente alle note). Testo originale inglese: [http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20\(English\).pdf](http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(English).pdf)

14. La Convenzione intende colpire le dimensioni discriminatorie dei contesti culturali e sociali, passati e presenti, che impediscono alle donne di godere delle libertà e dei diritti umani fondamentali. La Convenzione mira ad eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne, eliminando contestualmente le cause e le conseguenze della loro disuguaglianza di fatto o sostanziale. Pertanto, l'applicazione delle misure speciali temporanee in conformità alla Convenzione è uno dei mezzi affinché le donne possano raggiungere la parità sostanziale o di fatto piuttosto che un'eccezione alle norme di non discriminazione ed uguaglianza.

III. Significato e portata delle misure speciali temporanee nella Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

Articolo 4, punto 1

L'adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali temporanee finalizzate ad accelerare la parità di fatto tra uomini e donne non è considerata una discriminazione secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve in alcun modo comportare il mantenimento di norme diseguali o distinte; tali misure sono abrogate quando sono conseguiti gli obiettivi di parità di opportunità e di trattamento.

Articolo 4, punto 2

L'adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali, comprese le misure contenute nella presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità non è considerata un atto discriminatorio.

A. Relazione tra i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4.

15. Sussiste una chiara differenza tra lo scopo delle "misure speciali" ai sensi dell'articolo 4, punto 1 e quello delle misure del punto 2. Il punto 1 dell'articolo 4 intende accelerare il miglioramento della condizione della donna affinché quest'ultima raggiunga la parità sostanziale o di fatto con l'uomo nonché indurre i cambiamenti strutturali, sociali e culturali necessari a correggere le forme e le conseguenze, passate e presenti, della discriminazione contro le donne ed offrire loro i mezzi per compensarla. Il carattere delle suddette misure è temporaneo.

16. L'articolo 4, punto 2 dispone il trattamento non identico delle donne e degli uomini alla luce delle loro differenze biologiche. Tali misure hanno un carattere permanente, perlomeno fino a quando le conoscenze tecnologiche e scientifiche di cui all'articolo 11, punto 3, non ne giustificheranno una revisione.

B. Terminologia

17. I lavori preparatori della Convenzione riportano diversi termini per descrivere le "misure speciali temporanee" previste all'articolo 4, punto 1. Il Comitato stesso, nelle sue precedenti raccomandazioni generali, ha utilizzato vari termini. Gli Stati Parti spesso utilizzano l'espressione "misure speciali", nel suo senso correttivo, compensativo ed incentivante, come equivalente delle espressioni "*affirmative action*", "azione positiva", "misure positive", "discriminazione alla rovescia" e "discriminazione positiva". Tali termini emergono dai dibattiti e dalle varie pratiche rilevate in diversi contesti nazionali⁴. Nella presente raccomandazione generale, e conformemente alla pratica seguita nell'esaminare i rapporti degli Stati Parti, il Comitato utilizza unicamente l'espressione "misure speciali temporanee", come richiesto dall'articolo 4, punto 1.

considerano obbligatoria l'applicazione di misure speciali temporanee per raggiungere gli obiettivi dei relativi trattati. Anche delle Convenzioni adottate sotto l'egida dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e diversi documenti dell'UNESCO (Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura delle Nazioni Unite) prevedono in modo esplicito o implicito tali misure. La Sottocommissione per la promozione e protezione dei diritti umani ha esaminato la questione ed ha nominato un Relatore Speciale per preparare dei rapporti da sottoporre al suo esame e perché definisca le misure da adottare. La Commissione sullo status delle donne nel 1992 ha riesaminato l'uso delle misure speciali temporanee. I documenti che ne sono scaturiti, e che sono stati adottati dalle conferenze mondiali delle Nazioni Unite sulle donne, tra cui la Piattaforma di Azione per la Quarta Conferenza Mondiale sulle donne del 1995, e il successivo esame di questa nel 2000, contengono riferimenti a *positive action* [azioni positive] quali strumenti per conseguire una parità di fatto. L'utilizzo di misure speciali temporanee da parte del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite costituisce un esempio pratico nel settore dell'occupazione femminile, anche attraverso istruzioni amministrative sull'assunzione, la promozione e la collocazione delle donne nel Segretariato. Queste misure hanno l'obiettivo di una distribuzione di genere al 50%, a tutti i livelli, e in particolare ai gradi più alti.

⁴ L'espressione "*affirmative action*" [azione affermativa] è utilizzata negli Stati Uniti d'America e in diversi documenti in inglese delle Nazioni Unite, mentre l'espressione "*positive action*" [azione positiva] è attualmente molto in uso in Europa e in molti documenti delle Nazioni Unite. Tuttavia l'espressione "*positive action*" è utilizzata in un ulteriore altro senso nel diritto internazionale dei diritti umani per descrivere "l'azione positiva dello Stato" [*positive State action*] (l'obbligo di uno Stato di agire, in contrapposizione all'obbligo di uno Stato di astenersi dall'agire). Di conseguenza l'espressione "*positive action*" è ambigua in quanto il suo significato non è limitato alle misure speciali temporanee come inteso al punto 1 dell'articolo 4 della Convenzione. Le espressioni "*reverse discrimination*" [discriminazione alla rovescia] o "*positive discrimination*" [discriminazione positiva] sono criticate da molti commentatori in quanto giudicate non appropriate.

C. Elementi fondamentali dell'articolo 4, punto 1

18. Le misure adottate dagli Stati Parti ai sensi dell'articolo 4, punto 1 dovrebbero tendere ad accelerare la pari partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile ed in ogni altro settore. Il Comitato ritiene che l'applicazione di tali misure non sia un'eccezione alla regola di non discriminazione quanto piuttosto un modo per sottolineare che le misure speciali temporanee sono parte di una strategia necessaria degli Stati Parti volta al raggiungimento della parità sostanziale e di fatto tra le donne e gli uomini nel godimento dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali. Mentre l'applicazione delle misure speciali temporanee pone spesso rimedio agli effetti di passate discriminazioni contro le donne, l'obbligo degli Stati Parti, in virtù della Convenzione, di migliorare la condizione della donna per giungere ad una parità sostanziale e di fatto con gli uomini sussiste indipendentemente da qualsiasi prova di discriminazione passata. Il Comitato ritiene che gli Stati Parti che adottano ed attuano tali misure, in virtù della Convenzione, non compiano un atto discriminatorio nei confronti degli uomini.

19. Gli Stati Parti dovrebbero distinguere chiaramente le misure speciali temporanee adottate ai sensi dell'articolo 4, punto 1 finalizzate ad accelerare il raggiungimento di un obiettivo concreto di parità sostanziale e di fatto tra la donna e l'uomo, dalle altre politiche sociali di carattere generale adottate al fine di migliorare la condizione delle donne e delle bambine. Non tutte le misure che potenzialmente sono, o saranno, favorevoli alla donna sono misure speciali temporanee. Le condizioni generali volte a garantire i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali delle donne e delle bambine, elaborate e realizzate al fine di assicurare loro una vita degna e senza discriminazioni, non possono essere definite misure speciali temporanee.

20. L'articolo 4, punto 1, indica esplicitamente la natura "temporanea" di tali misure speciali. Dette misure non dovrebbero quindi essere ritenute per sempre necessarie, sebbene il senso del termine "temporaneo" possa, di fatto, tradursi nell'applicazione di tali misure per un lungo periodo di tempo. La durata di una misura speciale temporanea dovrebbe essere determinata dal suo risultato funzionale in risposta ad un problema concreto e non dovrebbe essere prestabilita. Le misure speciali temporanee devono essere abrogate quando i risultati voluti sono stati ottenuti e mantenuti per un certo lasso di tempo.

21. Il termine "speciale", sebbene conforme alla terminologia utilizzata in materia di diritti umani, merita anch'esso un'accurata spiegazione. Il suo uso lascia spesso ad intendere che le donne e gli altri gruppi oggetto di discriminazione siano deboli, vulnerabili e bisognosi di misure straordinarie o "speciali" al fine di partecipare o competere nella società. Tuttavia, nella formulazione dell'articolo 4, punto 1, il vero significato del termine "speciale" sta ad indicare che le misure sono tese al raggiungimento di un obiettivo specifico.

22. Il termine "misure" comprende un'ampia gamma di pratiche, politiche e strumenti legislativi, esecutivi, amministrativi ed altri strumenti regolamentari, quali i programmi di sensibilizzazione o di assistenza; l'assegnazione e/o la redistribuzione delle risorse; il trattamento preferenziale; la selezione, l'assunzione e la promozione mirati; gli obiettivi numerici accompagnati dalla relativa tempistica; ed i contingentamenti. La scelta di una determinata "misura" dipenderà dal contesto in cui l'articolo 4, punto 1 viene applicato e dall'obiettivo specifico che tale misura si propone di raggiungere.

23. L'adozione e l'applicazione di misure speciali temporanee possono portare ad un dibattito sulle qualifiche e sui meriti del gruppo o delle persone oggetto di tali misure e ad argomentazioni contrarie al trattamento preferenziale concesso a donne che si asserisce essere meno qualificate degli uomini in settori quali la politica, l'istruzione e l'occupazione. Poiché le misure speciali temporanee mirano ad accelerare il raggiungimento della parità sostanziale o di fatto, le questioni inerenti alle qualifiche ed ai meriti, in particolare nel campo dell'occupazione nel settore pubblico e privato, devono essere attentamente riesaminate dal punto di vista dei pregiudizi di genere dato che sono culturalmente e normativamente determinate. Per quanto concerne la nomina, la selezione o l'elezione ad una carica politica o pubblica, anche fattori diversi dalle qualifiche e dai meriti possono entrare in gioco, tra i quali l'applicazione dei principi di equità democratica e di scelta elettorale.

24. L'articolo 4, punto 1, letto in combinato disposto con gli articoli 1, 2, 3, 5 e 24, deve essere applicato in relazione agli articoli da 6 a 16, i quali prevedono che gli Stati Parti "prendono ogni misura appropriata". Di conseguenza, il Comitato ritiene che gli Stati Parti siano obbligati ad adottare e ad attuare le misure speciali temporanee in relazione ad ognuno dei suddetti articoli qualora tali misure si rivelino necessarie ed appropriate per accelerare il raggiungimento dell'obiettivo generale della parità sostanziale o di fatto delle donne o di un obiettivo specifico ad essa correlato.

IV. Raccomandazioni agli Stati Parti

25. Nei loro rapporti, gli Stati Parti dovrebbero includere informazioni sull'adozione, o mancata adozione, di misure speciali temporanee in conformità all'articolo 4, punto 1 della Convenzione ed utilizzare preferibilmente la terminologia "misure speciali temporanee" al fine di evitare confusioni.

26. Gli Stati Parti dovrebbero chiaramente distinguere le misure speciali temporanee finalizzate ad accelerare il raggiungimento di un obiettivo concreto connesso alla parità sostanziale o di fatto delle donne, da altre politiche sociali a carattere generale, adottate ed attuate al fine di migliorare la condizione delle donne e delle bambine. Gli Stati Parti dovrebbero tenere a mente che non tutte le misure che potenzialmente sono o sarebbero favorevoli alle donne possono definirsi misure speciali temporanee.

27. Nell'applicare le misure speciali temporanee per accelerare il raggiungimento della parità sostanziale o di fatto delle donne, gli Stati Parti dovrebbero esaminare il contesto nel quale si inserisce la condizione della donna in tutti gli ambiti della vita, nonché nel settore specifico oggetto di tali misure. Essi dovrebbero valutare l'impatto potenziale delle misure speciali temporanee in riferimento ad un determinato obiettivo nell'ambito del loro contesto nazionale ed adottare le misure speciali temporanee che ritengono essere più appropriate al fine di accelerare il raggiungimento della parità sostanziale o di fatto delle donne.

28. Gli Stati Parti dovrebbero spiegare i motivi per i quali hanno scelto una misura rispetto ad un'altra. Nel giustificare l'applicazione di tali misure, gli Stati Parti dovrebbero includere una descrizione della condizione di vita effettiva delle donne, indicando le circostanze ed i fattori che influenzano le loro vite e le loro opportunità - o quelle di un gruppo specifico di donne oggetto di molteplici forme di discriminazione - e di cui lo Stato Parte intende migliorare la condizione in modo accelerato con l'applicazione di dette misure speciali temporanee. Gli Stati Parti dovrebbero contestualmente chiarire la relazione esistente tra tali misure e le misure ed azioni a carattere generale volte a migliorare la condizione delle donne.

29. Gli Stati Parti dovrebbero fornire spiegazioni adeguate in merito all'eventuale mancata adozione di misure speciali temporanee. Tale mancanza non può essere giustificata dagli Stati Parti adducendo la semplice impossibilità di agire o attribuendo la loro inerzia al predominio delle forze di mercato o politiche, quali quelle insite nel settore privato, nelle organizzazioni private o nei partiti politici. Si ricorda agli Stati Parti che l'articolo 2 della Convenzione, il quale deve essere letto in combinato disposto con tutti gli altri articoli, prevede la responsabilità dello Stato parte per le azioni di dette entità.

30. Gli Stati Parti possono indicare nei loro rapporti le misure speciali temporanee da essi adottate in virtù di diversi articoli. Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati Parti sono invitati ad indicare nei loro rapporti il fondamento giuridico, o di altro tipo, di tali misure ed a giustificare la scelta di un determinato tipo di approccio. Gli Stati Parti sono inoltre invitati a fornire dettagli in merito alla normativa concernente le misure speciali temporanee, ed in particolare ad indicare se questa prevede che dette misure abbiano carattere obbligatorio o facoltativo.

31. Gli Stati Parti dovrebbero inserire, nelle loro costituzioni o nelle loro legislazioni nazionali, delle disposizioni che permettano l'adozione di misure speciali temporanee. Il Comitato ricorda agli Stati Parti che le normative - quali le leggi generali che vietano la discriminazione, le leggi sulle pari opportunità o i provvedimenti normativi sull'eguaglianza delle donne - possono fornire un orientamento sul tipo di misure speciali temporanee che dovrebbero essere applicate per raggiungere uno o più obiettivi prestabiliti in determinati ambiti. Tale orientamento può anche essere contenuto nelle normative specifiche in materia di occupazione o istruzione. La normativa in materia di non discriminazione e di misure speciali temporanee dovrebbe applicarsi anche agli attori pubblici ed alle imprese od organizzazioni private.

32. Il Comitato richiama l'attenzione degli Stati Parti sul fatto che le misure speciali temporanee possono anche avere a fondamento decreti, direttive politiche e/o orientamenti amministrativi formulati ed adottati dagli organi esecutivi nazionali, regionali o locali dello Stato ed applicabili ai settori pubblici dell'occupazione e dell'istruzione. Tali misure speciali temporanee possono includere la funzione pubblica, la sfera politica ed i settori privati dell'occupazione e dell'istruzione. Il Comitato richiama inoltre l'attenzione degli Stati Parti sul fatto che tali misure possono anche essere negoziate tra le parti sociali del settore privato o pubblico dell'occupazione od essere applicate in modo volontario dalle imprese, dalle organizzazioni e dalle istituzioni pubbliche o private e dai partiti politici.

33. Il Comitato riafferma che i piani d'azione sulle misure speciali temporanee devono essere elaborati, applicati e valutati tenuto conto del singolo contesto nazionale e delle specificità del problema che tali piani intendono risolvere. Il Comitato raccomanda agli Stati Parti di fornire nei loro rapporti i dettagli dei piani d'azione che possono essere volti a favorire l'accesso delle donne in alcuni settori ed a superarne la scarsa rappresentanza, a ridistribuire le risorse ed il potere in determinati ambiti e/o ad avviare un cambiamento istituzionale al fine di superare discriminazioni passate o presenti ed accelerare il raggiungimento della parità

di fatto. I rapporti dovrebbero inoltre spiegare se tali piani d'azione includono considerazioni sui possibili effetti collaterali indesiderati di tali misure nonché sulle possibili azioni da intraprendere per porre le donne al riparo da tali effetti. Gli Stati Parti dovrebbero inoltre descrivere nei loro rapporti i risultati delle misure speciali temporanee e valutare le cause di un eventuale fallimento di tali misure.

34. Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati Parti sono invitati ad indicare nei loro rapporti la o le istituzioni incaricate di elaborare, attuare, monitorare, valutare e fare applicare le misure speciali temporanee. Tale responsabilità può essere affidata a istituzioni nazionali esistenti o previste, quali i ministeri della condizione femminile, i dipartimenti per le politiche femminili presso i ministeri o gli uffici di presidenza, i mediatori, gli uffici giudiziari od altri enti di natura pubblica o privata espressamente incaricati di elaborare programmi specifici, di monitorarne l'applicazione e valutarne l'impatto ed i risultati. Il Comitato raccomanda agli Stati Parti di provvedere affinché le donne in generale, ed i gruppi di donne oggetto di discriminazione in particolare, partecipino all'elaborazione, all'attuazione ed alla valutazione di tali programmi. Si raccomanda in particolare di avviare una collaborazione e consultazione con la società civile e le organizzazioni non governative che rappresentano diversi gruppi di donne.

35. Il Comitato ricorda e riafferma la sua raccomandazione generale n. 9 sui dati statistici concernenti la condizione della donna e raccomanda agli Stati Parti di fornire dati statistici disaggregati per sesso, al fine di misurare i progressi ottenuti nel raggiungimento della parità sostanziale o di fatto delle donne e l'efficacia delle misure speciali temporanee.

36. Gli Stati Parti dovrebbero indicare nei loro rapporti il tipo di misure speciali temporanee adottate in specifici settori in conformità ad uno o più articoli della Convenzione. Nel presentare i loro rapporti conformemente ad ogni relativo articolo, gli Stati Parti dovrebbero menzionare gli scopi e gli obiettivi concretamente perseguiti, la relativa tempistica, i motivi alla base della scelta di determinate misure, le azioni volte a permettere alle donne di beneficiare di tali misure e l'istituzione preposta al monitoraggio della loro attuazione e dei progressi ottenuti. Gli Stati Parti sono inoltre invitati a quantificare il numero di donne oggetto di una determinata misura, il numero di donne che potrebbero accedere e partecipare alle attività in un determinato settore grazie ad una misura temporanea speciale e l'entità delle risorse ed il potere che detta misura intende ridistribuire, precisando il numero di donne interessate dalla misura e la tempistica prevista.

37. Il Comitato riafferma le sue raccomandazioni generali n. 5, 8 e 23, nelle quali auspica l'applicazione di misure speciali temporanee nei settori dell'istruzione, dell'economia, della politica e dell'occupazione, nel settore della rappresentanza governativa delle donne a livello internazionale e della loro partecipazione ai lavori delle organizzazioni internazionali nonché nel settore della vita politica e pubblica. Gli Stati Parti dovrebbero intensificare tali azioni nell'ambito dei loro contesti nazionali, con particolare riguardo per tutti gli aspetti dell'istruzione ad ogni livello, ed anche per tutti gli aspetti e livelli della formazione, dell'occupazione e della rappresentanza nella vita pubblica e politica. Il Comitato ricorda che in tutti i casi, ma in particolare nel settore della sanità, gli Stati Parti dovrebbero attentamente distinguere in ogni ambito le misure a carattere permanente e continuo da quelle a carattere temporaneo.

38. Si ricorda agli Stati Parti che le misure speciali temporanee dovrebbero essere adottate al fine di accelerare il cambiamento o l'eliminazione di pratiche culturali ed atteggiamenti e comportamenti stereotipati che discriminano la donna o la collocano in una situazione di svantaggio. Le misure speciali temporanee dovrebbero inoltre essere attuate nel settore del credito e dei prestiti, dello sport, della cultura e del tempo libero e della sensibilizzazione giuridica. Ove necessario, tali misure saranno rivolte alle donne oggetto di discriminazione multipla, tra le quali le donne in ambiente rurale.

39. Sebbene potrebbe non essere possibile applicare le misure speciali temporanee in relazione a tutti gli articoli della Convenzione, il Comitato raccomanda di valutarne l'adozione ogni qualvolta sia necessario, da una parte, accelerare l'accesso ad una pari partecipazione delle donne e, dall'altra, accelerare la redistribuzione del potere e delle risorse, ed in tutti i casi in cui è possibile dimostrare che tali misure sono necessarie e perfettamente appropriate alle circostanze del caso.

Raccomandazione generale n. 26 (42^a sessione, 2008) sulle donne lavoratrici migranti¹

Introduzione

1. Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (il Comitato), affermando che le donne migranti, come tutte le donne, non dovrebbero essere discriminate in nessuna sfera della loro vita, ha deciso nella sua trentaduesima sessione (gennaio 2005), ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (la Convenzione), di emettere una raccomandazione generale su alcune categorie di donne lavoratrici migranti che possono essere a rischio di abusi e di discriminazione².

2. Questa raccomandazione generale si propone di contribuire all'adempimento degli obblighi degli Stati Parti di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani delle donne lavoratrici migranti, accanto agli obblighi giuridici contenuti in altri trattati, agli impegni assunti nell'ambito dei piani di azione di conferenze mondiali e all'importante lavoro degli organismi previsti dai trattati che si occupano di migrazione, in particolare il Comitato sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie³. Mentre il Comitato nota che la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie protegge le persone, tra cui le donne migranti, sulla base del loro status di migranti, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne protegge tutte le donne, comprese le donne migranti, dalla discriminazione basata sul sesso e sul genere. Sebbene la migrazione presenti delle nuove opportunità per le donne e può essere un mezzo per la loro *empowerment* economica attraverso una più ampia partecipazione, può anche mettere in pericolo i loro diritti umani e la loro sicurezza. Quindi, questa raccomandazione generale mira ad approfondire le circostanze che contribuiscono alla specifica vulnerabilità di molte donne lavoratrici migranti e le loro esperienze di discriminazione basate sul sesso e sul genere in quanto causa e conseguenza delle violazioni dei loro diritti umani.

3. Mentre gli Stati hanno il diritto di controllare le proprie frontiere e di regolamentare i flussi migratori, essi debbono farlo nel pieno rispetto dei loro obblighi in quanto parti dei trattati sui diritti umani che hanno ratificato o a cui hanno aderito. Ciò comprende la promozione di procedure di migrazione sicure e l'obbligo di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani delle donne durante tutto il ciclo migratorio. Tali obblighi devono essere assunti riconoscendo il contributo economico e sociale delle donne lavoratrici migranti nei loro paesi e nei paesi di destinazione, anche attraverso il loro lavoro domestico e di assistenza.

4. Il Comitato riconosce che le donne migranti possono essere classificate in varie categorie sulla base dei fattori che inducono alla migrazione, dei fini della migrazione e la conseguente durata del soggiorno, della vulnerabilità rispetto ai rischi ed agli abusi, e del loro status nel paese in cui sono immigrate, nonché in base

¹ Il Comitato è riconoscente verso il Comitato sulla Protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie per il contributo alla preparazione della presente raccomandazione generale.

² Il Comitato sull'Eliminazione della discriminazione contro le donne riconosce l'importanza dell'importante lavoro, su cui cerca di basarsi, in materia di diritti dei migranti che è stato compiuto da altri organi istituiti da trattati sui diritti umani, dal Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, dal Fondo di sviluppo per le donne, dalla Divisione per l'avanzamento delle donne, dalla Commissione sullo status delle donne, dall'Assemblea Generale e dalla Sottocommissione sulla promozione e la protezione dei diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Comitato fa anche riferimento alle sue precedenti raccomandazioni generali quali la raccomandazione generale n. 9 sulla raccolta di dati statistici sulla situazione delle donne, e in particolare la raccomandazione generale n. 12 sulla violenza contro le donne, la raccomandazione generale n. 13 sulla parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, la raccomandazione n.15 sulla non discriminazione delle donne nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), la raccomandazione generale n. 19 sulla violenza contro le donne e la raccomandazione n. 24 su donne e salute nonché ai commenti conclusivi del Comitato sull'esame dei rapporti degli Stati parti.

³ Oltre ai trattati ed alle convenzioni, sono applicabili i seguenti programmi e piani di azione: la Dichiarazione e programma di azione di Vienna delle Nazioni Unite, approvati nella Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993 (parte 2, punti 33 e 35); il Programma di Azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e sullo sviluppo del Cairo (capitolo X) ; il Programma di Azione del vertice mondiale per lo sviluppo sociale (capitolo 3 del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale (cap. 3); la Dichiarazione e piattaforma di azione di Pechino, della Quarta conferenza mondiale sulle donne, la Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e relative intolleranze di agosto-settembre 2001 : il Piano di azione per i lavoratori migranti dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 2004.

alle loro possibilità di acquisirne la cittadinanza. Il Comitato riconosce inoltre che queste categorie rimangono indefinite e sovrapponibili, e quindi a volte è difficile tracciare una netta distinzione tra le stesse. Così, la portata di questa raccomandazione generale si limita ad affrontare le situazioni delle seguenti categorie di donne migranti che, in quanto lavoratrici, svolgono occupazioni sottopagate, possono correre un maggiore rischio di abusi e discriminazione e potrebbero non avere mai i requisiti per un soggiorno permanente o per la cittadinanza, a differenza dei professionisti immigrati nel paese in cui lavorano. In tale posizione, in molti casi esse potrebbero non godere della protezione della legge dei paesi interessati, o a livello di diritto o di fatto. Queste categorie di donne migranti sono⁴:

- a) le donne lavoratrici migranti che migrano in maniera indipendente;
- b) le donne lavoratrici migranti che si ricongiungono al coniuge o ad altri familiari anch'essi lavoratori;
- c) le donne lavoratrici migranti senza documenti⁵ che possono rientrare in una o l'altra delle categorie di cui sopra.

Il Comitato, tuttavia, sottolinea che tutte le categorie di donne migranti rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi degli Stati Parti della Convenzione e devono essere protette da ogni forma di discriminazione in applicazione della Convenzione.

5. Sebbene sia gli uomini che le donne migrino, la migrazione non è un fenomeno indipendente dal genere. La situazione delle donne migranti è diversa da quella maschile in termini di canali legali di migrazione, dei settori in cui migrano, delle forme di abuso che subiscono e delle relative conseguenze. Per comprendere i modi concreti in cui le donne sono colpite, la migrazione femminile dovrebbe essere studiata dal punto di vista della disuguaglianza di genere, dei ruoli tradizionali femminili, delle differenze di genere sul mercato del lavoro, della prevalenza generalizzata della violenza di genere e della femminizzazione a livello mondiale della povertà e della migrazione lavorativa. L'introduzione di una prospettiva di genere è pertanto essenziale per analizzare la situazione delle donne migranti e lo sviluppo di politiche per contrastare discriminazione, sfruttamento e abusi.

Applicazione dei principi dei diritti umani e della parità di genere

6. Tutte le donne lavoratrici migranti hanno diritto alla protezione dei loro diritti umani, che comprendono il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personali, il diritto di non essere torturate, il diritto di essere libere da trattamenti degradanti e inumani, il diritto di essere libere dalla discriminazione basata su sesso, razza, etnia, caratteristiche culturali, cittadinanza, lingua, religione o altra condizione, il diritto di essere libere dalla povertà, il diritto ad un livello di vita adeguato, il diritto alla parità di fronte alla legge e il diritto di godere delle garanzie processuali previste dalla legge. Questi diritti sono sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dai molti trattati sui diritti umani che gli Stati Membri delle Nazioni Unite hanno ratificato o a cui hanno aderito.

7. Le donne lavoratrici migranti hanno diritto altresì alla protezione dalla discriminazione sulla base della Convenzione, che richiede che gli Stati Parti adottino senza indugio tutte le misure appropriate per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne e per assicurare che esse possano esercitare e godere di diritto e di fatto, in tutti gli ambiti, dei diritti in misura pari all'uomo.

Fattori che influenzano la migrazione delle donne

8. Le donne attualmente rappresentano circa la metà della popolazione migrante mondiale. Vari fattori, quali la globalizzazione, il desiderio di cercare nuove opportunità, la povertà, pratiche culturali di genere e violenza di genere nei paesi di origine, disastri naturali o guerre e conflitti armati interni causano la migrazione delle donne. Questi fattori comprendono anche l'aggravamento della divisione del lavoro basata

⁴ La presente raccomandazione generale tratta solo la situazione delle donne per quanto riguarda il lavoro. E' vero che le donne lavoratrici migranti a volte diventano vittime di tratta a causa dei diversi tipi di vulnerabilità che hanno, ma la raccomandazione non tratterà delle diverse situazioni connesse alla tratta: è un fenomeno complesso che richiede un'attenzione più mirata. Il comitato ritiene che possa dunque essere trattato in modo maggiormente completo con l'articolo 6 della Convenzione che pone sugli Stati l'obbligo di « prend[ere] ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile ». Il Comitato tuttavia evidenzia che molti elementi della presente raccomandazione generale si applicano anche a situazioni in cui donne lavoratrici migranti sono state vittime di tratta.

⁵ I lavoratori senza documenti sono i lavoratori migranti che non hanno un permesso di residenza o di lavoro valido. Ciò può avvenire per molti motivi. Per esempio, potrebbero aver ricevuto documenti falsi da agenti senza scrupoli oppure potrebbero essere entrati nel paese con un permesso di lavoro valido, ma poi averlo perso perché il loro datore di lavoro ha arbitrariamente posto fine al loro impiego, oppure ritrovarsi senza documenti perché il datore di lavoro ha confiscato il loro passaporto. A volte sono senza documenti perché hanno prolungato il loro soggiorno dopo la scadenza del permesso di lavoro oppure sono entrati nel paese senza documenti validi.

sul sesso nel settore formale e informale dell'industria e nei settori dei servizi nei paesi di destinazione, nonché una cultura dell'intrattenimento centrata sul maschio, che genera una richiesta di donne quali intrattenitrici. Come parte di questa tendenza è stato notato un significativo incremento del numero di donne che migrano da sole come lavoratrici salariate.

Preoccupazioni in materia di diritti umani basate sul sesso e sul genere relative alle donne migranti

9. Poiché le violazioni dei diritti umani delle donne lavoratrici migranti si verificano nei paesi di origine, nei paesi di transito e nei paesi di destinazione, questa raccomandazione generale affronterà tutte e tre le situazioni al fine di agevolare l'uso della Convenzione, promuovere i diritti delle donne lavoratrici migranti e migliorare la parità sostanziale delle donne e degli uomini in tutte le sfere della loro vita. Viene ricordato inoltre che la migrazione è un fenomeno intrinsecamente globale, che richiede cooperazione tra gli Stati a livello multilaterale, bilaterale e regionale.

Nei paesi di origine prima della partenza⁶

10. Anche prima di abbandonare il loro paese di origine, le donne lavoratrici migranti affrontano innumerevoli difficoltà in materia di diritti umani, tra cui divieti totali o limitazioni del loro diritto di emigrare a causa del sesso o del sesso combinato con l'età, dello stato civile, dello stato di gravidanza o della maternità, restrizioni o requisiti specifici in materia di occupazione per cui le donne devono avere un permesso scritto di familiari uomini per ottenere un passaporto e poter viaggiare o emigrare. Le donne sono a volte detenute dai procacciatori di lavoro per ricevere istruzioni in preparazione della partenza, e durante tale periodo possono subire abusi finanziari, fisici, sessuali o psicologici. Le donne possono anche soffrire le conseguenze di un accesso ristretto a istruzione, formazione e informazioni affidabili sulla migrazione, il che può aumentare la loro vulnerabilità nei confronti dei datori di lavoro. Gli agenti di collocamento a volte esigono compensi esagerati, e ciò a volte fa sì che le donne, che in genere hanno meno risorse degli uomini, affrontino maggiori difficoltà finanziarie e vengano a trovarsi in una situazione di maggiore dipendenza, per esempio, se hanno bisogno di prestiti da familiari, da amici, o da chi concede prestiti a tassi di usura.

Nei paesi di origine al ritorno

11. Le donne lavoratrici migranti possono subire discriminazione basata sul sesso e sul genere, compresi test obbligatori per l'HIV e l'AIDS per le donne migranti che ritornano, la "riabilitazione" per le migranti giovani che ritornano e un aumento sproporzionato, rispetto agli uomini, dei costi personali e sociali, in mancanza di adeguati servizi che rispondano alle specificità di genere. Per esempio gli uomini possono ritornare a una situazione familiare stabile, laddove le donne, invece, possono trovare al loro ritorno una famiglia disintegrata, e la causa viene imputata proprio alla loro assenza da casa. Vi può essere anche una mancanza di protezione dalle rappresaglie dei procacciatori di lavoro che le sfruttano.

Nei paesi di transito

12. Le donne lavoratrici migranti possono affrontare diverse difficoltà relative ai diritti umani quando transitano in paesi stranieri. Se viaggiano in compagnia di un procacciatore di lavoro o un accompagnatore, le migranti possono essere abbandonate se il procacciatore di lavoro si imbatte in problemi durante il transito o all'arrivo nel paese di destinazione. Le donne sono esposte anche ad abusi fisici e sessuali da parte di procacciatori di lavoro e accompagnatori quando viaggiano nei paesi di transito.

Nei paesi di destinazione

13. Una volta giunte a destinazione, le donne lavoratrici migranti possono incontrare molteplici forme di discriminazione di diritto e di fatto. Vi sono paesi i cui Governi a volte impongono restrizioni o divieti all'impiego delle donne in determinati settori. In qualunque caso, le donne lavoratrici migranti corrono maggiori rischi rispetto agli uomini a causa di ambienti non attenti alle specificità di genere che non consentono la mobilità alle donne, e che limitano il loro accesso a informazioni relative ai loro diritti e facoltà. Le nozioni fondate sul genere di quale sia un lavoro adatto alle donne, si traducono in opportunità lavorative

⁶ I punti 10 e 11 descrivono alcuni dei problemi in materia di diritti umani relativi al sesso e al genere che le donne hanno nei loro paesi di origine, sia prima di partire che quando vi fanno ritorno. I problemi relativi al transito ed alla vita all'estero sono trattati nei punti da 12 a 22 : questi sono descrittivi senza voler essere esaustivi. Andrebbe notato che alcune preoccupazioni in materia di diritti umani qui descritte potrebbero far sì che la decisione di una donna di migrare involontariamente ricada nel diritto internazionale pertinente; in questi casi bisognerebbe far riferimento a dette norme.

che riflettono le funzioni assegnate alle donne in famiglia e nei servizi o nel settore informale. In tali circostanze, le occupazioni in cui predominano le donne sono, in particolare, i lavori domestici o certe forme di intrattenimento.

14. Inoltre nei paesi di destinazione tali occupazioni possono essere escluse dalla definizione giuridica di lavoro, privando così le donne di un ventaglio di tutele giuridiche. In tali occupazioni le donne lavoratrici migranti hanno difficoltà ad ottenere contratti vincolanti per quanto concerne termini e condizioni di lavoro, il che comporta a volte che lavorino per molte ore senza percepire il pagamento per lo straordinario. Inoltre, le donne lavoratrici migranti spesso subiscono forme trasversali di discriminazione, non solo quella basata sul sesso e sul genere, ma anche xenofobia e razzismo. La discriminazione per motivi di razza, etnia, caratteristiche culturali, cittadinanza, lingua, religione, o altra condizione si può manifestare anche sul piano sessuale e di genere.

15. A causa della discriminazione basata sul sesso e sul genere, le donne lavoratrici migranti possono percepire salari inferiori rispetto agli uomini, o non percepire un salario, o subire il posticipo del pagamento fino alla partenza, o il trasferimento del salario su conti ad esse inaccessibili. Per esempio, i datori di lavoro del settore domestico spesso versano lo stipendio del lavoratore su un conto a nome dello stesso datore di lavoro. Se una donna e il marito lavorano entrambi, lo stipendio di lei viene versato su un conto a nome del marito. Può accadere che lavoratrici in settori a dominanza femminile non vengano retribuite per i giorni di riposo settimanali o per le festività nazionali. Oppure, se sono pesantemente indebitate a causa dei compensi dovuti a chi ha procacciato loro il lavoro, le donne lavoratrici migranti possono non essere in grado di abbandonare situazioni di abuso non avendo altro modo di pagare i debiti. Tali violazioni possono naturalmente essere vissute anche da donne locali non migranti in lavori simili a dominanza femminile. Tuttavia, le donne locali non migranti hanno una maggiore mobilità lavorativa, hanno la possibilità seppur limitata, di abbandonare una situazione lavorativa oppressiva e di ottenere un altro lavoro, laddove, in alcuni paesi, una donna lavoratrice migrante può restare senza documenti appena lascia il lavoro. Le lavoratrici locali non migranti possono, inoltre, avere qualche protezione economica grazie al supporto familiare se sono disoccupate, mentre le donne lavoratrici migranti non hanno tale protezione. Le donne lavoratrici migranti quindi affrontano dei rischi a causa del sesso e del genere, ma anche a causa del loro status di migranti.

16. Le donne lavoratrici migranti possono non essere in grado di risparmiare o di inviare in modo sicuro i risparmi attraverso canali regolari a causa dell'isolamento (nel caso delle lavoratrici domestiche), di procedure complesse, di barriere linguistiche, o di elevati costi di transazione. Questo è un grande problema poiché in genere esse guadagnano meno degli uomini. Le donne possono inoltre avere l'obbligo familiare di inviare alle famiglie tutti i loro guadagni a un livello che invece non è richiesto agli uomini. Per esempio, alle donne nubili viene spesso richiesto di dare un supporto anche ai membri della famiglia allargata nel loro paese di origine.

17. Le donne lavoratrici migranti spesso subiscono delle disuguaglianze che minacciano la loro salute. Possono non avere accesso ai servizi sanitari, compresi i servizi per la salute riproduttiva, perché i sistemi assicurativi o nazionali di assistenza sanitaria non sono per loro disponibili, o perché devono pagare tariffe insostenibili. Poiché le donne hanno esigenze di salute diverse dagli uomini, questo aspetto richiede una particolare attenzione. Esse possono anche incontrare difficoltà per la mancanza di disposizioni relativamente alla loro sicurezza sul lavoro, o ad un tragitto sicuro tra il loro posto di lavoro e il luogo di alloggio. Laddove è fornito l'alloggio, specialmente in occupazioni a dominanza femminile come il lavoro in fabbrica, dell'agricoltura o quello domestico, le condizioni di vita possono essere di scarso livello o in situazioni sovraffollate, prive di acqua corrente o di adeguati servizi sanitari, di privacy e di igiene. Le donne lavoratrici migranti sono a volte sottoposte, senza il loro consenso, a pratiche discriminanti dal punto di vista del sesso, come test obbligatori per l'HIV/AIDS o test per altre malattie infettive, dei cui risultati vengono informati i mediatori ed i datori di lavoro piuttosto che la lavoratrice stessa. Questo può comportare, nel caso in cui il test risulti positivo, la perdita del lavoro o la loro espulsione.

18. La discriminazione può essere particolarmente grave in relazione alla gravidanza. Le donne lavoratrici migranti possono essere costrette a sottoporsi a test di gravidanza che, se positivi, possono determinare l'espulsione; l'aborto forzato o la mancanza di accesso a servizi sanitari sicuri in materia di salute riproduttiva e di aborto, quando la salute della donna è a rischio, o persino a seguito di una violenza sessuale; l'assenza o l'inadeguatezza del congedo e dei sussidi di maternità e l'assenza di cure ostetriche a costi sostenibili si traducono in seri rischi per la salute. Le donne lavoratrici migranti possono anche essere licenziate appena è noto il loro stato di gravidanza, il che in alcuni casi si traduce in uno status irregolare di immigrato e nell'espulsione.

19. Le donne lavoratrici migranti possono essere sottoposte a condizioni particolarmente sfavorevoli in relazione alla loro permanenza in un paese. A volte non possono beneficiare dei piani di ricongiungimento familiare, che potrebbero non estendersi alle lavoratrici di settori a dominanza femminile, come le lavoratrici domestiche o quelle nel settore dell'intrattenimento. Il permesso di soggiorno nel paese di lavoro può avere delle rigide restrizioni, in particolare per le donne lavoratrici migranti impiegate nel lavoro domestico quando i loro contratti a tempo determinato scadono o vengono rescissi per volontà del datore di lavoro. Se perdono il loro status di immigrate, possono essere più esposte alla violenza da parte del datore di lavoro o di altri che vogliono approfittare della situazione. Se sono detenute, possono essere esposte ad atti di violenza perpetrati da personale dei centri penitenziari.

20. Le donne lavoratrici migranti sono più esposte agli abusi sessuali, alle molestie sessuali e alla violenza fisica, specie in quei settori a dominanza femminile. Le lavoratrici domestiche sono particolarmente esposte alla violenza fisica e sessuale, alla privazione del cibo e del sonno e alla crudeltà dei loro datori di lavoro. Gli abusi sessuali delle donne lavoratrici migranti in altri ambienti di lavoro, come nel settore agricolo o in quello industriale, è un problema di portata mondiale (v. E/CN.4/1998/74/Add.1). Le lavoratrici che migrano come mogli di lavoratori migranti o insieme ai loro familiari corrono il rischio ulteriore della violenza domestica da parte dei loro mariti o familiari se provengono da una cultura che sottolinea il ruolo sottomesso delle donne nella famiglia.

21. L'accesso alla giustizia delle donne lavoratrici migranti può essere limitato. In alcuni paesi, si impongono delle restrizioni all'accesso alla giustizia da parte delle donne lavoratrici migranti per ottenere mezzi di tutela contro norme di lavoro discriminanti, contro la discriminazione in materia di impiego o la violenza basata sul sesso e sul genere. Inoltre, le donne lavoratrici migranti possono non avere diritto al gratuito patrocinio a carico dello Stato, e vi possono essere altri impedimenti, quali funzionari indifferenti e ostili, e talvolta una collusione di questi funzionari con chi commette un reato. In alcuni casi, diplomatici hanno commesso abusi sessuali, violenza e altre forme di discriminazione contro lavoratrici domestiche migranti protetti dall'immunità diplomatica. In alcuni paesi, vi sono delle lacune nella legislazione che protegge le donne lavoratrici migranti. Per esempio, esse possono perdere il loro permesso di lavoro se denunciano un abuso o una discriminazione e non si possono quindi permettere di restare in quel paese per la durata del giudizio, se ve ne fosse uno. Oltre a questi ostacoli formali, vi sono ostacoli pratici che possono impedire l'accesso a mezzi di tutela. Molte donne non conoscono la lingua del paese e non conoscono i loro diritti. Le donne lavoratrici migranti possono non godere di mobilità perché sono confinate dai datori di lavoro nei luoghi di lavoro o di residenza, perché viene vietato loro l'uso del telefono o di associarsi a gruppi o associazioni culturali. Spesso non conoscono le loro ambasciate o i servizi loro disponibili, perché dipendono dal datore di lavoro o dai mariti per ottenere tali informazioni. Per esempio è molto difficile per le donne lavoratrici migranti, che sono raramente perse di vista dai propri datori di lavoro, persino registrarsi presso la loro ambasciata o presentare una denuncia. Pertanto queste donne possono non avere contatti con l'esterno né mezzi per presentare una denuncia, possono subire violenza e abusi per lungo tempo prima che la situazione venga alla luce. Inoltre la confisca dei passaporti da parte dei datori di lavoro o la paura di rappresaglie delle donne lavoratrici migranti occupate in settori legati alla criminalità impediscono loro di sporgere denuncia.

22. Le donne lavoratrici migranti senza documenti sono particolarmente esposte allo sfruttamento e agli abusi a causa del loro status irregolare di immigrate, che accentua la loro esclusione e il rischio di sfruttamento. Possono essere sfruttate con lavoro forzato, e il loro accesso ai diritti lavorativi minimi può essere limitato dalla paura di una denuncia. Possono subire molestie da parte della polizia. Se vengono arrestate, sono di solito processate per violazione delle leggi sull'immigrazione e reclusi in centri penitenziari, dove sono esposte ad abusi sessuali, e poi espulse.

Raccomandazioni agli Stati Parti⁷

Responsabilità comuni dei paesi di origine e di destinazione

23. Le responsabilità comuni dei paesi di origine e di destinazione comprendono:

a) Formulazione di un'ampia politica attenta alle specificità di genere e basata sui diritti: gli Stati Parti dovrebbero usare la Convenzione e le raccomandazioni generali per formulare una politica attenta alle specificità di genere e fondata sui diritti, su una base di parità e di non discriminazione, per regolamentare e amministrare tutti gli aspetti e le fasi della migrazione, per agevolare l'accesso delle donne lavoratrici

⁷ Gli articoli qui riportati per ciascuna raccomandazione si riferiscono agli articoli della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

migranti alle opportunità lavorative all'estero, promuovere una migrazione sicura e assicurare la protezione dei diritti delle donne lavoratrici migranti (articoli 2 lettera a) e 3);

b) Partecipazione attiva delle donne lavoratrici migranti e delle relative organizzazioni non governative: gli Stati Parti dovrebbero promuovere la partecipazione attiva delle donne lavoratrici migranti e delle relative organizzazioni non governative all'elaborazione, attuazione, vigilanza e valutazione di tali politiche (articolo 7 lettera b));

c) Indagine, raccolta dati e analisi: gli Stati Parti dovrebbero svolgere e sostenere un'indagine quantitativa e qualitativa, una raccolta dati e un'analisi per identificare i problemi e le esigenze proprie delle donne lavoratrici migranti in ogni fase del processo di migrazione, al fine di promuovere i diritti delle donne lavoratrici migranti e di formulare le relative politiche (articolo 3).

Responsabilità specifiche dei paesi di origine

24. I paesi di origine devono rispettare e proteggere i diritti umani delle loro cittadine che migrano per motivi di lavoro. Le misure che dovrebbero essere adottate comprendono, tra le altre:

a) Abolizione di divieti o restrizioni discriminatorie relativi alla migrazione: gli Stati Parti dovrebbero abrogare i divieti basati sul sesso e le restrizioni discriminatorie relative alla migrazione delle donne per motivi di età, stato civile, gravidanza o maternità. Dovrebbero abolire le restrizioni che obbligano le donne ad ottenere il permesso dei loro mariti o tutori maschi per ottenere un passaporto o per viaggiare (articolo 2 lettera f));

b) Istruzione, sensibilizzazione e formazione con uniformità di contenuti: gli Stati Parti dovrebbero sviluppare un programma appropriato di istruzione e sensibilizzazione, in stretta consultazione con organizzazioni non governative interessate, specialisti in questioni di genere e di migrazione, donne lavoratrici con esperienza di migrazione e procacciatori di lavoro affidabili. A questo proposito gli Stati Parti dovrebbero (articoli 3, 5, 10 e 14):

i) Fornire o agevolare, in modo gratuito o a costi sostenibili, le informazioni prima della partenza su questioni di genere e di diritti nonché programmi di formazione che sensibilizzino le donne lavoratrici migranti sulle forme di potenziale sfruttamento, tra cui il contenuto raccomandato dei contratti di lavoro, diritti giuridici e le facoltà che hanno nei paesi in cui lavorano, le procedure per ottenere riparazione attraverso meccanismi formali e informali, procedimenti per ottenere informazioni sui datori di lavoro, sulle condizioni culturali nei paesi di destinazione, sulla gestione dello stress, su misure di emergenza e di pronto soccorso, tra cui i numeri di telefono e i servizi di emergenza delle proprie ambasciate; informazioni sulla sicurezza nei paesi di transito, tra cui orientamenti sugli aeroporti e le compagnie aeree e informazioni sulla salute generale e in materia di salute riproduttiva, compresa la prevenzione di HIV/AIDS. Tali programmi di formazione dovrebbero essere diretti in modo specifico alle future lavoratrici migranti attraverso un efficiente programma di divulgazione ed essere tenuti in sedi di formazione decentralizzate in modo da essere accessibili alle donne;

ii) Fornire un elenco di procacciatori di lavoro attendibili e affidabili e istituire un sistema unificato di informazione sugli impieghi disponibili all'estero;

iii) Fornire informazioni sui metodi e le procedure di migrazione a fini di impiego alle donne lavoratrici che desiderano emigrare senza ricorrere ai procacciatori di lavoro;

iv) Richiedere ai procacciatori di lavoro di partecipare ai programmi di sensibilizzazione e formazione e sensibilizzarli sui diritti delle donne lavoratrici migranti, le forme di discriminazione basate sul sesso e sul genere, lo sfruttamento che le donne potrebbero subire e le responsabilità delle agenzie nei confronti delle donne;

v) Promuovere la sensibilizzazione della comunità sui costi e i benefici di tutte le forme di migrazione femminile e condurre attività di sensibilizzazione interculturali rivolte al pubblico generale, che dovrebbero evidenziare i rischi, i pericoli e le opportunità della migrazione, il diritto delle donne ai loro guadagni al fine di garantire la loro sicurezza finanziaria, e l'esigenza di mantenere un equilibrio tra le responsabilità familiari delle donne e la responsabilità verso se stesse. Tale programma di sensibilizzazione potrebbe essere svolto mediante programmi di istruzione formale e informale;

vi) Incoraggiare il settore dei media, dell'informazione e della comunicazione a contribuire alla sensibilizzazione sulle questioni in materia di migrazione, tra cui i contributi che le donne lavoratrici migranti forniscono all'economia, l'esposizione delle donne allo sfruttamento e alla discriminazione e i vari luoghi in cui si verifica tale sfruttamento;

c) Regolamenti e sistemi di vigilanza, quali:

- i) Gli Stati Parti dovrebbero adottare regolamenti e progettare sistemi di vigilanza per assicurare che i procacciatori di lavoro e le agenzie di collocamento rispettino i diritti di tutte le donne lavoratrici migranti. Gli Stati Parti dovrebbero includere nella loro legislazione un'ampia definizione di procacciamento illegale di lavoro oltre a una disposizione sulle sanzioni giuridiche previste per le violazioni di legge da parte dei procacciatori di lavoro (articolo 2 lettera e));
- ii) Gli Stati Parti dovrebbero anche attuare programmi di accreditamento per assicurare che i procacciatori di lavoro applichino buone pratiche (articolo 2 lettera e));
- d) Servizi sanitari: gli Stati Parti dovrebbero garantire l'emissione di certificati di salute standardizzati e autentici se richiesti dai paesi di destinazione ed esigere che i futuri datori di lavoro sottoscrivano un'assicurazione medica per le donne lavoratrici migranti. Tutti i test sull'HIV/AIDS o gli esami medici richiesti prima della partenza devono rispettare i diritti umani delle donne migranti. Andrebbe prestata particolare attenzione al carattere volontario degli esami, alla fornitura di servizi gratuiti o a costi sostenibili e ai problemi legati alla stigmatizzazione (articoli 2 lettera f) e 12);
- e) Documenti di viaggio: gli Stati Parti dovrebbero assicurare che le donne accedano ai documenti di viaggio in condizioni di parità e indipendenza (articolo 2 lettera d));
- f) Assistenza giuridica e amministrativa: gli Stati Parti dovrebbero offrire un'assistenza giuridica in rapporto alla migrazione a fini lavorativi. Per esempio, dovrebbero essere a disposizione dei servizi giuridici per assicurare che i contratti di lavoro siano validi e proteggano i diritti delle donne su una base di parità con gli uomini (articoli 3 e 11);
- g) Tutela delle rimesse dei guadagni: gli Stati Parti dovrebbero adottare delle misure per tutelare le rimesse inviate dalle donne lavoratrici migranti e fornire alle stesse informazioni e assistenza per accedere alle istituzioni finanziarie ufficiali, per inviare il denaro a casa e incoraggiarle a sottoscrivere piani di risparmio (articoli 3 e 11);
- h) Agevolare il diritto di ritorno: gli Stati Parti dovrebbero assicurare che le donne che desiderano ritornare nei loro paesi di origine siano in grado di farlo senza costrizioni né abusi (articolo 3);
- i) Servizi alle donne che ritornano: gli Stati Parti dovrebbero istituire o controllare ampi servizi socio-economici, psicologici e giuridici mirati a agevolare la reintegrazione delle donne che sono tornate nel loro paese. Dovrebbero vigilare su coloro che forniscono i servizi per assicurare che non si approfittino della posizione vulnerabile delle donne che ritornano dal lavoro all'estero, e istituire dei meccanismi di denuncia per proteggere le donne da ritorsioni da parte di chi ha procacciato loro il lavoro, di datori di lavoro o di ex mariti (articoli 2 lettera c) e 3);
- j) Protezione diplomatica e consolare: gli Stati Parti devono adeguatamente formare e sorvegliare il loro personale diplomatico e consolare per assicurarsi che essi adempiano al loro compito di proteggere i diritti delle donne lavoratrici migranti all'estero. Tale protezione dovrebbe comprendere la disponibilità per le donne migranti di servizi di sostegno di qualità, tra cui fornitura tempestiva di interpreti, assistenza medica, orientamento, assistenza legale e alloggio in caso di bisogno. Laddove gli Stati Parti hanno specifici obblighi in base al diritto internazionale consuetudinario o ai trattati come la Convenzione di Vienna sui Rapporti Consolari, a tali obblighi si deve dare pieno adempimento per quanto riguarda le donne lavoratrici migranti (articolo 3);

Responsabilità specifiche dei paesi di transito

25. Gli Stati Parti attraverso i quali le donne migranti viaggiano dovrebbero adottare tutte le misure appropriate per assicurare che sui loro territori non vengano perpetrate violazioni dei diritti delle donne lavoratrici migranti. Le misure che dovrebbero essere adottate comprendono, tra le altre:

- a) Formazione, vigilanza e supervisione dei funzionari pubblici: gli Stati Parti dovrebbero assicurare che la polizia di frontiera e i funzionari che si occupano di immigrazione siano adeguatamente formati, supervisionati e vigilati sulle pratiche attente alle specificità di genere e di non discriminazione quando hanno a che fare con donne migranti (articolo 2 lettera d));
- b) Protezione dalle violazioni dei diritti delle donne lavoratrici migranti che hanno luogo sotto la loro giurisdizione: gli Stati Parti dovrebbero adottare misure attive per prevenire, perseguire e punire tutte le violazioni dei diritti umani connesse alla migrazione che si verificano sotto la loro giurisdizione, perpetrate sia da funzionari pubblici che da attori privati. Gli Stati Parti dovrebbero fornire o agevolare servizi e assistenza nei casi in cui donne che viaggiano con un mediatore o un accompagnatore siano state abbandonate, e fare tutti gli sforzi per individuare i colpevoli e intraprendere un'azione legale contro di loro (articolo 2 lettere c) ed e));

Responsabilità specifiche dei paesi di destinazione

26. Gli Stati Parti nei paesi dove lavorano le donne migranti dovrebbero prendere ogni misura appropriata per assicurare la non discriminazione ed i pari diritti delle donne lavoratrici migranti, anche nelle loro stesse comunità. Le misure che dovrebbero essere adottate comprendono, tra le altre:

a) L'abolizione dei divieti e delle limitazioni discriminatorie in materia di immigrazione: gli Stati Parti dovrebbero abrogare divieti tassativi e limitazioni discriminatorie in materia di immigrazione femminile. Dovrebbero assicurare che i loro criteri per il rilascio dei visti non discriminino indirettamente le donne tramite la limitazione dei permessi alle donne lavoratrici migranti per l'occupazione in talune categorie lavorative dove predominano gli uomini, o l'esclusione di determinate occupazioni a dominanza femminile dai criteri per la concessione dei visti. Inoltre dovrebbero abolire i divieti per le donne lavoratrici migranti di sposare uomini cittadini del paese di destinazione o con un permesso di residenza permanente nello stesso, di rimanere incinta o di garantirsi un alloggio indipendente (articolo 2 lettera f));

b) La protezione giuridica dei diritti delle donne lavoratrici migranti: gli Stati Parti dovrebbero assicurare che il diritto costituzionale e civile ed il diritto del lavoro prevedano per le donne lavoratrici migranti gli stessi diritti e la stessa protezione previsti per tutti i lavoratori nel paese, tra cui il diritto di organizzarsi ed associarsi liberamente. Dovrebbero assicurare che i contratti per le donne lavoratrici migranti siano validi giuridicamente. In particolare dovrebbero assicurare che le occupazioni prevalentemente svolte dalle donne lavoratrici migranti, come il lavoro domestico ed alcune forme di intrattenimento, siano protetti dalla legislazione sul lavoro, tra cui le norme sul salario e sull'orario di lavoro, la normativa in materia di salute e di sicurezza e quella sui congedi e sulle ferie. La legislazione dovrebbe comprendere meccanismi per la vigilanza delle condizioni del luogo di lavoro delle donne migranti, in particolare nelle tipologie di lavoro a dominanza femminile (articolo 2 lettere a), f) e 11));

c) L'accesso ai mezzi di tutela: gli Stati Parti dovrebbero assicurare che le donne lavoratrici migranti abbiano la possibilità di accedere ai mezzi di tutela quando i loro diritti sono violati. Misure specifiche dovrebbero comprendere, tra le altre, quanto segue (articoli 2 lettere c), f) e 3):

i) La promulgazione ed applicazione di leggi e regolamenti che comprendano adeguati mezzi di tutela giuridica e meccanismi di denuncia, nonché mettere in campo meccanismi di soluzione di controversie facilmente accessibili, proteggendo le donne lavoratrici migranti con o senza documenti dalla discriminazione e dallo sfruttamento e dagli abusi basati sul sesso;

ii) L'abrogazione o l'emendamento delle leggi che impediscono alle donne lavoratrici migranti di accedere ai tribunali o ad altri sistemi di riparazione. Tra queste, le leggi sulla perdita del permesso di lavoro che determina la perdita del salario e la possibilità dell'espulsione da parte dei servizi di immigrazione quando una lavoratrice presenta una denuncia di sfruttamento o abuso e mentre sono in corso le indagini. Gli Stati Parti dovrebbero introdurre flessibilità per permettere il cambiamento del datore di lavoro o dello sponsor senza rischiare l'espulsione, laddove le lavoratrici denunciano abusi;

iii) La garanzia che le donne lavoratrici migranti abbiano accesso all'assistenza giuridica e ai tribunali e agli organismi di regolamentazione incaricati di dare applicazione alle normative sull'occupazione e sul lavoro, anche attraverso il gratuito patrocinio;

iv) La fornitura di rifugi temporanei alle donne lavoratrici migranti che vogliono lasciare datori di lavoro, mariti o altri parenti scorretti verso di loro e la fornitura delle sistemazioni sicure durante i processi;

d) La protezione giuridica della libertà di circolazione: gli Stati Parti dovrebbero assicurare che i datori di lavoro e i procacciatori di lavoro non confiscino o distruggano i documenti di viaggio o di identità che appartengono alle donne migranti. Gli Stati Parti dovrebbero anche prendere iniziative per porre fine all'isolamento o alla reclusione forzati in casa delle donne lavoratrici migranti, in particolare quelle che lavorano nei servizi domestici. I funzionari di polizia dovrebbero essere formati per proteggere i diritti delle donne lavoratrici migranti da tali abusi (articolo 2 lettera e));

e) I programmi non discriminatori di ricongiungimento familiare: gli Stati Parti dovrebbero assicurare che i programmi di ricongiungimento familiare per lavoratori migranti non siano né direttamente né indirettamente discriminatori sulla base del sesso (articolo 2 lettera f));

f) I regolamenti non discriminatori in materia di residenza: quando i permessi di residenza delle donne lavoratrici migranti dipendono dal patrocinio di un datore di lavoro o di un coniuge, gli Stati Parti dovrebbero dare attuazione a disposizioni relative ad uno status di residente indipendente. Dovrebbero essere adottati regolamenti per permettere il soggiorno legale di una donna che fugge dal proprio coniuge o datore di lavoro abusivo o che è licenziata per aver denunciato l'abuso (articolo 2 lettera f));

g) La formazione e la sensibilizzazione: gli Stati Parti dovrebbero prevedere programmi obbligatori di sensibilizzazione, relativi ai diritti delle donne lavoratrici migranti e una formazione attenta alla parità di genere rivolta ai procacciatori di lavoro e ai datori di lavoro pubblici e privati competenti nonché ai dipendenti dello Stato competenti, come i funzionari della polizia criminale, la polizia di frontiera, le autorità per l'immigrazione, e i servizi sociali e di assistenza sanitaria (articolo 3);

h) I sistemi di monitoraggio: Gli Stati Parti dovrebbero adottare regolamenti e predisporre sistemi di monitoraggio per assicurare che i procacciatori di lavoro ed i datori di lavoro rispettino i diritti delle donne lavoratrici migranti. Gli Stati Parti dovrebbero controllare attentamente i procacciatori di lavoro e perseguirli penalmente per atti di violenza, coercizione, truffe o sfruttamento (articolo 2 lettera e));

i) L'accesso ai servizi: gli Stati Parti dovrebbero assicurare servizi attenti alla parità di genere e appropriati sia dal punto di vista linguistico che culturale per le donne lavoratrici migranti, tra cui programmi di formazione linguistica e professionale, rifugi di emergenza, servizi di assistenza sanitaria, servizi di polizia, programmi ricreativi e programmi appositamente predisposti per donne lavoratrici migranti che vivono in isolamento, come le lavoratrici domestiche ed altre donne recluse in casa, oltre alle vittime della violenza domestica. Alle vittime degli abusi debbono essere forniti i servizi sociali e di emergenza del caso indipendentemente dal loro status di immigrati (articoli 3, 5 e 12);

j) I diritti delle donne lavoratrici migranti detenute, con o senza documenti: gli Stati Parti dovrebbero assicurare che le donne lavoratrici migranti detenute non soffrano discriminazione o violenza di genere e che le donne in gravidanza o le madri in allattamento nonché le donne con problemi di salute abbiano accesso a servizi appropriati. Dovrebbero riesaminare, eliminare o riformare le leggi, i regolamenti o le politiche che determinano la carcerazione di un numero sproporzionato di donne lavoratrici migranti per motivi collegati all'immigrazione (articoli 2 lettera d) e 5);

k) L'inclusione sociale delle donne lavoratrici migranti: gli Stati Parti dovrebbero adottare politiche e programmi al fine di consentire alle donne lavoratrici migranti di integrarsi nella nuova società. Tali sforzi dovrebbero essere rispettosi dell'identità culturale delle donne lavoratrici migranti e dovrebbero tutelare i loro diritti umani, in conformità alla Convenzione (articolo 5);

l) La protezione delle donne lavoratrici migranti: la situazione delle donne senza documenti richiede particolare attenzione. Indipendentemente dal mancato status di immigrate delle donne lavoratrici migranti senza documenti, gli Stati Parti hanno l'obbligo di proteggere i loro diritti umani basilari. Le donne lavoratrici migranti senza documenti devono avere accesso a mezzi di tutela giuridica e alla giustizia nei casi di rischio di vita o di trattamento crudele e degradante, o se sono costrette a lavoro forzato, se sono private della soddisfazione dei bisogni basilari, anche nei momenti di emergenza medica o di gravidanza e maternità, o se subiscono un abuso fisico o sessuale da parte dei loro datori di lavoro o da altri. Se sono arrestate o recluse, gli Stati Parti devono assicurare che le donne lavoratrici migranti senza documenti ricevano un trattamento umano e abbiano accesso alle garanzie processuali previste dalla legge anche attraverso il gratuito patrocinio. A tale proposito, gli Stati Parti dovrebbero abrogare o emendare le leggi e le pratiche che impediscono alle donne lavoratrici migranti senza documenti di accedere ai tribunali e ad altri sistemi di riparazione. Se l'espulsione non può essere evitata, gli Stati Parti devono trattare ogni caso separatamente, tenendo debitamente conto delle circostanze collegate al genere e dei rischi di violazioni dei diritti umani nei paesi di origine (articoli 2 lettere c), e) e f));

Cooperazione bilaterale e regionale

27. Le misure che dovrebbero essere adottate comprendono, tra le altre:

a) Accordi bilaterali e regionali: gli Stati Parti che siano paesi di origine, di destinazione o di transito dovrebbero sottoscrivere accordi bilaterali o regionali o memorandum di intesa volti alla protezione dei diritti delle donne lavoratrici migranti come illustrato dettagliatamente nella presente raccomandazione generale (articolo 3);

b) Migliori pratiche e condivisione delle informazioni:

i) Gli Stati Parti sono anche incoraggiati a condividere la loro esperienza di migliori pratiche ed informazioni pertinenti per promuovere la piena protezione dei diritti delle donne lavoratrici migranti (articolo 3);

ii) Gli Stati Parti dovrebbero collaborare per comunicare informazioni sugli autori di violazioni dei diritti delle donne lavoratrici migranti. Una volta acquisite le informazioni relative agli autori di violazioni all'interno del loro territorio, gli Stati Parti dovrebbero prendere ogni misura per indagarli, perseguirli e punirli (articolo 2 lettera c)).

Raccomandazioni relative al controllo e alla presentazione dei rapporti

Traduzione © non ufficiale dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani (novembre 2011), effettuata dalle dott.sse Nicoletta Marini, Alessandra Natola e Daniela Riga (funzionari linguistici). Testo originale inglese: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf

28. Gli Stati Parti dovrebbero includere nei loro rapporti informazioni sul quadro giuridico, le politiche e i programmi che hanno attuato per proteggere i diritti delle donne lavoratrici migranti, tenendo conto delle preoccupazioni sui diritti umani basati sul sesso e sul genere elencati nei punti da 10 a 22 e ispirandosi alle raccomandazioni di cui ai punti da 23 a 27 della presente raccomandazione generale. Dovrebbero essere raccolti dati adeguati sull'applicazione ed efficacia delle leggi, politiche e programmi e sulla situazione di fatto delle donne lavoratrici migranti, affinché le informazioni contenute nei rapporti siano significative. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in virtù dei più appropriati articoli della Convenzione, ispirandosi ai suggerimenti dati in tutte le raccomandazioni.

Ratifica o adesione ai trattati relativi ai diritti umani

29. Gli Stati Parti sono incoraggiati a ratificare tutti gli strumenti internazionali relativi alla protezione dei diritti umani delle donne lavoratrici migranti, in particolare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Raccomandazione generale n. 27 (47^a sessione, 2010) sulle donne anziane e la protezione dei loro diritti umani

Introduzione

1. Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (di seguito "il Comitato") preoccupato per le molteplici forme di discriminazione di cui sono oggetto le donne anziane e del fatto che i diritti delle donne anziane non sono sistematicamente affrontati nei rapporti degli Stati Parti, ha deciso nella quarantaduesima sessione, tenutasi dal 20 ottobre al 7 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (di seguito "la Convenzione"), di adottare una raccomandazione generale sulle donne anziane e la protezione dei loro diritti umani .

2. Nella decisione 26/III del 5 luglio 2002, il Comitato ha riconosciuto che la Convenzione "è uno strumento importante per affrontare il tema specifico dei diritti umani delle donne anziane." La raccomandazione generale n. 25 sull'articolo 4, punto 1, della Convenzione (misure temporanee speciali) riconosce anche che l'età è uno dei motivi per cui le donne possono subire molteplici forme di discriminazione. In particolare, il Comitato riconosce la necessità di dati statistici, disaggregati per età e sesso, al fine di valutare meglio la situazione delle donne anziane.

3. Il Comitato conferma i precedenti impegni per i diritti delle donne anziane sanciti nel Piano d'azione internazionale sull'invecchiamento di Vienna, nella Dichiarazione e Piattaforma d'azione di Pechino, nei Principi delle Nazioni Unite per gli anziani (risoluzione dell'Assemblea Generale 46/91, allegato), nel Programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, nel Piano di azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento del 2002, nel commento generale n. 6 sui diritti economici, sociali e culturali delle persone anziane (1995) e nel commento generale n. 19 sul diritto alla sicurezza sociale (2008) del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali.

Contesto di riferimento

4. Gli attuali dati delle Nazioni Unite stimano che nel giro di 36 anni ci saranno in tutto il mondo più persone di età superiore ai 60 anni rispetto ai bambini sotto i 15 anni. Si stima che nel 2050, il numero di anziani sarà di oltre 2 miliardi, vale a dire il 22 % della popolazione mondiale, un raddoppio senza precedenti dell'attuale 11 % della popolazione con più di 60 anni.

5. Le differenze di genere nell'invecchiamento rivelano che le donne tendono a vivere più a lungo degli uomini, e che sono più numerose le donne anziane che vivono da sole rispetto agli uomini. Mentre ci sono 83 uomini ogni 100 donne di età superiore ai 60 anni, ci sono solo 59 uomini ogni 100 donne di età superiore agli 80 anni. Inoltre, le statistiche del Dipartimento per gli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite indicano che l'80 % degli uomini sopra i 60 è sposato rispetto al solo 48 % delle donne anziane.

6. Questo invecchiamento demografico senza precedenti, dovuto al miglioramento delle condizioni di vita e dei servizi sanitari di base, così come al calo della fertilità e all'aumento della longevità, può essere considerato un risultato positivo degli sforzi di sviluppo che è destinato a continuare, rendendo il ventunesimo secolo, il secolo dell'invecchiamento. Tuttavia, tali cambiamenti demografici hanno profonde implicazioni per i diritti umani e aumentano l'urgenza di affrontare la discriminazione vissuta dalle donne anziane in maniera più completa e sistematica attraverso la Convenzione.

7. Il problema dell'invecchiamento è comune sia ai paesi sviluppati sia a quelli in via di sviluppo. È previsto un aumento della percentuale di anziani nei paesi meno sviluppati dall'8 % nel 2010 al 20 % nel 2050, mentre la percentuale di bambini diminuirà dal 29 al 20 %. Il numero delle donne anziane che vivono nelle regioni meno sviluppate aumenterà di 600 milioni nel periodo dal 2010 al 2050. Questo cambiamento demografico presenta grandi sfide per i paesi in via di sviluppo. L'invecchiamento della società è una

tendenza consolidata e una caratteristica importante nei paesi più sviluppati.

8. Le donne anziane non sono un gruppo omogeneo. Hanno una grande diversità di esperienze, conoscenze, abilità e competenze. Tuttavia, la loro situazione economica e sociale dipende da una serie di fattori demografici, politici, ambientali, culturali, sociali, individuali e familiari. Il contributo delle donne anziane nella vita pubblica e privata come leader nelle loro comunità, imprenditrici, assistenti, consulenti, mediatrici, tra i tanti ruoli, ha un valore inestimabile.

Scopo e obiettivo

9. Questa raccomandazione generale sulle donne anziane e la promozione dei loro diritti esplora il rapporto tra gli articoli della Convenzione e l'invecchiamento. Essa identifica le molteplici forme di discriminazione che le donne subiscono man mano che invecchiano, delinea il contenuto degli obblighi che gli Stati Parti devono assumere in materia di invecchiamento dignitoso e diritti delle donne anziane, e include raccomandazioni per una politica volta ad integrare le risposte alle preoccupazioni delle donne anziane in strategie nazionali, iniziative di sviluppo e azioni positive cosicché le donne anziane possano partecipare pienamente alla società senza discriminazioni e in misura pari agli uomini.

10. La raccomandazione generale fornisce anche indicazioni per Stati Parti sull'inserimento della situazione delle donne anziane nei loro rapporti sull'attuazione della Convenzione. L'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne anziane può essere raggiunta solo con il rispetto e la protezione totali della loro dignità e del loro diritto all'integrità e all'autodeterminazione.

Aree di interesse specifiche

11. Mentre sia gli uomini e le donne subiscono discriminazioni man mano che diventano più anziani, le donne anziane vivono l'invecchiamento in modo diverso. L'impatto della disuguaglianza di genere per tutta la durata della vita è esacerbato nella vecchiaia ed è spesso basato su norme culturali e sociali profondamente radicate. La discriminazione che le donne anziane subiscono è spesso il risultato di un'ingiusta assegnazione delle risorse, di maltrattamenti, di situazioni di abbandono e di accesso limitato ai servizi di base.

12. Le forme concrete di discriminazione contro le donne anziane possono differire considerevolmente a seconda delle diverse circostanze socio-economiche e dei diversi ambienti socio-culturali, a seconda della parità di opportunità e scelte in materia di istruzione, occupazione, salute, vita privata e familiare. In molti paesi, la mancanza di competenze nelle telecomunicazioni, di accesso ad alloggi e servizi sociali adeguati e ad Internet, la solitudine e l'isolamento pongono problemi per le donne anziane. Quelle che vivono in aree rurali o nei quartieri poveri urbani spesso soffrono di una grave mancanza di risorse di base per la loro sussistenza, di sicurezza del reddito, di accesso alle cure sanitarie, di informazioni sui loro diritti e sul godimento degli stessi.

13. La discriminazione subita dalle donne anziane è spesso multidimensionale, con il fattore età che aggrava altre forme di discriminazione basate sul genere, l'origine etnica, la disabilità, i livelli di povertà, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, lo status di migrante, lo stato civile e di famiglia, l'alfabetizzazione e altri motivi. Le donne anziane che fanno parte di minoranze, gruppi etnici o indigeni, le profughe interne o apolidi spesso subiscono un livello sproporzionato di discriminazione.

14. Molte donne anziane vivono situazioni di abbandono in quanto non sono più ritenute utili nel loro ruolo produttivo e riproduttivo, e sono considerate come un fardello per le famiglie. Vedovanza e divorzio aggravano ulteriormente la discriminazione, mentre la mancanza o l'accesso limitato ai servizi sanitari per malattie e condizioni, quali diabete, cancro, ipertensione, malattie cardiache, cataratta, osteoporosi e Alzheimer, impediscono alle donne anziane di godere a pieno dei loro diritti umani.

15. Lo sviluppo e il progresso totali delle donne può essere raggiunto solo attraverso un approccio che considera tutto il ciclo di vita e che riconosce e affronta le diverse fasi della vita delle donne – dall'infanzia all'adolescenza, all'età adulta e alla vecchiaia – e l'impatto di ogni fase sul godimento dei diritti umani da parte delle donne anziane. I diritti sanciti dalla Convenzione sono applicabili a tutte le fasi della vita di una

donna. Tuttavia, in molti paesi, la discriminazione basata sull'età è ancora tollerata e accettata a livello individuale, istituzionale e politico, e pochi paesi hanno disposizioni legislative che vietano la discriminazione basata sull'età.

16. La stereotipizzazione di genere, e le pratiche tradizionali e consuetudinarie possono avere effetti dannosi su tutti gli aspetti della vita delle donne anziane, in particolare di quelle con disabilità, nonché sui rapporti familiari, sui ruoli nella comunità, sul modo in cui è rappresentata nei media, sul comportamento dei datori di lavoro, su chi presta assistenza sanitaria ed altri tipi di servizi, e possono risultare in violenze fisiche e abusi psicologici, verbali e finanziari.

17. Le donne anziane sono spesso discriminate attraverso restrizioni che ostacolano la loro partecipazione ai processi politici e decisionali. Per esempio, la mancanza di documenti di identità o di trasporto possono impedire alle donne anziane di votare. In alcuni paesi, le donne anziane non possono formare o partecipare ad associazioni o altri gruppi non governativi per condurre campagne in favore dei loro diritti. Inoltre, l'età di pensionamento obbligatorio può essere inferiore per le donne rispetto agli uomini, il che potrebbe essere discriminatorio nei confronti delle donne, tra cui quelle che rappresentano i loro governi a livello internazionale.

18. Le donne anziane con lo status di rifugiato, apolidi o richiedenti asilo, così come quelle che sono lavoratrici migranti o profughe interne, spesso vivono la discriminazione, l'abuso e l'abbandono. Le donne anziane apolidi o colpite da trasferimenti forzati possono soffrire di sindrome da stress post traumatico, che può non essere riconosciuta o curata dagli operatori sanitari. Alle donne anziane rifugiate e profughe interne viene talvolta negato l'accesso alle cure mediche per mancanza di status giuridico o documenti legali e/o sono ricollocate lontano dalle strutture sanitarie. Esse possono anche incontrare barriere culturali e linguistiche nell'accesso ai servizi.

19. I datori di lavoro spesso considerano le donne anziane come degli investimenti non vantaggiosi per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale. Le donne anziane, inoltre, non hanno pari opportunità per imparare la moderna tecnologia dell'informazione, né hanno le risorse per ottenerle. A molte donne povere anziane, specialmente quelle con disabilità e quelle che vivono nelle zone rurali, viene negato il diritto all'istruzione e ricevono poca o nessuna istruzione formale o informale. L'analfabetismo e l'analfabetismo matematico possono gravemente limitare la piena partecipazione delle donne anziane alla vita pubblica e politica e all'economia, e il loro accesso a una gamma di servizi, di diritti e di attività ricreative.

20. Le donne sono meno numerose nel settore formale dell'occupazione e tendono a essere pagate meno degli uomini per lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Oltre a ciò, la discriminazione sul lavoro basata sul genere per tutta la loro vita ha un impatto cumulativo in età avanzata, costringendo le donne anziane a vivere con redditi e pensioni sproporzionatamente più bassi rispetto agli uomini, o addirittura senza pensione. Nel commento generale n. 19, il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali riconosce che nella maggior parte degli Stati saranno necessarie le pensioni di natura non contributiva, poiché è improbabile che tutti saranno coperti da regimi contributivi (punto 4, lettera b)), mentre l'articolo 28, punto 2, lettera b) della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità prevede la protezione sociale per le donne anziane, in particolare quelle con disabilità. Dato che l'ammontare della pensione di vecchiaia è di solito strettamente collegato al reddito percepito durante la vita attiva, le donne anziane spesso finiscono per avere pensioni inferiori rispetto agli uomini. Inoltre, le donne anziane sono particolarmente colpite dalla discriminazione sulla base dell'età e del sesso, che si traduce in un'età di pensionamento obbligatorio diversa da quella degli uomini. Le donne dovrebbero poter scegliere l'età del loro pensionamento in modo da proteggere il diritto delle donne anziane di continuare a lavorare se vogliono, e accumulare benefici pensionistici, se del caso, alla pari con gli uomini. È un fatto noto che molte donne anziane si prendono cura di bambini piccoli a carico, del coniuge / partner, dei genitori o parenti anziani, e sono a volte le uniche a farlo. Il costo finanziario ed emotivo di queste cure non remunerate è raramente riconosciuto.

21. Il diritto delle donne anziane all'autodeterminazione e al consenso in relazione alle cure sanitarie non è sempre rispettato. I servizi sociali, tra cui l'assistenza a lungo termine, per le donne anziane potrebbero essere sproporzionatamente ridotti quando vi sono tagli alla spesa pubblica. Condizioni di salute fisica e mentale e malattie post-menopausa, post-riproduttive e legate all'età e al genere tendono a essere trascurate dalla ricerca, dagli studi accademici, dalle politiche pubbliche e dalla fornitura di servizi. Informazioni sulla salute sessuale e l'HIV / AIDS sono fornite raramente in una forma accettabile,

accessibile e appropriata per le donne anziane. Molte donne anziane non hanno un'assicurazione sanitaria privata, o sono escluse dai piani di assistenza finanziati dallo Stato perché non vi hanno contribuito durante la loro vita lavorativa prestata nel settore informale o fornendo un'assistenza non retribuita.

22. Le donne anziane non possono avere diritto ad assegni familiari se non sono il genitore o il tutore legale dei bambini di cui si hanno cura.

23. Il microcredito e i programmi di finanziamento di solito hanno limiti di età o altri criteri che impediscono alle donne anziane di accedervi. Molte donne anziane, in particolare quelle che sono confinate nelle loro case, non sono in grado di partecipare ad attività culturali, ricreative e di comunità, il che le isola e ha un impatto negativo sul loro benessere. Spesso, non viene data sufficiente attenzione alle esigenze per una vita indipendente, come ad esempio l'assistenza personale, un alloggio adeguato, tra cui una sistemazione abitativa accessibile e gli ausili per la mobilità.

24. In molti paesi, la maggior parte delle donne anziane vive in zone rurali dove l'accesso ai servizi è ancora più difficile a causa dell'età e dei livelli di povertà. Molte donne anziane ricevono rimesse irregolari, insufficienti o inesistenti dai figli lavoratori migranti. La negazione del diritto all'acqua, al cibo e all'alloggio fa parte della vita quotidiana di tante donne anziane povere che vivono in aree rurali. Le donne anziane possono non essere in grado di permettersi cibo appropriato a causa di una combinazione di fattori come l'elevato prezzo del cibo e l'inadeguatezza del loro reddito – a causa della discriminazione in materia di occupazione –, della sicurezza sociale e dell'accesso alle risorse. La mancanza di accesso ai mezzi di trasporto può impedire alle donne anziane di usufruire dei servizi sociali o di partecipare alle attività della comunità e culturali. Tale mancanza di accesso può essere dovuta ai redditi bassi delle donne anziane e all'inadeguatezza delle politiche pubbliche nel fornire trasporti pubblici a prezzi sostenibili e che siano accessibili per venire incontro alle esigenze delle donne anziane.

25. I cambiamenti climatici hanno un impatto diverso sulle donne, soprattutto sulle donne anziane che, a causa delle differenze fisiologiche, dell'abilità fisica, dell'età e del genere, nonché delle norme e dei ruoli sociali e di una distribuzione iniqua degli aiuti e delle risorse relativi alle gerarchie sociali, sono particolarmente svantaggiate di fronte ai disastri naturali. Il loro accesso limitato alle risorse e ai processi decisionali aumenta la loro vulnerabilità in relazione ai cambiamenti climatici.

26. Ai sensi di alcune leggi formali e consuetudinarie, le donne non hanno il diritto di ereditare e amministrare i beni coniugali alla morte del coniuge. Alcuni ordinamenti giudiziari giustificano tale situazione fornendo alle vedove altri mezzi di sicurezza economica, come somme di supporto prelevate dal patrimonio del defunto. Tuttavia, in realtà, tali disposizioni sono raramente applicate, e le vedove restano spesso indigenti. Alcune leggi sono particolarmente discriminatorie nei confronti delle donne anziane, e alcune vedove sono vittime del *property grabbing* (appropriazione dei beni).

27. Le donne anziane sono particolarmente esposte allo sfruttamento e all'abuso, tra cui la violenza economica, quando la loro capacità giuridica è delegata ad avvocati o familiari senza il loro consenso.

28. La Raccomandazione generale n. 21 del Comitato (1994) afferma che "Il matrimonio poligamo contravviene al diritto della donna alla parità con gli uomini, e può avere conseguenze emotive e finanziarie talmente gravi per la donna e per i familiari a suo carico che tali matrimoni dovrebbero essere scoraggiati e vietati" (punto 14). Tuttavia, la poligamia è ancora praticata in molti Stati Parti e molte donne hanno contratto unioni poligame. Le mogli anziane sono spesso trascurate nei matrimoni poligami dal momento in cui non sono più considerate attive dal punto di vista riproduttivo ed economico.

Raccomandazioni

Questioni generali

29. Gli Stati Parti devono riconoscere che le donne anziane sono una risorsa importante per la società e hanno l'obbligo di adottare tutte le misure appropriate, tra cui la legislazione, per eliminare la discriminazione contro le donne anziane. Gli Stati Parti dovrebbero adottare politiche e misure attente alle differenze di genere e specifiche per l'età, tra cui misure speciali temporanee, in conformità all'articolo 4, punto 1 della Convenzione e alle Raccomandazioni generali n. 23 (1997) e n. 25 (2004) del Comitato, per assicurare che le donne anziane partecipino pienamente ed efficacemente alla vita politica, sociale, economica, culturale e

civile, e in ogni altro campo all'interno della società.

30. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di assicurare sviluppo e progresso totali delle donne durante tutto il loro ciclo di vita sia in tempi di pace sia in tempi di guerra, così come in caso di calamità naturali o causate dall'uomo. Gli Stati Parti dovrebbero pertanto assicurare che tutte le disposizioni giuridiche, le politiche e gli interventi volti allo sviluppo e al progresso totali delle donne non siano discriminatori nei confronti delle donne anziane.

31. Gli obblighi degli Stati Parti dovrebbero tenere conto della natura multidimensionale della discriminazione contro le donne e assicurare che il principio della parità di genere si applichi durante tutto il ciclo di vita delle donne, nella legislazione e nell'attuazione concreta della stessa. A questo proposito, gli Stati Parti sono sollecitati ad abrogare o emendare le leggi vigenti, i regolamenti e le consuetudini che discriminano le donne anziane, e ad assicurare che la legislazione vieti la discriminazione per motivi di età e sesso.

32. Al fine di sostenere la riforma giuridica e la formulazione delle politiche, gli Stati Parti sono sollecitati a raccogliere, analizzare e diffondere dati disaggregati per età e per sesso, in modo da avere informazioni sulla situazione delle donne anziane, tra cui quelle che vivono nelle zone rurali, nelle aree di conflitto, che appartengono a minoranze, e che sono disabili. Tali dati dovrebbero soprattutto concentrarsi, tra le varie questioni, sulla povertà, l'analfabetismo, la violenza, il lavoro non retribuito, nonché sull'assistenza prestata a coloro che convivono o sono affetti da HIV / AIDS, la migrazione, l'accesso alle cure mediche, l'alloggio, i sussidi sociali ed economici e l'occupazione .

33. Gli Stati Parti dovrebbero informare le donne anziane sui loro diritti e su come accedere ai servizi legali. Essi dovrebbero formare la polizia, la magistratura e i servizi di assistenza legale e para-legale sui diritti delle donne anziane, e sensibilizzare e formare le autorità e le istituzioni pubbliche sulle questioni relative all'età e al genere che interessano le donne anziane. Informazioni, servizi legali, mezzi di ricorso e di risarcimento efficaci devono essere resi altrettanto disponibili e accessibili per le donne anziane con disabilità.

34. Gli Stati Parti dovrebbero consentire alle donne anziane di chiedere riparazione e soluzione per le violazioni dei loro diritti, tra cui il diritto di amministrare beni, e assicurare che le donne anziane non siano private della capacità giuridica per dei motivi arbitrari o discriminatori.

35. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare che le misure di riduzione dei rischi relativi ai cambiamenti climatici e alle calamità rispondano alle specificità di genere e siano attente alle esigenze e alle vulnerabilità delle donne anziane. Gli Stati Parti dovrebbero anche facilitare la partecipazione delle donne anziane nel processo decisionale per l'attenuazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.

Stereotipi

36. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di eliminare gli stereotipi negativi e modificare i modelli di comportamento sociali e culturali che sono pregiudizievole e dannosi per le donne anziane, in modo da ridurre l'abuso fisico, sessuale, psicologico, verbale ed economico che le donne anziane, tra cui quelle con disabilità, subiscono sulla base di stereotipi e di pratiche culturali negativi.

Violenza

37. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di elaborare una legislazione che riconosca e vieti la violenza, tra cui quella domestica, sessuale e perpetrata in ambienti istituzionali, contro le donne anziane, comprese quelle con disabilità. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di indagare, perseguire e punire tutti gli atti di violenza contro le donne anziane, nonché quelli commessi a causa di pratiche e credenze tradizionali.

38. Gli Stati Parti dovrebbero prestare particolare attenzione alle violenze subite dalle donne anziane nei periodi di conflitto armato, all'impatto dei conflitti armati sulla vita delle donne anziane, e al contributo che le donne anziane possono dare alla soluzione pacifica dei conflitti e ai processi di ricostruzione. Gli Stati Parti

dovrebbero dare la dovuta considerazione alla situazione delle donne anziane nell'affrontare la violenza sessuale, il trasferimento forzato e le condizioni dei rifugiati durante i conflitti armati. Gli Stati Parti, quando trattano tali questioni, dovrebbero tener conto delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e, in particolare, delle risoluzioni 1325 (2000), 1820 (2008) e 1889 (2009) del Consiglio di Sicurezza.

Partecipazione alla vita pubblica

39. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di assicurare che le donne anziane abbiano la possibilità di partecipare alla vita pubblica e politica, e di ricoprire cariche pubbliche a tutti i livelli e che abbiano la documentazione necessaria per registrarsi al voto e candidarsi alle elezioni.

Istruzione

40. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di assicurare pari opportunità nel campo dell'istruzione alle donne di ogni età, e di assicurare che le donne anziane abbiano accesso alle opportunità di istruzione per adulti e di apprendimento permanente nonché alle informazioni sull'istruzione di cui esse hanno bisogno per il benessere loro e delle loro famiglie.

Lavoro e prestazioni pensionistiche

41. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di facilitare la partecipazione delle donne anziane al lavoro retribuito senza discriminazioni basate sull'età e sul genere. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare che sia prestata particolare attenzione ad affrontare i problemi che le donne anziane potrebbero incontrare nella vita lavorativa, e che non siano costrette al prepensionamento o a situazioni simili. Gli Stati Parti dovrebbero altresì controllare l'impatto delle differenze retributive dovute al genere sulle donne anziane.

42. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di assicurare che l'età pensionabile sia nel settore pubblico sia in quello privato non costituisca una discriminazione contro le donne. Di conseguenza, gli Stati Parti hanno l'obbligo di assicurare che le politiche pensionistiche non siano in alcun modo discriminatorie, anche quando le donne scelgono di andare in pensione presto, e che tutte le donne anziane che sono state attive abbiano accesso a pensioni adeguate. Gli Stati Parti dovrebbero adottare tutte le misure appropriate, tra cui, ove necessario, misure temporanee speciali, per garantire tali pensioni.

43. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare che le donne anziane, comprese coloro che hanno la responsabilità della cura di bambini, abbiano accesso ad adeguati sussidi sociali ed economici, come ad esempio assegni familiari per i figli, nonché accesso a tutti i sostegni necessari nel caso in cui si prendano cura di genitori o parenti anziani.

44. Gli Stati Parti dovrebbero fornire adeguate pensioni non contributive, in misura pari all'uomo, a tutte le donne che non hanno altre pensioni o con un'insufficiente sicurezza del reddito, e delle indennità finanziate dallo Stato dovrebbero essere rese disponibili e accessibili per le donne anziane, in particolare per quelle che vivono in aree remote o rurali.

Salute

45. Gli Stati Parti dovrebbero adottare una politica globale in materia di assistenza sanitaria volta a proteggere le esigenze di salute delle donne anziane in conformità alla Raccomandazione generale n. 24 del Comitato (1999) sulle donne e la salute. Tale politica dovrebbe assicurare un'assistenza sanitaria a prezzi sostenibili e che sia accessibile a tutte le donne anziane attraverso, ove opportuno, l'eliminazione delle tasse di utenza, la formazione di operatori sanitari sulle malattie geriatriche, la fornitura di medicine per curare le malattie croniche e non trasmissibili legate all'età, l'assistenza sanitaria e sociale a lungo termine, compresa un'assistenza che permetta una vita indipendente e cure palliative. La fornitura di assistenza a lungo termine dovrebbe includere interventi per promuovere cambiamenti nei comportamenti e nello stile di vita per ritardare l'insorgenza di problemi di salute, come pratiche alimentari sane e uno stile di vita attivo, e un accesso a prezzi sostenibili ai servizi di assistenza sanitaria, tra cui quelli di screening e di trattamento delle malattie, in particolare di quelle più diffuse tra le donne anziane. Le politiche sanitarie devono inoltre

assicurare che l'assistenza sanitaria fornita alle donne anziane, comprese quelle con disabilità, sia basata sul consenso libero e informato della persona interessata.

46. Gli Stati Parti dovrebbero adottare programmi speciali su misura per le esigenze fisiche, mentali, emotive e sanitarie delle donne anziane, con particolare attenzione alle donne appartenenti alle minoranze e alle donne con disabilità, così come alle donne che hanno il compito di prendersi cura di nipoti e altri bambini della famiglia a carico a causa della migrazione dei giovani adulti, e alle donne che si occupano di familiari che convivono con l'HIV / AIDS o che ne sono affetti.

Empowerment economico

47. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne anziane nella vita economica e sociale. Tutte le barriere basate sull'età e sul genere per accedere al credito e ai prestiti agricoli dovrebbero essere rimosse e dovrebbe essere assicurato l'accesso a tecnologie adeguate per le donne anziane agricoltrici e piccole proprietarie terriere. Gli Stati Parti dovrebbero fornire sistemi di supporto speciali e microcredito senza garanzia, nonché incoraggiare la micro imprenditorialità per le donne anziane. Dovrebbero essere create strutture ricreative per le donne anziane e forniti servizi di prossimità (*outreach*) per quelle che sono confinate nelle loro case. Gli Stati Parti dovrebbero fornire mezzi di trasporto a prezzi sostenibili e che siano appropriati per consentire alle donne anziane, tra cui quelle che vivono in aree rurali, di partecipare alla vita economica e sociale, nonché alle attività della comunità.

Sussidi sociali

48. Gli Stati Parti dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che le donne anziane abbiano accesso ad alloggi adeguati che soddisfino le loro esigenze specifiche, e dovrebbero essere eliminate tutte le barriere, architettoniche e di altro genere, che ostacolano la mobilità delle persone anziane e le portano ad un isolamento forzato. Gli Stati Parti dovrebbero fornire servizi sociali che consentano alle donne anziane di rimanere nelle loro case e vivere in modo indipendente il più a lungo possibile. Dovrebbero essere abolite le leggi e le pratiche che colpiscono negativamente il diritto all'alloggio, alla terra e alla proprietà delle donne anziane. Gli Stati Parti dovrebbero inoltre proteggere le donne anziane dagli sfratti forzati e dal rischio di ritrovarsi senza dimora.

Donne rurali e altre donne anziane vulnerabili

49. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare che le donne anziane siano incluse e rappresentate nei processi di pianificazione dello sviluppo rurale e urbano. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare alle donne anziane la fornitura di acqua, elettricità e altri servizi pubblici a prezzi sostenibili. Le politiche volte ad aumentare l'accesso all'acqua potabile e a servizi igienici adeguati dovrebbero assicurare che le relative tecnologie siano accessibili e che non richiedano eccessiva forza fisica.

50. Gli Stati Parti dovrebbero adottare adeguate leggi e politiche attente al genere e all'età per assicurare la protezione delle donne anziane con lo status di rifugiato o apolidi, così come delle profughe interne o delle lavoratrici migranti.

Il matrimonio e la vita familiare

51. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di abrogare tutta la legislazione che costituisce una discriminazione contro le donne anziane in materia di matrimonio e in caso di scioglimento dello stesso, anche per quanto riguarda la proprietà e la successione.

52. Gli Stati Parti devono abrogare tutta la legislazione che costituisce una discriminazione contro le vedove anziane per quanto riguarda la proprietà e la successione, e devono proteggerle dal *land grabbing* (appropriazione dei terreni). Essi devono adottare leggi in materia di successione ab intestato conformi ai loro obblighi previsti dalla Convenzione. Inoltre, dovrebbero adottare misure per porre fine a pratiche che costringono le donne anziane a sposarsi contro la loro volontà, e assicurare che la successione non sia

subordinata al matrimonio forzato con un germano del marito deceduto o con qualsiasi altra persona.

53. Gli Stati Parti dovrebbero scoraggiare e vietare le unioni poligame, in conformità alla Raccomandazione generale n. 21, e assicurare che alla morte di un marito poligamo, il suo patrimonio sia equamente suddiviso tra le mogli e i rispettivi figli.

Raccomandazione generale n. 28 (47^a sessione, 2010) sugli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all'articolo 2 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

I. Introduzione

1. Mediante la presente raccomandazione generale il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ("il Comitato") mira a chiarire la portata e il significato dell'articolo 2 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ("la Convenzione"), che indica agli Stati Parti modalità per dare attuazione interna alle disposizioni sostanziali della Convenzione. Il Comitato incoraggia gli Stati Parti a tradurre questa raccomandazione generale nelle lingue nazionali e locali e darne ampia diffusione a tutte le articolazioni dell'amministrazione statale, alla società civile, tra cui i media, il mondo accademico e le organizzazioni e le istituzioni che si occupano di diritti umani delle donne.

2. La Convenzione è uno strumento dinamico che favorisce lo sviluppo del diritto internazionale. Fin dalla sua prima sessione nel 1982, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e altri attori a livello nazionale e internazionale hanno contribuito alla chiarificazione e alla comprensione del contenuto sostanziale degli articoli della Convenzione, della natura specifica della discriminazione contro le donne e dei vari strumenti necessari per combatterla.

3. La Convenzione si inserisce in un ampio quadro giuridico internazionale in materia di diritti umani diretto ad assicurare il godimento da parte di tutti di tutti i diritti umani e a eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne basate sul sesso e sul genere. La Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità contengono disposizioni esplicite che garantiscono alla donna la parità con l'uomo nel godimento dei diritti che questi sanciscono, mentre altri trattati internazionali sui diritti umani, come la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, sono implicitamente fondati sul concetto di non discriminazione basata sul sesso e sul genere. La Convenzione n. 100 (1951) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla parità di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, la n. 111 (1958) sulla discriminazione in materia di impiego e professione e la n. 156 (1981) sulla parità di opportunità e di trattamento tra manodopera maschile e manodopera femminile: lavoratori con responsabilità familiari, nonché la Convenzione contro la discriminazione in materia di istruzione, la Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne, la Dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, il Programma d'azione del Cairo e la Dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino contribuiscono anche ad un regime giuridico internazionale di parità delle donne con gli uomini e di non discriminazione. Allo stesso modo, gli obblighi che gli Stati hanno assunto nell'ambito dei sistemi regionali di tutela dei diritti umani sono di complemento al quadro universale dei diritti umani.

4. L'obiettivo della Convenzione è l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne sulla base del sesso. Essa garantisce alla donna pari riconoscimento, godimento ed esercizio di tutti i diritti umani e libertà fondamentali in ambito politico, economico, sociale, culturale, civile, domestico o in ogni altro ambito, indipendentemente dal loro stato civile e su una base di parità con l'uomo.

5. Sebbene la Convenzione faccia riferimento solo alla discriminazione basata sul sesso, interpretando l'articolo 1 in combinato disposto con gli articoli 2, lettera f) e 5, lettera a), si rileva che la Convenzione tratta anche la discriminazione contro le donne basata sul genere. Il termine "sesso" qui si riferisce alle differenze biologiche tra l'uomo e la donna. Il termine "genere" si riferisce alle identità socialmente costruite, agli attributi e ai ruoli delle donne degli uomini nonché al significato sociale e culturale all'interno della società di tali differenze biologiche risultanti in rapporti gerarchici tra le donne e gli uomini e nella distribuzione del potere e dei diritti a favore degli uomini e a svantaggio delle donne. Tale posizionamento sociale delle donne e degli uomini è influenzato da fattori politici, economici, culturali, sociali, religiosi, ideologici e ambientali e può essere modificato dalla cultura, dalla società e dalla comunità. L'applicazione della Convenzione alla discriminazione basata sul genere è chiarita dalla definizione di discriminazione contenuta nell'articolo 1. Tale definizione mette in evidenza che ogni distinzione, esclusione o limitazione che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce una discriminazione, anche laddove non vi era un intento di discriminazione. Ciò significherebbe che un trattamento identico o neutro delle donne e degli uomini potrebbe costituire una discriminazione contro le donne se tale trattamento avesse come conseguenza o

effetto il negare alle donne l'esercizio di un diritto poiché non vi è il riconoscimento del pre-esistente svantaggio e disuguaglianza basato sul genere che le donne vivono. Le opinioni del Comitato sull'argomento sono attestate dal suo esame di rapporti, dalle sue raccomandazioni generali, decisioni, proposte e dichiarazioni, nonché dall'esame delle comunicazioni individuali e dalla conduzione di indagini previste dal Protocollo opzionale.

6. L'articolo 2 è fondamentale per la piena attuazione della Convenzione dal momento che identifica la natura degli obblighi giuridici generali degli Stati Parti. Gli obblighi sanciti dall'articolo 2 sono indissolubilmente legati a tutte le altre disposizioni sostanziali della Convenzione, dato che gli Stati Parti hanno l'obbligo di assicurare che tutti i diritti sanciti dalla Convenzione siano pienamente rispettati a livello nazionale.

7. L'articolo 2 della Convenzione deve essere letto in combinato disposto con gli articoli 3, 4, 5 e 24 nonché alla luce della definizione di discriminazione contenuta nell'articolo 1. Inoltre, anche la portata degli obblighi generali contenuti nell'articolo 2 dovrebbe essere interpretata alla luce delle raccomandazioni generali, delle osservazioni conclusive, delle opinioni e delle altre dichiarazioni rese dal Comitato, nonché dei rapporti sulle procedure di inchiesta e delle decisioni dei singoli casi. Lo spirito della Convenzione riguarda altri diritti non esplicitamente menzionati nella stessa, ma che hanno un impatto sul raggiungimento della parità tra le donne e gli uomini, un impatto che rappresenta una forma di discriminazione contro le donne.

II. Natura e portata degli obblighi degli Stati Parti

8. L'articolo 2 invita gli Stati Parti a condannare la discriminazione contro le donne in "tutte le sue forme", mentre l'articolo 3 si riferisce alle misure appropriate che ci si aspetta che gli Stati Parti prendano in "tutti i campi" per assicurare il pieno sviluppo e l'avanzamento delle donne. Attraverso tali disposizioni, la Convenzione anticipa l'emersione di nuove forme di discriminazione che non erano state identificate al momento della sua stesura.

9. Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati Parti devono affrontare tutti gli aspetti dei loro obblighi giuridici previsti dalla Convenzione per rispettare, proteggere e realizzare il diritto delle donne alla non discriminazione e al godimento dell'uguaglianza. L'obbligo del rispetto richiede agli Stati Parti di astenersi dal produrre leggi, politiche, regolamenti, programmi, procedure amministrative e strutture istituzionali che direttamente o indirettamente abbiano come conseguenza la negazione per le donne del loro pari godimento dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. L'obbligo di protezione richiede che gli Stati Parti proteggano le donne dalla discriminazione da parte di attori privati e prendano misure direttamente volte a eliminare pratiche consuetudinarie e di altro genere che pregiudicano e perpetuano la nozione di inferiorità o superiorità di uno dei due sessi, e di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne. L'obbligo di adempimento richiede che gli Stati Parti prendano una vasta gamma di misure per assicurare che le donne e gli uomini godano di pari diritti di diritto e di fatto, tra cui, ove opportuno, l'adozione di misure speciali temporanee in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e con la raccomandazione generale n. 25 sull'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, sulle misure temporanee speciali. Ciò comporta obblighi sui mezzi o di comportamento e obblighi di risultato. Gli Stati Parti dovrebbero considerare che devono adempiere i loro obblighi giuridici verso tutte le donne mediante l'elaborazione di politiche pubbliche, programmi e quadri istituzionali che mirino a soddisfare le esigenze specifiche delle donne portando al pieno sviluppo del loro potenziale in misura pari all'uomo.

10. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di non causare discriminazioni contro le donne attraverso azioni od omissioni; sono inoltre obbligati a reagire attivamente alla discriminazione contro le donne, indipendentemente dal fatto che tali atti od omissioni siano perpetrati dallo Stato o da attori privati. La discriminazione può avvenire attraverso la mancata adozione da parte degli Stati delle misure legislative necessarie per assicurare la piena realizzazione dei diritti delle donne, la mancata adozione di politiche nazionali volte a raggiungere la parità tra le donne e gli uomini e l'incapacità di far rispettare le leggi in materia. Allo stesso modo, gli Stati Parti hanno la responsabilità internazionale di creare e migliorare costantemente le basi dati statistiche e le analisi di tutte le forme di discriminazione contro le donne in generale e contro le donne appartenenti a specifici gruppi vulnerabili in Particolare.

11. Gli obblighi degli Stati Parti non cessano nei periodi di conflitto armato o negli stati di emergenza derivanti da eventi politici o da calamità naturali. Tali situazioni hanno un impatto profondo e conseguenze ampie sul pari godimento ed esercizio da parte delle donne dei loro diritti fondamentali. Gli Stati Parti dovrebbero adottare strategie e prendere misure indirizzate alle Particolari esigenze delle donne nei periodi di conflitto armato e di stato di emergenza.

12. Anche se soggetti al diritto internazionale, gli Stati esercitano in primo luogo la giurisdizione territoriale. Tuttavia, gli obblighi degli Stati Parti si applicano senza discriminazioni sia ai cittadini che ai non cittadini, tra cui i rifugiati, i richiedenti asilo, i lavoratori migranti e gli apolidi, all'interno del loro territorio o nell'ambito del loro controllo effettivo, anche se non situati entro il loro territorio. Gli Stati Parti sono responsabili di tutte le loro azioni riguardanti i diritti umani, indipendentemente dal fatto che le persone interessate si trovino sul loro territorio.

13. L'articolo 2 non si limita al divieto di discriminazione contro le donne causata direttamente o indirettamente dagli Stati Parti. L'articolo 2 impone agli Stati Parti anche un obbligo di *due diligence* per prevenire la discriminazione da parte di attori privati. In alcuni casi, gli atti o le omissioni di atti da parte di un attore privato possono essere attribuiti allo Stato conformemente al diritto internazionale. Gli Stati Parti sono così tenuti ad assicurare che gli attori privati non commettano atti discriminatori contro le donne secondo la definizione della Convenzione. Le misure appropriate che gli Stati Parti sono obbligati ad adottare includono la regolamentazione delle attività degli attori privati in materia di politiche e pratiche in materia di istruzione, occupazione e salute, di condizioni di lavoro e standard di lavoro e in altri settori in cui gli attori privati forniscono servizi o strutture, come quello bancario e immobiliare.

III. Obblighi generali contenuti nell'articolo 2

A. Frase introduttiva dell'articolo 2

14. La frase introduttiva dell'articolo 2 recita: "Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne".

15. Il primo dovere degli Stati Parte di cui all'introduzione dell'articolo 2 è l'obbligo di "condannare la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme". Gli Stati Parti hanno l'obbligo immediato e continuo di condannare la discriminazione. Essi sono obbligati a dichiarare alla popolazione e alla comunità internazionale la loro totale opposizione a tutte le forme di discriminazione contro le donne ad ogni livello e articolazione dell'amministrazione statale e la loro ferma intenzione di determinare l'eliminazione della discriminazione contro le donne. L'espressione "discriminazione in tutte le sue forme" obbliga chiaramente lo Stato Parte ad essere vigile per condannare ogni forma di discriminazione, tra cui le forme che non sono esplicitamente menzionate nella Convenzione o che potrebbero emergere.

16. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di rispettare, proteggere e realizzare il diritto alla non discriminazione delle donne e di assicurare lo sviluppo e l'avanzamento delle donne affinché esse migliorino la loro posizione e attuino il loro diritto alla parità con gli uomini di diritto e di fatto o sostanziale. Gli Stati Parti assicureranno che non vi sia né discriminazione diretta né indiretta contro le donne. La discriminazione diretta contro le donne costituisce un trattamento diverso esplicitamente fondato su ragioni di differenze di sesso e genere. La discriminazione indiretta contro le donne si verifica quando una legge, una politica, un programma o una pratica appare neutra, in quanto riferita a uomini e donne, ma in pratica ha un effetto discriminatorio sulle donne, poiché le disuguaglianze preesistenti non vengono affrontate dalla misura in apparenza neutra. Inoltre, la discriminazione indiretta può aggravare le disparità esistenti a causa dell'incapacità di riconoscere i modelli strutturali e storici di discriminazione e i rapporti di potere impari tra gli uomini e le donne.

17. Gli Stati Parti hanno anche l'obbligo di assicurare che le donne siano protette dalla discriminazione commessa dalle autorità pubbliche, dalla giustizia, dalle organizzazioni, dalle imprese o dai privati, nella sfera pubblica e privata. Questa protezione deve essere fornita da tribunali competenti e da altre istituzioni pubbliche e deve essere attuata mediante sanzioni e mezzi di ricorso, ove opportuno. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare che tutti gli organismi e gli organi di governo siano pienamente consapevoli dei principi di uguaglianza e non discriminazione sulla base del sesso e del genere e che siano istituiti e realizzati una formazione adeguata e programmi di sensibilizzazione a tale riguardo.

18. L'*intersectionality* (intersezionalità) è un concetto fondamentale per comprendere la portata degli obblighi generali degli Stati Parti contenuti nell'articolo 2. La discriminazione delle donne sulla base del sesso e del genere è indissolubilmente legata ad altri fattori che interessano le donne, come razza, etnia, religione o credo, salute, stato, età, classe, casta, orientamento sessuale e identità di genere. La discriminazione sulla base del sesso o del genere può interessare le donne appartenenti a tali gruppi in misura diversa o in modo diverso rispetto agli uomini. Gli Stati Parti devono riconoscere legalmente tali forme intersecanti di discriminazione e il loro impatto negativo combinato sulle donne interessate e vietarle. È necessario inoltre

che essi adottino e perseguano politiche e programmi studiati per eliminare tali eventi, tra cui, ove opportuno, misure temporanee speciali in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e alla raccomandazione generale n. 25.

19. La discriminazione contro le donne sulla base del sesso e del genere comprende, come enunciato nella raccomandazione generale n. 19 sulla violenza contro le donne, la violenza di genere, e cioè la violenza diretta contro una donna per il fatto che è una donna o la violenza che colpisce le donne in modo sproporzionato. Si tratta di una forma di discriminazione che impedisce seriamente la capacità delle donne di godere e di esercitare i loro diritti umani e libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini. Essa comprende gli atti che infliggono danni o sofferenze fisici, mentali o sessuali, le minacce di tali atti, la coercizione e altre privazioni della libertà, la violenza che avviene all'interno della famiglia o dell'unità domestica o all'interno di qualsiasi altra relazione interpersonale, o la violenza perpetrata o condonata dallo Stato o dai suoi rappresentanti indipendentemente dal luogo in cui si verifica. La violenza di genere può violare disposizioni specifiche della Convenzione, indipendentemente dal fatto che tali disposizioni la menzionino espressamente. Gli Stati Parti hanno un obbligo di *due diligence* per prevenire, indagare, perseguire e punire tali atti di violenza di genere.

20. L'obbligo di adempiere comprende l'obbligo degli Stati Parti di agevolare l'accesso e di provvedere alla piena realizzazione dei diritti delle donne. I diritti umani delle donne saranno realizzati dalla promozione della parità di fatto o sostanziale con ogni mezzo appropriato, tra cui politiche concrete ed efficaci e programmi volti a migliorare la posizione delle donne e a realizzare tale parità, tra cui ove opportuno, l'adozione di misure speciali temporanee in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, e alla raccomandazione generale n. 25.

21. Gli Stati Parti sono obbligati in particolare a promuovere la parità dei diritti delle bambine in quanto le bambine sono parte della più ampia comunità delle donne e sono più esposte alla discriminazione in settori quali l'accesso all'istruzione di base, la tratta, i maltrattamenti, lo sfruttamento e la violenza. Tutte queste situazioni di discriminazione sono aggravate quando le vittime sono adolescenti. Pertanto, gli Stati devono prestare attenzione alle esigenze specifiche delle bambine (adolescenti) fornendo educazione alla salute sessuale e riproduttiva e attuando programmi finalizzati alla prevenzione dell'HIV/AIDS, dello sfruttamento sessuale e delle gravidanze di adolescenti.

22. Insito nel principio della parità tra uomini e donne, o della parità di genere, è il concetto che tutti gli esseri umani, senza distinzione di sesso, sono liberi di sviluppare le loro capacità personali, perseguire la propria carriera professionale e di fare scelte senza i limiti fissati da stereotipi, rigidi ruoli di genere e pregiudizi. Gli Stati Parti sono invitati a utilizzare esclusivamente i concetti della parità tra le donne e gli uomini o della parità di genere e a non utilizzare il concetto di equità tra i generi nell'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione. Quest'ultimo concetto è utilizzato in alcune giurisdizioni per riferirsi a un trattamento equo tra uomini e donne, secondo le loro rispettive necessità. Ciò può includere la parità di trattamento, o un trattamento diverso ma considerato equivalente in termini di diritti, vantaggi, obblighi e opportunità.

23. Gli Stati Parti convengono inoltre di "perseguire con ogni mezzo appropriato" una politica volta a eliminare la discriminazione contro le donne. L'obbligo di utilizzare dei mezzi o un determinato comportamento fornisce a uno Stato Parte una grande flessibilità per elaborare una politica appropriata al suo particolare quadro giuridico, politico, economico, amministrativo e istituzionale e capace di rispondere ai particolari ostacoli e resistenze che si frappongono all'eliminazione della discriminazione contro le donne esistenti in tale Stato Parte. Ogni Stato Parte deve essere in grado di giustificare l'appropriatezza dei particolari mezzi che ha scelto e dimostrare se otterrà l'effetto e il risultato desiderati. In ultima analisi, spetta al Comitato determinare se uno Stato Parte ha effettivamente adottato tutte le misure necessarie a livello nazionale volte al conseguimento della piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

24. L'elemento principale della frase introduttiva dell'articolo 2 è l'obbligo degli Stati Parti di perseguire una politica volta a eliminare la discriminazione contro le donne. Tale requisito è una componente essenziale e critica dell'obbligo giuridico generale di uno Stato Parte di attuare la Convenzione. Ciò significa che lo Stato Parte deve valutare immediatamente la situazione di diritto e di fatto delle donne e prendere provvedimenti concreti per formulare e attuare una politica che si rivolge il più chiaramente possibile verso il traguardo della piena eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e del raggiungimento della sostanziale parità delle donne con gli uomini. L'enfasi è sul movimento in avanti: dalla valutazione della situazione alla formulazione e l'adozione iniziale di una gamma completa di misure, all'evoluzione continua di tali misure alla luce della loro efficacia e delle questioni nuove o emergenti, al fine di conseguire gli obiettivi della Convenzione. Tale politica deve comprendere garanzie costituzionali e legislative, tra cui l'allineamento con le disposizioni di legge a livello nazionale e la modifica delle disposizioni di legge contrastanti. Essa deve inoltre comprendere altre misure appropriate, come piani d'azione globali e meccanismi di monitoraggio e

l'applicazione degli stessi, che forniscano un quadro per la realizzazione pratica del principio della parità formale e sostanziale tra le donne e gli uomini.

25. Detta politica deve essere globale in quanto dovrebbe applicarsi a tutti gli ambiti della vita, tra cui quelli che non sono esplicitamente menzionati nel testo della Convenzione. Deve applicarsi sia alla sfera economica pubblica che a quella privata, così come alla sfera nazionale, e deve assicurare che tutti i poteri dello Stato (esecutivo, legislativo e giudiziario) e tutti i livelli dell'amministrazione statale assumano le loro rispettive responsabilità per l'attuazione. Essa dovrebbe includere l'intera gamma di misure che sono appropriate e necessarie rispetto alle particolari circostanze dello Stato Parte.

26. Detta politica deve stabilire che le donne che si trovano all'interno della giurisdizione dello Stato Parte (tra cui le donne che non ne hanno la cittadinanza, le donne migranti, rifugiate, richiedenti asilo e apolidi) sono le detentrici dei diritti, con particolare enfasi sui gruppi di donne che sono più emarginati e che potrebbero soffrire di varie forme di discriminazione intersezionale .

27. Detta politica deve assicurare che le donne, in qualità di individui e gruppi, abbiano accesso alle informazioni sui loro diritti previsti dalla Convenzione e siano in grado di promuoverli e rivendicarli efficacemente. Lo Stato Parte dovrebbe inoltre assicurare che le donne siano in grado di partecipare attivamente allo sviluppo, all'attuazione e al monitoraggio della politica. A tal fine, devono essere dedicate delle risorse per assicurare che le organizzazioni non governative per i diritti umani e per le donne siano ben informate, adeguatamente consultate e generalmente in grado di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo iniziale e successivo della politica.

28. Detta politica deve essere orientata all'azione e ai risultati, nel senso che dovrebbe stabilire indicatori, parametri e tempistica, assicurare risorse adeguate per tutti gli attori interessati e comunque consentire agli stessi di contribuire al raggiungimento dei parametri e degli obiettivi concordati. A tal fine, la politica deve essere collegata ai processi governativi generali di bilancio al fine di assicurare che tutti gli aspetti della politica siano adeguatamente finanziati. Questa dovrebbe fornire meccanismi di raccolta di dati in materia disaggregati per sesso, che consentano un controllo efficace, facilitino la valutazione continua e permettano la revisione o l'integrazione delle misure esistenti e l'individuazione di nuove misure che potrebbero essere appropriate. Inoltre, la politica deve assicurare la presenza di organismi forti e mirati (un apparato nazionale per le donne) nell'ambito del ramo esecutivo del Governo che prenda iniziative, coordini e sovrintenda alla preparazione e all'attuazione della legislazione, delle politiche e dei programmi necessari per adempiere gli obblighi del Stato Parte previsti dalla Convenzione. Tali istituzioni dovrebbero essere autorizzate a fornire consulenza e analisi direttamente ai più alti livelli di Governo. La politica dovrebbe anche assicurare che siano istituite degli organismi di monitoraggio indipendenti, come degli istituti nazionali sui diritti umani o delle commissioni indipendenti per le donne, o che gli istituti nazionali esistenti ricevano un mandato per promuovere e proteggere i diritti garantiti dalla Convenzione. La politica deve coinvolgere il settore privato, tra cui le imprese, i media, le organizzazioni, i gruppi di comunità e i singoli, e ottenere il loro coinvolgimento nell'adozione di misure in grado di raggiungere gli obiettivi della Convenzione nella sfera economica privata.

29. L'espressione "senza indugio" chiarisce che l'obbligo per Stati Parti di perseguire la propria politica con ogni mezzo appropriato è di natura immediata. Questa espressione è categorica e non consente alcuna attuazione tardiva o per tappe specificamente scelte degli obblighi che gli Stati assumono al momento della ratifica o dell'adesione alla Convenzione. Ne consegue che un ritardo non può essere giustificato per nessuna ragione, tra cui considerazioni politiche, sociali, culturali, religiose, economiche, di risorse o di altra natura o vincoli all'interno dello Stato. Quando uno Stato Parte si trova ad affrontare vincoli di risorse o necessita competenze tecniche o di altro genere per agevolare l'attuazione dei suoi obblighi previsti dalla Convenzione, questo può essere tenuto a cercare la cooperazione internazionale al fine di superare tali difficoltà.

B. Lettere da a) a g)

30. L'articolo 2 esprime l'obbligo per Stati Parti di attuare la Convenzione in modo generale. I suoi requisiti sostanziali forniscono il quadro per l'attuazione degli obblighi specifici di cui all'articolo 2, lettere da a) a g), e tutti gli altri articoli sostanziali della Convenzione.

31. Le lettere a), f) e g) stabiliscono l'obbligo per gli Stati Parti di fornire una protezione giuridica e abolire o modificare le leggi e i regolamenti discriminatori come parte della politica per l'eliminazione della discriminazione contro le donne. Gli Stati Parti devono assicurare che, attraverso revisioni costituzionali o altri mezzi legislativi appropriati, il principio della parità tra la donna e l'uomo e di non discriminazione sia sancito dal diritto interno con carattere inderogabile ed esecutivo. Essi devono anche attuare una legislazione che vieti la discriminazione in tutti i settori della vita delle donne conformemente alla Convenzione e per tutta la durata della loro vita. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di prendere misure per

modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche discriminatorie esistenti nei confronti delle donne. Alcuni gruppi di donne, tra cui le donne private della libertà, le rifugiate, le richiedenti asilo, le migranti, le apolide, le lesbiche, le disabili, le vittime della tratta, le vedove e le anziane, sono particolarmente esposte alla discriminazione nelle leggi civili e penali, nei regolamenti e nel diritto e nelle pratiche consuetudinari. Con la ratifica della Convenzione o l'adesione a essa gli Stati Parti si impegnano a recepirne nei loro ordinamenti giuridici nazionali o comunque a darle effetti giuridici appropriati all'interno degli stessi al fine di assicurare l'applicabilità delle sue disposizioni a livello nazionale. La questione della diretta applicabilità delle disposizioni della Convenzione a livello nazionale è una questione di diritto costituzionale e dipende dallo stato dei trattati nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale. Il Comitato ritiene, tuttavia, che i diritti alla non discriminazione e all'uguaglianza in tutti i settori della vita delle donne e per tutta la durata della stessa, come sancito dalla Convenzione, possano ricevere maggiore protezione in quegli Stati dove la Convenzione fa parte dell'ordinamento giuridico nazionale automaticamente o attraverso uno specifico recepimento. Il Comitato sollecita gli Stati Parti in cui la Convenzione non fa parte dell'ordinamento giuridico interno affinché prendano in considerazione di recepire la Convenzione per renderla parte del diritto nazionale, per esempio attraverso una legge generale sull'uguaglianza, al fine di facilitare la piena realizzazione dei diritti sanciti dalla Convenzione come previsto all'articolo 2.

32. La lettera b) prevede l'obbligo per gli Stati Parti di assicurare che la legislazione che vieta la discriminazione e promuove la parità tra la donna e l'uomo fornisca mezzi di ricorso appropriati per le donne che sono oggetto di discriminazione in violazione della Convenzione. Tale obbligo esige che gli Stati Parti forniscano una riparazione alle donne i cui diritti previsti dalla Convenzione sono stati violati. Senza una riparazione l'obbligo di fornire un mezzo di ricorso appropriato non è assolto. Tali mezzi di ricorso dovrebbero includere diverse forme di riparazione, come il risarcimento pecuniario, la restituzione, la riabilitazione e la reintegrazione; misure soddisfattive, come delle pubbliche scuse, delle celebrazioni pubbliche e assicurazioni di non reiterazione; cambiamenti delle relative leggi e pratiche; la consegna alla giustizia dei colpevoli di violazioni dei diritti umani delle donne.

33. In conformità alla lettera c), gli Stati Parti devono assicurare che i tribunali siano obbligati ad applicare il principio di uguaglianza quale figura nella Convenzione e ad interpretare la legge, quanto più possibile, in linea con gli obblighi degli Stati Parti previsti dalla Convenzione. Tuttavia, laddove non fosse possibile farlo, i tribunali dovrebbero portare all'attenzione delle autorità competenti eventuali incongruenze tra il diritto nazionale, compreso quello religioso e consuetudinario, e gli obblighi dello Stato Parte previsti dalla Convenzione, poiché le normative interne non possono mai essere utilizzate come giustificazione per il mancato adempimento degli Stati Parti dei loro obblighi internazionali.

34. Gli Stati Parti devono assicurare che le donne possano invocare il principio di uguaglianza a sostegno di denunce di atti di discriminazione contrari alla Convenzione, commessi da funzionari pubblici o da attori privati. Gli Stati Parti devono inoltre assicurare che le donne possano ricorrere, a costi sostenibili, a mezzi di ricorso accessibili e tempestivi, con eventuale assistenza legale e gratuito patrocinio, stabiliti, ove opportuno, da un tribunale competente e indipendente in un'udienza equa. Quando la discriminazione contro le donne costituisce anche un abuso di altri diritti umani, come il diritto alla vita e all'integrità fisica, per esempio in casi di violenza domestica o di altra natura, gli Stati Parti hanno l'obbligo di avviare un procedimento penale, processare l'autore(i) e imporre appropriate sanzioni penali. Gli Stati Parti dovrebbero sostenere finanziariamente associazioni e centri indipendenti che forniscono risorse legali per le donne, nel loro lavoro per istruire le donne circa i loro diritti di uguaglianza e assisterle nel ricorrere a mezzi di tutela in caso di discriminazione.

35. La lettera d) stabilisce l'obbligo per gli Stati Parti di astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica di discriminazione diretta o indiretta contro le donne. Gli Stati Parti devono assicurare che le istituzioni, i rappresentanti, le leggi e le politiche dello Stato non discriminino direttamente o esplicitamente le donne. Devono inoltre assicurare che siano abolite tutte le leggi, le politiche o le azioni che hanno l'effetto o il risultato di generare discriminazione.

36. La lettera e) stabilisce l'obbligo per gli Stati Parti di eliminare la discriminazione da parte di tutti gli attori pubblici o privati. I tipi di misure che potrebbero essere considerate appropriate in questo senso non si limitano alle misure costituzionali o legislative. Gli Stati Parti dovrebbero anche adottare misure che assicurino la realizzazione pratica dell'eliminazione della discriminazione contro le donne e la parità delle donne con gli uomini. Ciò comprende misure che: assicurano che le donne siano in grado di presentare denunce per le violazioni dei loro diritti previsti dalla Convenzione e che abbiano accesso a mezzi di ricorso efficaci; permettono alle donne di partecipare attivamente alla formulazione e all'attuazione delle misure; assicurano che il Governo sia responsabile del proprio operato a livello nazionale; promuovono l'istruzione e il supporto per gli obiettivi della Convenzione nel sistema d'istruzione e nella comunità; incoraggiano il

lavoro delle organizzazioni non governative per i diritti umani e per donne; stabiliscono le necessarie istituzioni nazionali per i diritti umani o altri apparati; e forniscono un adeguato supporto amministrativo e finanziario per assicurare che le misure adottate facciano davvero la differenza nella vita pratica delle donne. Gli obblighi cui sono tenuti gli Stati Parti che richiedono loro di instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all'uomo, di assicurare attraverso i tribunali nazionali competenti e altre istituzioni pubbliche l'effettiva protezione delle donne contro ogni atto di discriminazione e di prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa si estendono anche agli atti delle società nazionali che operano oltre i confini dello Stato.

IV. Raccomandazioni per gli Stati Parti

A. Attuazione

37. Al fine di soddisfare il requisito di "appropriatezza", i mezzi adottati dagli Stati Parti devono affrontare tutti gli aspetti dei loro obblighi generali previsti dalla Convenzione: rispettare, proteggere, promuovere e realizzare il diritto delle donne alla non discriminazione e al godimento della parità con l'uomo. Così i termini "mezzi appropriati" e "misure appropriate" utilizzati nell'articolo 2 e in altri articoli della Convenzione comprendono misure volte ad assicurare che uno Stato Parte:

- a) si astenga dal compiere, promuovere o tollerare qualsiasi, pratica, politica o misura che viola la Convenzione (Rispettare);
- b) prenda misure per prevenire, vietare e punire le violazioni della Convenzione da parte di terzi, tra cui la famiglia e la comunità, e per fornire riparazione alle vittime di tali violazioni (Proteggere);
- c) favorisca un'ampia conoscenza e il supporto dei i suoi obblighi previsti dalla Convenzione (Promuovere);
- d) adotti misure temporanee speciali per raggiungere la non discriminazione basata sul sesso e la parità di genere nella pratica (Realizzare).

38. Gli Stati Parti dovrebbero inoltre adottare altre misure appropriate di attuazione quali:

- a) promuovere la parità delle donne attraverso la formulazione e l'attuazione di piani di azione nazionali e di altre politiche e programmi pertinenti in linea con la Dichiarazione e la Piattaforma d'Azione di Pechino, e stanziare adeguate risorse umane e finanziarie;
- b) stabilire codici di condotta per i funzionari pubblici per assicurare il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione;
- c) assicurare che i rapporti relativi alle sentenze che applicano le disposizioni della Convenzione sui principi di uguaglianza e di non discriminazione siano ampiamente distribuiti;
- d) intraprendere programmi di istruzione e formazione specifici sui principi e sulle disposizioni della Convenzione diretti a tutte le agenzie governative, funzionari pubblici e, in particolare, giuristi e magistratura;
- e) coinvolgere tutti i media in programmi di istruzione pubblica sulla parità tra donne e uomini, e assicurare in particolare che le donne siano consapevoli del loro diritto all'uguaglianza senza discriminazioni, delle misure adottate dallo Stato Parte per attuare la Convenzione, e delle osservazioni conclusive del Comitato sui rapporti dello Stato Parte;
- f) sviluppare e stabilire indicatori validi dello stato e dell'avanzamento della realizzazione dei diritti umani delle donne, e stabilire e mantenere basi di dati disaggregati per sesso e relativi alle specifiche disposizioni della Convenzione.

B. Responsabilità

39. La responsabilità degli Stati Parti di attuare i propri obblighi previsti dall'articolo 2 è assunta per gli atti o le omissioni di atti di tutti i poteri dello Stato. Il decentramento del potere, attraverso la devoluzione e la delega dei poteri del Governo sia negli Stati unitari e che in quelli federali non nega o riduce in alcun modo la responsabilità diretta del Governo nazionale o federale dello Stato Parte di adempiere i propri obblighi verso tutte le donne soggette alla sua giurisdizione. In ogni circostanza, lo Stato Parte che ha ratificato o aderito

alla Convenzione rimane responsabile di assicurarne la piena attuazione in tutti i territori soggetti alla sua giurisdizione. In qualsiasi processo di devoluzione, gli Stati Parti devono assicurarsi che le autorità a cui sono devolute le competenze dispongano delle risorse finanziarie, umane e di altro genere necessarie per attuare efficacemente e pienamente gli obblighi dello Stato Parte previsti dalla Convenzione. I Governi degli Stati Parti devono mantenere il potere di imporre il pieno rispetto della Convenzione e devono dei meccanismi permanenti di coordinamento e monitoraggio permanenti per assicurare che la Convenzione sia rispettata e applicata a tutte le donne soggette alla loro giurisdizione senza discriminazione. Inoltre, vi devono essere garanzie per assicurare che il decentramento o la devoluzione non conducano alla discriminazione rispetto al godimento dei diritti da parte delle donne in diverse regioni.

40. L'effettiva attuazione della Convenzione prevede che uno Stato Parte sia responsabile del proprio operato nei confronti dei suoi cittadini e degli altri membri della comunità a livello nazionale e internazionale. Per far sì che tale responsabilità funzioni efficacemente devono essere introdotti meccanismi e istituzioni appropriati.

C. Riserve

41. Il Comitato ritiene che l'articolo 2 sia la vera essenza degli obblighi degli Stati Parti in virtù della Convenzione. Il Comitato ritiene pertanto che le riserve all'articolo 2 o alle lettere dell'articolo 2 debbano essere, in linea di principio, incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione e quindi inammissibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2. Gli Stati Parte che hanno espresso riserve all'articolo 2 o alle lettere dell'articolo 2 dovrebbero spiegare l'effetto pratico di tali riserve sull'attuazione della Convenzione e dovrebbero indicare le misure adottate per mantenere in esame le riserve, con l'obiettivo di ritrarle quanto prima.

42. Il fatto che uno Stato Parte abbia espresso una riserva all'articolo 2 o alle lettere dell'articolo 2 non elimina la necessità per lo Stato in questione di conformarsi agli altri obblighi previsti dal diritto internazionale, tra cui i suoi obblighi in virtù di altri trattati sui diritti umani che lo Stato Parte ha ratificato o ai quali ha aderito e in virtù del diritto internazionale consuetudinario sui diritti umani relativo all'eliminazione della discriminazione contro le donne. In caso di discrepanza tra le riserve alle disposizioni della Convenzione e obblighi simili in virtù di altri trattati internazionali sui diritti umani ratificati da uno Stato Parte o ai quali questo ha aderito, quest'ultimo dovrebbe rivedere le proprie riserve alla Convenzione al fine di ritrarle.

ONU - Risoluzione 1325 (2000) “Donne, pace e sicurezza”, adottata dal Consiglio di Sicurezza alla 4213^a sessione del 31 ottobre 2000

Il Consiglio di Sicurezza,

Ricordando le proprie risoluzioni 1261 (1999) del 25 agosto 1999, 1265 (1999) del 17 settembre 1999, 1296 (2000) del 19 aprile 2000 e 1314 (2000) dell'11 agosto 2000, al pari delle Dichiarazioni del Presidente, e *ricordando anche* la Dichiarazione del Presidente per la stampa, in occasione della Giornata onusiana sui Diritti delle Donne e la Pace Internazionale (*International Women's Day*) dell'8 marzo 2000 (SC/6816),

Ricordando anche gli impegni della Dichiarazione e della Piattaforma di Azione di Pechino (A/52/231), così come quelli contenuti nel Documento Finale della 23^a sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, intitolata “Donne 2000: Uguaglianza di genere, Sviluppo e Pace per il XXI secolo” (A/S-23/10/Rev.1), in particolare quelli relativi alle donne coinvolte nei conflitti armati

Tenendo a mente gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite della Carta delle Nazioni Unite e la responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza, in base alla Carta, in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

Esprimendo preoccupazione per il fatto che i civili, in particolare donne e fanciulli, che costituiscono la vasta maggioranza di coloro che sono colpiti dai conflitti armati, anche nella veste di rifugiati e sfollati interni, sono presi di mira, in modo crescente, dai combattenti e dagli elementi armati, e *riconoscendo* l'impatto consequenziale che ciò ha sulla pace durevole e sulla riconciliazione,

Riaffermando l'importante ruolo delle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti e nella ricostruzione della pace, e *sottolineando* l'importanza della eguale partecipazione e del pieno coinvolgimento in tutti gli sforzi per il mantenimento e la promozione della pace e della sicurezza, e la necessità di accrescere il loro ruolo nei processi decisionali relativi alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti,

Riaffermando anche la necessità di attuare pienamente il Diritto internazionale umanitario ed il Diritto internazionale dei diritti umani, che protegge i diritti delle donne e delle fanciulle, durante e dopo i conflitti,

Enfatizzando la necessità per tutte le parti [coinvolte nei conflitti] di assicurare che i programmi di sminamento e conoscenza delle mine tengano conto dei bisogni specifici delle donne e delle fanciulle,

Riconoscendo il bisogno urgente di integrare la prospettiva di genere nelle operazioni di *peace-keeping*, ed, a tal proposito, *notando* la Dichiarazione di Windhoek ed il Piano di Azione della Namibia sulla Integrazione della Prospettiva di Genere nelle Operazioni di Supporto alla Pace Multi-dimensionali (S/2000/693),

Riconoscendo anche l'importanza della raccomandazione contenuta nella Dichiarazione del Presidente [del Consiglio di Sicurezza] per la stampa, dell'8 marzo 2000 per una formazione specialistica per tutto il personale di *peacekeeping* in materia di protezione, bisogni speciali e diritti umani delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di conflitto,

Riconoscendo che la comprensione dell'impatto dei conflitti armati sulle donne e sulle fanciulle, al pari delle misure istituzionali effettive per garantire la loro protezione e piena partecipazione nel processo di pace può contribuire significativamente al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale

Notando la necessità di consolidare i dati sull'impatto dei conflitti armati sulle donne e sulle fanciulle,

1. *Esorta* gli Stati-membri ad assicurare una accresciuta rappresentazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale, nelle istituzioni nazionali, regionali ed internazionali e nei meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione del conflitto;
2. *Incoraggia* il Segretario-Generale ad attuare il proprio piano di azione strategico (A/49/587), invitando ad una crescita nella partecipazione delle donne nei livelli decisionali dei processi di pace e risoluzione dei conflitti;
3. *Esorta* il Segretario-Generale a nominare più donne quali sue rappresentanti ed inviate speciali per l'esercizio dei buoni uffici, a suo nome, e, a tal riguardo, *invita* gli Stati-membri a fornire candidati per il Segretario-Generale da includere in un elenco centralizzato aggiornato regolarmente;
4. *Esorta inoltre* il Segretario-Generale a cercare di espandere il ruolo ed il contributo delle donne nelle operazioni sul terreno delle Nazioni Unite, e specialmente tra gli osservatori militari, la polizia civile, il personale umanitario e quello addetto ai diritti umani;
5. *Esprime* la propria volontà di includere la prospettiva di genere nelle operazioni di *peace-keeping*, ed *esorta* il Segretario-Generale ad assicurare che, ove appropriato, includa una componente femminile nelle operazioni sul campo;
6. *Richiede* al Segretario-Generale di fornire agli Stati-membri delle Linee-guida e del materiale di formazione in materia di protezione, diritti e bisogni specifici delle donne, così come sull'importanza del coinvolgimento delle donne in tutte le misure di *peacekeeping* e *peace-building*, *invita* gli Stati-membri ad includere tali elementi così come formazione specifica su HIV/AIDS nei programmi di formazione nazionale per il personale militare e di polizia civile che dovrà essere dispiegata, e *richiede inoltre* al Segretario-Generale di assicurare che il personale civile delle operazioni di *peacekeeping* riceva una formazione simile;
7. *Esorta* gli Stati-membri ad aumentare il proprio supporto volontario finanziario, tecnico e logistico per gli sforzi per una formazione sensibile alle questioni di genere, compresi quelli intrapresi dai fondi ed i programmi di settore, *inter alia*, il Fondo delle Nazioni Unite sulle Donne, il Fondo delle Nazioni sui Fanciulli, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e gli altri meccanismi di settore;
8. *Invita* tutti gli attori coinvolti, ad adottare la prospettiva di genere nel negoziare ed attuare gli accordi di pace, che includa, *inter alia*:
 - (a) I bisogni specifici delle donne e delle fanciulle durante il rimpatrio e la ricollocazione, così come in materia di riabilitazione, reintegrazione e ricostruzione nella fase di post-conflitto;
 - (b) Le misure che sostengono le iniziative di pace delle donne a livello locale e nei processi locali per la risoluzione del conflitto, e che coinvolgano le donne in tutti i meccanismi di attuazione degli accordi di pace;
 - (c) Le misure che assicurano la protezione ed il rispetto dei diritti umani delle donne e della fanciulle, in particolare quelle che afferiscono alla Costituzione, al sistema elettorale, alla polizia ed al giudiziario;
9. *Invita* tutte le parti coinvolte nel conflitto armato a rispettare pienamente il diritto internazionale applicabile ai diritti ed alla protezione delle donne e delle fanciulle, in particolare le civili, relativamente in particolare alle obbligazioni applicabili in base alle Convenzioni di Ginevra del 1949, i relativi Protocolli del 1977, la Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati del 1951 ed il relativo Protocollo del 1967, la Convenzione sui Diritti delle Donne (CEDAW), del 1979, ed il relativo Protocollo del 1999, nonché la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989 ed i relativi due Protocolli Opzionali del 25 maggio 2000, oltre a tenere a mente le norme di riferimento dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale;

10. *Invita* tutte le parti coinvolte nel conflitto armato ad adottare delle misure specifiche per proteggere le donne e le fanciulle dalla violenza di genere, in particolare dallo stupro e dalle altre forme di abuso sessuale, e da tutte le altre forme di violenza nelle situazioni di conflitto armato;
11. *Sottolinea* la responsabilità di tutti gli Stati a porre fine all'impunità e a perseguire gli autori di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di Guerra, inclusa la violenza sessuale e le altre forme di violenza contro le donne e le fanciulle, e a tal riguardo sottolinea la necessità di escludere tali crimini, ove fattibile, dall'amnistia;
12. *Invita* tutte le parti coinvolte nel conflitto armato a rispettare il carattere civile ed umanitario dei campi per i rifugiati, ed a tenere in considerazione i bisogni specifici delle donne e delle fanciulle, anche in fase di progettazione dei medesimi, e ricorda le proprie risoluzioni 1208 (1998) del 19 novembre 1998 e 1296 (2000) del 19 aprile 2000;
13. *Incoraggia* tutti quelli coinvolti nella progettazione del disarmo, smobilitazione e reintegrazione, di considerare i bisogni differenti degli ex-combattenti, uomini e donne, e di prendere in considerazione i bisogni dei loro familiari;
14. *Riafferma* la propria prontezza, allorquando sono adottate delle misure ex art.41 della Carta delle Nazioni Unite, a dare considerazione al loro impatto potenziale sulla popolazione civile, tenendo in considerazione i bisogni specifici delle donne e delle fanciulle, al fine di considerare esenzioni umanitarie appropriate;
15. *Esprime* la propria volontà ad assicurare che le missioni del Consiglio di Sicurezza tengano conto delle considerazioni di genere e dei diritti delle donne, anche attraverso delle consultazioni con i gruppi femminili locali ed internazionali;
16. *Invita* il Segretario-Generale a studiare l'impatto del conflitto armato su donne e fanciulle, il ruolo delle donne nel *peace-building* e le dimensioni di genere nei processi di pace e nella risoluzione dei conflitti, ed *inoltre lo invita* a presentare un rapporto al Consiglio di Sicurezza sui risultati di tale studio e di renderlo disponibile a tutti gli Stati-membri delle Nazioni Unite;
17. *Richiede* al Segretario-Generale, dove appropriato, di includere nei suoi rapporti al Consiglio di Sicurezza i progressi in materia di *gender mainstreaming* in tutte le missioni di *peacekeeping* ed in tutti gli altri aspetti relativi alle donne ed alle fanciulle;
18. *Decide* di seguire tale questione in maniera attiva.

Piano di azione nazionale su “Donne, pace e sicurezza” (2010-2013)



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Comitato interministeriale dei diritti umani
Direzione Generale per gli Affari Politici e la Sicurezza
23 dicembre 2010

Introduzione

Il 31 ottobre 2000, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato all'unanimità la **Risoluzione 1325** (S/RES/1325/2000) su “Donne, pace e sicurezza”. Si tratta della prima Risoluzione di questo organo principale delle Nazioni Unite, che menziona esplicitamente l'impatto dei conflitti armati sulle donne ed il contributo delle donne stesse per la risoluzione dei conflitti ed una pace durevole. Gli Stati-membri saranno periodicamente invitati – anche dallo stesso Consiglio di Sicurezza – a rafforzare il loro impegno a favore dell'attuazione della Risoluzione di cui sopra, anche attraverso l'introduzione di Piani di azione nazionale.

Tale Risoluzione si caratterizza per le seguenti indicazioni: 1. riconosce che le donne ed i fanciulli rappresentano i gruppi più colpiti dai conflitti armati; 2. riconosce altresì che le donne svolgono un ruolo fondamentale ed imprescindibile nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché nelle attività di ricostruzione della pace; ed infine 3. invita tutti gli Stati-membri delle Nazioni Unite ad assicurare una più ampia partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali, in particolare nei meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione del conflitto.

Il principio ispiratore adottato dalle Nazioni Unite è definito dall'espressione “zero tolerance”, da applicarsi ai militari, alle parti in conflitto e a fortiori al proprio personale, militare e civile, che abusa sessualmente dei civili (donne e fanciulli) nelle aree di conflitto, in quanto tali violenze violano le norme internazionali ed in primis costituiscono un comportamento inaccettabile moralmente, oltre a rilevare penalmente. A tale riguardo, il Consiglio di Sicurezza ha adottato la risoluzione 1820 (S/RES/1820/2008), del 19 giugno 2008 e **l'Assemblea Generale** ha completato la tematica, approvando una “**strategia generale** di assistenza e supporto alle **vittime di sfruttamento sessuale** e abuso da parte dello **staff** e del personale associato delle **Nazioni Unite** (A/RES/62/214)”. La strategia prevede assistenza alle vittime, nella forma di cure mediche, servizio legale e supporto psicologico. Per quel che riguarda i bambini nati a seguito di casi di sfruttamento o abuso sessuale, le Nazioni Unite dovrebbero lavorare con gli Stati-membri, per facilitare l'attuazione di procedure per il riconoscimento della paternità.

I “Piani di Azione Nazionali per l'applicazione della Risoluzione 1325” sono stati previsti, per la prima volta, dal Consiglio di Sicurezza, nella Dichiarazione del Presidente del 28 ottobre 2004 (S/PRST/2004/40), con cui il CdS invitava gli Stati-membri a proseguire sulla strada dell'attuazione della Risoluzione 1325, “anche attraverso lo sviluppo di Piani di Azione Nazionali”.

Contesto

Nei suoi due anni di permanenza al Consiglio di Sicurezza, l'Italia ha promosso un “practically minded informal group” sulla Risoluzione 1325 ed ha portato avanti, in stretto raccordo con gli altri membri dell'UE e le istituzioni onusiane, il rafforzamento ed il consolidamento della partecipazione delle donne nei processi politici. L'Italia ha, inoltre, svolto un'efficace azione politica su tale tema, fornendo peraltro un'importante contributo all'adozione della **Risoluzione 1820 (2008)** del Consiglio di Sicurezza sulla **violenza sessuale in situazioni di conflitto armato**. Il nostro Paese è stato, infatti, in prima linea nei negoziati, affinché fosse finalmente riconosciuto il nesso tra sicurezza internazionale e violenza sessuale. La Risoluzione stabilisce che, quando la violenza sessuale è utilizzata come tattica di guerra, può esacerbare significativamente i conflitti armati ed impedire il ripristino della pace e della sicurezza internazionale.

Anche dopo il biennio in Consiglio di Sicurezza, l'Italia ha continuato a prestare attenzione alla tematica, lavorando sui seguiti delle Risoluzioni 1325 e 1820. Il Consiglio di Sicurezza ha mostrato un crescente

interesse in materia di protezione dei diritti delle donne e dei minori in contesti bellici. A riprova di ciò, il Consiglio di Sicurezza ha approvato, all'unanimità, a breve distanza l'una dalle altre, anche le **Risoluzioni 1882 (2009)** - focalizzata sui diritti dei minori in situazioni di conflitto armato – e le **Risoluzioni 1888 e 1889 (2009)** sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto armato, tutte co-sponsorizzate dal nostro Paese.

Anche in ambito **NATO**, l'Italia ha, più volte, sottolineato l'importanza dei recenti sviluppi relativi all'attuazione della Risoluzione 1325, che il Consiglio per la Partnership Euro – Atlantica ha deciso di integrare pienamente nelle politiche e nei programmi dell'Organizzazione Atlantica.

L'Italia, inoltre, ha sempre affiancato l'impegno in ambito multilaterale con l'azione, svolta nei diversi Paesi del mondo, dalla **Cooperazione allo Sviluppo**: ad esempio, negli ultimi tre anni (2008-2010), sono stati finanziati iniziative di UNIFEM sui temi della Risoluzione 1325, in Afghanistan, Liberia, Sierra Leone e Sudan, per circa tre milioni di euro.

Nel rispetto del documento comunitario "Comprehensive EU approach to the implementation of security council resolutions 1325 and 1820 on Women, Peace and Security"¹, l'adozione da parte italiana di un Piano di Azione Nazionale conferma un segnale forte di impegno nel settore. Allo scopo, dunque, di rafforzare e coordinare l'impegno nel campo della protezione delle donne, dei fanciulli e delle fasce più deboli delle popolazioni colpite da conflitto, è stato creato, su impulso del Ministero degli Affari Esteri-Ufficio Diritti Umani, un Gruppo di lavoro interministeriale, composto da Ministero degli Affari Esteri (Comitato interministeriale dei diritti umani, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e Ufficio II), Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero della Giustizia, Ministero delle Pari Opportunità, MIUR, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Ufficio della Consigliera Nazionale Parità, incaricato di elaborare un Piano di azione nazionale per l'attuazione della Risoluzione 1325.

Il Gruppo di lavoro ha fatto il punto sulle attività in corso e sulla base di questi dati ha definito gli obiettivi e le principali linee d'azione. In considerazione della natura evolutiva degli impegni e dei progetti lanciati dall'Italia, il presente Piano non deve essere ritenuto chiuso. Piuttosto deve essere ritenuto come una cornice strategica e dunque suscettibile di ulteriori integrazioni e commenti, anche di tipo operativo, nel corso dei prossimi 3 anni.

I TRE OBIETTIVI ONUSIANI PRINCIPALI E LE SEI AREE DI AZIONE DELL'ITALIA

Il Piano di Azione Nazionale deve assicurare che la prospettiva di genere venga inserita in tutti i settori della politica di pace e in tutte le misure concrete di promozione della pace. A tal proposito, la Risoluzione 1325 fissa tre obiettivi principali, relativi alla violenza contro le donne nei conflitti, la prevenzione dei conflitti, il consolidamento della pace, le missioni di pace e la cooperazione allo sviluppo:

Prevenzione della violenza contro le donne ed i fanciulli e relativa protezione dei diritti umani di donne e fanciulli, durante e dopo i conflitti armati;

Maggiore partecipazione delle donne nella promozione della pace;

Applicazione dell'approccio di genere a tutti i progetti ed i programmi di promozione della pace.

L'Italia, già impegnata per queste priorità, con il Piano di Azione Nazionale "1325" intende, ancor più, dare continuità al corso di azione indicato nella Risoluzione 1325. Il Gruppo di lavoro interministeriale ha quindi identificato una serie di sotto – obiettivi, sui quali si riportano lo stato di attuazione e gli ulteriori impegni che l'Italia intende assumersi, **sia a livello nazionale che internazionale**.

1. Valorizzare la presenza delle donne nelle Forze Armate Nazionali e negli organi di polizia statale e consolidare l'inserimento delle donne nelle missioni di pace e negli organi decisionali delle missioni di pace.

La presenza femminile nelle Forze Armate

Le donne rappresentano una componente fondamentale sia delle Forze di polizia sia delle Forze Armate italiane.

¹ ed in considerazione anche dei seguenti documenti: "10 points on 10 years UNSCR 1325 in Europe (CSO Position Paper on Europe-wide implementation of UN Security Council Resolution 1325)"; 8 points of Agenda for women's empowerment and gender equality in crisis prevention and recovery UNDP; "Civil Society Recommendations on the Implementation of UN SCR 1325 in Europe". Quanto all'ultimo, occorre ricordare il ruolo svolto da Pangea, una delle associazioni italiane di riferimento più attive nel settore, nella preparazione di tale processo: http://expert.care.at/downloads/careexpert/CS_Recommendations_1325inEurope.pdf.

Il corpo della **Polizia di Stato** è stato il primo a registrare, a partire dal 1959, la presenza femminile tra le proprie fila ("Corpo femminile"). Entrate inizialmente con compiti esclusivamente dedicati alla tutela dei minori, nel 1981 il nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza (approvato con legge n. 121 del 1° aprile 1981) ha previsto ufficialmente le pari opportunità tra uomini e donne. La "riforma della polizia" del 1981 stabilisce, infatti, che personale maschile e femminile abbiano parità assoluta di mansioni e di carriera². Oggi sono comuni i concorsi, la formazione iniziale, la partecipazione a corsi di specializzazione o di qualificazione.

Vi sono donne con l'incarico di questore, dirigente di commissariati o di sezioni della polizia stradale, direttore di istituti di istruzione; altre sono piloti di elicottero o istruttore di tiro, di difesa personale, di tecniche operative, di scuola guida. Al 1° febbraio 2009, le donne della Polizia di Stato sono pari a 14.879 unità, di cui 13.128 appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia (su un totale di 100.035 unità appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia) e 1751 appartenenti ai ruoli tecnico-professionali, pari al 14% della forza effettiva (percentuale che sale al 32% nel ruolo dei dirigenti e direttivi).

Sul piano della **formazione del personale** della Polizia di Stato (sia nell'ambito della formazione di base che in seno all'aggiornamento professionale) viene dedicato ampio spazio alla materia dell'**assistenza alla vittima del reato** e ad altre questioni sensibili, quali il delicato argomento dei maltrattamenti in famiglia e della violenza domestica; inoltre grande attenzione è rivolta all'approfondimento dei **diritti umani** e alla protezione dei soggetti vulnerabili, quali donne e bambini, nell'ambito della formazione delle Forze di Polizia destinate ad operare nei territori belligeranti.

Per quanto riguarda invece l'istituzione del **servizio militare volontario femminile**, la legge 20 ottobre 1999, n. 380, ora riassetata nel Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, ha esteso alle donne la possibilità di arruolamento nelle Forze Armate. Il reclutamento (su base volontaria), lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile sono stati previsti con il D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, la cui disciplina è stata poi recepita nel D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomini e donne") e successivamente riassetata nel Decreto Legislativo n. 66 del 2010.

Il comma 6, dell'art. 1 della Legge n. 380/1999 prevedeva, tra l'altro, la definizione annuale da parte del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di **quote massime percentuali** per i reclutamenti del personale femminile nei vari ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza Armata (disposizione modificata dall'art. 26 della legge 25 gennaio 2006, n.29, e ora riassetata nel decreto legislativo n. 66 del 2010). A partire dal **2006**, le suddette quote massime percentuali sono state eliminate per tutti i ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni, al fine di garantire l'ingresso del personale femminile senza alcun vincolo. Il progetto di immissioni programmate realizzato attraverso il sistema delle quote, fu inteso per risolvere tutte le problematiche logistiche e infrastrutturali esistenti e derivanti da una realtà concepita e realizzata per l'universo maschile, al fine di adattarla alle esigenze dettate dall'ingresso del personale femminile. Tale percorso ha consentito il corretto inserimento della componente femminile e la sua completa integrazione nell'organizzazione.

La Legge istitutiva del servizio militare femminile ha previsto la costituzione di un **Comitato Consultivo** ("Comitato Consultivo per l'inserimento del personale volontario femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di Finanza") al fine di coadiuvare il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Comandante Generale della Guardia di Finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e dell'integrazione del personale femminile nell'ambito delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Per dare concretezza a tale previsione normativa è stato emanato il 19 giugno 2000 uno specifico Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con quello delle Finanze e della Pari opportunità. Tale decreto, nel definire i limiti temporali entro i quali il Comitato può esercitare le proprie funzioni, disciplinava anche la sua composizione, che, con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88, è stata ridotta dagli originari 11 componenti a 7. Le disposizioni che, attualmente, disciplinano le funzioni, la durata e la composizione del suddetto Comitato sono state riassetate nel Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Ad oggi la percentuale di personale femminile reclutato rispetto alle consistenze di Forza Armata (circa 3,5%), si attesta su valori che, nonostante il breve periodo trascorso, dimostrano come oggi la presenza delle donne sia una realtà ben consolidata e integrata nella compagine militare (Si deve, sempre, tener conto che l'accesso alle donne nelle FF.AA. risale a circa 10 anni fa).

² Si veda altresì il Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n.66, intitolato Codice dell'ordinamento militare.

Le Forze Armate, sin dai primi reclutamenti del personale militare femminile, hanno sempre dedicato particolare attenzione ai principi di pari opportunità e di equità di trattamento, quali criteri fondamentali cui ispirare il governo del proprio personale. A tal fine, nel **2002**, lo Stato Maggiore della Difesa ha diramato apposita **direttiva** ("Etica militare"), che nel delineare le basi comportamentali cui si deve attenere il personale nello svolgimento delle proprie funzioni, costituisce un vero e proprio **codice deontologico e comportamentale**, finalizzato a prevenire possibili fenomeni critici di interrelazione tra il personale. La medesima Direttiva evidenzia, inoltre, come la completa applicazione dei principi di pari opportunità di diritti e di doveri sia una garanzia per il corretto assolvimento dei compiti istituzionali³.

Aspetti ordinativi e di impiego

Per quanto attiene agli specifici aspetti ordinativi e di impiego presso organismi internazionali in Italia ed all'estero, **nessuna posizione è preclusa alle donne** e nessuna normativa al momento vincola in alcun modo il loro impiego. In ogni caso, lo Stato Maggiore della Difesa presenta alle Forze Armate le posizioni internazionali da ricoprire e, successivamente, provvede a valutare il possesso degli idonei requisiti individuali e professionali dei candidati proposti, indicando al Ministro della Difesa il militare da designare, nel rispetto della legge 18 febbraio 1997, n. 25, ora riassetata nel Decreto Legislativo n. 66 del 2010, e del relativo D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, ora riassetato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Al momento risultano assegnati all'estero presso organismi internazionali due militari di sesso femminile, un Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri, nella posizione di Personal Assistant del Chairman del Military Committee della NATO, ora italiano, e un Capitano dell'Aeronautica militare presso l'European Space Agency (ESA).

Tale limitata presenza di personale femminile è legata alla circostanza che, nell'ambito delle Forze Armate, il personale femminile non ha ancora maturato l'anzianità ovvero non ha ancora assolto i precisi vincoli di impiego utili per un incarico estero. A tal riguardo si fa presente che al momento il grado più elevato raggiunto dal personale femminile in servizio nelle Forze Armate è quello di Capitano, se si fa eccezione per alcune unità dell'Arma dei CC provenienti dai ruoli della Polizia di Stato che rivestono il grado di Tenente Colonnello.

In ambito **NATO**, l'impegno per la parità di genere è stato istituito, da tempo, il Committee on Women in the NATO Forces (CWINF), ora ridenominato NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP), a seguito dell'approvazione dei nuovi Terms of References, al quale l'Italia partecipa regolarmente anche da prima dell'introduzione del personale femminile nelle Forze Armate. Ai sensi dei citati Terms of References e lo stesso Presidente designato (Chair Elect) devono essere Ufficiali-donna in servizio attivo. Al riguardo si fa presente che al momento l'Italia partecipa al citato consesso in maniera molto rilevante, in quanto ricopre presso il Comitato due posizioni ed in particolare, quella di Presidente (fino al mese di giugno 2011), con un Capitano donna dell'Esercito e con un delegato nazionale donna.

³ Aspetti di reclutamento, stato ed avanzamento. Gli aspetti relativi al reclutamento, allo stato giuridico ed all'avanzamento sono disciplinati in termini generali, nel rispetto del principio delle pari opportunità dalle disposizioni vigenti per il personale maschile. Quello femminile accede ai diversi gradi, qualifiche e specializzazioni in maniera del tutto paritetica a quella dell'omologo personale di sesso maschile senza distinzione alcuna e senza preclusioni. Per quanto concerne la tutela del personale femminile, il citato D. Lgs n. 198/2006 ("*Codice delle pari opportunità tra uomini e donne*"), nel sancire il divieto di discriminazione tra sessi nelle carriere militari, introduce ulteriori forme di salvaguardia nei confronti del personale femminile durante i corsi di formazione. Quanto alla tutela della genitorialità, gli ordinamenti di Forza Armata hanno recepito "in toto" le previsioni dettate dal D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione di quelle misure non compatibili con le peculiarità delle Forze Armate e per le quali il D. Lgs. n. 165/2001 ha previsto una specifica deroga per il personale militare. Pertanto, lo stato di gravidanza, così come la maternità e la paternità, sono tutelati nelle Forze Armate in tutti i loro aspetti. Infine, con il D.P.R. n. 171/2007 (ultimo provvedimento di concertazione in ordine di tempo per il personale delle Forze Armate) sono stati introdotti, all'art. 14, ulteriori previsioni volte ad ampliare la citata tutela per i genitori militari.

Nei teatri operativi la presenza del personale femminile si attesta su una percentuale pari a circa il 3,3 %. Per taluni specifici incarichi, la presenza del suddetto personale è essenziale e quindi fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della missione⁴.

Il ruolo delle donne in alcuni casi è, infatti, determinante proprio per il **raggiungimento degli scopi della missione**. Si pensi, ad esempio, a quelle attività che comportano la necessità di avvicinare il mondo femminile nei territori islamici, che può avvenire solo tramite il militare donna; all'impiego di medici militari di sesso femminile in Afganistan e in Iraq per la risoluzione delle problematiche sanitarie delle donne locali, nel rispetto della loro cultura e religione e all'impiego di personale femminile nelle attività di check-point e di ricerca negli abitati.

In relazione a quanto sopra esposto, l'Italia **si impegna a studiare ulteriori affinamenti alla normativa** relativa al reclutamento, stato ed avanzamento delle donne che potranno costituire, in futuro, ulteriori stimoli ai reclutamenti delle donne nelle Forze Armate (ad esempio, con riferimento all'emanazione dei decreti ministeriali volti a determinare gli incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri nei quali il personale gestante e quello che abbia partorito da meno di sette mesi non debba essere impiegato. Altro incentivo è costituito dall'attivazione di asili nido interni alle strutture delle Forze Armate - alcuni già realizzati ed altri in fase di realizzazione - ovvero ricorrendo ad altre strutture esterne appositamente convenzionate al fine di permettere ai genitori ed in modo particolare alla madre di poter svolgere in tutta tranquillità il proprio impiego giornaliero).

L'Italia **considera una assoluta priorità il miglioramento della qualità della vita per tutto il personale**, impegnandosi a fornire sostegno alle famiglie con propri membri impegnati in missioni internazionali. Il raggiungimento del suddetto obiettivo già costituisce una priorità per le Forze Armate. Al fine, infatti, di affrontare coerentemente e in un quadro organico ed unitario tutte le problematiche connesse con l'impiego di coppie di militari di qualsiasi grado e ruolo, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha diramato, a suo tempo, una specifica direttiva volta a tutelare la stabilità/serenità della famiglia, che è stata successivamente assunta a riferimento a livello Interforze. Allo scopo, poi, di fornire assistenza sia al personale che ai loro familiari, è stato istituito un sistema articolato e diffuso sul territorio nazionale, la cui attività si esplica, in linea di massima, nel seguente modo: 1. assistenza ai familiari del personale che effettua missioni di lunga durata; 2. assistenza di carattere generale a favore del personale militare e dei loro familiari; 3. "Punto di monitoraggio permanente nel settore assistenziale". Con particolare riferimento al punto n.1, sono operanti sul territorio nazionale, sia a livello centrale che periferico, una serie di numeri telefonici ai quali i familiari del personale fuori area e gli stessi militari possono rivolgersi per avere ogni necessaria e consentita assistenza generale (logistica, economica, sanitaria, ecc.) di carattere informativo. I familiari possono, inoltre, richiedere contatti telefonici urgenti con il personale impiegato fuori area. Inoltre, sempre a favore del personale in servizio e dei familiari, è operante il "**Punto di Monitoraggio Permanente nel settore assistenziale**" il cui compito è quello di acquisire e valutare tutti i casi di particolare gravità riguardanti il personale che, per condizioni di salute e/o critiche situazioni familiari, incidono significativamente non solo sul servizio ma anche sulla qualità della vita del singolo e della famiglia. Gli Uffici del personale provvedono a valutare/rappresentare le problematiche evidenziate dal personale, ricercando idonee soluzioni. Infine, in caso di decesso di personale in servizio (all'estero o in territorio nazionale), gli Uffici del personale instaurano un rapporto diretto con le famiglie dei militari coinvolti alle quali viene inviato un prospetto riepilogativo dei provvedimenti di carattere assistenziale e previdenziale spettanti e viene fornito il numero di telefono degli uffici da contattare in caso di necessità (per verificare l'attuazione degli interventi assistenziali e previdenziali).

⁴ (Fonte – Ministero della Difesa – 1[^] Luglio 2010)
Personale militare femminile italiano (esclusi i cappellani militari – 144 unità)

Forza Armata	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Totale	Consistenze Totali Forza Armata	%Donne rispetto consistenze Forza Armata
Esercito	236	69	6637	6942	106.785	6,50%
Marina	227 (CEMM)/ 86 (CP)	116 (CEMM)/ 29 (CP)	733 (CEMM)/ 542 (CP)	1076 (CEMM)/ 657 (CP)	43910 (32986 CEMM) e (10924 CP)	3,95%
Aeronautica	154	74	581	809	43148	1,87%
Carabinieri	179	397	491	1067	109597	0,97%
Totali				10551	303440	3,48%

L'Italia si impegna inoltre a garantire la presenza di un proprio rappresentante di sesso femminile nel NATO Committee on Gender Perspective.

Con specifico riferimento all'incremento della presenza femminile nelle FF.AA e negli organi di polizia statale, nelle missioni di pace e in altri organi superiori, potrebbe essere rivisto e potenziato, con compiti aggiuntivi, il Comitato Consultivo del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, per la corretta applicazione ed il monitoraggio della citata Legge n. 380 del 1999, ora riassetata nel Decreto Legislativo n. 66 del 2010, sul servizio militare volontario femminile.

La limitata presenza delle donne nelle Forze Armate ed in particolare nei gradi più elevati, dipende esclusivamente dalla fisiologica tempistica derivante dalla introduzione dell'accesso alle donne in questo settore, che risale a circa 10 anni fa. Pur ritenendo che tale andamento si modificherà negli anni a venire, nella considerazione che è interesse nazionale favorire e auspicare l'inserimento delle donne nelle Forze armate, così come già avvenuto da tempo in ogni altro ambito lavorativo, pubblico o privato, si reputa indispensabile un monitoraggio costante, da parte degli organi di controllo deputati, volto non solo a analizzare la correttezza e la congruità dei requisiti richiesti nei bandi, ma anche a verificare piena trasparenza dei parametri e dei requisiti posti a base dei criteri di valutazione, sia per l'accesso al lavoro che nella progressione di carriera, sottolineando che al personale femminile sono applicate le medesime disposizioni vigenti per il personale maschile. Le donne, infatti, accedono ai diversi gradi, qualifiche e specializzazioni in maniera del tutto paritetica all'omologo personale maschile senza distinzione alcuna e senza preclusioni. Nei bandi di concorso per l'arruolamento nelle Forze armate l'unica differenza è quella della previsione di livelli minimi di prestazione più favorevoli per le donne, rispetto agli uomini, nelle prove di efficienza fisica. In relazione a quanto sopra, si reputa fondamentale attivare adeguate attività formative, al fine di favorire una partecipazione altamente qualificata nei team internazionali. In tale cornice l'Italia si è impegnata a sviluppare iniziative specifiche attraverso il CoESPU di Vicenza⁵ (si veda la Sezione 3).

2. Promuovere l'inclusione della prospettiva di genere in tutte le missioni di pace

L'ingresso del personale femminile nelle Forze armate ha fatto sentire ancor di più la necessità per lo strumento militare di dotarsi di un **Codice comportamentale** che, nel riaffermare i principi fondamentali sui cui si fonda l'istituzione militare, orienti il personale al rispetto dell'altrui persona. Il Documento, elaborato con l'ausilio del Comitato Consultivo cui si è fatto cenno, fornisce una consolidata base etica per prevenire fenomeni critici di interrelazione tra il personale confermando che solo l'effettiva applicazione dei principi di pari opportunità, di uguaglianza e di tolleranza può assicurare il rispetto reciproco tra i militari e quindi garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze Armate.

Ciò premesso, si ritiene che sia possibile **realizzare, pariteticamente a quanto effettuato in ambito nazionale con la citata direttiva, documenti volti a formare e ad informare il personale impiegato in missioni di pace in merito alle problematiche di rispetto e protezione delle vittime nei paesi afflitti da**

⁵ Center of Excellence for Stability Police Units (COESPU). Il 1° marzo 2005, sulla base degli impegni assunti dall'Italia in seno al vertice G8 di Sea Island del 2004, che ha adottato il Piano d'Azione "Estendere la Capacità Globale per Operazioni di Supporto alla pace (PSO)", l'Arma dei carabinieri, sfruttando la sua expertise di forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza e con il contributo del Dipartimento di Stato americano, ha costituito, presso la Caserma "Chinotto" di Vicenza, il *Center of Excellence for Stability Police Units (CoESPU)*, finalizzato ad incrementare le capacità globali per le operazioni di sostegno della pace, con particolare attenzione ai Paesi africani.

La finalità del Piano di Azione consiste nell'addestramento, entro il 2010, di 75.000 "peacekeepers" internazionali, il cui 10% sarà composto da forze di polizia "tipo-carabinieri/gendarmeria", specializzate nella gestione della transizione da una situazione di post-crisi ad un contesto più stabile per la ricostruzione. Delle 7.500 unità di polizia, 3.000 saranno formate presso il CoESPU, con l'approccio di "formare i formatori" e le rimanenti 4.500, a cascata, nei Paesi di origine/provenienza. L'impianto addestrativo sviluppato dalla costituzione dell'istituto fino alla fine del corrente anno, contempla lo svolgimento di corsi della durata di 4-6 settimane, in lingua inglese e almeno uno all'anno in francese, per Ufficiali superiori (*High Level*) e per Ufficiali subalterni/sottufficiali (*Middle Management*), diversificati in base ai due diversi profili professionali e di prevedibile impiego. I Paesi che hanno alimentato tali corsi in esame sono: Burkina Faso, Benin, Camerun, Egitto, Gabon, Giordania, Indonesia, Kenya, India, Mali, Marocco, Nepal, Nigeria, Pakistan, Romania, Senegal, Serbia, Sudafrica, Ucraina, Togo, USA e Bangladesh. Nel 2010, nel quadro del progetto OIM – TACTIK (Training and Awareness on Counter – Trafficking for peacekeepers), finanziato dal Dip. di Stato USA, e svolto collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, il CoESPU ha ospitato un corso di formazione per formatori dell'organizzazione addestrativa dell'Arma e Ufficiali provenienti dai reparti che alimentano i contingenti per l'impiego nei Teatri Operativi, finalizzato ad incrementare la conoscenza dei peacekeepers dell'Arma sul tema della tratta di esseri umani ed a migliorare le loro capacità di contribuire agli sforzi dei Paesi ospitanti nel contrasto del fenomeno a tutti i livelli. Il curriculum del corso, opportunamente armonizzato, è stato inserito in tutti i predetti *High Level* e *Middle Management courses*. Inoltre, nella terza decade del mese di gennaio 2011, esperti dell'Arma e dell'OIM si recheranno, nell'ambito dello stesso progetto, presso l'International Peace Support Training Center keniano, quali formatori di un corso Training of Trainers, svolto nei confronti di formatori impiegati presso i *peacekeeping training centers* africani, sulla tematica del THB (Traffic in Human Beings) nei teatri operativi. All'interno dell'iter di studi condotto presso il Centro, sono previsti specifici moduli sulle categorie vulnerabili, sulla assistenza a vittime di tale tipologia di crimini, nonché a tecniche per contrastare il fenomeno, con particolare riferimento ad eventi e circostanze che si possono verificare nei diversi Teatri di operazione.

situazioni di crisi, eventualmente ricorrendo alla consulenza degli esperti di genere presenti nel summenzionato Consesso al quale, però, dovrebbero essere ampliati sia il mandato che i relativi compiti.

L'Italia si impegna inoltre ad inserire negli accordi di cooperazione generale nel settore Difesa – che richiamano nel preambolo la Carta della Nazioni Unite e prevedono, tra l'altro, attività di peace-keeping e scambio di attività formative - un riferimento alla Risoluzione 1325 (ed, ove possibile, anche alla 1820). Detto richiamo comporterebbe la sensibilizzazione dell'altro Paese sulla materia; l'utilizzo, per le missioni internazionali, di personale formato anche sulla Risoluzione di cui trattasi, nonché l'applicazione della prospettiva di genere nelle missioni (aiuto mirato per le donne nell'ambito del peace-keeping).

L'introduzione della prospettiva di genere in ogni fase delle attività di Peace-Support Operations potrebbe essere altresì realizzata attraverso:

- l'inclusione di indagini gender-sensitive e statistiche con dati disaggregati per genere e specifiche indagini degli altri fattori di discriminazione;
- attività di ricerca gender-sensitive in loco, tenendo conto dei bisogni, dei costumi e delle usanze delle donne in relazione al Paese dove verrà svolta la missione.

Quanto alle attività della **Cooperazione italiana**, sin dagli anni novanta essa ha lavorato assumendo come priorità il tema del ruolo delle donne nelle aree di crisi, negli Stati fragili e nelle situazioni di conflitto e post-conflitto sostenendo azioni puntuali sia a carattere di emergenza sia di sviluppo e utilizzando i canali finanziari bilaterale, multi-bilaterali e multilaterali. Per quest'ultimo, vale la pena sottolineare il coinvolgimento di alcune delle organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite, quali ad esempio UNFPA, UNIFEM, UNICRI (per le specifiche situazioni di lotta alla tratta) e l'Organizzazione intergovernativa IDLO (per gli aspetti di legal empowerment).

L'Italia, che nella regione balcanica ed in Kosovo, in particolare, ha finanziato azioni specifiche per le donne nelle fasi di conflitto e post-conflitto, è attualmente presente con programmi di empowerment delle donne, capacity building, salute riproduttiva, lotta alla violenza contro le donne e le bambine e di programmi di mainstreaming delle tematiche di genere (specialmente nel settore della salute, inteso come miglioramento della salute delle donne mediante l'espansione e accesso ai servizi di assistenza e di salute riproduttiva, e della ricostruzione dei sistemi giudiziari) in Afghanistan, Libano, Territori Autonomi Palestinesi, Somalia e Sudan.

Le nuove linee guida 2011-2013 per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne della Cooperazione italiana, approvate nel novembre 2010, rappresentano un quadro di riferimento dell'azione strategica ed operativa italiana (disponibili su www.esteri.it, link cooperazione allo sviluppo). Esse sono state definite in linea con i Principi della Dichiarazione di Parigi e l'Accra Agenda for Action sull'efficacia degli aiuti, per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, il terzo in particolare (MDG n.3). Tra i grandi temi dell'impegno della Cooperazione italiana, le linee guida annoverano anche la promozione dei diritti delle donne e la lotta alla violenza di genere, con particolare attenzione al contrasto della pratica delle mutilazioni genitali femminili.

Operativamente, si lavorerà per rafforzare:

il dialogo politico con i Paesi e le agenzie partner per l'attuazione delle risoluzioni principali del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW);

le azioni di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, intesa come violazione dei diritti umani fondamentali nonché come costo sociale, che verrà considerata quale tema trasversale di tutti i programmi di cooperazione;

gli accordi tra i Governi nonché la realizzazione di iniziative internazionali per accelerare l'abbandono della pratica delle mutilazioni genitali femminili e il finanziamento di interventi per la formazione di personale di Ong e organismi pubblici impegnati su questo tema. Saranno altresì promossi nei Paesi in via di sviluppo interventi di rafforzamento dei settori della comunicazione e della formazione in materia di diritti umani e le tematiche di genere.

L'empowerment delle donne si conferma, inoltre, una tematica prioritaria trasversale dei settori principali dell'impegno italiano recepito dalle linee guida e dagli indirizzi di programmazione della cooperazione italiana allo sviluppo 2011-2013 (<http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/LineeGuida/LineeGuida.html>). La programmazione sarà orientata, in particolare in Africa sub-sahariana e orientale, al sostegno dei seguenti obiettivi:

realizzazione di programmi specifici per l'empowerment delle donne e il capacity building delle istituzioni nazionali, anche per favorire la partecipazione delle donne alla ricostruzione dei Paesi in conflitto (in particolare in Libano e nei Territori Palestinesi);

promozione di azioni di mainstreaming in tema di sicurezza alimentare e ambiente, per favorire il ruolo delle donne nei programmi di lotta alla povertà. Particolare attenzione sarà data ai programmi che premono l'accesso delle donne al lavoro e all'imprenditorialità, anche attraverso programmi di microcredito e formazione professionale;

rafforzamento della collaborazione con le agenzie multilaterali per la salute riproduttiva e la lotta a ogni tipo di violenza contro le donne e bambine.

Le esperienze accumulate in queste situazioni dimostrano la necessità di intervenire nei momenti del peace-keeping a sostegno delle vittime di violenza, mentre nelle fasi di post-conflict e di ricostruzione è importante che vi siano azioni di sostegno alle associazioni di donne in modo da consentire a queste ultime di poter partecipare in maniera adeguata alla programmazione degli interventi a favore delle loro comunità di appartenenza. In questo senso la recente **"Conferenza nazionale per il ruolo delle donne nella ricostruzione"** realizzata dall'Italia in Libano con le Istituzioni in materia di politiche di genere, le associazioni di base delle donne, le ONG italiane e libanesi e le agenzie delle Nazioni Unite per la definizione di piani nazionali sulle tematiche di genere, si dimostra come una buona pratica, anche nei casi in cui esista una particolare debolezza istituzionale per ciò che concerne la sfera dei diritti e la presenza di limitazioni legate a motivi religiosi e culturali.

3. Assicurare training specifico per il personale partecipante alle missioni di pace, in particolare sui differenti aspetti della Risoluzione 1325.

A livello di **formazione**, è previsto che i piani di studio degli Istituti di formazione delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, a tutti i livelli (Accademie, Scuole Marescialli, Enti d'Istruzione dei volontari di truppa in servizio permanente/ferma prefissata) includano moduli di diritto internazionale umanitario, che hanno lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza in particolare delle norme procedurali e comportamentali che ne discendono⁶. Moduli formativi analoghi sono previsti, inoltre, nel piano di studi dell'ISSMI (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze) e dei corsi di Stato Maggiore di Forza armata (e di quelli corrispondenti), nonché nell'ambito del Corso per "Consiglieri Giuridici nelle Forze Armate" (dove viene peraltro già sviluppata la specifica tematica della protezione delle donne e dei bambini soldato in situazioni di conflitto armato) e del corso COCIM⁷.

In tale cornice, **l'Italia assume l'impegno di inserire specifici approfondimenti nei corsi svolti** presso i dipendenti Istituti/Enti di Formazione al fine di sensibilizzare il personale sui contenuti e sulle tematiche connesse alle Risoluzioni 1325 e 1820 ed ai risvolti che le stesse implicano, in particolare per quanto attiene all'identificazione di tutte le possibili violenze a carattere sessuale commesse durante i conflitti armati come crimine di guerra (crimine contro l'umanità o comunque atto che afferisce al genocidio) e sulle questioni sanitarie legate alle MGF e all'HIV /AIDS.

Al fine di ottenere un impiego mirato del personale è, infatti, necessario che i partecipanti a missioni militari di pace, siano essi uomini o donne, vengano preparati al loro compito con una formazione sulla problematica di genere e sulle questioni relative alle violazioni dei diritti umani delle donne e delle fanciulle. Risulta, inoltre, importante enfatizzare questo concetto anche nei confronti dei quadri dirigenziali. Potranno, inoltre, essere **programmati appositi moduli d'istruzione che affrontino la problematica della tratta di esseri umani, della violenza di genere e dell'abuso sessuale delle donne** durante i conflitti, anche da parte di personale partecipante alle missioni di pace.

Per quanto sopra, in considerazione del fatto che il diritto internazionale umanitario costituisce già materia di studio/approfondimento, presso il Centro Alti Studi della Difesa, all'interno dei piani di studio, è stato già inserito un **apposito momento formativo dedicato allo studio delle Risoluzioni ONU 1325 e 1820** e delle tematiche/problematiche ad esse connesse. Analoghe attività individuabili in un intervento/conferenza

⁶ Es: la Carta delle Nazioni Unite; le Convenzioni di Ginevra del 1949 e Protocolli aggiuntivi; l'applicabilità del diritto dei conflitti armati alle operazioni di pace; il divieto di uso della forza e la legittima difesa nella Carta ONU e nella prassi internazionale; la protezione dei diritti dell'uomo, dalla Dichiarazione Universale alla repressione dei crimini internazionali; i crimini di guerra e la repressione delle gravi violazioni al diritto umanitario; la giurisdizione dei tribunali internazionali, con particolare riferimento all'attività della Corte Penale Internazionale, ecc.

⁷ Elementi di Diritto umanitario e dei conflitti armati sono trattati anche nel piano di studi dei moduli formativi di base. L'argomento, inoltre, viene affrontato nel corso di conferenze "ad hoc" svolte in occasione del corso per il personale d'inquadramento.

ovvero in un'integrazione dei contenuti didattici dei corsi che già trattano, sotto altri aspetti, la problematica, potrebbero essere svolte presso gli Istituti di formazione delle singole Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri. A tal proposito, riconoscendo la delicatezza delle tematiche affrontate e l'importanza dell'opera di sensibilizzazione e di prevenzione, lo Stato Maggiore della Marina, ad esempio, ha organizzato nel corso del 2008, presso la propria Scuola Sottufficiali di Taranto, in via sperimentale, una conferenza sul tema "Abusi sessuali e sfruttamento delle donne nei conflitti armati", rivolta non solo ai quadri dirigenti ma anche ai frequentatori, con l'obiettivo di promuovere un'attività di sensibilizzazione del proprio personale sull'argomento e renderlo consapevole dell'esistenza di tali violenze nelle aree di conflitto.

Nell'ambito della formazione si potrebbe prevedere la partecipazione di alcuni **Ufficiali superiori al corso junior** in "Post Conflict Rebuilding Management", che si svolge annualmente presso la Scuola di Applicazione e Istituto Studi Militari dell'Esercito – Centro Studi per le Post Conflict Operations, con lo scopo di sviluppare la cultura della cooperazione tra le organizzazioni pubbliche e private operanti in contesti di crisi internazionali e di fornire gli elementi conoscitivi necessari a comprendere il contesto socio-politico in cui tali attività si inseriscono nonché gli attori principali attivamente coinvolti.

Un corso analogo è organizzato per gli Ufficiali Generali nel quadro delle attività formative e di specializzazione del "Polo di Eccellenza per le Post Conflict Operations" dell'Esercito, al fine di sistematizzare l'esperienza ed il rapporto tra le FF.AA. e le Istituzioni civili nazionali ed estere.

Si rileva, altresì, la mission sviluppata dal Center of Excellence for Stability Police Units. Il fine è di incrementare le capacità globali per le operazioni di sostegno della pace, con particolare attenzione ai Paesi africani. Per il triennio 2011 – 2013, il CoESPU amplierà la sua offerta formativa ed il suo bacino di utenti. Infatti, sono previsti ulteriori e diversi cicli didattici a favore di peace-keepers internazionali (militari, di polizia e civili) in vista del loro impiego in operazioni, principalmente sotto egida ONU. Tra tali moduli, merita menzione un corso specifico, riservato alla formazione di personale delle forze di polizia o equivalenti nel settore civile e finalizzato:

alla sensibilizzazione circa i reati a sfondo sessuale e gli effetti / conseguenze / implicazioni nel contesto di operazioni internazionali di mantenimento della pace;

alla acquisizione di capacità per gestire differenze etniche, culturali, politiche, religiose ed altre diversità in area di missione;

allo sviluppo di competenze nell'applicazione di procedure operative integrate per contrastare il fenomeno di reati a sfondo sessuale;

all'approfondimento di capacità per condurre investigazioni circa i citati reati, nel contesto di una missione multinazionale, compresa l'assistenza alle vittime;

alla conoscenza delle migliori tecniche e procedure già consolidate dalle maggiori organizzazioni internazionali nel settore.

A seguito dell'emanazione della "Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" ed in attuazione della stessa, sono previsti nei piani di studio degli Istituti di formazione moduli formativi dedicati alla trattazione della tematica, al fine di promuovere e diffondere la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità. Nell'ambito della formazione sono, poi, stati organizzati sia nei confronti del personale femminile che di quello maschile preposto all'inquadramento, anche conferenze riguardanti la c.d."ginecologia sociale".

In tale cornice, **l'Italia si impegna a sviluppare, a livello nazionale, campagne di informazione e corsi di formazione, su scala nazionale**, estesi ed approfonditi, per tutti i relevant stakeholders sulla tematica della violenza contro le donne, in attuazione della strategia ad hoc contenuta nel neo-adottato Piano di Azione Nazionale sulla Violenza contro le Donne (avente un budget pari a 18 milioni di euro)⁸.

Conferenze/seminari sulla "cultura di genere" potrebbero, poi, essere organizzate nell'ambito degli Istituti di Istruzione Secondaria (Scuole militari) e in tal senso potrebbe essere avanzata la proposta al competente Ministero della Istruzione, Ricerca ed Università, anche al fine di includere tali conferenze nei programmi didattici statali), visto che sono già in corso con tale Dicastero contatti per la revisione degli iter formativi.

⁸ "3a) predisposizione di specifici corsi di formazione per le forze dell'ordine, servendosi di modelli comportamentali ed organizzativi già sperimentati in alcune realtà territoriali (Procura di Cosenza, Questura di Catania e di Verona) che utilizzano i protocolli con i seguenti acronimi: S.A.R.A., "Spousal Assault Risk Assessment"; S.I.L.V.A., "Stalking risk assessment for victims and authors", E.V.A., "Esame della Violenza Agita". 3b) sensibilizzare la magistratura nell'ambito della discrezionalità organizzativa riconosciuta agli uffici giudiziari, al fine di favorire momenti formativi – sia, a livello centrale, che decentrato – rivolti ai magistrati (Dipartimento Pari Opportunità e Ministero Giustizia). 3c) promozione del ruolo formativo della Sezione "Atti persecutori" del raggruppamento investigazioni scientifiche, previsto dalla Convenzione stipulata tra il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Dipartimento Pari Opportunità."

Lo Stato Maggiore dell'Esercito sta, poi, esaminando la possibilità di creare sul sito intranet di Forza Armata uno spazio dedicato alla "gender perspective", nel quale inserire il materiale più rilevante sullo specifico tema, nonché di avviare una serie di contatti con il mondo accademico su tali tematiche. Esso, inoltre, potrebbe prevedere l'inserimento negli accordi di cooperazione generale nel settore Difesa (che riguardano attività di peace keeping) di uno scambio di attività formative con gli altri paesi. Ciò comporterebbe l'interscambio di conoscenze e di programmi formativi inerenti alle Risoluzioni di cui trattasi e l'organizzazione con la controparte di lezioni e/o seminari in materia.

L'Italia si impegna altresì a rivedere i criteri utilizzati per valutare le abilità del personale delle missioni di pace in base alla Risoluzione 1325: si tratta di un criterio già esistente ed attuato in via generale. Sono stati, infatti, individuati principi base per selezionare, nella fase dell'Education e del Training, il personale da inviare nei teatri operativi, e per valutare l'attitudine del personale impiegato nelle missioni di pace.

4. Proteggere i diritti umani delle donne, dei fanciulli e delle fasce più deboli della popolazione, in fuga dai teatri di guerra e/o presenti nelle aree di post-conflitto (inclusi campi profughi e rifugiati) e rafforzare la partecipazione femminile ai processi di negoziazione degli accordi di pace.

La violenza sulle donne può essere definita come abuso di potere e di controllo, che si manifesta, attraverso il sopruso fisico, sessuale, psicologico ed economico.

Tra gli effetti fisici e psicologici prodotti dalla violenza sessuale, l'OMS annovera le disabilità temporanee e permanenti, gravidanze indesiderate, aborti volontari, malattie sessualmente trasmesse, disfunzioni dell'apparato uro-genitale, infertilità, sindrome del trauma di stupro, sindrome da stress post-traumatico, patologie gastroenteriche, patologie cardiovascolari, asma, depressione, fobie, ansia, abuso di sostanze psicotrope, disturbi alimentari, comportamenti auto-lesivi. Inoltre, la percezione della gravità della violenza sessuale, indipendentemente dalla violenza fisica adoperata dall'aggressore, non viene affievolita con il passare del tempo. La violenza contro le donne può essere quindi considerata un problema di sanità pubblica, che deve coinvolgere gli operatori sanitari nella prevenzione del fenomeno e nel trattamento delle conseguenze fisiche e psichiche.

L'Italia è **impegnata a trattare alcune delle sopraccitate tematiche**, connesse anche ai conflitti.

A livello nazionale, la legge sulla violenza sessuale (Legge 66/99) ha introdotto alcune innovazioni importanti, tra i quali l'inserimento dei delitti di tipo sessuale nel novero dei delitti contro la persona, l'elevazione delle pene, l'introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo. A livello internazionale, in considerazione in particolare della Risoluzione 1820, si ricorda l'impegno italiano per la prossima adozione con Decreto Legislativo (A.S. 2099) del neo-redatto Codice per le missioni militari all'estero", che implementa tout court l'art.8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (come già approvato dal Consiglio dei Ministri, nel marzo 2010).

Per il profilo più squisitamente medico-sanitario, dalla considerazione di cui sopra è altresì emerso che spesso i fanciulli e le fanciulle, sono le prime vittime dei conflitti. In tale cornice, a livello nazionale, si ricorda l'impegno dell'Italia nel trattare due tematiche strettamente connesse ai conflitti:

Una è la problematica delle malattie sessualmente trasmesse, a cui la donna non si può sottrarre proprio perché essendo vittima di violenza sessuale ed essendo la violenza sessuale, spesso una componente non ufficiale di molte guerre soprattutto civili, ella viene esposta in modo traumatico agli agenti causali di queste malattie, contratte dai soldati a causa della loro promiscuità. Il traumatismo della violenza, che causa lacerazioni e sanguinamenti, aumenta le probabilità di infettarsi con patogeni quali l'HIV, l'epatite B o C, oltre alla possibilità di contrarre sifilide, gonorrea, tricomoniasi, infezioni da micoplasma ed altro. Le condizioni di difficoltà a ricevere cure mediche accrescono poi il rischio e le possibili complicazioni;

Un'altra problematica che investe la donna, soprattutto nell'età prepubere e adolescenziale, è quella comune a molti Paesi dell'Africa, ma anche ad alcuni Paesi asiatici con percentuali variabili a seconda della situazione in loco. Dal 98% della Somalia, al 25% nello Yemen al 5% nel Congo, solo per citare alcuni degli oltre 35 Paesi in cui le mutilazioni genitali femminili sono praticate nella loro gradazione crescente come vastità di mutilazione, rappresentando un attentato all'integrità fisica e psicologica della donna.

L'Italia **si è impegnata, adottando delle Linee-guida rivolte soprattutto agli operatori medici**, indicando l'approccio da seguire nell'aiutare le donne oggetto di violenza e che spesso non sono neanche consapevoli dell'estensione e delle difficoltà legate a questa pratica⁹.

L'Italia ha, altresì, adottato la Legge n.7/2006, che ha introdotto nel Codice Penale, l'Art. 583-bis che punisce, con la reclusione da quattro a dodici anni, chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili¹⁰. **Secondo il principio di extraterritorialità, le disposizioni si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.** L'art. 583-ter prevede infine una pena accessoria per l'esercente una professione sanitaria che commetta taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis ovvero l'interdizione dalla professione da tre a dieci anni¹¹.

In questa cornice, con Decreto istitutivo del 9 giugno 2009, l'Italia ha ricostituito la Commissione Mutilazioni Genitali Femminili, al fine di predisporre appositi programmi diretti alla prevenzione ed al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Si è, altresì, osservato che i fanciulli e le fanciulle sono i primi ad essere vittima delle conseguenze di un conflitto armato insieme alle donne, feriti gravemente dallo scoppio di mine o affetti da gravi malformazioni, vengono ricoverati presso strutture ospedaliere italiane. Questo tipo di assistenza, invece, non è mai stata fornita alle donne o ragazze, vittime della violenza nelle diverse forme (prostituzione, sfruttamento sessuale, stupro, mutilazioni, torture sessuali, ecc.). Per attuare ciò bisogna prevedere un maggiore coinvolgimento delle donne nella definizione delle misure di sicurezza in tutte le fasi delle operazioni post-belliche (es.: prevenzione e assistenza nella gestione dei campi).

Ed è proprio in tale cornice che si segnalano, quali buone pratiche, una serie di progetti sviluppati nel teatro operativo afgano, peraltro sostenuti da team composti di sole donne, finalizzati a un maggior coinvolgimento della popolazione femminile locale in talune attività riattivate dopo il periodo bellico. Tra di essi si può citare: l'istituzione di un corso di ostetricia e primo soccorso a favore di donne afgane allo scopo di far nascere in sicurezza i bambini e prestare attività di primo aiuto in località remote e prive dell'assistenza medica specializzata¹².

In questo senso, il personale delle Forze armate, in particolar modo quello femminile, presente sul territorio **potrà collaborare maggiormente con i rappresentanti delle donne e dei/delle leader locali per assicurare e sostenere la popolazione nella realizzazione di strutture locali atte a tali scopi o per fornire proprio personale medico che coadiuvi gli esperti locali nelle loro attività.**

Si propone, inoltre, visto il coinvolgimento nelle aree di conflitto anche di corpi ausiliari, deputati principalmente a compiti di assistenza e soccorso (es.: Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.) **di considerare la possibilità di avviare rapporti collaborativi con organizzazioni operanti nelle aree di conflitto al fine di fornire supporto e assistenza (ginecologica, psicoterapeutica, psicologica, ecc.) alle donne vittime di abusi e traumatizzate dalla guerra.** Tali organizzazioni operano nei Centri di terapia multi-etnici, allestiti nelle zone post-conflitto, attraverso team medici o esperti appositamente addestrati.

⁹ solo per quel che riguarda l'infibulazione (circa il 15% delle donne con mutilazioni), si stabilisce l'opportunità di un parto vaginale preceduto da una defibulazione che o viene fatta nel primo trimestre o al momento del parto. Si ravvisa nelle Linee-guida la necessità di concordare con la donna questo momento e di sottolineare la non possibilità di una re-infibulazione post-partum, coinvolgendo anche il marito in questa nuova realtà da accettare.

¹⁰ Le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono definite come clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La stessa norma punisce inoltre, con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

¹¹ Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 7/2006 si è provveduto a trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni la tabella di ripartizione dei fondi previsti, pari a Euro 2.550.000,00, per l'anno 2008, tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Il parametro utilizzato per la ripartizione è stato, così come utilizzato per la ripartizione degli anni precedenti, il numero delle donne e delle bambine immigrate, titolari del permesso di soggiorno, presenti sul territorio regionale e provenienti dai Paesi dove sono effettuate pratiche di mutilazioni genitali. Come fonte si è utilizzato il dato ISTAT tratto dalla "Popolazione straniera residente per sesso e cittadinanza al 31 Dicembre 2006" (www.demo.istat.it/str2006/index.html) come da tabella di ripartizione risultante.

¹² Si ricorda altresì il progetto *teacher woman*, che ha visto giovani maestre insegnare nelle scuole afgane a leggere e a scrivere alle bambine. Inoltre, sempre in teatro afgano, è stato inaugurato, nel mese di ottobre 2010, il *Women Social Center*, un centro servizi in cui le donne di Herat possono svolgere piccole attività imprenditoriali, corsi di formazione professionale e seguire programmi di sviluppo sociale e ricreativo, oltre a ricevere assistenza. La struttura, realizzata dal *Provincial Reconstruction Team* italiano di Herat, è stata finanziata dal Ministero della difesa e si sviluppa su quattro piani con trentasei negozi, una sala ricreativa con attrezzi ginnici e una sala incontri e consultorio, dove verrà fornita assistenza psicologica gratuita e consulenza legale.

In tale ambito, appare fondamentale assicurare il rispetto da parte del personale delle missioni di pace dei codici di condotta concernenti la Risoluzione 1325, al fine di proteggere i diritti umani nelle aree di post conflitto, dove le donne risultano essere tra i soggetti più vulnerabili. Il personale delle missioni dovrebbe essere quindi preparato ad affrontare situazioni che vedono le donne come vittime predestinate delle difficili situazioni che derivano dal post conflitto.

In tale ambito, nel 2009, il Ministero della Salute ha concorso alla definizione delle Linee Guida "Salute globale: principi guida della cooperazione italiana" nell'ambito delle quali sono stati forniti elementi di indirizzo anche per la gestione delle emergenze. E pertanto, la Cooperazione italiana si è adoperata negli ultimi anni a sviluppare diversi progetti nelle aree di conflitto, comprendenti anche l'aspetto dello stress post traumatico della popolazione (ad esempio, nei Balcani).

Per quanto, quindi, attiene alla formazione sulla psicologia delle emergenze, negli ultimi anni il Ministero della Salute ha accreditato numerosi eventi formativi rivolti agli operatori di settore. A livello internazionale, nell'ambito della cooperazione sanitaria israelo-italiana, nel marzo 2009 è stato organizzato, in collaborazione con la Regione Lombardia, un corso residenziale di due settimane in Israele sulla gestione delle emergenze, che ha trattato anche delle conseguenze della sindrome da stress post-traumatico¹³.

In data 22 gennaio 2010, è stato presentato un Progetto pilota intitolato "Strategie di contrasto nei confronti della violenza sessuale e della violenza domestica", promosso dall'Associazione Telefono Rosa, dall'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e dalla II Facoltà di Medicina di Chirurgia dell'Università La Sapienza in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità, che prevede un corso gratuito di formazione diretto a specialisti e operatori del settore (si veda in maniera approfondita il Piano di azione nazionale sulla Violenza contro le donne, disponibile su www.pariopportunita.it).

Infine l'Italia **si impegna ad intensificare la presenza delle donne nei programmi di ricostruzione** dove sono spesso svantaggiate sul piano della competitività: ad es. accesso delle donne al microcredito.

5. Partecipazione della società civile nell'attuazione della Risoluzione 1325

L'Italia ritiene opportuno valorizzare le esperienze promosse dalla società civile e dalle Istituzioni decentrate, le quali pongono una grande attenzione soprattutto alla dimensione territoriale, con l'intento di offrire alle donne maggiori opportunità di esprimere il loro punto di vista e le loro capacità nell'economia nella tutela ambientale e nella presa di decisioni nel governo dei beni comuni. A tal fine, appare opportuno coinvolgere, altresì, gruppi femminili e reti di donne. Appare, inoltre, importante valorizzare l'apporto che le ONG possono dare alla raccolta e alla analisi di dati disaggregati per sesso, nella valutazione dell'impatto dei conflitti e delle concrete opportunità lavorative delle donne nei territori soggetti, in particolare, ad operazioni di peace-building.

Ancora, considerando la capillare presenza delle ONG nei diversi territori internazionali ed il contributo che esse forniscono nel rafforzare il dialogo fra le diverse parti in conflitto, si potrebbe potenziare il loro ruolo nella valorizzazione della cultura delle donne prevedendo, ad esempio, specifiche campagne di comunicazione ovvero sostegni mirati all'impiego di personale femminile nei processi di ricostruzione post-bellici. Le Autorità italiane **si impegnano ad attivare una forma di dialogo costruttivo con il gruppo di lavoro tematico sulle politiche di genere nato nel 2006**¹⁴, nella cui cornice si avvierà in particolare una consultazione periodica tra la DGCS e il focal point nazionale sulla Risoluzione 1325, il CIDU.

6. Monitoring and Follow-up Activities

I. A livello nazionale, l'Italia si impegna:

1. ad individuare nel Comitato Interministeriale dei diritti umani, il focal point nazionale; in qualità di focal point

¹³ La Protezione Civile, in prima linea nella gestione delle emergenze nazionali ed internazionali, sin dal 2006 ha adottato dei criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi. Anche il Ministero della Salute è stato sensibilizzato sull'argomento, avviando, a livello nazionale, una collaborazione con la Protezione Civile subito dopo il terremoto dell'Aquila (aprile 2009). E' stato anche predisposto nel 2010 un progetto del Centro Controllo Malattie sulle conseguenze a medio termine sullo stato di salute della popolazione colpita dal terremoto.

¹⁴ Documento del Gruppo Politiche di Genere degli Stati Generali della Solidarietà e Cooperazione Internazionale", Roma, Novembre 2007.

- 1.1. il Comitato interministeriale diritti umani si occuperà del monitoraggio delle attività riportate nel Piano;
- 1.2. il Comitato interministeriale diritti umani promuoverà incontri periodici tra le Istituzioni interessate – che hanno partecipato alla redazione di detto Piano – e la società civile;
- 1.3 il Comitato interministeriale diffonderà il presente Piano anche, a livello parlamentare, includendolo nel proprio Rapporto, presentato annualmente al Parlamento;
- 1.4 il Comitato interministeriale diritti umani porterà all'attenzione dell'Osservatorio parlamentare sui diritti umani il seguente Piano, per assicurarne visibilità, in modo sistemico e sistematico.

II. A livello internazionale, l'Italia si impegna:

2. **a riprendere tale tematica** nelle aree interessate, attraverso le proprie Ambasciate (Somalia, Iraq, Libano, ecc.), nonché in occasione di incontri bilaterali e multilaterali rilevanti. Una circolare sarà preparata in tal senso
3. **ad inserire la tematica “Donne, Pace e Sicurezza”** tra le questioni prioritarie da sollevare nel corso della Revisione Periodica Universale (UPR) degli Stati-membri delle Nazioni Unite.

Osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne CEDAW/C/ITA/CC/4-5 (gennaio 2005)

Commenti conclusivi [del Comitato]: Italia

1. Il Comitato ha considerato il IV e V Rapporto periodico dell'Italia (CEDAW/C/ITA/4-5), nel corso delle sessioni 681[^] e 682[^], del 25 gennaio 2005.

Introduzione da parte dello Stato-parte

2. Nella sua introduzione, il rappresentante ha notato che gli sforzi dello Stato parte di riaffermare la dignità delle donne e di proteggerle da tutte le forme di discriminazione, abuso e violenza costituiscono il follow-up alla Piattaforma di Azione di Pechino, che ha portato ad un rinnovato impegno per l'avanzamento dei diritti delle donne. Questi ha poi fornito un aggiornamento, dal completamento del Rapporto (periodico) avvenuto nel 2002 sugli sviluppi (registrati/apportati) in quattro aree specifiche.

3. Nel 2003 l'azione si è diretta verso la trasposizione della Direttiva comunitaria 2002/73 nel sistema giuridico interno, volta al rafforzamento delle pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, in materia di istruzione, training professionale e condizioni di lavoro e sociali. La Legislazione del Paese ha già proibito forme di discriminazione di genere diretta ed indiretta, e la Direttiva ha mirato ad ampliare la definizione di discriminazione di genere sul posto di lavoro, nonché le misure che gli impiegati possono adottare in risposta a tali azioni discriminatorie.

4. L'impegno dello Stato-parte ad attuare la Convenzione ha avuto un riscontro nella creazione nel 1996 dell'Ufficio del Ministro per le Pari Opportunità, responsabile del coordinamento e dell'effettiva attuazione delle politiche paritarie. Il mandato e gli obiettivi della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, ora presieduta dal Ministro, sono stati anche riformati. Nel 2004 il Ministero ha creato l'Ufficio Nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR) come strumento operativo di lotta a tutte le forme di discriminazione.

5. L'impegno del Governo per la partecipazione delle donne nei processi decisionali politici e socio-economici ha trovato riscontro nell'emendamento all'art. 51 della Costituzione, introduttivo del principio della parità di genere nell'accesso agli incarichi politici. La Legge 90 del 2004 ha richiesto che almeno un terzo dei candidati nelle elezioni al Parlamento Europeo sia di sesso femminile. Questo ha portato ad un incremento sostanziale delle donne elette nel giugno 2004 (19,23%, contro l'11,5% del 1999). Analoga misura (disegno di legge) è attualmente in esame per altre elezioni.

6. Nonostante un clima economico sfavorevole, è cresciuto il tasso di occupazione femminile. Il tasso femminile nell'ambito delle attività economiche è aumentato del 3,7 %, tra il 1998 ed il 2003. Tra il 2000 ed il 2003, il 63 % della nuova forza lavoro sono state donne. Il pieno impegno del Governo per le questioni relative alla famiglia ha avuto riscontro in un Piano d'Azione Nazionale sull'inclusione sociale, che mirava alla prevenzione della marginalizzazione sociale e all'esclusione degli anziani, dei fanciulli e dei disabili. La c.d. Legge Biagi, che ha previsto nuove forme di flessibilità, soprattutto il part-time, è stata tra le misure volte ad una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia, nonché alla parità di genere, soprattutto sul posto di lavoro. Un Fondo è stato stabilito nel 2003 per sostenere le società nel creare servizi per la cura infantile sul posto di lavoro.

7. Tra le priorità, è stata riconosciuta massima attenzione alla protezione delle donne da tutte le forme di violenza, e norme severe sono state adottate a tal fine, comprese leggi e politiche contro la violenza sessuale, la violenza domestica e l'abuso sui minori. Gli sforzi per combattere la tratta, sia attraverso leggi sia attraverso servizi sociali, sono rimasti tra le priorità principali. Ex art. 18 della Legge 286, i permessi di soggiorno in materia di protezione sociale possono essere rilasciati per le vittime di tratta. Il 70 % dei costi per i programmi di assistenza sono stati finanziati dal Governo attraverso i bilanci delle Giunte locali. I progetti finanziati in tal modo ne hanno dimostrato l'efficacia. La legge 228 del 2003, che ha stabilito il delitto di tratta, adeguandosi alle norme del Protocollo ONU sulla prevenzione della tratta di esseri umani.

8. La salute delle donne è stata una delle questioni principali derivanti dalla IV Conferenza Mondiale sulle donne ed il Governo ha attribuito la massima importanza alla questione. L'attuale Piano Nazionale sulla salute (2002-2004) ha previsto iniziative per ridurre il parto cesareo ed il cd. Progetto obiettivo Madre-Fanciullo, volto ad accrescere i livelli di cura per ogni neonato. La Camera dei Deputati sta considerando un Programma per fornire un'assistenza personalizzata alle donne incinte per tutelare i loro diritti durante (la gravidanza) il parto.

9. In conclusione, il rappresentante ha notato che pur non essendo state incontrate tutte le aspettative, il Governo rimane impegnato per realizzarle e nuove strategie politiche si stanno sviluppando per eliminare tutte le forme di discriminazione di genere e promuovere politiche paritarie effettive. Il dialogo con tutti gli

attori principali, inclusi attori politici, ONG, partners del settore sociale, è stato il modo migliore e più significativo per promuovere i diritti delle donne.

COMMENTI CONCLUSIVI DA PARTE DEL COMITATO

INTRODUZIONE

10. Il Comitato esprime il proprio apprezzamento allo Stato-parte per il suo IV e V Rapporto periodico congiunto (CEDAW/C/ITA/4-5), sebbene si rammarichi che lo si sia presentato in ritardo, che si siano fornite informazioni analitiche insufficienti sulla situazione *de facto* delle donne e che non si siano osservate le linee guida del Comitato per la preparazione dei rapporti (HRI/GEN/2/Rev.1/dd.2). Il Comitato inoltre si rammarica che le informazioni non contenute nel Rapporto, incluse quelle sugli art. 8, 9, 15 e 16 della Convenzione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne, e che erano state richieste nella *list of issues*, non siano state ancora fornite nelle risposte scritte dello Stato-parte.

11. Il Comitato esprime il suo apprezzamento allo Stato-parte per il dialogo costruttivo ma si duole che la delegazione non sia stata in grado di fornire chiare e dirette risposte alle domande poste dal Comitato.

12. Il Comitato si rammarica del limitato coinvolgimento delle organizzazioni non governative durante la preparazione del Rapporto.

Aspetti positivi

13. Il Comitato loda lo Stato-parte per aver emendato l'art. 51 della Costituzione che, come è stato affermato dalla delegazione, è il mezzo attraverso il quale la Convenzione diverrà parte dell'ordinamento nazionale e costituisce la base costituzionale per l'uso delle misure speciali temporanee, incluso l'uso delle quote per accelerare la crescita della partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica.

14. Il Comitato loda lo Stato-parte per le riforme legislative adottate negli scorsi anni in favore della promozione delle donne, incluse la legge n. 66/1996 sulla violenza sessuale, la legge n. 53/2000 sul congedo parentale e la legge n. 154/2001 sulle misure di protezione in favore della tratta delle donne.

15. Il Comitato loda lo Stato-parte per aver ratificato il Protocollo Opzionale della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne nel settembre 2000, così come per aver accettato l'emendamento dell'art. 20, paragrafo 1, della Convenzione nel maggio 1996.

Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni

16. Il Comitato nota l'obbligo dello Stato parte riguardo l'implementazione sistematica e continua di tutte le disposizioni della Convenzione. Allo stesso tempo, secondo il Comitato, le preoccupazioni e le raccomandazioni identificate nelle presenti osservazioni conclusive richiedono maggior attenzione dello Stato parte da ora alla presentazione del prossimo Rapporto. Conseguentemente, il Comitato invita lo Stato-parte a concentrarsi su queste aree nelle sue attività di implementazione e di riferire sulle azioni adottate e sui risultati raggiunti, nel suo prossimo Rapporto periodico. Richiede allo Stato parte di sottoporre le presenti osservazioni conclusive a tutti i Ministeri interessati e al Parlamento, così da assicurarne la piena esecuzione.

17. Il Comitato è preoccupato che lo Stato-parte non abbia adottato passi adeguati per realizzare le raccomandazioni riguardo le molte preoccupazioni avanzate nelle precedenti osservazioni conclusive del Comitato adottate nel 1997 (A/52/38/Rev.1). In particolare, il Comitato nota che le sue preoccupazioni circa la bassa partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica (par. 355), la mancanza di programmi per combattere gli stereotipi attraverso il sistema educativo e l'incoraggiare gli uomini a condividere le responsabilità domestiche (par. 356) non siano state ascoltate in maniera adeguata.

18. Il Comitato ribadisce le proprie preoccupazioni e raccomandazioni, e preme lo Stato parte a procedere senza indugio alla loro implementazione.

19. Il Comitato è preoccupato del fatto che, sebbene l'emendamento dell'art. 51 della Costituzione stabilisca uguali opportunità per uomini e donne, non vi è una definizione di discriminazione contro le donne nella Costituzione, o nella legislazione al di fuori dell'ambito lavorativo, così come prescritto dall'articolo 1 della Convenzione. Il Comitato è preoccupato che l'assenza di tale norma contribuisca ad una comprensione limitata dell'uguaglianza sostanziale evidente nello Stato parte, anche tra i pubblici funzionari e nella magistratura.

20. Il Comitato raccomanda che la definizione di discriminazione contro le donne, in linea con l'articolo 1 della Convenzione, sia inclusa nella Costituzione o in apposite leggi. Raccomanda inoltre l'implementazione di campagne di sensibilizzazione sulla Convenzione e sulle relative obbligazioni dello Stato-parte, e sul significato e la portata della discriminazione contro le donne al pubblico e in particolare ai funzionari pubblici, alla magistratura e all'avvocatura.

21. Pur riconoscendo gli sforzi dello Stato-parte nell'integrare una prospettiva di genere in ogni campo, il Comitato è preoccupato riguardo l'assenza di un meccanismo nazionale specifico per la promozione delle donne. Questi è preoccupato che il lavoro del Ministero per le Pari Opportunità investendo un ampio spettro di discriminazioni, possa risultare in una riduzione del focus sulla natura specifica della discriminazione di genere e la relativa rilevanza trasversale in tutti i settori ancora inaccessibili. Si è oltretutto preoccupati per la significativa erosione dei poteri e delle funzioni della Commissione Nazionale per l'Uguaglianza e le Pari Opportunità.

22. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte metta in essere una struttura istituzionale che riconosca la specificità della discriminazione di genere e che sia esclusivamente responsabile per la promozione delle donne e il monitoraggio della realizzazione pratica del principio di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel godimento dei diritti umani. A tal fine il Comitato raccomanda il rafforzamento di una istituzione nazionale che monitori e promuova il godimento da parte delle donne dei loro diritti in tutti i settori.

23. Il Comitato è preoccupato del fatto che i differenti livelli di autorità e competenze nello Stato parte creano difficoltà con riguardo all'implementazione della Convenzione nel paese. Facendo presente la piena responsabilità dei Governi nazionali negli Stati federali e decentralizzati nell'assicurare l'implementazione degli obblighi internazionali da parte delle regioni, il Comitato è preoccupato a proposito dell'assenza di strutture nazionali appropriate per assicurare l'implementazione della Convenzione da parte delle autorità e delle istituzioni regionali e locali.

24. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte promuova l'uniformità delle norme e ottenga l'implementazione della Convenzione nell'intero Paese attraverso l'effettivo coordinamento e la creazione di meccanismi che assicurino la piena implementazione della Convenzione da parte di tutte le autorità e istituzioni regionali e locali.

25. Il Comitato rimane preoccupato a proposito della persistenza e della diffusione profonda dei comportamenti patriarcali e di stereotipi profondamente radicati riguardanti i ruoli e le responsabilità di donne e uomini nella famiglia e nella società. Questi stereotipi minano lo status sociale delle donne, rappresentano un concreto ostacolo all'implementazione della Convenzione, e sono una causa primaria della posizione svantaggiata delle donne in una serie di aree, incluso il mercato del lavoro e la vita politica e pubblica. Il Comitato è altresì profondamente preoccupato a proposito del ritratto delle donne nei media e nelle pubblicità come oggetti sessuali e in ruoli stereotipati.

26. Il Comitato fa appello allo Stato parte affinché adotti un programma su larga scala, globale e coordinato per combattere la diffusa accettazione di ruoli stereotipati di uomini e donne, che comprenda campagne di sensibilizzazione e educazione dirette a uomini e donne, per aiutare ad assicurare l'eliminazione degli stereotipi associati ai ruoli tradizionali di uomini e donne nella famiglia e nella società in generale, in linea con gli articoli 2 (f) e 5 (a) della Convenzione. Esso raccomanda che lo Stato parte faccia ogni sforzo necessario per diffondere informazione sulla Convenzione tra attori sia privati che pubblici per accrescere la consapevolezza e la comprensione del significato e del contenuto dell'uguaglianza sostanziale delle donne. Esso raccomanda inoltre che i media e le agenzie pubblicitarie siano specificatamente sottoposte ed incoraggiate a dare un'immagine delle donne come partner uguali in tutte le sfere della vita; e che sforzi concertati siano compiuti per cambiare la percezione delle donne come oggetto sessuale e responsabili, soprattutto, dell'allevamento dei figli.

27. Pur notando con apprezzamento l'aumento nel numero di donne italiane nel Parlamento Europeo, il Comitato rimane profondamente preoccupato a proposito della grave sottorappresentazione delle donne nelle posizioni pubbliche e politiche, incluso negli organi elettivi, la magistratura e a livello internazionale. Il Comitato è specialmente preoccupato per il fatto che la partecipazione politica delle donne a livello nazionale è diminuita negli anni recenti e rimane tra le più basse d'Europa.

28. Il Comitato incoraggia lo Stato-parte a prendere decise misure per aumentare la rappresentazione delle donne negli organi elettivi e nominati e nella magistratura e a livello internazionale. Raccomanda lo Stato-parte di introdurre appropriate misure, incluse misure speciali temporanee in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e la raccomandazione generale n. 25 del Comitato per aumentare il numero di donne in posizioni politiche e pubbliche. Esso incoraggia inoltre lo Stato parte ad intraprendere sforzi per approvare norme in base all'articolo 51 della Costituzione, per aumentare il numero di donne in posizioni politiche e pubbliche, incluso attraverso l'uso di quote, e per assicurare un'adeguata rappresentazione in tali posizioni di donne Rom e immigrate, e di donne del sud del paese. Il Comitato raccomanda lo Stato-parte di intraprendere campagne di sensibilizzazione tra uomini e donne sull'importanza della partecipazione delle donne

alla vita politica e pubblica e ai processi decisionali, e di creare condizioni che permettano, incoraggino e supportino tale partecipazione.

29. Pur notando il netto aumento del tasso di occupazione tra le donne, il Comitato è preoccupato a proposito dei seri svantaggi che le donne soffrono nel mercato del lavoro, inclusa la sottorappresentazione delle donne in posizioni di alto livello, la concentrazione delle donne in alcuni settori a basso reddito e in lavori part-time, la differenza significativa nei salari tra uomini e donne e la mancata implementazione del principio di pari retribuzione per lavori di pari valore. Pur notando che la legge 53/2000 riconosce il diritto di entrambi i genitori a prendere un permesso dal lavoro per badare al figlio durante la prima infanzia, il Comitato è preoccupato che una percentuale molto ridotta di uomini usufruisce di tale opportunità.

30. Il Comitato esorta lo Stato-parte ad accelerare e assicurare uguali opportunità per donne e uomini nel mercato del lavoro attraverso, tra l'altro, misure speciali temporanee in linea con l'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e la raccomandazione generale n. 25, e ad assicurare uguale retribuzione per lavoro di ugual valore. Esso raccomanda inoltre che lo Stato-parte estenda i pieni benefici della sicurezza sociale ai lavoratori part-time, la maggioranza dei quali sono donne, e prenda misure per eliminare la segregazione occupazionale, in particolare attraverso l'educazione e la formazione professionale. Il Comitato invita inoltre lo Stato-parte a dare alle donne un maggiore accesso al lavoro a tempo pieno e a migliorare la disponibilità di strutture di assistenza all'infanzia a prezzi accessibili, e ad incoraggiare gli uomini, anche attraverso la sensibilizzazione, a prendere uguale responsabilità per l'assistenza all'infanzia.

31. Il Comitato, pur notando le riforme legislative nell'area della violenza contro le donne, rimane preoccupato a proposito della persistenza della violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, e dell'assenza di una strategia globale per combattere ogni forma di violenza contro le donne. Pur riconoscendo gli sforzi fatti dallo Stato-parte per combattere il traffico di donne, il Comitato è preoccupato a proposito dell'impatto della legge 189/2002 (la cosiddetta legge Bossi-Fini) che dà poteri discrezionali alle autorità locali nel mettere restrizioni sulle vittime del traffico e nell'emettere i permessi di soggiorno.

32. Il Comitato esorta lo Stato-parte ad accordare un'attenzione prioritaria all'adozione di misure globali per contrastare la violenza contro le donne e le fanciulle in linea con la sua raccomandazione generale n. 19 sulla violenza contro le donne. Il Comitato sottolinea la necessità di implementare compiutamente e monitorare l'efficacia delle leggi su violenza sessuale e violenza domestica, offrire rifugi, protezione e servizi di consulenza per le vittime, punire e riabilitare i colpevoli, e implementare la formazione e la sensibilizzazione per i funzionari statali, la magistratura e il pubblico. Il Comitato incoraggia inoltre lo Stato-parte a rivedere la legge 189/2002 con l'ottica di assicurare che tutte le vittime del traffico beneficino di permessi di soggiorno sulla base della protezione sociale.

33. Il Comitato esprime la propria preoccupazione sul fatto che il Rapporto contiene dati e informazioni insufficienti sull'impatto delle politiche sanitarie sulle donne, in particolare con riferimento all'impatto del sistema sanitario privato sulla salute delle donne, e all'impatto delle iniziative prese per ridurre il parto cesareo e prevenire il cancro. Il Comitato è preoccupato a proposito della mancanza di dati ed informazioni analitiche sulla cura delle donne anziane e le cure mediche disponibili per le donne del sud del Paese.

34. Il Comitato richiede allo Stato-parte di monitorare l'impatto delle proprie politiche sanitarie sulle donne, incluso il Piano Sanitario Nazionale, e di provvedere nel suo prossimo Rapporto dettagliate informazioni statistiche e analitiche sulle misure prese per far progredire la salute delle donne, incluso l'impatto di queste misure, in linea con la raccomandazione generale n. 24 del Comitato su donne e salute. Il Comitato richiede altresì lo Stato-parte di fornire informazione sulla cura delle donne anziane, sulle politiche sanitarie in atto per le donne del sud e sulle politiche per prevenire la trasmissione di HIV tra adulti, incluso l'impatto di tali misure.

35. Il Comitato è preoccupato del fatto che alcuni gruppi di donne, comprese donne Rom e migranti, rimangono in situazioni vulnerabili e marginali, specialmente con riguardo all'educazione, il lavoro, la salute e la partecipazione alla vita pubblica e ai processi decisionali. Il Comitato è particolarmente preoccupato a proposito dell'impatto della legge 189/2002 che impone restrizioni molto elevate sulle donne lavoratrici migranti, e a proposito dell'assenza di leggi e politiche riguardanti i richiedenti asilo e rifugiati, inclusa la mancanza del riconoscimento di forme di persecuzione di genere nel determinare lo status di rifugiato.

36. Il Comitato esorta lo Stato-parte ad adottare misure effettive per eliminare la discriminazione contro i gruppi di donne vulnerabili, incluse le donne Rom e migranti, e di intensificare il rispetto dei loro diritti umani attraverso tutti i mezzi disponibili, incluse le misure speciali temporanee conformemente all'art. 4, par. 1, della Convenzione e della Raccomandazione generale 25 del Comitato. Invita lo Stato parte a fornire, nel suo prossimo rapporto periodico, un quadro completo della posizione di fatto delle donne Rom e migranti nelle aree dell'educazione, del lavoro, della salute

e della partecipazione alla vita politica e pubblica. Il Comitato, inoltre, incoraggia lo Stato-parte a rivisitare le disposizioni della legge 189/2002, allo scopo di rimuovere l'attuale restrizione nei confronti delle donne migranti, e ad adottare leggi e politiche che riconoscano le forme di persecuzione basate sul genere nella determinazione dello status di rifugiato.

37. Il Comitato richiede allo Stato-parte di rispondere alle preoccupazioni espresse nelle presenti osservazioni conclusive nel suo prossimo Rapporto periodico, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, previsto per il 2006.

38. Il Comitato richiede allo Stato-parte di assicurare un'ampia partecipazione di tutti i Ministeri e gli organi pubblici nella stesura del Rapporto, e di consultare le organizzazioni non governative durante la preparazione del suo prossimo Rapporto. Incoraggia lo Stato-parte a coinvolgere il Parlamento nella discussione del rapporto, prima di sottoporlo al Comitato.

39. Tenendo conto dell'approccio di genere delle dichiarazioni, dei programmi e delle piattaforme d'azione adottate nelle principali conferenze, summit e sessioni speciali delle Nazioni Unite, quali la sessione speciale dell'Assemblea Generale per revisionare e valutare l'esecuzione del Programma di Azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (la 21esima sessione speciale), la sessione speciale dell'Assemblea Generale sui fanciulli (la 27esima sessione speciale), la Conferenza Mondiale sul razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia ed altri tipi di intolleranze, e la Seconda Assemblea Mondiale sull'invecchiamento, il Comitato richiede allo Stato-parte di includere nel suo prossimo Rapporto periodico informazioni circa l'implementazione degli aspetti di questi documenti collegandoli ai principali articoli della Convenzione.

40. Il Comitato nota che le adesioni dello Stato ai sette maggiori strumenti internazionali sui diritti umani, per esempio, il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), la Convenzione contro la tortura (CAT), la Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti ed i membri delle loro famiglie (ICMW), accresce il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti gli aspetti della vita, da parte delle donne. Pertanto, il Comitato incoraggia il Governo dell'Italia, a considerare di ratificare i trattati dei quali ancora non è parte, quali per esempio, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti ed i membri delle loro famiglie.

41. Il Comitato richiede un'ampia diffusione in Italia dei Commenti Conclusivi, allo scopo di rendere le persone, incluse gli esponenti del governo, i politici, i parlamentari e le organizzazioni sui diritti umani e delle donne, consapevoli dei passi che sono stati intrapresi per assicurare l'eguaglianza delle donne, de iure e de facto, così come gli ulteriori passi che sono richiesti a questo riguardo. Il Comitato richiede allo Stato-parte di continuare a diffondere ampiamente, in particolare tra le organizzazioni sui diritti umani e delle donne, la Convenzione, i suoi Protocolli, le raccomandazioni generali del Comitato, la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d'Azione e gli esiti della 23^a sessione speciale dell'Assemblea Generale, intitolata "Donne 2000: eguaglianza di genere, sviluppo e pace per il 21esimo secolo".

Osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne CEDAW/C/ITA/CO/6 (49^a sessione – 10/29 luglio 2011)

Nazioni Unite

CEDAW/C/ITA/CO/6

Convenzione sulla Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione

Contro le donne

Distr.: Generale

26 luglio 2011

Originale: inglese

VERSIONE INEDITA AVANZATA

11-42475 (E)

1142475

Comitato ONU sulla Eliminazione della Discriminazione contro le Donne

49^a SESSIONE

11-29 LUGLIO 2011

La Repubblica italiana

1. Il Comitato ha considerato il sesto Rapporto periodico dell'Italia (CEDAW/C/ITA/CO/6) alla sua 49^a sessione, il 14 luglio 2011 (CEDAW/C/SR.982 e 983). La Lista delle Questioni (*List of Issues*) del Comitato è contenuta in CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1, e le risposte dell'Italia sono contenute in CEDAW/C/ITA/Q/6.

A. Introduzione

2. Il Comitato esprime apprezzamento per il sesto Rapporto periodico dello Stato-parte, che, in generale, ha seguito le Linee-guida del Comitato per la preparazione dei Rapporti, sebbene sia stato presentato in ritardo ed abbia ecceduto il numero di parole consentite. Il Comitato si rammarica per la natura descrittiva delle informazioni, e di informazioni frammentarie date sulla situazione delle donne e delle fanciulle sul territorio italiano, oltre al riferimento sporadico alle Osservazioni adottate dal Comitato in occasione dell'esame del precedente Rapporto dello Stato.

3. Il Comitato esprime apprezzamento per la presentazione orale resa dallo Stato-parte, le risposte scritte alla *List of Issues* e alle questioni sollevate dal Gruppo di Lavoro di pre-sessione del Comitato, per la presentazione orale e gli ulteriori chiarimenti alle domande poste oralmente dal Comitato. Il Comitato, inoltre, esprime apprezzamento per le ulteriori informazioni scritte fornite al Comitato dopo gli incontri, in cui è stato esaminato il sesto rapporto periodico dell'Italia, ma nota che alcune questioni sollevate dal Comitato non hanno sempre ricevuto risposta in modo chiaro e preciso.

4. Il Comitato plaude lo Stato-parte per la sua delegazione, che è stata guidata dal Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani ed includeva i rappresentanti di vari Ministeri ed istituzioni nazionali, alcuni dei quali hanno partecipato al dialogo costruttivo in video-conferenza [da Roma]. Il Comitato apprezza il dialogo costruttivo che ha avuto luogo tra la delegazione ed i membri del Comitato.

B. Aspetti positivi

5. Il Comitato accoglie con favore l'adozione, sin dalla considerazione del precedente Rapporto [gennaio 2005], di numerose nuove leggi ed emendamenti, volti alla eliminazione della discriminazione e della violenza contro le donne, quali: la Legge n.7/2006 sulle norme concernenti la prevenzione e la proibizione della pratica delle mutilazioni genitali femminili; a) la legge n.11/2009 che ha introdotto il reato di *stalking* e la detenzione obbligatoria per l'autore di atti di violenza sessuale; b) il D.Lgs. n.198/2006, con cui si è adottato il Codice per le Pari Opportunità tra uomo e donna ed il D.Lgs.n.5/2010, con cui il Codice è stato ulteriormente ampliato ed emendato; c) il Testo Unico, che include l'A.C. 2426 e l'A.C. 2956 B del 28 giugno 2011, volto ad accrescere la partecipazione delle donne nei CdA delle società quotate ed in quelle a partecipazione pubblica;

6. Il Comitato nota con apprezzamento l'adozione da parte dello Stato-parte dei vari Piani di Azione e Programmi, volti ad accelerare l'eliminazione della discriminazione contro le donne ed a promuovere l'uguaglianza di genere, quali:

(a) il Piano di Azione su Donne, Pace e Sicurezza, adottato nel dicembre 2010;

(b) il Piano di Azione sulla Violenza contro le Donne adottato nell'ottobre 2010.

7. Il Comitato plaude le iniziative e l'impegno dello Stato-parte per far progredire l'*empowerment* femminile e l'uguaglianza di genere nella cornice delle Nazioni Unite ed in altre organizzazioni internazionali, notando, in modo specifico, le iniziative per lavorare verso la messa al bando globale delle Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) e riconosce il ruolo di *leadership* che il Ministero delle Pari Opportunità ha assunto, a livello globale, per porre fine alla violenza contro le donne.

8. Il Comitato, inoltre, plaude lo Stato-parte per l'integrazione della dimensione di genere nei programmi di cooperazione allo sviluppo e per gli impegni volti all'*empowerment* femminile e per le attività in materia di uguaglianza di genere, anche in situazioni di conflitto ed in stato di fragilità.

9. Il Comitato nota con soddisfazione la ratifica da parte dello Stato-parte:

(a) del Protocollo per Prevenire, Sopprimere e Punire la Tratta degli Esseri Umani, specialmente le Donne ed i Bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale, nel 2006;

(b) della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, nel 2009;

(c) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani, nel 2010.

C. Principali aree di preoccupazione e Raccomandazioni

10. Il Comitato rammenta l'obbligo dello Stato-parte ad attuare in modo sistematico e continuativo, tutte le norme della Convenzione, i punti di vista, le preoccupazioni [i concerns] e le raccomandazioni identificate nelle presenti Osservazioni conclusive, che richiedono l'attenzione dello Stato-parte, in via prioritaria, da ora alla presentazione del prossimo Rapporto periodico. Conseguentemente, il Comitato esorta lo Stato-parte a focalizzarsi su tali aree nel contesto delle attività di attuazione e di riferire sulle azioni intraprese e sui risultati raggiunti nel prossimo Rapporto periodico. Il Comitato invita lo Stato-parte a presentare le presenti Osservazioni conclusive ai competenti uffici governativi, al Parlamento e alla Magistratura, così da assicurarne la piena attuazione.

Parlamento

11. Pur riaffermando che il Governo ha la responsabilità primaria ed è particolarmente responsabile per la piena attuazione degli obblighi dello Stato-parte contenuti nella Convenzione, il Comitato sottolinea che la Convenzione è vincolante per tutte le articolazioni del Governo ed invita lo Stato-parte ad incoraggiare il Parlamento, in linea con le proprie procedure, quando appropriato, ad adottare i passi necessari relativamente all'attuazione delle odierne Osservazioni Conclusive e del processo redazionale del prossimo Rapporto dello Stato-parte.

Precedenti Osservazioni Conclusive

12. Il Comitato si rammarica, perché sono state insufficientemente prese in considerazione molte delle preoccupazioni e delle raccomandazioni formulate a seguito dell'esame del quarto e quinto Rapporto periodico dello Stato-parte (CEDAW/C/ITA74-5), per esempio quelle relative alla situazione delle donne nel mercato del lavoro, alla discriminazione salariale che le donne subiscono e alla mancanza di una chiara comprensione delle «misure temporanee speciali», nonché quelle relative ad un'ampia diffusione delle Osservazioni Conclusive.

13. Il Comitato esorta lo Stato-parte a compiere ogni sforzo per affrontare le precedenti raccomandazioni, che non sono state ancora attuate, così come le preoccupazioni [concerns] contenute nelle attuali Osservazioni Conclusive.

Visibilità della Convenzione e del Protocollo Opzionale

14. Pur notando che lo Stato-parte ha reso disponibile la Convenzione, il Protocollo Opzionale e le precedenti Osservazioni Conclusive sul sito web del Dipartimento delle Pari Opportunità, il Comitato è preoccupato che le norme di tali due strumenti, così come le Raccomandazioni Generali del Comitato non sono state tradotte in italiano e non sufficientemente conosciute da tutte le articolazioni del Governo, della società e tra le donne stesse. Il Comitato è, inoltre, preoccupato che la Convenzione non ha ricevuto lo stesso grado di visibilità e di importanza di strumenti giuridici regionali, in particolare le Direttive dell'UE e che pertanto non è regolarmente usata quale base giuridica per le misure, comprese quelle legislative, volte alla eliminazione della discriminazione contro le donne e la promozione della uguaglianza di genere nello Stato-parte.

15. Il Comitato esorta lo Stato-parte a:

(a) prestare maggiore attenzione, nei suoi sforzi di eliminazione della discriminazione contro le donne, alla Convenzione, quale strumento giuridico in materia di diritti umani giuridicamente vincolante e direttamente applicabile;

(b) intensificare i propri sforzi per sensibilizzare ed accrescere la conoscenza tra le donne dei loro diritti in base alla Convenzione, nonché in materia di comunicazioni individuali e procedure di inchiesta, come previsti dal relativo Protocollo Opzionale;

(c) adottare misure proattive per accrescere la conoscenza della Convenzione e del Protocollo Opzionale, a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale e municipale ed in particolare tra i membri della Magistratura e della professione legale, tra i partiti politici, in Parlamento, tra i funzionari governativi e nell'opinione pubblica, al fine di rafforzare l'uso della Convenzione nello sviluppo e nell'attuazione di tutte le misure legislative, politiche e programmi, volti alla realizzazione pratica del principio della uguaglianza tra uomo e donna;

(d) assicurare che la Convenzione ed il Protocollo Opzionale, così come le Raccomandazioni Generali del Comitato e i pareri adottati rispetto alle comunicazioni individuali e le inchieste divengano parte integrante dei *curricula* scolastici, compresi quelli del settore legale e di formazione del settore giudiziario, al fine di creare, in maniera ferma, una cultura giuridica della non-discriminazione verso le donne e per la uguaglianza di genere.

La responsabilità e l'obbligazione del Governo nazionale

16. Il Comitato ribadisce la propria preoccupazione, già espressa in occasione delle precedenti Osservazioni Conclusive, secondo cui la *devolution* ed il trasferimento dei poteri governativi ai governi regionali e locali possono creare difficoltà relativamente all'attuazione della Convenzione su tutto il territorio nazionale.

17. Il Comitato ribadisce la propria raccomandazione, secondo cui lo Stato-parte assicura, attraverso strutture e meccanismi di coordinamento e monitoraggio effettivi, l'applicazione efficace e coerente della Convenzione, da parte di tutte le Autorità regionali e locali, così che sia raggiunta l'uniformità dei risultati relativamente all'attuazione della Convenzione su tutto il territorio dello Stato-parte.

Sistema nazionale

18. Il Comitato ha notato l'espansione del mandato e delle funzioni dello Stato-parte per quanto concerne il Dipartimento per le Pari Opportunità, le informazioni sui fondi dati al Dipartimento per le Pari Opportunità ed i molti meccanismi e reti presso la Presidenza ed il Consiglio dei Ministri ed i vari Dipartimenti governativi creati durante il periodo coperto dal Rapporto, incaricati di eliminare la discriminazione contro le donne. Il Comitato ribadisce l'importanza del ruolo svolto dalle Organizzazioni Non-Governative nel raggiungimento della uguaglianza di genere, che deve essere valorizzato ed incoraggiato dallo Stato-parte.

19. Il Comitato raccomanda che lo Stato-parte:

(a) **assicuri che il *gender mainstreaming* sia applicato in maniera coerente nella formulazione e l'attuazione di tutte le leggi, regolamenti e programmi di tutti i Ministeri e di tutte le strutture governative decentralizzate;**

(b) **assicuri risorse sufficienti e sostenibili dal bilancio statale per il lavoro del Ministero per le Pari Opportunità e per il Dipartimento per le Pari Opportunità, finalizzate, in modo specifico, al raggiungimento della uguaglianza di genere;**

(c) **stabilisca consultazioni trasparenti e regolari, attraverso collegamenti formali ed informali con le ONG, in particolare le associazioni femminili ed i difensori dei diritti umani delle donne, al fine di promuovere un dialogo costruttivo e partecipativo nel perseguimento della uguaglianza di genere.**

Misure speciali temporanee

20. Il Comitato è preoccupato che la comprensione da parte dello Stato-parte del concetto di misure speciali temporanee espresso nel suo Rapporto non è in linea con l'interpretazione del Comitato di dette misure, in base alla Raccomandazione Generale n.25, e che tali misure non sono applicate, in modo sistematico, quale strategia necessaria per accelerare il raggiungimento della uguaglianza tra uomini e donne *de facto* o sostanziale in tutte le aree della Convenzione.

21. Il Comitato invita lo Stato-parte a:

(a) **Far familiarizzare tutti i funzionari competenti con il concetto di misura speciale temporanea in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e come interpretato nella Raccomandazione Generale del Comitato n. 25;**

(b) **tenere in considerazione il fatto che le sole misure definitive e di lungo periodo potrebbero essere insufficienti per adempiere l'obbligo generale dello Stato-parte di assicurare i diritti delle donne alla non discriminazione ed al godimento della uguaglianza dei diritti con gli uomini, laddove le misure speciali temporanee sono "mezzi appropriati" per il raggiungimento della uguaglianza di genere, in particolare nel settore dell'impiego;**

(c) **applicare le misure speciali temporanee con varie forme nelle aree, in cui le donne sono sottorappresentate, quali gli organi legislativi, esecutivi, amministrativi e politici o laddove sono svantaggiate, in particolare con lo scopo di continuare a migliorare la situazione delle donne nelle aree rurali, le donne migranti, le anziane, le Rom e le Sinte, nonché le donne con disabilità, e fornire risorse ulteriori, dove necessario, per accelerare il loro avanzamento.**

Stereotipi e pratiche dannose

22. Pur accogliendo con favore gli sforzi intrapresi nel settore scolastico, quale la settimana contro la violenza, organizzata, ogni anno, nelle scuole, su tutto il territorio nazionale, il Comitato si rammarica che lo Stato-parte non ha sviluppato un programma completo e coordinato per combattere l'accettazione generalizzata di ruoli stereotipici tra uomo e donna, come raccomandato nelle precedenti Osservazioni Conclusive del Comitato. Il Comitato rimane profondamente preoccupato per la rappresentazione della donna, quale oggetto sessuale, ed il ruolo stereotipato dell'uomo e della donna nella famiglia e nella società. Tale stereotipizzazione, anche nelle dichiarazioni pubbliche rese dai politici, mina la condizione sociale delle donne, come emerge dalla posizione svantaggiata delle donne in una serie di aree, incluso il mercato del lavoro e l'accesso alla vita politica e alle posizioni decisionali, condiziona le scelte delle donne nei loro studi ed in ambito professionale, e genera politiche e strategie con risultati ed impatti diseguali su uomini e donne.

23. Il Comitato invita lo Stato-parte a:

(a) **mettere in atto una politica completa, di lungo termine e coordinata, rivolta a uomini e donne, fanciulli e fanciulle, per superare l'immagine delle donne, quali oggetti sessuali e gli stereotipi relativi ai loro ruoli nella società e nella famiglia, in linea con l'art.2 (f) della Convenzione. Tale politica dovrebbe: includere delle misure legali, amministrative e di sensibilizzazione; coinvolgere i funzionari pubblici e la società civile; e rivolgersi all'intera popolazione;**

(b) **rafforzare l'uguaglianza di genere ed eliminare gli stereotipi patriarcali nel sistema scolastico; ed**

(c) **assicurare che le questioni relative alla uguaglianza di genere ed i corsi di formazione e di sensibilizzazione di settore divengano una componente integrale, sostanziale ed obbligatoria della formazione di tutti gli insegnanti, a tutti i livelli.**

24. Nonostante lo Stato-parte abbia recentemente adottato delle misure per affrontare le attitudini stereotipate e sessiste nei media e nell'industria pubblicitaria, dove ciò è particolarmente prevalente e dove uomini e donne sono spesso delineati in modo stereotipato, il Comitato è preoccupato circa la mancanza di informazioni sull'impatto di tali misure.

25. Il Comitato raccomanda che lo Stato-parte dia informazioni sulla esistenza di stereotipi sessisti nei media e nel settore pubblicitario, sulle misure di auto-regolamentazione, quali i codici di condotta ed i meccanismi stabiliti per monitorare e ricevere reclami relativi ad elementi sessisti nei media e sui relativi risultati nel prossimo Rapporto periodico.

Violenza contro le donne

26. Il Comitato accoglie con favore l'adozione della Legge n.11/2009, che ha introdotto il reato di *stalking* e la detenzione obbligatoria per gli atti di violenza sessuale, il Piano di Azione Nazionale per Combattere la Violenza contro le Donne e lo Stalking, così come la prima ricerca completa sulla violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, sviluppata dall'ISTAT. Tuttavia il Comitato rimane preoccupato per l'elevata prevalenza della violenza contro le donne e le fanciulle, nonché per il persistere di attitudini socio-culturali che condonano la violenza domestica, oltre ad essere preoccupato per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine immigrate, Rom e Sinte. Il Comitato è inoltre preoccupato per l'elevato numero di donne uccise dai propri partner o ex-partner (femminicidi), che possono indicare il fallimento delle Autorità dello Stato-parte nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex-partner.

27. In linea con la Raccomandazione Generale n. 19 sulla violenza contro le donne e con i pareri adottati dal Comitato, alla luce delle procedure previste dal Protocollo Opzionale, il Comitato esorta lo Stato-parte a:

(a) **sottolineare l'importanza di misure omnicomprensive per affrontare la violenza contro le donne nella famiglia e nella società, anche attraverso la trattazione degli specifici bisogni delle donne rese**

vulnerabili da particolari circostanze, quali le donne Rom e Sinte, le migranti, le anziane e le donne con disabilità;

(b) assicurare che le donne, vittime di violenza, abbiano immediata protezione, compreso l'allontanamento dell'aggressore da casa, la garanzia che possano stare in rifugi sicuri e ben finanziati su tutto il territorio nazionale; e che queste possano avere accesso al gratuito patrocinio, alla assistenza psico-sociale ed ad adeguata riparazione, incluso il risarcimento;

(c) assicurare che i pubblici ufficiali, specialmente i funzionari delle Forze dell'ordine ed i professionisti del settore giudiziario, medico, sociale e scolastico siano sensibilizzati ampiamente ed in modo sistematico su tutte le forme di violenza contro le donne e le fanciulle;

(d) migliorare il sistema per una appropriata raccolta dei dati relativi a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, le misure di protezione, le azioni penali e le sentenze di condanna, oltre a condurre indagini appropriate per valutare la prevalenza della violenza subita dalle donne appartenenti a categorie svantaggiate, quali le donne Rom e Sinte, le migranti, le anziane e le disabili;

(e) continuare a portare avanti, in collaborazione con un'ampia gamma di parti interessate, comprese le organizzazioni di donne e le altre organizzazioni della società civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media e dei programmi di educazione pubblica, affinché la violenza contro le donne sia ritenuta socialmente inaccettabile, oltre a diffondere nell'opinione pubblica, informazioni sulle misure disponibili per prevenire gli atti di violenza contro le donne;

(f) ratificare prontamente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la Lotta alla Violenza contro le Donne e la Violenza Domestica.

Tratta e sfruttamento della prostituzione

28. Il Comitato plaude lo Stato-parte per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani, la ratifica del Protocollo per Prevenire, Sopprimere e Punire la Tratta degli Esseri Umani, specialmente Donne e Bambini, ad integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale, e per gli sforzi volti a dare assistenza sociale alle vittime di tratta identificate ed a perseguire i trafficanti. Tuttavia il Comitato è preoccupato che l'applicazione dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, che prevede un permesso speciale di residenza per le vittime di tratta e sfruttamento a fini di protezione sociale, può, se interpretato restrittivamente, privare di adeguata protezione le donne che sono state trafficate in un altro Paese e successivamente condotte in Italia, ai fini della tratta. Il Comitato è, inoltre, preoccupato che il "pacchetto sicurezza", adottato dal Governo nel 2010, ha seriamente impedito che le Forze dell'ordine identifichino, in modo adeguato, le potenziali vittime della tratta.

29. Il Comitato invita lo Stato-parte a:

(a) tenere in considerazione la dimensione transnazionale della tratta, come riconosciuto nel Protocollo per Prevenire, Sopprimere e Punire la Tratta degli Esseri Umani, specialmente Donne e Bambini, ad integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale; ed a standardizzare le procedure di identificazione ed individuazione delle vittime potenziali;

(b) accelerare il processo di adozione del Piano di Azione Nazionale contro la Tratta;

(c) assicurare che l'interpretazione dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998 non privi le donne trafficate in un altro Paese, di protezione adeguata.

30. Il Comitato nota che molti Disegni di Legge (incluso l'A.S. 1079 del 2008, per criminalizzare la prostituzione in aree pubbliche), rientranti in un pacchetto più generale di misure per sradicare la prostituzione e lo sfruttamento sessuale, sono in discussione nello Stato-parte. Tuttavia il Comitato è preoccupato per il riconoscimento da parte dello Stato-parte che uno degli scopi della proposta di criminalizzazione della prostituzione in spazi pubblici è di assicurare la pubblica sicurezza ed il decoro nella vita urbana e che apparentemente i diritti delle donne coinvolte nella prostituzione in strada - la maggior parte delle quali immigrate - non sono stati presi in considerazione nella formulazione di tali misure. Il Comitato nota, altresì, che lo Stato-parte considera la prostituzione come un fenomeno nascosto e sconosciuto, che tende ad essere praticato in spazi chiusi. Il Comitato è preoccupato per l'assenza di programmi di assistenza e sostegno alle donne, che desiderano lasciare la prostituzione e che non sono state vittime dello sfruttamento.

31. Lo Stato-parte è incoraggiato a:

(a) intraprendere una valutazione dell'impatto delle misure proposte per la criminalizzazione della prostituzione in strada, al fine di identificare i rischi potenziali per lo sfruttamento delle donne, che possono muoversi dai circuiti di prostituzione all'aperto alla prostituzione in luoghi chiusi, dove – come riconosciuto dallo Stato-parte – la prostituzione rimane un fenomeno nascosto e sconosciuto;

(b) continuare a formulare strategie e programmi per prevenire le donne, dall'entrare nelle maglie della prostituzione, e di stabilire programmi di supporto e riabilitazione per le donne, che desiderano lasciare la prostituzione, anche attraverso informazioni e sostegno per delle opzioni di mezzi di sostentamento alternativi.

La partecipazione alla vita politica e pubblica

32. Il Comitato nota una limitata crescita della rappresentanza delle donne in Senato e alla Camera dei Deputati, ma in generale rimane profondamente preoccupato per il fatto che le donne sono ancora sottorappresentate nel Parlamento nazionale, a livello regionale, nel settore giudiziario, in posizioni più alte della Pubblica Amministrazione e nella carriera diplomatica, così come nei ruoli decisionali del settore privato, limitando così la partecipazione delle donne nei processi decisionali in tutte le aree. Il Comitato, inoltre, esprime preoccupazione per la mancanza di informazioni sulla presenza delle donne immigrate nelle posizioni decisionali in un Paese, in cui gli immigrati costituiscono una ampia percentuale della popolazione.

33. Il Comitato esorta lo Stato-parte a:

(a) intensificare gli sforzi per rafforzare la rappresentanza femminile in ruoli di *leadership* ed in posizioni decisionali degli organi politici, compresi il Parlamento ed i Consigli regionali, nella P.A., compreso il servizio diplomatico, e nel settore privato, e a tal fine lo esorta ad adottare adeguate misure speciali temporanee;

(b) adottare ulteriori misure per accelerare il raggiungimento della piena ed eguale partecipazione delle donne nei processi decisionali, a tutti i livelli ed in tutti i settori;

(c) considerare di adottare ulteriori misure legislative, in applicazione dell'articolo 51 della Carta costituzionale, per accrescere il numero delle donne nelle cariche politiche e pubbliche, anche attraverso l'uso delle quote rosa, e di assicurare un'adeguata rappresentanza in tali posizioni per le donne Rom e le donne migranti, nonché per le donne del Sud del Paese.

Istruzione

34. Il Comitato è preoccupato per l'elevato tasso di abbandoni scolastici da parte delle fanciulle e delle donne Rom e Sinte e per il fatto che queste rimangono in una situazione di vulnerabilità e marginalizzazione relativamente all'accesso all'istruzione.

35. Il Comitato invita lo Stato-parte ad:

(a) attuare misure per ridurre tali tassi e per reintegrare le fanciulle Rom e Sinte nel sistema scolastico; e

(b) dare informazioni, nel prossimo Rapporto, sui progetti concreti volti all'istruzione per le fanciulle e le donne Rom, nella cornice del Decennio per l'Inclusione dei Rom 2005-2015.

Lavoro

36. Il Comitato nota l'adozione di varie misure prese dallo Stato-parte per dare sostegno alla partecipazione femminile nel mercato del lavoro e facilitare la riconciliazione tra famiglia e lavoro, quali il "Piano Italia — 2020" e la "Direttiva sulle misure per attuare il principio di uguaglianza tra uomo e donna nella P.A.". Il Comitato continua ad essere preoccupato per la situazione delle donne nel mercato del lavoro, caratterizzato, nonostante l'alto livello di istruzione delle donne, da un persistente alto tasso di donne disoccupate. Il Comitato desidera attirare l'attenzione dello Stato-parte sulla situazione di svantaggio delle donne che interrompono la propria carriera per ragioni familiari e le relative conseguenze sul pensionamento e sulla pensione di anzianità, nonché sulla concentrazione delle donne in aree lavorative poco remunerative, la differenza salariale tra uomini e donne ed il fatto che un numero significativo di donne lascia la forza-lavoro dopo la nascita dei figli e che solo il 10% dei congedi parentali viene richiesto dai padri. Il Comitato nota l'intenzione dello Stato-parte di adottare un piano di riforma nazionale, che preveda, entro il 2020, un aumento del 12% dell'occupazione femminile ed introduca degli incentivi per un lavoro stabile. A tal proposito, il Comitato sottopone all'attenzione dello Stato-parte l'obbligo di assicurare l'uniformità dei risultati di una tale riforma, su tutto il territorio nazionale.

37. Il Comitato richiede allo Stato-parte di:

(a) continuare ad adottare delle misure concrete per assicurare uguali opportunità *de facto* tra uomini e donne nel mercato del lavoro, attraverso, tra le altre cose, misure speciali temporanee, in linea con l'articolo 4, comma 1, della Convenzione e con la Raccomandazione Generale del Comitato n.25;

(b) adottare misure concrete ed operative per eliminare la segregazione lavorativa, sia orizzontale che verticale, attraverso, tra le altre cose, l'istruzione, la formazione, i corsi di aggiornamento ed efficaci meccanismi di controllo dell'applicazione della legge;

(c) sviluppare ed applicare sistemi di valutazione del lavoro, basati su criteri di genere, oltre a raccogliere dati disaggregati per genere relativi al tipo e all'estensione dei differenziali salariali per eliminare la pratica, in base alla quale le donne ricevono una retribuzione diseguale, a parità di lavoro;

(d) monitorare l'impatto dell'uso dei contratti a tempo determinato ed altre forme contrattuali flessibili, oltre ad accrescere gli incentivi per i datori di lavoro, quando appropriato, per contrastare le possibili conseguenze avverse di tali contratti sulle donne, specialmente con riguardo alla sicurezza del lavoro, ai livelli salariali, alla pensione ed ai benefici pensionistici;

(e) accrescere gli sforzi per assicurare la conciliazione tra la famiglia e le responsabilità private e professionali, e per la promozione della equa condivisione dei compiti domestici e familiari tra uomo e donna, anche attraverso l'aumento degli incentivi per gli uomini ad esercitare il diritto ai congedi parentali, oltre a compiere degli sforzi concertati per fornire ulteriori strutture per le varie fasi dell'infanzia, in particolare in quelle Regioni, in cui tali strutture scarseggiano.

38. Il Comitato nota i passi intrapresi dal Governo dello Stato-parte per aumentare le ispezioni del lavoro, al fine di controllare l'uso distorto delle "dimissioni in bianco" (lettera di dimissioni senza data), mediante il quale le lavoratrici incinte sono forzate a lasciare il lavoro. E comunque si rammarica che la Legge n.188/2007 sia stata abrogata.

39. Il Comitato esorta lo Stato-parte ad adottare tutte le misure appropriate per abolire la pratica delle c.d. "dimissioni in bianco".

40. Il Comitato è, inoltre, preoccupato per le difficoltà incontrate dalle donne immigrate e dalle donne con disabilità, relativamente alla loro integrazione e partecipazione al mercato del lavoro.

41. Il Comitato richiede allo Stato-parte di integrare le questioni delle donne immigrate e delle donne con disabilità, che possono soffrire per forme multiple di discriminazione, nelle politiche e nei programmi relativi al lavoro, al fine di intensificare gli sforzi, anche attraverso l'adozione di misure speciali temporanee, in conformità con l'art.4, comma 1, della Convenzione e la Raccomandazione Generale del Comitato n.25, volti al raggiungimento delle uguali opportunità *de facto* per le donne immigrate e le donne disabili nel mercato del lavoro.

Salute

42. Il Comitato accoglie con favore i risultati raggiunti con il Piano nazionale 2010-2012 per la Prevenzione e l'Organizzazione dei Programmi di Screening per prevenire il cancro mammario, ma nota con preoccupazione che tale tipo di cancro è il più comune, oltre ad essere causa di mortalità per le donne in Italia. Anche se il Comitato riconosce i risultati raggiunti con l'organizzazione del programma di screening su tutto il territorio nazionale, il Comitato rimane preoccupato che oltre il 60% delle donne nel Sud del Paese non hanno accesso alla mammografia neanche nella cornice dei programmi organizzati.

43. Il Comitato esorta lo Stato-parte ad adottare misure per assicurare pari accesso e disponibilità di mammografie e servizi di screening per le donne su tutto il territorio, incluse le regioni del sud.

44. Pur notando gli sforzi per registrare i nuovi casi di infezione da HIV e quelli di redazione delle linee-guida per la terapia e la diagnosi, anche per le donne, sul territorio dello Stato-parte, il Comitato è preoccupato che non sia disponibile alcun dato sistematico e comparabile sull'incidenza dell'HIV tra le donne tossicodipendenti in carcere. Inoltre il Comitato è preoccupato che le donne immigrate sono infettate, in modo esponenziale, dall'HIV/AIDS.

45. Il Comitato raccomanda che lo Stato-parte:

(a) includa nel prossimo Rapporto periodico delle informazioni sulle misure intraprese per assicurare un approccio sensibile alle specificità di genere nei servizi di cura e prevenzione per le donne detenute affette da HIV/Aids;

(b) adotti delle misure preventive e fornisca dei servizi e trattamenti medici specializzati per le donne immigrate affette da HIV/Aids.

Donne in aree rurali

46. Il Comitato accoglie con favore le numerose informazioni fornite dallo Stato-parte sulle donne in aree rurali. Il Comitato si rammarica, tuttavia, del fatto che le donne in aree rurali incontrano specifici impedimenti per il godimento pieno ed uguale e per l'esercizio dei diritti, previsti dalla Convenzione. Il Comitato è altresì preoccupato per la mancanza di informazioni attendibili sulla situazione socio-economica delle donne in aree rurali, in particolare per le donne immigrate in aree rurali, il loro coinvolgimento imprenditoriale, e per le insufficienti informazioni disponibili circa l'accesso ai servizi medici e sociali per le donne in aree rurali, così come per il gratuito patrocinio per le donne, vittime di discriminazione, e sulla eventuale adozione di misure speciali, per assicurare che le donne in aree rurali partecipino nello sviluppo di politiche, che le riguardano.

47. Il Comitato raccomanda che lo Stato-parte adotti delle misure specifiche per assicurare che le donne che lavorano in aree rurali abbiano delle reali possibilità per beneficiare di un *empowerment* economico e di pari opportunità con gli uomini, incluso nell'accesso ai servizi sociali e medici, al *counselling* ed all'assistenza, in caso di violenza, oltre ad assicurare la partecipazione delle donne nelle aree rurali nello sviluppo di politiche, che le riguardano.

Relazioni familiari e conseguenze economiche del divorzio

48. Il Comitato accoglie con favore il Disegno di legge approvato dal Parlamento, nel giugno 2011, che riconosce che i fanciulli nati al di fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli delle coppie sposate. Il Comitato nota che la mediazione obbligatoria nei procedimenti di divorzio non si applica nei casi di violenza intra-familiare, ma rimane, comunque, preoccupato per la durata dei procedimenti di divorzio, che può accrescere il rischio di violenza contro le donne. Il Comitato nota anche che vengono progressivamente accordati sia i diritti ereditari sia i diritti di proprietà alle unioni *di fatto* (alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione), che in passato erano esclusivamente riconosciuti alla mogli ed ai mariti.

49. Il Comitato raccomanda allo Stato-parte di:

(a) **ridurre la durata delle procedure di divorzio ad un anno, come attualmente in discussione in Parlamento;**

(b) **continuare a proteggere ed accrescere i diritti, in particolare quelli economici delle donne conviventi.**

50. Il Comitato ha notato che la Legge n.54/2006 ha introdotto l'affido condiviso dei minori (fisico) come scelta da preferirsi in caso di separazione o divorzio. Tuttavia il Comitato è preoccupato per la mancanza di studi sugli effetti di questo cambiamento giuridico, specialmente alla luce di ricerche comparative che indicano gli effetti negativi dell'affido condiviso, imposto sui bambini (in particolare i più piccoli). Il Comitato è, inoltre, preoccupato che presunti episodi di abuso sui minori nei casi di affido siano sospetti, basando ciò sulla discutibile teoria della Sindrome da Alienazione Parentale.

51. Il Comitato chiede allo Stato-parte di valutare le modifiche normative in materia di affido dei minori, attraverso studi scientifici, al fine di valutare gli effetti di lungo termine [di tale istituto] sulle donne e sui minori, tenendo in considerazione l'esperienza acquisita negli altri Paesi, in materia.

Gruppi di donne svantaggiate

52. Pur notando le misure prese per rafforzare l'integrazione delle donne migranti, Rom e Sinte nella società italiana, il Comitato è profondamente preoccupato che esse sono soggette a forme di discriminazione multipla relativamente all'accesso all'istruzione, alla salute ed al lavoro. Il Comitato rimane, inoltre, preoccupato per la violenza e la discriminazione di genere che tali donne subiscono nelle rispettive comunità, quali il matrimonio precoce. Il Comitato, inoltre, nota la prevalenza delle Mutilazioni Genitali Femminili tra le donne migranti. Il Comitato è, infine, preoccupato per le insufficienti informazioni che il Rapporto dello Stato-parte contiene relativamente alle misure per migliorare la situazione delle donne anziane e su come le donne anziane possono essere marginalizzate, in particolare le donne anziane immigrate.

53. Il Comitato esorta lo Stato-parte a:

(a) **intensificare i propri sforzi per eliminare la discriminazione contro le donne Rom, Sinte, immigrate, rifugiate, richiedenti-asilo ed anziane, relativamente all'accesso all'istruzione, alla salute ed al lavoro;**

(b) **raccogliere dati sui matrimoni precoci delle fanciulle Rom e Sinte;**

(c) **adottare le misure per prevenire la discriminazione contro le donne appartenenti a gruppi svantaggiati, in seno alle rispettive comunità, nonché nella società nel suo insieme, per combattere la violenza contro di loro e per accrescere la consapevolezza della disponibilità di servizi sociali e**

rimedi giuridici, così come a renderle più informate sul loro diritto alla parità di genere e alla non discriminazione;

(d) preparare programmi di sensibilizzazione, che coinvolgano le professioni mediche, le comunità ed i leader religiosi, e le organizzazioni femminili, così come lanciare delle campagne di informazione *ad hoc* culturalmente sensibili, per prevenire la discriminazione contro le donne Rom, Sinte e migranti;

(e) assicurare la piena attuazione della legislazione, che proibisce le Mutilazioni Genitali Femminili, inclusa l'azione penale nei confronti dei autori di tali reati, al fine di eliminare tale pratica dannosa; e

(f) condurre studi regolari e completi sulla discriminazione contro le donne immigrate, rifugiate, asilanti ed anziane, per raccogliere dati sul lavoro, l'istruzione e la situazione sanitaria di tali donne e su tutte le forme di violenza, di cui possono essere vittime, dandone indicazione nel prossimo Rapporto periodico.

Donne rifugiate e richiedenti asilo

54. Il Comitato rimane preoccupato poiché l'approccio sensibile alle specificità di genere non è stato integrato nel processo di riconoscimento dello status di rifugiato. Parimenti rimane preoccupato per l'assenza di leggi e politiche relative alle donne richiedenti asilo e rifugiate, inclusa la mancanza del riconoscimento della persecuzione di genere nella determinazione dello status di rifugiato.

55. Il Comitato raccomanda che lo Stato-parte integri pienamente l'approccio sensibile alle specificità di genere in tutto il percorso di concessione dell'asilo/status di rifugiato, inclusa la fase di presentazione della domanda; e che riconosca la persecuzione di genere, quale base per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base alla Convenzione del 1951 sullo Status dei Rifugiati.

La Dichiarazione e la Piattaforma d'Azione di Pechino

56. Il Comitato esorta lo Stato-parte ad utilizzare pienamente, in attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, la Dichiarazione e la Piattaforma di Azione di Pechino, che rafforzano le norme della Convenzione; e richiede, in tal senso, che lo Stato-parte includa nel prossimo Rapporto periodico delle informazioni in materia.

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio [*Millennium Development Goals (MDGs)*]

57. Il Comitato sottolinea che l'attuazione piena ed effettiva della Convenzione è indispensabile per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Il Comitato richiede l'integrazione della prospettiva di genere ed una esplicita riflessione sulle norme della Convenzione in tutti gli sforzi, volti al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; e richiede che lo Stato-parte includa tali informazioni nel prossimo Rapporto periodico.

Ratifica di altri Trattati

58. Il Comitato nota la ratifica da parte dello Stato-parte di nove tra i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani: Il Patto internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali; il Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici; la Convenzione Internazionale per la Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale; la Convenzione sulla Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne; la Convenzione Contro la Tortura; la Convenzione sui Diritti del Fanciullo; la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti ed i Membri delle loro Famiglie e la Convenzione Internazionale per la Protezione di tutte le Persone dalle Sparizioni Forzate; la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità. Il Comitato incoraggia il Governo italiano a considerare di ratificare i Trattati, che non ha ancora ratificato, quali la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti ed i Membri delle loro Famiglie e la Convenzione Internazionale per la Protezione di tutte le Persone dalle Sparizioni Forzate.

Divulgazione

59. Il Comitato richiede la traduzione in italiano e l'ampia diffusione nello Stato-parte delle odierne Osservazioni Conclusive, al fine di rendere consapevoli le persone, i funzionari di governo, i politici, i parlamentari e le organizzazioni di donne e quelle in materia di diritti umani, dei passi che sono stati intrapresi, per assicurare l'uguaglianza *de iure* e *de facto* tra uomini e donne e gli ulteriori passi che sono richiesti in tal senso. Il Comitato richiede che lo Stato-parte rafforzi la divulgazione, in particolare tra le organizzazioni di donne e le organizzazioni in materia di diritti umani, della Convenzione, del Protocollo Opzionale, delle Raccomandazioni Generali del Comitato, della Dichiarazione e della Piattaforma di Azione di Pechino, nonché dei risultati della 23^a sessione

speciale dell'Assemblea Generale, intitolata "Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo".

Follow-up alle Osservazioni Conclusive

60. Il Comitato richiede che lo Stato-parte fornisca, entro due anni, informazioni scritte sui passi intrapresi per attuare le raccomandazioni contenute nei paragrafi 23 e 27.

Preparazione del prossimo Rapporto

61. Il Comitato richiede che lo Stato-parte assicuri un'ampia partecipazione di tutti i Ministeri ed organismi pubblici nella preparazione del prossimo Rapporto, così come la consultazione con una varietà di organizzazioni di donne e di organizzazioni in materia di diritti umani durante tale fase.

62. Il Comitato richiede che lo Stato-parte risponda alle preoccupazioni [*concerns*] espresse nelle presenti Osservazioni Conclusive nel prossimo Rapporto periodico, in conformità con l'articolo 18 della Convenzione. Il Comitato invita lo Stato-parte a presentare il 7^a Rapporto periodico nel luglio 2015.

63. Il Comitato invita lo Stato-parte a seguire le « Linee-guida armonizzate sulla reportistica relativa ai Trattati internazionali sui diritti umani, incluse le Linee-guida sui documenti di riferimento comuni e sui documenti specifici relativi ai singoli trattati » ("*harmonized guidelines on reporting under the international human rights treaties, including guidelines on a common core document and treaty-specific documents*"), approvate alla 5^a sessione di coordinamento dei comitati di controllo dei trattati onusiani [*treaty bodies*], nel giugno 2006 (HRI/MC/2006/3 e Corr.1). Le Linee-guida sulla reportistica relative alla Convenzione CEDAW, adottate dal Comitato, alla 40^a sessione del gennaio 2008, devono essere applicate congiuntamente con le Linee-guida armonizzate del testo di riferimento. Insieme costituiscono le Linee-guida armonizzate sulla reportistica ai sensi della CEDAW. Il Documento specifico relativo al Trattato CEDAW, integrativo del documento di riferimento, deve essere limitato a 40 pagine, mentre la versione aggiornata del documento di riferimento non deve eccedere le 80 pagine.